DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	III
Missioni valevoli nella seduta del 19 novembre 2003	III
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	III, IV
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	IV
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	V
Consiglio regionale (Trasmissioni di documenti)	VI
Nomina ministeriale (Comunicazione)	VI
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	VI
Atti di controllo e di indirizzo	VIII
Disegno di legge di conversione S. 2518 (approvato dal Senato) n. 4447	1
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	1
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	100
(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	140
(Sezione 4 – Ordini del giorno)	421

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 novembre 2003.

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armani, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Cordoni, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Anna Maria Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di disegni di legge.

In data 17 novembre 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della difesa:

« Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (4491).

In data 18 novembre 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri dell'interno, della difesa, delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi » (4493);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica » (4494).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 novembre 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MASCIA: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana » (4492).

In data 18 novembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SANTORI: « Disposizioni per garantire la validità delle graduatorie dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni ai fini dell'assunzione di tutti gli idonei » (4495);

ANGELA NAPOLI: « Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime della criminalità e del terrorismo » (4496).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PERLINI: « Disposizioni concernenti l'obbligo di esposizione dell'immagine del crocifisso nelle aule scolastiche » (4426) *Parere della VII Commissione*.

VIII Commissione (Ambiente):

PANIZ ed altri: « Disposizioni per la gestione delle risorse idriche nei territori montani » (4195) *Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

TITTI DE SIMONE ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro » (4389) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

GROTTO ed altri: « Disposizioni per favorire l'incremento dell'occupazione femminile » (4461) *Parere delle Commissioni I, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XII*.

XII Commissione (Affari sociali):

DELL'ANNA e GERMANÀ: « Disciplina delle medicine e delle terapie non convenzionali » (4191) *Parere delle Commissioni I, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (*ex *articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

FATUZZO: « Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione del relativo albo professionale » (4328) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

ZANETTA: « Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici » (4416) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti):

PERROTTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli affari CRT e Globo.com » (4319) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e X*.

Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):

SANTORI: « Istituzione di un corso per medici specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni finalizzato alla loro equiparazione ai medici specializzati in medicina del lavoro » (4467) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni approvate nella sessione dall'8 al 9 ottobre 2003. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del

regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione permanente (Affari esteri) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sul trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici: stato dei negoziati con gli Stati Uniti » (doc. XII, n. 300) – *alla II Commissione permanente (Giustizia);*

« sulle difficoltà incontrate dall'apicoltura europea » (doc. XII, n. 301) – *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).*

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 12 novembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Detomas ed altri n. 9/2091/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente la concessione di agevolazioni postali alle testate minori.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 13 novembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea Realacci ed altri n. /9/4257/9 e Losurdo n. 9/4257/10, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2003, concernenti misure finanziarie a sostegno delle imprese agricole della provincia di Bari danneggiate da sostanze tossiche.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 14 novembre 2003 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, aggiornata al 31 dicembre 2002, predisposta dal comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 793 del 1984 (doc. CXLVII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

tre decreti in data 12 novembre 2003 del Ministero degli affari esteri – *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

due decreti in data 20 agosto 2003, un decreto in data 23 luglio 2003, un decreto in data 10 ottobre 2003 ed un decreto in data 23 ottobre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione permanente:

decreto n. 91294 del ministro dell'economia e delle finanze;

un decreto del 12 novembre 2003 del Ministero degli affari esteri – *alla III Commissione (Affari esteri)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione permanente:

sette decreti in data 12 novembre 2002 del Ministero degli affari esteri – *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*.

Trasmissioni da un Consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, con lettera in data 3 novembre 2003, ha trasmesso un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 28 ottobre 2003, in merito al diritto di voto, nelle elezioni amministrative dei cittadini stranieri residenti in Italia.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, con lettera in data 3 novembre 2003, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 28 ottobre 2003, in merito all'esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore della direzione centrale per le risorse finanziarie presso il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'ambito del Ministero dell'interno, al dottor Luigi PERANZONI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modificazione della disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali (294).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente

(Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 gennaio 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante codice dei beni culturali e paesaggistici (295).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 gennaio 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 dicembre 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche (296).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 gennaio 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 dicembre 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione Scuola nazionale di cinema (297).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 gennaio 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 dicembre 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico (298).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 gennaio 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 dicembre 2003.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea (299).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (300).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 novembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica (301).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 dicembre 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 dicembre 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2518 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (APPROVATO DAL SENATO) *(4447)*

(A.C. 4447 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO

CAPO I

INNOVAZIONE E RICERCA

ARTICOLO 1.

(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export*, quotazione in borsa,* stage *aziendali per studenti).*

1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:

a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti;

b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;

c) l'ammontare delle spese sostenute per *stage* aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;

d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.

2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23

marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera *c)* del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, lettera *a),* rilevano progressivamente i dati relativi alle attività di ricerca e sviluppo ed alle tecnologie digitali e li comunicano all'Agenzia delle entrate, a consuntivo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera *a)*, il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.

ARTICOLO 2.

(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione).

1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalità stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi può essere disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 3.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque

anni solari successivi iniziano a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi.

ARTICOLO 4.

(Istituto italiano di Tecnologia).

1. È istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.

3. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto dei princìpi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.

5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tec-

nologia in un periodo non superiore a due anni dalla istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.

8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il patrimonio iniziale.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto.

11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

CAPO II

INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE

ARTICOLO 5.

(Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni).

1. La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni con la denominazione di « Cassa depositi e prestiti società per

azioni » (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

4. Con il decreto di cui al comma 3 è altresì approvato lo statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.

6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società d essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera *a)*, la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera *a)*. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.

9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. È confermata, per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. è integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere *c), d)* ed *f)* del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.

11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare:

a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;

d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.

12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP S.p.A.

13. All'attività di impiego della gestione separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

15. La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A..

17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A. con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

18. La CDP S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al

soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività.

19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale è attribuita la disponibilità o è affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali è intervenuto il finanziamento della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la società proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nè i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.

21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.

24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.

25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito è inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni

e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il settimo periodo è sostituito dai seguenti: « Infrastrutture S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni

derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività ».

CAPO III

MADE IN ITALY, COMPETITIVITÀ, SVILUPPO

ARTICOLO 6.

(Trasformazione della SACE in società per azioni).

1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) è trasformato in società per azioni con la denominazione di SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero o più brevemente SACE S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.

2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.

3. I crediti di cui all'art. 7, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice civile.

4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite

in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attività che beneficiano della garanzia dello Stato.

5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel comma 1 è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3.

6. Dalla data indicata nel comma 1 è soppresso il Fondo di dotazione di cui al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilità dello Stato, le disponibilità giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente medesimo è intestato alla SACE S.p.A.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, può rettificare i valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione contabile.

8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, la SACE S.p.A. è amministrata dagli organi di SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003.

9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.

10. Le garanzie già concesse, alla data indicata nel comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo.

11. Alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, all'art. 8, comma 1, e all'art. 24 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni.

12. La SACE S.p.A. può svolgere l'attività assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una società per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE S.p.A. non può essere inferiore al 30% e non può essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3. L'attività di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello Stato.

13. Le attività della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

14. La SACE S.p.A. può acquisire partecipazioni in società estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio dell'attività assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un più efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio coordinato dell'attività di cui al presente comma.

15. Per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato, la SACE S.p.A. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta dalla medesima.

18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui è stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al 10 per cento degli stessi che è versata nel conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2-*bis*, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalità ivi previsti.

19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra,

nonché gli altri rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A.

20. La pubblicazione del presente articolo nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresì luogo della pubblicità prevista dall'art. 2362 del codice civile, nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.A.. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.

21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per quanto pertinenti. Nell'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: « vantati dallo Stato italiano » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 2 della presente legge ».

22. Alla SACE S.p.A. si applica il d. lgs. 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

23. L'articolo 7, comma 2-*bis* del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1º gennaio 2004:

« 2-*bis*. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.A. nonché con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi

agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro ».

24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-*bis*, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A. La titolarità e le disponibilità del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.

ARTICOLO 7.

(Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie).

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

ARTICOLO 8.

*(*Ruling *internazionale).*

1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di *ruling* di *standard* internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*.

2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.

3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.

5. La richiesta di *ruling* è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

ARTICOLO 9.

(Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA).

1. All'articolo 38-*bis*, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « per una durata pari » sono inserite le seguenti: « a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, ».

ARTICOLO 10.

(Attestazione dei crediti tributari).

1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad attestare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione può avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.

ARTICOLO 11.

(Premio di quotazione in borsa).

1. Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito è ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le società effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione

di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

2. Il reddito complessivo netto dichiarato è assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.

3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto dall'art. 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca.

4. Per i periodi d'imposta in cui è applicabile l'agevolazione di cui al comma 1, alle società ivi indicate non si applica l'agevolazione di cui all'art. 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali società possono optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1.

ARTICOLO 12.

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione).

1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le parole: « nonché le ritenute del 12,50 per cento previste » sono sostituite dalle seguenti: « nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste ».

2. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, e nel comma 2 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al

compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ».

3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di

investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ».

4. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, nel comma 4 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, della legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 11 e dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma ».

5. Nel comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'ar. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento ».

6. Nel comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole: « nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « nonché le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, ».

7. Nel comma 1 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La ritenuta è operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta è operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonché, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare ».

8. Il comma 4 dell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

« *4*. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1 ».

9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, dopo le parole: « al pagamento di una somma pari al 15 per cento » sono aggiunte le seguenti: « dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento ».

10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo è sostituito dal

seguente: « Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento. ».

11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole: « di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, » sono inserite le seguenti: « il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-*ter,* della legge 23 marzo 1983, n. 77, ».

ARTICOLO 13.

(Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi).

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: « confidi », i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società con sortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per « attività di garanzia collettiva dei fidi », l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per « confidi di secondo grado », i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per « piccole e medie imprese », le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive; per « testo unico bancario », il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per « elenco speciale », l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per « riforma delle società », il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole « confidi », « consorzio,

cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi » ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole.

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci nè fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservato all'assemblea.

11. Il comma 10 trova applicazione anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, nè inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-*quater* del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 2514, comma primo, lettera *d),* del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a. dall'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.

26. L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. L'intervento è rivolto in via prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate « a prima richiesta ».

27. La controgaranzia della società per azioni costituita ai sensi del comma 25 è concessa « a prima richiesta » ed è escutibile, in caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiesta delle banche o degli altri soggetti finanziatori, ovvero del socio.

28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei

confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni « confidi », « garanzia collettiva dei fidi » o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 e il Capo V, sezione II, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3.

4-*ter*. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

– prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

– gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

– stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

4-*quinquies*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

4-*sexies*. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-*bis*, 108, 109, 110 e 112. La Banca

d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4 ».

33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo nè sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere: 1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nel numero 1) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario è sostituito dal seguente:

« 4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo ».

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di credito cooperativo di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile; qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*sexies* del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-*septies*, 2500-*octies* e 2545-*decies* del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non compor tano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, nè danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-*quater*, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-*ter*, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: « , e in ogni caso i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 ».

61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: « consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali » sono sostituite dalla seguente: « confidi », da intendersi con riferimento al presente decreto.

ARTICOLO 14.

(Servizi pubblici locali).

1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come

modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'epigrafe le parole: « di rilevanza industriale » sono sostituite dalle seguenti: « di rilevanza economica »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie »;

c) al comma 4, lettera *a)*, le parole: « con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, » sono sostituite dalle seguenti: « con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico » e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: « ,a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

1) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

2) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

3) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano »;

e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore »;

f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento »;

g) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile »;

h) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

« 15-*bis*. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano ».

2. All'articolo 113-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'epigrafe le parole: « privi di rilevanza industriale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di rilevanza economica »;

b) al comma 1, alinea, le parole: « privi di rilevanza industriale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di rilevanza economica »;

c) al comma 1 la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano »;

d) il comma 4 è abrogato.

3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: « nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al termine dell'affidamento ».

ARTICOLO 15.

(Acquisto di beni e servizi).

1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1 e 2 sono soppressi.

ARTICOLO 16.

(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali).

1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, già prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera *c),* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro.

3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, è utilizzata a copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente unità previsionale di base del predetto stato di previsione per l'anno 2004.

ARTICOLO 17.

(Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta

nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul *coke* di petrolio, sull'« *orimulsion* », nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma 1, lettera *c),* in relazione all'accertamento dell'avvenuto raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è autorizzato per detto anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.

ARTICOLO 18.

(Contributo per il recupero degli olii esausti).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica » sono soppresse;

b) al comma 6 le parole: « e produzione di combustibili a specifica » sono soppresse.

CAPO IV

SOCIETÀ CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ

ARTICOLO 19.

(De tax).

1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha

facoltà di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione di cui al comma 1 nonché, al loro interno, le associazioni che esercitano attività etiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonché quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

3. Per le finalità del presente articolo è stanziato l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonché di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *h),* della legge 7 aprile 2003, n. 80.

ARTICOLO 20.

(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus).

1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'acquisto di autoambulanze, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

ARTICOLO 21.

(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.

3. L'assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.

4. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti cui al comma 5.

5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e dellefinanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 22.

(Asili nido).

1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido è sottoposto a denuncia di inizio attività. Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonché le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali.

ARTICOLO 23.

(Lotta al carovita).

1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.

2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, è istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi

degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalità di erogazione delle disponibilità del fondo nonché quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 24.

(Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie).

1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

ARTICOLO 25.

(Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili).

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.

TITOLO II

CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE E REGOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI

ARTICOLO 26.

(Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici).

1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione

per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1 ».

3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole « ad uso residenziale », sono aggiunte le seguenti: « e delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale ».

4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: « Per i medesimi immobili è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo del 8 per cento. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1 ».

5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia ».

6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: « Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l' ».

7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo la parola: « immobili », sono aggiunte le seguenti: « ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13 ».

8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

« 17-*bis*. Il medesimo divieto non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica. ».

9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: « Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano mani-

festato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. »

10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio ».

11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: « Alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

ARTICOLO 27.

(Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico).

1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, è effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, è comunicato ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

5. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili.

6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.

9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva.

11. Le schede descrittive, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.

13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai

commi dal 3 al 5 dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5 del presente articolo, nonché a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-*bis* e 3.

ARTICOLO 28.

(Cessione terreni).

1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. È riconosciuto ai conduttori il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo ».

ARTICOLO 29.

(Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici).

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalità indicate nell'articolo 27, l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo gratuito e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il fondo è attribuito alle pertinenti unità previsionale di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite

l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio.

ARTICOLO 30.

(Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, anche con la partecipazione dei comuni, delle province e delle regioni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli azionisti pubblici delle società di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni e gli enti locali interessati.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'art. 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.

ARTICOLO 31.

(Fondi di investimento immobiliare).

1. I soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonché plusva lenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto,

facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito o la plusvalenza è realizzata, alla società di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale è stato assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non può essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non residenti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

ARTICOLO 32.

(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali).

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.

2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.

3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.

4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abu-

sivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.

7. Al comma 1 dell' articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c*-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici. ».

8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

« *2-bis*. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-*bis)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, la regione ne dà comunicazione al Prefetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici ».

9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42.

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.

11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro peri i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alle regioni per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.

16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.

17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.

20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006,

previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

22. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.

23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.

24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera *e)* del comma 27, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'art. 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale o da terzi per suo conto;

b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla *G.U.* n. 105 dell'8 maggio 2003;

c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui la comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 28.

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alla opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifi-

cazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, produce gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1.

39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie

di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il trenta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio. ».

43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. – *(Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). – 1.* Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in

contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita, così come definito dall'ISTAT, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ».

44. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: « l'inizio » sono inserite le seguenti: « o l'esecuzione ».

45. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: « 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni » sono inserite le seguenti: « ,nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ».

46. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.

48. All'articolo 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: « terzo mese » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

49. All'articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole: « atti tra vivi » sono inserite le seguenti:« , nonché ***mortis causa*** **».**

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 33.

(Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo).

1. Al fine di anticipare l'avvio a regime del concordato triennale preventivo, per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 e per quello successivo i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, sono ammessi al concordato preventivo secondo le disposizioni del presente articolo.

2. L'osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante l'adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni dei commi seguenti:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;

c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere *a), b)* e *d),* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il regime del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di adesione all'Agenzia delle entrate tra il 1º gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004 secondo le modalità e su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di adesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata nel comma 6, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; i predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato rispetto al periodo d'imposta precedente. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 questa condizione può essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Per il periodo d'imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; è fatta salva la possibilità di adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi, ai sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante incremento non superiore all'uno per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6, si assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei predetti studi di settore o parametri,

l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione, con le modalità stabilite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento che, alla data della presentazione della comunicazione di cui al comma 4, sono divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito, ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

8. Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul reddito, in previsione del completamento della riforma della imposta sul reddito, sull'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, determinato tenendo conto del comma 7, l'imposta è determinata separatamente applicando l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota da applicare è pari al 33 per cento, per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001 risulti superiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, effettuano l'adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo, è esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato del 7 per cento. Sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 13, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà, per il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini.

9. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 e fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché della fattura a favore di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo; resta ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione annuale sono definite le modalità di separata indica-

zione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, primo periodo, 40 e 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

11. Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi indicato nel comma 6 comporta la decadenza, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato, dei benefici previsti dai commi 8, 9 e 10. In tal caso l'ufficio emette accertamento parziale, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dal comma 6.

12. I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004, non soddisfano la condizione richiesta dal comma 6, segnalano tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, ai fini dell'emissione dell'accertamento parziale di cui al comma 11, l'Agenzia delle entrate attiva il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riferimento alle ragioni che hanno impedito il rispetto della predetta condizione. In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati, l'ufficio non emette l'accertamento di cui al comma 11.

13. I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione pari al 7; ed ulteriormente incrementato; per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione del 3,5, rispetto al periodo d'imposta precedente. Ferma restando l'applicazione dell'incremento percentuale di cui al periodo precedente, i predetti benefici operano sempreché venga dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a 1.000 euro in ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. Le condizioni predette possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi precedenti, gli obblighi di documentazione, sospesi ai sensi del comma 8, riprendono a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è venuta meno la condizione prevista dal presente comma.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che:

a) hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2000;

b) relativamente al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro;

c) relativamente ai periodi d'imposta 2001 ovvero 2003, hanno applicato il regime previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero quello previsto dall'articolo 13 o 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti dai commi 8, 9 e 10, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato, qualora:

a) sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 39, secondo comma, lettere *c)* e *d*-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e corrispettivi documentati.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

17. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 500 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80.

ARTICOLO 34.

(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate).

1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 1, le parole: « 16 ottobre 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo 2004 »;

b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003. »;

c) nel comma 2-*sexies,* il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004. »; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: « 16 ottobre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo 2004 ».

2. Nel comma 2-*ter* dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 16 ottobre 2003 » e « 16 settembre 2003 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 16 marzo 2004 » e « 16 febbraio 2004 ».

3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: « 30 novembre 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2004 »; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: « 1° marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 maggio 2004 ».

4. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una somma pari al cinquanta per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

5. Il beneficio previsto dal comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalità già versate o regolate contabilmente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 35.

(Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, terzo comma, la lett. *e)* è sostituita dalla seguente: « *e)* operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori. »;

b) nell'articolo 68, primo comma, la lett. *c*-bis) è soppressa;

c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: « Alle importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74, concernente relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, »;

d) nell'articolo 74:

1) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: « Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);

b) ferro-leghe (v.d. 72.02);

c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);

d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05) »;

2) i commi decimo e undicesimo sono soppressi.

2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: « non soggetta », nonché le parole: « e 74, commi ottavo e nono ».

ARTICOLO 36.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di Iva).

1. Nell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono aggiunti i seguenti periodi: « Nella prima ipotesi, copia della dichiarazione deve essere inviata entro quindici giorni, a cura del cedente o del prestatore, all'Ufficio dell'entrate competente nei confronti del dichiarante. Entro trenta giorni dalla ricezione l'Ufficio, ove dalle informazioni in suo possesso rilevi specifiche anomalie, interessa il Comando della Guardia di finanza territorialmente competente per accertare l'esistenza del dichiarante e l'effettività delle operazioni dal medesimo effettuate, nonché la sussistenza dei requisiti per acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del presente comma. Nella seconda ipotesi analoga richiesta deve essere avanzata alla Guardia di finanza, in presenza degli stessi presupposti, dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane. ».

L'articolo 10, ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dai seguenti: « I medesimi contribuenti, entro il 15 del mese successivo, comunicano all'Amministrazione finanziaria, anche per via telematica, in apposito elenco, l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni, effettuati in ciascun mese, senza pagamento dell'imposta, con l'indicazione dei soggetti con i quali tali operazioni sono intercorse. Gli uffici, ove dalle informazioni in loro possesso ritengano sussistere motivi per considerare non operativi ovvero inesistenti i soggetti obbligati all'invio degli elenchi di cui al precedente periodo, entro trenta giorni dal ricevimento, chiedono ai Comandi della Guardia di finanza territorialmente competenti l'esecuzione di specifici controlli a riguardo. Il mancato invio dell'elenco, fatte salve le sanzioni applicabili, comporta l'inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. ».

3. All'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-*bis)*. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle entrate competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. ».

ARTICOLO 37.

(Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi).

1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli istituti di

definizione di cui all'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data.

ARTICOLO 38.

(Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 213:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero

dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

2-*ter*. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

2-*quater*. Nelle ipotesi di cui al comma 2-*ter*, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.

L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-*bis*. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio. »;

4) il comma 5 è abrogato;

b) nell'articolo 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-*quater*, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. »;

c) dopo l'articolo 214, è aggiunto il seguente:

« Art. 214-*bis*. – *(Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca)*. *1.* Ai fini del trasferimento della

proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. ».

2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio.

3. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.

4. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.

5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata è corrisposta nell'anno 2004.

7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile.

9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.

11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha

proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma 2-*quater* dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procederà, altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-*ter* del predetto articolo 213, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprietà del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata; è restituita all'avente diritto.

12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-*quater*, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-*bis* del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere *a), b)* e *c)*, e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

ARTICOLO 39.

(Altre disposizioni in materia di entrata).

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonché, dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 99 per cento:

a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, è riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre;

b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al mese di dicembre, è riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre.

2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalità di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonché, in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva.

3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 è quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati dell'attività di controllo tributario.

4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta. ». Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: « entro il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2004 ».

6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « la durata di ciascuna partita » sono sostituite dalle seguenti: « la durata della partita »; le parole: « a venti volte il costo della singola partita » sono sostituite dalle seguenti: « a 50 euro »; le parole: « 7.000 partite » sono sostituite dalle seguenti: « 14.000 partite »; le parole: « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento ».

7. Al terzo periodo dell'articolo 110, comma 7, lettera *b),* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° maggio 2004 »; le parole: « essi sono rimossi » sono sostituite dalle seguenti: « essi, entro il 31 maggio 2004, devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il Ministero dell'economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. A decorrere dal 1° giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima disposizione per un periodo di cinque anni. »

8. Al comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico. ».

9. Al comma 2 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: « e per ciascuno di quelli successivi ».

10. All'articolo 14-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi » sono aggiunte le seguenti: « fino all'anno 2003 ».

11. All'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:

a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *b)* del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *c)* del predetto comma 7 dell'articolo 110. ».

12. Il comma 4 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria,

uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma. ».

13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale fissato in misura del 15% delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno è dovuto, a titolo di acconto, un versamento nella misura di 5.000 euro, da effettuarsi contestualmente alla richiesta di nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro il 31 gennaio 2004, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale.

14. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonché di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui al presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

ARTICOLO 40.

(Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta).

1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11, comma 3-*bis*, e 94, comma 1-*bis*, del predetto testo unico e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433-*bis* del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle distribuzioni di utili deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1º settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 41.

(Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari).

1. Al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: « e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-*bis* »;

b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: « una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti » sono sostituite dalle seguenti: « una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera *a)*, si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.

3. Nell'articolo 27-*ter*, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti » sono sostituite dalle seguenti: « una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

4. È abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2004.

5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1998.

6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze in data 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998.

7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva.

8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2004.

CAPO III

DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN MATERIA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

ARTICOLO 42.

(Disposizioni in materia di invalidità civile).

1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'*handicap* e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'Economia e delle Finanze è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile e può essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposita convenzione stipulata con l'INPS senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questo ente. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze ai fini della rappre-

sentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.

4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro – nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono definite annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso dell'anno, nonché i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidità, dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.

6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'*handicap* e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o

alle Commissioni mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità ».

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, già Commissione medica superiore e di invalidità civile, è nominato tra i componenti della Commissione stessa.

9. La Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'Interno.

10. Per le finalità del presente articolo, ai fini del potenziamento dell'attività delle Commissioni mediche di verifica, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 152. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 113 del 2002 ».

ARTICOLO 43.

(Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai

sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *c)*, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo è posto a carico dell'associante ed il 45 per cento è posto a carico dell'associato. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

4. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il versamento è effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.

7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 44.

(Disposizioni varie in materia previdenziale).

1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, successivamente modificato dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) al comma 1, dopo le parole: « centoventi giorni » sono aggiunte le seguenti: « ; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né procedere alla notifica di atto di precetto »;

b) sostituire il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 c.p.c. promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed

assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553 c.p.c. l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate ».

4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art. 442 c.p.c., può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito.

5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenute nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualità di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto leg.vo 30 giugno 2003, n. 196.

6. L'articolo unico, 2° comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

7. È fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti all'atto dell'avviamento al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura praticata e/o allevamento condotto, nonché il fabbisogno di manodopera occorrente nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali di cui all'art. 2, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1º gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º gennaio 2004. È abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.

9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il cui personale è iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1º gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo

1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.

ARTICOLO 45.

(Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

ARTICOLO 46.

(Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti).

1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.

ARTICOLO 47.

(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano

ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1º ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO IV

ACCORDO STATO REGIONI IN MATERIA SANITARIA

ARTICOLO 48.

(Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica).

1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16% come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1º gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.

2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e

sviluppo, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.

4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere *b), c), d), e)* ed *f)* del comma 3, dell'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di:

a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologia anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;

b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le Province

autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino;

c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella G.U. del 6 settembre 2001;

d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;

e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere *b), c), d), e)* del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;

g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;

h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;

i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;

l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie e delle patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30%.

6. Le misure di cui al comma 5, lettere *c), d), e), f) del comma 5* sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.

7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60% del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.

8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera *b)*, punto 2, nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20% delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.

9. Le risorse di cui al comma 8, lettera *a)*, confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

10. Le risorse di cui al comma 8), lettere *b)* e *c),* sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 9.

11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.

14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.

15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo

della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.

18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5% delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto.

19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

a) per il 50%, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

b) per il rimanente 50%:

1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;

2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;

3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Università ed alle Regioni;

4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

20. Al fine di garantire un migliore informazione al paziente, a partire dal 1º gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.

21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:

a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;

b) consegna di campioni gratuiti;

c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;

d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.

22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è soppresso. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.

23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: « non comunica la propria motivata opposizione » sono sostituite dalle seguenti « comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento ». Nel medesimo comma sono altresì abrogate le parole: « o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione ».

24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: « otto membri a » fino a: « di sanità » sono sostituite dalle seguenti: « un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di Sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ».

25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.

26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate è incompatibile con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo capoverso le parole: « all'autorità competente » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia italiana del farmaco, alla Regione sede della sperimentazione »;

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni dell'eventuale interruzione ».

28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.

30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-*ter*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono abrogate le parole: « tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo ».

32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1° febbraio 2001.

34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.

35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni.

ARTICOLO 49.

(Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, le maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi, originariamente prodotti all'interno delle predette aziende, e da esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione europea, nonché quelle attribuite alle Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le procedure e le modalità per l'attuazione del presente

comma nonché per la ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 50.

(Disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria).

1. In attesa della realizzazione del processo sperimentale di utilizzazione della carta nazionale dei servizi per le finalità stabilite dal comma 9 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per una più rapida liquidazione dei rimborsi alle farmacie, pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari, nonché di un più attento monitoraggio e controllo della spesa pubblica nel settore sanitario, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, approva, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello di ricetta medica a lettura ottica di cui all'allegato disciplinare del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, valido per il S.S.N. a decorrere dal sesto mese successivo alla data della sua approvazione; il Ministero dell'economia e delle finanze cura altresì la stampa e la consegna delle ricette ai medici del S.S.N. che operano sull'intero territorio nazionale. Nelle ricette è riportato, in aggiunta alle nomenclature ovvero agli spazi di compilazione dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, un codice a barre recante i dati di identificazione dei medici del S.S.N. e delle rispettive AA.SS.LL. di appartenenza. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il codice fiscale dell'assistito, anche in formato codice a barre. Detto codice sarà rilevabile, superato il periodo di prima applicazione, attraverso apposita tessera.

2. In occasione della spedizione della ricetta, le farmacie, pubbliche e private, e i dispensari di farmaci aperti al pubblico, dal sesto mese successivo alla data di approvazione del modello di cui al comma 1, nonché i laboratori di analisi e gli altri enti erogatori di servizi sanitari, a partire dal decimo mese successivo alla predetta approvazione, effettuano la rilevazione ottica della ricetta e l'invio della sua immagine al Ministero dell'economia e delle finanze. La rilevazione dell'immagine della ricetta ed il suo invio al Ministero dell'economia e delle finanze è

effettuata con cadenza giornaliera, non oltre le ventiquattro ore dal momento della spedizione della ricetta; in caso di interruzione accidentale del servizio di trasmissione dati, l'invio dell'immagine avviene entro le ventiquattro ore successive dal momento del ripristino del servizio.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, a sua cura e spese, ad installare e rendere operativi, presso le farmacie, i dispensari, i laboratori e gli altri enti di cui al comma 1, le apparecchiature ed i collegamenti telematici occorrenti per la rilevazione ottica e l'invio delle immagini di cui al comma 2. In nessun caso le apparecchiature consentono la raccolta o la conservazione dei dati in ambiente residente dopo la conferma della ricezione telematica dell'immagine della ricetta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Al momento della ricezione dell'immagine della ricetta, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, inserisce i dati da essa desumibili in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione o Provincia autonoma, in modo che sia assolutamente separato il codice fiscale dell'assistito da tutti gli altri dati desunti dall'immagine della relativa ricetta. In ogni caso, prima dell'acquisizione del codice fiscale dell'assistito nel relativo archivio, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica, con modalità esclusivamente automatica, attraverso l'anagrafe tributaria e sulla base dei parametri integrativi o correttivi a tal fine eventualmente forniti dalle Regioni e dalle Province autonome, il diritto di ciascun assistito alla prestazione sanitaria economicamente agevolata, cancellando subito e in via definitiva il codice fiscale dell'assistito che risulta privo di tale diritto. A questo fine, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabili i dati che il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome, le AA.SS.LL. e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data del predetto provvedimento.

4. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati acquisiti nell'archivio relativo ai codici fiscali degli assisiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati desunti dalle immagini delle ricette per fornire mensilmente alle Regioni e alle Province autonome gli schemi di proposta di rimborso dovuto alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti erogatori di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 3 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, delle AA.SS.L. di ciascuna Regione e Provincia autonoma per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla liquidazione periodica delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle farmacie, pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari.

5. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, si ritiene rispettato dalle regioni e province autonome anche aderendo alle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui le regioni e province autonome provvedano ad attivare direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche, le stesse hanno l'obbligo di trasmettere, con modalità telematica, al Mini-

stero dell'economia e delle finanze copia dei dati da esse acquisiti, così come stabilito dal decreto dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 51.

(Interventi per le aree sottoutilizzate).

1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e di 330 milioni di euro per l'anno 2006, è accantonata quale riserva premiale, da destinare alle aree sottoutilizzate delle Regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entità della riserva premiale di ciascuna Regione in base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonché i criteri di assegnazione in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle singole Regioni interessate. All'eventuale assegnazione il CIPE provvede con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208.

ARTICOLO 52.

(Norma finale).

1. Le maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicate nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 e relative note di aggiornamento.

ARTICOLO 53.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali Comuni				Zone Territoriali Omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			15,00	10,00	7,50	10,00	5,00	7,50
2°	10.001	÷	100.000	30,00	20,00	15,00	20,00		
3°	100.001	÷	300.000	60,00	40,00	30,00	40,00		
4°	> 300.001			90,00	60,00	45,00	60,00		

(I valori sono espressi in €/mq/anno)

TABELLA B

Valori unitari delle aree

Classi dimensionali Comuni				Zone Territoriali Omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			45,00	30,00	22,50	30,00	15,00	22,50
2°	10.001	÷	100.000	90,00	60,00	45,00	60,00		
3°	100.001	÷	300.000	180,00	120,00	90,00	120,00		
4°	> 300.001			270,00	180,00	135,00	180,00		

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA DI OPERE ABUSIVE SUSCETTIBILI DI SANATORIA ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)* del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;

Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)* del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Procedura per la sanatoria edilizia

La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.

Alla domanda deve essere allegato:

a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella A. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 E, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;

b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella B. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 E, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.

L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:

– seconda rata 30 giugno 2004

– terza rata 30 settembre 2004

L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:

– seconda rata 30 giugno 2004

– terza rata 30 settembre 2004

L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:

a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;

b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL'OBLAZIONE E DELL'ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI

TABELLA C

Misura dell'oblazione

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione €/mq Immobili non residenziali	Misura dell'oblazione €/mq Immobili residenziali
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici	150,00	100,00
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilzio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento	100,00	80,00
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio ...	80,00	60,00

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione Forfait	
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444	3.500,00	
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio	1.700,00	
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume	516,00	

TABELLA D

Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione

1. Numero abitanti	2. Nuove costruzioni e ampliamenti (€/mq)	3. Ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso (€/mq)
Fino a 10.000	38,00	18,00
Da 10.001 a 100.000	55,00	27,00
Da 100.001 a 300.000	71,00	36,00
Oltre 300.001	89,00	45,00

Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi.

Numero progressivo 0000000000
(il numero progressivo va indicato nei versamenti relativi all'oblazione e all'anticipazione degli oneri concessori)

RISERVATO AL COMUNE		
	Denominazione	Codice ISTAT
Regione		
Provincia		
Comune		
N. Protocollo		

Dati relativi al richiedente

Cognome o denominazione |_|_|_|

Calcolo dell'oblazione

Tabella 1.a – tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq.
Immobili residenziali

1. Superficie utile residenziale (mq)	2. Superficie non residenziale (mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Tipologia dell'abuso	5. Misura oblazione (€/mq)	6. Importo totale dell'oblazione (€)
_____,__	_____,__	_____,__	1	____,__	_____,__
_____,__	_____,__	_____,__	2	____,__	_____,__
_____,__	_____,__	_____,__	3	____,__	_____,__
Totale					_____,__

La superficie non residenziale (n.2) deve essere moltiplicata per il coefficiente 0,60
La superficie complessiva (n.3) è data dalla somma della superficie utile abitabile (n.1) e dalla Superficie non residenziale (n.2)

Tabella 1.b – tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq.
Immobili non residenziali

1. Superficie utile (mq)	2. Superficie pertinenze (mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Tipologia dell'abuso	5. Misura oblazione (€/mq)	6. Importo totale dell'oblazione (€)
_____,__	_____,__	_____,__	1	____,__	_____,__
_____,__	_____,__	_____,__	2	____,__	_____,__
_____,__	_____,__	_____,__	3	____,__	_____,__
Totale					_____,__

Tabella 2 – Tipologie di abusi con valore fisso dell'oblazione.

1. Tipologia dell'abuso	2. Importo dell'oblazione
4	____,__
5	____,__
6	____,__
Totale	____,__

Calcolo dell'anticipazione degli oneri concessori

Tabella 3 – Nuove costruzioni, ampliamenti

1. Numero abitanti	2. Misura dell'anticipazione (€/mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Importo totale dell'anticipazione (€)
Fino a 10.000	|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Da 10.001 a 100.000	|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Da 100.001 a 300.000	|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Oltre 300.000	|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Totale			|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Tabella 4 – Ristrutturazioni, modifiche e ampliamenti

1. Numero abitanti	2. Misura dell'anticipazione (€/mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Importo totale dell'anticipazione (€)
Fino a 10.000	|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Da 10.001 a 100.000	|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Da 100.001 a 300.000	|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Oltre 300.000	|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|,|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Totale			|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Dati relativi al versamento

Oblazione

Tabella 1.a/b	Totale da versare	_____,__ x 0,30 = _____,__	
	Totale versato	_____,__	
	Resta da versare	_____,__/2	
	Importo rate	_____,__	seconda rata
		_____,__	terza rata
Tabella 2	Totale da versare	_____,__	
	Totale versato	_____,__	

Oneri concessori

Tabella 3	Totale da versare	_____,__ x 0,30 = _____,__	
	Totale versato	_____,__	
	Resta da versare	_____,__/2	
	Importo rate	_____,__	seconda rata
		_____,__	terza rata
Tabella 4	Totale da versare	_____,__ x 0,30 = _____,__	
	Totale versato	_____,__	
	Resta da versare	_____,__/2	
	Importo rate	_____,__	seconda rata
		_____,__	terza rata

Allegati:

1. Attestazione del versamento dell'oblazione __
2. Attestazione dell'anticipazione degli oneri concessori __
3. Dichiarazione ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 __
4. Documentazione fotografica __
5. Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere __
6. Altro (specificare)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Data __/__/____

Firma del richiedente _____

(A.C. 4447 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a)*, le parole da:* « nonché degli investimenti » *a* « e organizzative » *sono soppresse; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia »;

al comma 3, dopo le parole: « Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata », *sono inserite le seguenti:* « con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-*bis* »;

il comma 5 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: « ricercatori », *sono inserite le seguenti:* « , che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi », *e la parola:* « iniziano » *è sostituita dalla seguente:* « vengono »; *nel secondo periodo, dopo le parole:* « nei due periodi di imposta successivi », *sono aggiunte le seguenti:* « sempre che permanga la residenza fiscale in Italia ».

All'articolo 4:

al comma 5, nel secondo periodo, le parole: « dalla istituzione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla sua istituzione »;

al comma 6, l'espressione: « art. » *è sostituita dalla parola:* « articolo ».

All'articolo 5:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP spa e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile »;

al comma 7, lettera a), dopo le parole: « Poste italiane spa o società » *la lettera:* « d » *è sostituita dalla parola:* « da »;

al comma 7, lettera b), dopo le parole: « raccolta di fondi a vista » *è aggiunto il seguente periodo:* « La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali »;

al comma 27, nel primo periodo, le parole: « Il settimo periodo è sostituito » *sono sostituite dalle seguenti:* « I periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. *(Registro italiano dighe). 1.* All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere".

2. All'articolo 39, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera *v),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe – RID" ».

All'articolo 6:

ovunque ricorrano, le espressioni: « d. lgs. » *e* « art. » *sono sostituite, rispettivamente, dalle parole:* « decreto legislativo » *e* « articolo »;

al comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole: « decreti di natura non regolamentare, » *sono inserite le seguenti:* « da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, ».

All'articolo 10, al comma 1, nel primo periodo le parole: « , la liquidità e l'esigibilità » *sono sostituite dalle seguenti:* « e la liquidità »; *e, nel secondo periodo, dopo le parole:* « L'attestazione » *sono inserite le seguenti:* « , che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, ».

All'articolo 11, ai commi 3 e 4, l'espressione: « art. » *è sostituita dalla parola:* « articolo ».

All'articolo 12:

ovunque ricorrano, le espressioni: « D.P.R » *e* « art. » *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:* « decreto del Presidente della Repubblica » *e* « articolo »;

al comma 4, dopo le parole: « decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni », *la parola:* « della » *è sostituita dalla seguente:* « dalla »;

dopo il comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *11-bis*. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del "Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste" ».

All'articolo 13:

ovunque ricorra, l'espressione: « art. » *è sostituita dalla parola:* « articolo »;

al comma 1, dopo le parole: « del Ministro delle attività produttive », *sono inserite le seguenti:* « e del Ministro delle politiche agricole e forestali »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni »;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come definite dalla disciplina comunitaria »;

al comma 10, dopo le parole: « componenti di ciascun organo resti » *la parola:* « riservato » *è sostituita dalla seguente:* « riservata »;

al comma 11, le parole: « trova applicazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « si applica »;

al comma 15, le parole: « dal comma 12 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal comma 14 »;

dopo il comma 20, è inserito il seguente:

« *20-bis*. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5 mila imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro »;

al comma 22, le parole: « pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti »;

al comma 23, le parole: « pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni »;

al comma 25, nel primo periodo, dopo le parole: « Mediocredito centrale spa », *le parole:* « dall'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo »; *nel secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e con il Ministro delle politiche agricole e forestali »; *ed è aggiunto, alla fine del comma, il seguente periodo:* « Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite »;

al comma 26, è soppresso l'ultimo periodo;

il comma 27 è sostituito dal seguente:

« *27.* Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

ai commi 29 e 30 le parole: « decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico bancario »;

al comma 30, le parole: « nei commi » *sono sostituite dalle seguenti:* « negli articoli » *e le parole:* « il Capo V, sezione II, » *dalle seguenti:* « da 33 a 37 »;

al comma 32, capoverso 4-quater, i segni: « - », *sono sostituiti dalle seguenti lettere:* « *a)* », « *b)* » e « *c)* »;

al comma 36, i numeri: « 1) », « 2) », « 3) » *e* « 4) » *sono sostituiti, rispettivamente, dalle seguenti lettere:* « *a)* », « *b)* », « *c)* » *e* « *d)* »; *le parole:* « nei numeri 1) e 2) » *sono sostituite dalle seguenti:* « nelle lettere *a)* e *b)* »; *le parole:* « nel numero 1) del presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella lettera *a)* » *e dopo le parole:* « articolo 2615, secondo comma », *sono inserite le seguenti:* « del codice civile »;

al comma 39, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: « di credito cooperativo »;

al comma 40, le parole: « gli articoli 2501 e seguenti del codice civile; » *sono sostituite dalle seguenti:* « le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II del codice civile; a far data dal 1º gennaio 2004, »;

al comma 57, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « di cui all'articolo 107 del testo unico bancario »;

al comma 60, dopo le parole: « in ogni caso » *è inserita la seguente:* « per »;

al comma 61, le parole da: « dalla seguente: "confidi", da intendersi » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269" »;

dopo il comma 61, sono aggiunti i seguenti:

« 61-*bis*. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-*ter*. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

All'articolo 14:

ovunque ricorra, la parola: « epigrafe » *è sostituita dalla seguente:* « rubrica »;

al comma 1, lettera b), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 »;

al comma 1, lettera d), i numeri: « 1) », « 2) » *e* « 3) » *sono sostituiti, rispettivamente, dalle lettere:* « *a)* », « *b)* » *e* « *c)* »;

al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

« *h-bis)*. Dopo il comma 15-*bis* è aggiunto il seguente:

"15-*ter*. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-*bis,* può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera *a),* un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni" ».

All'articolo 16, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 17:

al comma 3, dopo le parole: « articolo 11-ter, », *le parole:* « comma 7 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 6-*bis* »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. All'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2000, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore".

3-*ter*. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.

3-*quater*. All'onere di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 19:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola: « autoambulanze » *sono inserite le seguenti:* « e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari ».

All'articolo 21:

al comma 4, dopo le parole: « nell'ambito dei decreti » *è inserita la seguente:* « di »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal

comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

6-*ter*. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

All'articolo 23:

al comma 2, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze », *sono inserite le seguenti:* « di concerto con il Ministro delle attività produttive »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*ter*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

"g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive ».

All'articolo 26:

ovunque ricorrano, le parole: « 23 dicembre 2001 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 23 novembre 2001 »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono inserite le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni" »;

al comma 4, le parole: « del 8 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'8 per cento »;

*al comma 8, capoverso 17-*bis, *dopo le parole:* « Il medesimo divieto » *sono inserite le seguenti:* « di cui al terzo periodo del comma 17 » *e, dopo le parole:* « disagio economico di cui » *le parole:* « all'articolo 3, » *sono sostituite dalla seguente:* « al »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto »;

*nel comma 10, capoverso 6-*bis, *dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente:* « Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni »;

dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

« 11-*bis*. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

11-*ter*. All'onere derivante dal comma 11-*bis*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previ-

sionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*quater*. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

11-*quinquies*. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

11-*sexies*. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-*quater*, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio.

11-*septies*. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al mede-

simo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 27:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da valutarsi da parte del Ministero interessato »;

il comma 5 è soppresso;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo testo unico »;

al comma 9, dopo le parole: « schede descrittive » *sono inserite le seguenti:* « , nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate » *e dopo le parole:* « Agenzia del demanio » *sono inserite le seguenti:* « e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa »;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica »;

al comma 11, dopo le parole: « Le schede descrittive », *sono inserite le seguenti:* « degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva »;

al comma 13, nel primo periodo, dopo le parole: « n. 351, convertito con » *sono inserite le seguenti:* « modificazioni, dalla »; *le parole:* « nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 84 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 »; *e le parole:* « si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 »;

dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

« 13-*bis*. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: « legge 23 dicembre 2001 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 23 novembre 2001 »;

al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, le parole: « ai conduttori » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli affittuari »; *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, è concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/28893 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari";

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori" sono inserite le seguenti: "e degli affittuari dei terreni" e, dopo le parole: "l'irregolarità", sono inserite le seguenti: "dell'affitto o";

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5";

d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di" sono inserite le seguenti: "affitto o";

e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: "In caso di cessione" sono inserite le seguenti: "agli affittuari o" ».

All'articolo 29:

al comma 1:

nel primo periodo, le parole: « l'alienazione di tali immobili è considerata urgente » *sono sostituite dalle seguenti:* « in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili »;

nel secondo periodo, le parole: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » *sono sostituite dalle seguenti:* « con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati »; *e dopo le parole:* « nell'articolo 27 » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto »;

nel terzo periodo, la parola: « gratuito » *è sostituita dalle seguenti:* « , ovvero l'uso pubblico »;

dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 è destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo »;

nel sesto periodo, la parola: « previsionale » *è sostituita dalla seguente:* « previsionali »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell'accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

All'articolo 30:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di assicurare la continuità dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data" ».

All'articolo 31:

al comma 1 sono premesse le seguenti parole: « Per l'anno 2003, » *e, nel secondo periodo, la parola:* « stato » *è sostituita dalla seguente:* « stata »;

al comma 2, l'espressione: « art. » *è sostituita dalla parola:* « articolo ».

All'articolo 32:

ovunque ricorrano, le parole: « d.P.R. », « art. », « d.lgs », « mc », « G.U. » *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:* « decreto del Presidente della Repubblica », « articolo », « decreto legislativo », « metri cubi », « *Gazzetta Ufficiale* »;

al comma 1, dopo le parole: « in conseguenza del condono » *sono inserite le seguenti:* « di cui al presente articolo »;

al comma 7, lettera c-*bis), nel secondo periodo, dopo le parole:* « è adottato » *sono inserite le seguenti:* « su proposta del Ministro dell'interno » *e sono soppresse le parole:* « Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« *8.* All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio" »;

al comma 9, nel secondo periodo, dopo le parole: « delle infrastrutture e dei trasporti », *sono inserite le seguenti:* « di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali »; *le parole:* « sentita la Conferenza unificata » *sono sostituite dalle seguenti:* « d'intesa con la Conferenza unificata »; *dopo le parole:* « sono individuati gli ambiti di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale » *sono inserite le seguenti:* « , attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 10, le parole: « sentita la Conferenza unificata » *sono sostituite dalle seguenti:* « di intesa con la Conferenza unificata »;

al comma 11, nel secondo periodo, la parola: « peri » *è sostituita dalla seguente:* « per »; *dopo le parole:* « attività culturali », *sono inserite*

le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio »; *le parole:* « sentita la Conferenza unificata » *sono sostituite dalle seguenti:* « di intesa con la Conferenza unificata » *e le parole:* « è assegnata alle regioni per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma » *sono sostituite dalle seguenti:* « è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma »;

al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: « Fondo di rotazione » *sono inserite le seguenti:* « , denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, »; *le parole:* « ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, »;

al comma 13, le parole: « di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 »;

al comma 14, dopo le parole: « demanio statale », *sono inserite le seguenti:* « ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico »;

al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio »;

al comma 19, dopo le parole: « Tabella B » *sono inserite le seguenti:* « allegata al presente decreto »;

dopo il comma 19, è inserito il seguente:

« 19-*bis*. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime »;

al comma 24, dopo le parole: « e dei trasporti » *sono inserite le seguenti:* « e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi »;

al comma 26, lettera a), dopo le parole: « comma 27 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

al comma 27, lettera f), nel primo periodo, dopo le parole: « del piano regionale di cui », *la parola:* « la » *è sostituita dalla seguente:* « al »;

al comma 29, ultimo periodo, le parole: « articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

al comma 30, le parole: « di cui al comma 28 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 29 »;

ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole: « Tabella C allegata » *e:* « Tabella D allegata », *sono inserite le seguenti:* « al presente decreto » *e al predetto comma 34, nel secondo periodo, la parola:* « alla » *è sostituita dalla seguente:* « alle »;

al comma 35, lettera a), *le parole:* « articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

al comma 36, la parola: « produce » *è sostituita dalla seguente:* « producono »;

al comma 37, la parola: « equivale » *è sostituita dalla seguente:* « equivalgono »;

al comma 38, dopo le parole: « nell'allegato 1 », *sono aggiunte le seguenti:* « al presente decreto »;

al comma 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario »;

al comma 41, le parole: « trenta per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « cinquanta per cento »;

al comma 43, capoverso « ART. 32 », *comma 2, lettera c), l'espressione:* « D.M. » *è sostituita dalle parole:* « decreto ministeriale »;

al comma 43, capoverso « ART. 32 », *comma 4, la parola:* « abilitativi » *è sostituita dalla seguente:* « abilitativo »;

al comma 43, capoverso « ART. 32 », *comma 5, nel primo periodo, le parole:* « dello Stato o » *sono soppresse; nel secondo periodo le parole:* « dallo Stato o » *sono soppresse e, nel quarto periodo, le parole:* « del costo della vita, così come definito dall'ISTAT » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati »;

dopo il comma 43, è inserito il seguente:

« 43-*bis*. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi »;

i commi 48 e 49 sono soppressi;

dopo il comma 49, sono inseriti i seguenti:

« *49-bis*. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreché l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio".

49-*ter*. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"ART. 41. *(Demolizione di opere abusive) – 1*. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa".

49-*quater*. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*ter*. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate

per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti" »;

al comma 50, dopo le parole: « si provvede » *sono inserite le seguenti:* « , nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede ».

Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

« ART. 32-*bis*. *(Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri)*. *1*. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del Fondo.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondere riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — *(Concordato preventivo)*. — *1*. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.

2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.

3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;

c) la limitazione dei poteri di accertamento.

4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:

a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota è, invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le

modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.

8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d),* primo periodo, e secondo comma, lettera *c),* 40 e 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:

a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;

b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata data la comunicazione.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta".

12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;

b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *c),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003;

d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo

la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.

14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.

15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e),* numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1º gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* , sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5 ».

All'articolo 34:

al comma 1, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

« *c)* nel comma 2-*sexies* dell'articolo 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004. È sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002"; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004" »;

al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2000 » *sono sostitute dalle seguenti:* « 31 dicembre 2002 » *e le parole:* « 50 per cento » *sono sostitute dalle seguenti:* « 10 per cento »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate »;

al comma 6, le parole: « o regolate contabilmente » *sono soppresse;*

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

6-*ter*. Il beneficio previsto al comma 6-*bis* si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

6-*quater*. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 35:

al comma 1, lettere a) *e* b), *l'espressione:* « lett. » *è sostituita dalla parola:* « lettera »;

al comma 1, lettera c), *le parole:* « nell'ottavo e nel nono comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel settimo e nell'ottavo comma » *e dopo la parola:* « concernente », *è inserita la seguente:* « disposizioni »;

al comma 1, lettera d), *numero 1), le parole:* « l'ottavo comma è sostituito » *sono sostituite dalle seguenti:* « il settimo comma è sostituito » *e l'espressione:* « artt. » *è sostituita dalla parola:* « articoli »;

al comma 1, lettera d), *dopo il numero 1), è inserito il seguente:*

« *1-bis)* all'ottavo comma è aggiunta la seguente lettera:

"e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)*"* »;

al comma 1, lettera d), *il numero 2) è sostituito dal seguente:*

« 2) i commi nono e decimo sono abrogati ».

L'articolo 36 è soppresso.

All'articolo 38:

ovunque ricorra, l'espressione: « art. » *è sostituita dalla parola:* « articolo »;

al comma 11, nell'ultimo periodo, dopo le parole: « somma depositata », *il segno di interpunzione:* « ; » *è soppresso.*

All'articolo 39:

al comma 1, il numero: « 99 » *è sostituito dal seguente:* « 98 »;

al comma 6, dopo le parole: « "la durata della partita" » *sono inserite le seguenti:* « ; le parole: "non è inferiore a dieci secondi" sono sostituite dalle seguenti: "è compresa tra sette e tredici secondi"; »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b),* terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera *b),* per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla-osta di cui all'articolo 14-*bis,* comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla-osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla-osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettera *a)* e *c),* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:

a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla-osta perdono efficacia;

c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla-osta per un periodo di cinque anni »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali" »;

dopo il comma 12, è inserito il seguente:

« 12-*bis*. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e del decreto interdirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato »;

il comma 13 è sostituito dal seguente:

« *13*. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:

a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio »;

dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:

« 13-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13.

13-*ter*. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,

n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.

13-*quater*. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attività produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

13-*quinquies*. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla-osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso

termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla-osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla-osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un anno.

13-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse »;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi mensili," sono inserite le seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine".

14-*ter*. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate.

14-*quater*. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purché specificamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali.

14-*quinquies*. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprietà ", sono inserite le seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto".

14-*sexies*. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

14-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualità di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

14-*octies*. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6".

14-*nonies*. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, le parole: "non superiore a tre" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque".

14-*decies*. È istituita nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti.

14-*undecies*. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004" ».

All'articolo 40:

al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: « accantonati a riserva », *sono inserite le seguenti:* « , ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale ».

All'articolo 41, l'espressione « art. », *ovunque ricorra, è sostituita dalla parola:* « articolo ».

Dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:

« ART. 41-*bis*. *(Altre disposizioni in materia tributaria)*. — *1.* All'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1° gennaio 2004.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

"2-*quinquies*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*ter* si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-*ter* ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute".

4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a),* dopo le parole: "ai rivenditori autorizzati e" sono inserite le seguenti: "il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonché il";

b) al comma 7, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;" sono inserite le seguenti: "i documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;".

5. L'articolo 1, nota II-*bis*), comma 4, secondo periodo, della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: "Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore

aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima".

6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati anche con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con uno o più decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".

8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati.

9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:

"ART. 7 *(Regime tributario dei partecipanti) – 1.* Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c),* numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di

liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".

10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.

12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.

13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo ».

All'articolo 42:

l'espressione: « art. », *ovunque ricorra, è sostituita dalla parola:* « articolo »;

al comma 1, nel terzo periodo, le parole da « in base » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « in base ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti »;

al comma 4, nel primo periodo, le parole: « di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di invalidità civile, cecità e sordomutismo »; e, *nel terzo periodo, la parola:* « definite » *è sostituita dalla seguente:* « definiti »;

al comma 7, capoverso 2, l'espressione: « ASL » *è sostituita dalle parole:* « delle aziende sanitarie locali »;

al comma 10, nel primo periodo, le parole: « 2 milioni euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2 milioni di euro » *e nel secondo periodo, la parola:* « corrispondete » *è sostituita dalla seguente:* « corrispondente »;

al comma 11, alinea, le parole: « di attuazione del codice di procedura civile » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie »;

al comma 11, capoverso « ART. 152 »*, è inserita la seguente rubrica:* « (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali) »*; le parole:* « del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 » *e le parole:* « citato decreto legislativo n. 113 del 2002 » *sono sostituite dalle seguenti:* « citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ».

All'articolo 43:

al comma 1, l'espressione: « DPR » *è sostituita dalle parole:* « decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 4, le parole: « a detto importo » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'importo di cui al comma 3 ».

All'articolo 44:

ovunque ricorrano, le espressioni: « c.p.c. » *e* « art. » *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:* « del codice di procedura civile » *e* « articolo »;

al comma 1, le parole: « ai commi 5 e 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 »;

al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: « versamento dei contributi previdenziali » *la parola:* « dell' » *è sostituita dalla seguente:* « dall' » *e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi:* « A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata »;

al comma 3, alinea, le parole da: « successivamente » *fino alla fine dell'alinea, sono sostituite dalle seguenti:* « e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: »;

al comma 3, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:* « *a)* al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto" *e, nell'alinea della lettera* b)*, la parola:* « sostituire » *è soppressa;*

al comma 5, nel primo periodo, la parola: « contenute » *è sostituita dalla seguente:* « contenuti » *e, nel quarto periodo, l'espressione:* « leg.vo » *è sostituita dalla parola:* « legislativo »;

al comma 6, le parole: « 2° comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « secondo comma », *e le parole:* « così come modificato dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e successive modificazioni »;

al comma 7, l'espressione: « e/o » *è sostituita dalla parola:* « o »;

al comma 8, nel primo periodo, le parole: « e di quelle esercenti attività commerciali di cui all'art. 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , nonché di quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 »;

al comma 9, dopo la parola: « (INPDAP) », *sono inserite le seguenti:* « con riferimento » *e, ovunque ricorrano, le parole:* « all'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni »;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere *a)* e *b)*, e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

9-*ter*. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003".

Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".

9-*quater*. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

9-*quinquies*. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2002, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004 ».

All'articolo 45:

nella rubrica, le parole: « legge 335/95 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 8 agosto 1995, n. 335 »;

al comma 1, dopo la parola: « contributiva » *è inserita la seguente:* « pensionistica ».

All'articolo 47:

al comma 3, nel primo periodo, le parole: « all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 1 » e *le parole:* « iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL » *sono soppresse e, nel secondo periodo, le parole:* « approvato con D.P.R. » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 5, le parole: « al comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 1 »;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

6-*ter*. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-*quater*. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-*bis* e 6-*ter*, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6-*quinquies*. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 48:

le espressioni: « % » *e* « art. », *ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole:* « per cento » *e* « articolo »;

al comma 5, alinea, l'espressione: « d.P.R. » *è sostituita dalle parole:* « regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 5, lettera a), la parola: « farmacologia » *è sostituita dalla seguente:* « farmacologica »;

al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze »;

al comma 5, lettera c), dopo le parole: « criteri di costo » *sono inserite le seguenti:* « e di », *e l'espressione:* « G.U. » *è sostituita dalle parole:* « *Gazzetta Ufficiale* n. 207 »;

al comma 5, lettera f), nel terzo periodo, dopo le parole: « articolo 4, comma 3 », *sono inserite le seguenti:* « del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla » *e la parola:* « della » *è soppressa;*

al comma 5, lettera l), dopo le parole: « delle terapie » *le parole:* « e delle » *sono sostituite dalle seguenti:* « contro le »;

al comma 6, le parole: « del comma 5 » *sono soppresse;*

al comma 15, le parole: « articoli 8 e seguenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « articoli 8 e 9 »;

al comma 20, le parole: « un migliore » *sono sostituite dalle seguenti:* « una migliore »;

ai commi 23 e 31, la parola: « abrogate » *è sostituita dalla seguente:* « soppresse »;

al comma 32, le parole: « art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178 » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 »;

al comma 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001 ».

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. - *(Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie). – 1.* Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del *budget* di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1º gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della

compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.

4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del *software* certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.

6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del *software* di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto *software*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.

7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta.

8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il *software* di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto *software* assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.

10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al

comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonché le modalità di tale trasmissione.

11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui *standard* tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, è ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabile le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

All'articolo 51:

al comma 1, le parole: « e di 330 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 330 milioni »;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, è riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

1-*ter*. All'onere recato dal comma 1-*bis*, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*quater*. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi".

1-*quinquies*. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato ».

Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

« ART. 52-*bis*. *(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441). 1.* All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "è prorogato di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di tre anni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'allegato 1:

nel titolo, le parole: « articolo 7, comma 2, » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 32 »;

nel paragrafo: « Procedura per la sanatoria edilizia », *secondo periodo, alla lettera* a), *le parole:* « tabella A » *sono sostituite dalle seguenti:* « tabella C » *e, alla lettera* b), *le parole:* « tabella B » *sono sostituite dalle seguenti:* « tabella D ».

(A.C. 4447 – Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO

CAPO I

INNOVAZIONE E RICERCA

ART. 1.

(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export*, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti).*

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

*sopprimere gli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-*bis*, e 41.*

dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*. *(Disposizioni in materia di politiche sociali).* – 1. Integrare quanto previsto dall'articolo 80, comma 2 della legge n. 388 del 2000 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

1. 30. (ex 21. 09.) Rizzo, Pistone, Maura, Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

*sopprimere gli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-*bis*, e 41.*

all'articolo 44, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*sexies*. Al comma 3, numero 2), dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aggiunte, in fine, le parole: « e, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dell'assegno vitalizio di benemerenza ai perseguitati politici antifascisti di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261 ».

1. 31. (ex 44. 70.) Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

*sopprimere gli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-*bis*, e 41.*

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*. *(Codice fiscale dei pensionati).* – 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.

1. 32. (ex 44. 06.) Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, per il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni, l'export, la quotazione in borsa e gli stage aziendali per studenti).* – 1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione, è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:

a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. La percentuale di cui al periodo precedente è elevata al venti per cento per gli investimenti ambientali, intendendosi tali i costi di ricerca e sviluppo di processi e prodotti a ridotto impatto ambientale iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera *b)*, n. I, del codice civile, ivi compresi i costi dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico, risparmio idrico e riduzione delle emissioni inquinanti, nonché i costi di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui al citato articolo 2424, primo comma, lettera *b)*, n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni ambientali, con particolare riferimento agli investimenti in beni strumentali – impianti, macchinari e attrezzature industriali – volti all'adozione di cicli produttivi a ridotto consumo energetico ed idrico e a basse emissioni inquinanti, restano esclusi dall'agevolazione gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge; ai fini dell'agevolazione si intendono comunque inclusi nella fattispecie di cui al secondo periodo della presente lettera gli investimenti ambientali in beni materiali e immateriali direttamente funzionali alla partecipazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui di cui al regolamento (CE) n. 761 del 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e all'ottenimento della registrazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel, di cui al regolamento (CE) n. 1980 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativamente ai prodotti cui esso risulta applicabile ai sensi della normativa comunitaria; agli importi di cui sopra si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; la percentuali del 10 e del 30 per cento si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;

b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;

c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universita-

ria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dai termine del relativo corso di studi;

d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.

2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

2-*bis*. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, in cui è data specifica evidenza della tipologia e delle finalità delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-*bis* dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera *c)* del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera *a),* il beneficio spetta nei limiti del 25 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 10. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti).* – 1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:

a) per tre anni un importo pari al cinquanta per cento dei costi di ricerca e di sviluppo di qualunque natura, compresi quelli nelle innovazione informatiche;

b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;

c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;

d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.

2. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-*bis* dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera *c)* del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

1. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* immobilizzazioni immateriali *aggiungere le seguenti:* nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;.

*Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-*quinquies*, aggiungere il seguente:*

14-*quinquies* – 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 12. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* immobilizzazioni immateriali, *aggiungere le seguenti*: nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

1. 7. Tocci, Grignaffini, Martella, Lolli, Sasso, Chiaromonte, Capitelli, Giulietti, Carli.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da*: le stesse percentuali *fino a*: sostenute dalle *con le seguenti*: l'importo pari al dieci per cento è elevato al trenta per cento per le.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

1. 3. Tocci, Martella, Grignaffini, Lolli, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Sasso, Giulietti.

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) l'importo delle spese sostenute per contratti di ricerca o di ricerca e innovazioni stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

1. 4. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli, Giulietti.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* direttamente sostenute *con le seguenti*: sostenute direttamente, o tramite i Consorzi export.

1. 16. Raffaella Mariani.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti:*

c-bis) l'ammontare delle spese sostenute dalle piccole imprese, anche riunite in consorzio, per la promozione di interventi finalizzati al risparmio o all'efficienza energetica, nonché alla riduzione dei rifiuti e delle emissioni liquide o gassose.

c-ter) ai maggiori oneri derivanti dalla lettera *c-bis)*, stimati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005, nell'ambito dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 14. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte con contratto di dipendenza a tempo indeterminato, ad incremento della base occupazionale, nell'ambito dei titolari di dottorato di ricerca o possessori di altro titolo di formazione *post*-laurea, conseguito anche all'estero, ricercatori universitari, tecnologici e tecnici di ricerca;.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 6. Tocci, Martella, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Giulietti, Lolli, Carli, Chiaromonte.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 5. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Giulietti, Lolli, Capitelli, Carli, Chiaromonte.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) l'importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

1. 11. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana.

Al comma 4 sostituire le parole: primo periodo d'imposta successivo, *con le seguenti*: nei tre periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 1,3 miliardi di euro, per gli anni 2005 e 2006 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1. 26. Morgando, Pinza, Lettieri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Provvedimenti a favore dei sistemi produttivi locali).* – 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modi-

ficato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;

b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;

c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;

e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;

f) formazione professionale e manageriale;

g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;

h) logistica;

i) sicurezza;

l) sportello informativo.

2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.

3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

4. Le Società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma i è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.

7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Ai fini di cui ai comma 12 per « piccole e medie imprese » si intendono quelle cosí individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.

14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.

16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma i e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 012. Nicola Rossi, Agostini, Violante, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Provvedimenti a favore dei sistemi produttivi locali)*. 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;

b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;

c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;

e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;

f) formazione professionale e manageriale;

g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;

h) logistica;

i) sicurezza;

l) sportello informativo.

2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.

3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5f¢ine o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

4. Le Società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma i è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.

7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti

dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei Costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui al comma 1 in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Ai fini di cui al comma 12 per « piccole e medie imprese » si intendono quelle cosí individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.

14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.

16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma i e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 03. Nicola Rossi, Agostini, Violante, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Michele Ventura, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Collaborazione Università-impresa)*. – 1. Alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi e alle società partecipanti al capitale delle stesse che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

2. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. 1. – Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 ° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 04. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Collaborazione Università-impresa)*. 1. Alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese, che effettuano investimenti in attività di ricerca e Sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

2. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

1. 013. Tocci, Grignaffini, Sasso, Martella, Capitelli, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Carli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

ART. 1-*bis*. *(Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione)*. – 1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresí alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui all'articolo 1-*ter*, comma 2.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da Gruppi Proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati « Proponenti », costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle

risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle Regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;

c) la Capacità dei Proponenti di realizzare il progetto.

ART. 1-*ter*. *(Incentivi agli studi di fattibilità).* – 1. Il contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 3, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresí integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'Innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.

2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei Proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali invia di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

ART. 1-*quater*. *(Incentivi alla prototipazione)*. – 1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i medesimi Comitati di cui all'articolo 1-ter, comma 2, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all'articolo 1-bis, comma 4, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

ART. 1-*quinquies*. *(Procedure di erogazione degli incentivi)*. – 1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 1-bis, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

2. I contributi di cui all'articolo 1-bis, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

ART. 1-*sexies*. *(Revoca dei contributi)*. – 1. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 1-quater, comma 1, lettera *d)*, i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1-bis, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 1-bis.

ART. 1-*septies*. 1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli dall'1-*bis* all'1-*sexies*, si provvede utilizzando parzialmente le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 39, dopo il comma 14-*undecies* aggiungere il seguente:

14-*duodecies*-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

b) dopo l'articolo 52-*bis* aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 05. Magnolfi, Gambini, Bersani, Agostini, Michele Ventura, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle*

imprese industriali). 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ed artigianale, come definite, rispettivamente, dagli articoli 2195, primo comma, e 2135 del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2004 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonché, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere le parole da « Il Ministro dell'università » a « maggioranza italiana ».

8. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 600 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento.

1. 08. Nicola Rossi, Agostini, Violante, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Michele Ventura, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Società di servizi dei sistemi produttivi locali)*. – 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali possono costituire, nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;

b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;

c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;

e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;

f) formazione professionale e manageriale;

g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;

h) logistica;

i) sicurezza;

l) sportello informativo.

2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.

3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

4. Le Società di servizi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

5. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 09. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Attività di ricerca e sviluppo nei sistemi produttivi locali)*. – 1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al successivo comma 3, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitive.

2. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

3. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all' attività di ricerca.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti a Società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. – 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 010. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Processi di concentrazione nei sistemi produttivi locali*). – 1. Le opera-

zioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra aziende operanti all'interno dei sistemi produttivi locali sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 011. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione)*. – 1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresí alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui al successivo comma 8.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

gli obiettivi generali dell'innovazione; il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.

8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresí integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica 9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui

al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera *d)*, i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.

15. Qualora dall'esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandí a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.

*Conseguentemente dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. – 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 015. Martella, Sasso, Grignaffini, Tocci, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Capitelli, Carli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)*. – 1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in

corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'iva, e comunque in misura non superiore a 450.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450.000 euro nel triennio, si provvede nel seguente modo:

a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

1. 016. Morgando, Michele Ventura, Pinza, Lettieri, Rizzo, Pistone, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)*. — 1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 200 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 02. Magnolfi, Michele Ventura, Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Calzolaio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)*. 1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio

1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 200 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 07. Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Michele Ventura, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)*. 1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita,rispettivamente, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 200 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

1. 06. Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Michele Ventura, Gambini, Bersani, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Detrazioni per oneri)*. – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 014. Grignaffini, Sasso, Martella, Capitelli, Tocci, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Carli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. *(Detrazioni per oneri)*. – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 curo, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, costituite in forma associata.

*Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-*quinquies *introdurre il seguente:*

14-*quinquies*. – 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 01. Gambini, Magnolfi, Michele Ventura, Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Calzolaio.

ART. 2.

(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione).

1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalità stabilite dal Ministro competente.

2. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Colucini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, dopo le parole: stabilite dal Ministro competente *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti espresso entro sessanta giorni dal deferimento.

2. 5. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: nei limiti del venti per cento *con le seguenti:* in misura non inferiore al trenta per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – *1*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 3, comma 1, lettera *d),* della legge 7 aprile 2003, n. 80, il punto 2) è sostituito dal seguente:

« 2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito; ».

2. 7. Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Chiaromonte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono concesse, per le stesse finalità, autorizzazioni di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 6. Grignaffini, Martella, Tocci, Capitelli, Chiaromonte, Sasso, Giulietti, Lolli, Carli.

ART. 3.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).

Sopprimerlo.

3. 1. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: dipendente o autonomo dei ricercatori *aggiungere le seguenti:* universitari e degli enti pubblici di ricerca;

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: vengono a svolgere *con le seguenti:* rientrano in Italia per svolgervi.

3. 11. Tocci, Martella, Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Sasso, Giulietti, Lolli, Carli, Oliverio.

Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* un anno.

3. 8. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Realacci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , e non concorrono *fino alla fine del periodo.*

3. 10. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: Gli stessi vantaggi fiscali sono estesi ai ricercatori di nuova assunzione residenti in Italia.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. 13. Titti De Simone, Bulgarelli, Grignaffini, Colasio, Damiani.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*. *(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca).* - 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'innovazione è istituito un Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione,

nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da Comitati Tecnico-Scientifici istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati sono integrati da un rappresentante del Ministero dell'Innovazione, designato d'intesa con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.

*Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-*quinquies *introdurre il seguente:*

14-*quinquies-1*. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. 02. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Nicola Rossi, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*. *(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca nelle aree sottoutilizzate)*. - 1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della L.27 dicembre 2002, n.289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della L.488/1999, articolo27, comma Il, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies aggiungere il seguente:

14-*quinquies*-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. 03. Magnolfi, Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi).

1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, dei terziario, dell'artigianato e

dell'agricoltura, presso i Ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell'agricoltura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati « fondi ».

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.

3. Alla gestione dei fondi concorrono, secondo le modalità individuate dai decreti di cui al comma 4, le organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

6. I fondi di cui al comma i sono finanziati attraverso un apposito « Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato « fondo intersettoriale ». Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.

7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2005 fino al 2014 si provvede, fino a concorrenza degli importi, attraverso le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

3. 06. Morgando, Pinza, Lettieri, Colasio, Bimbi, Ruscon, Realacci, Carra, Volpini, Gambale.

ART. 4.

(Istituto italiano di Tecnologia).

Sopprimerlo.

4. 12. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica).

1. Al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale, è istituita, come fondazione, la Fondazione « Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica », di seguito denominato « ISST ». L'ISST, opera in stretto e costante coordinamento con le Università, gli Enti di ricerca pubblici e privati, i Laboratori universitari, le Associazioni, le Fondazioni e i centri di ricerca, i Dipartimenti universitari, con le seguenti finalità:

a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema Innovazione Ricerca Impresa Occupazione (SIRTO), con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione degli indirizzi generali dei Ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Salute, dell'Ambiente e della tutela del territorio, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni, di concerto con le parti sociali, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;

b) istituire una rete permanente di collegamento tra centri di eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica e privata e imprese che intendano sviluppare iniziative innovative di evidente rilievo tecnico-scientifico con prospettive di valorizzazione economica e sociale nel contesto di piani di sviluppo locale;

c) individuazione delle filiere tecnologiche in relazione alle vocazioni di sviluppo dei diversi territori e alle risorse disponibili nel campo dell' innovazione;

d) selezione dei livelli di eccellenza della ricerca pubblica e privata disponibili ad operare nelle filiere di cui alla lettera *c)*;

e) individuazione e promozione degli attori imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative produttive ad alto contenuto di innovazione;

f) valutazione, monitoraggio e individuazione delle fonti pubbliche e private di copertura del fabbisogno finanziario dei progetti ad alto contenuto di innovazione;

g) determinazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, nonché delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) promozione e sostegno alla diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;

i) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dai programma triennale (SIRIO) di concerto con i Ministri delle Attività produttive, dell'innovazione, dell'Istruzione, dell'Uni-

versità della Ricerca Scientifica, della Salute, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni.

2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'ISST provvede altresí a definire metodologie e sistemi di « rating tecnologico » allo scopo di consentire un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal piano SIRIO di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché di valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di uno specifico settore produttivo.

3. L'ISST ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello « stato della tecnica » nelle diverse aree del paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.

4. L'ISST opera come « nucleo di valutazione degli investimenti innovativi » e offre servizi di assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, nell'intento di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili sulle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'ISST provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.

5. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle Attività Produttive.

6. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

7. Al fine di costituire il patrimonio dell'ISST, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 5, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 5, sono apportate modifiche allo statuto dell'istituto per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.

8. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle Attività produttive, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori, Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività della fondazione ISST in un periodo non superiore a due anni dalla sua istituzione ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.

9. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,

Può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresí, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.

11. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione ISST e ne costituiscono il patrimonio iniziale.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

13. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'istituto.

14. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

4. 5. Colasio, Morgando, Bimbi, Volpini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica).* – 1. Al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale, è istituito l'« Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica », di seguito denominato « ISST ». L'ISST opera in stretto e costante coordinamento con le Università, gli Enti di ricerca pubblici e privati, i Laboratori universitari, le Associazioni, le Fondazioni e i centri di ricerca, i Dipartimenti universitari, con le seguenti finalità:

a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema Innovazione Ricerca Impresa Occupazione (SIRIO), con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione degli indirizzi generali dei Ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, della Salute, dell'Ambiente e della tutela del territorio, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni, di concerto con le parti sociali, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;

b) istituire una rete permanente di collegamento tra centri di eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica e privata e imprese che intendano sviluppare iniziative innovative di evidente rilievo tecnico-scientifico con prospettive di valorizzazione economica e sociale nel contesto di piani di sviluppo locale;

c) individuazione delle filiere tecnologiche in relazione alle vocazioni di svi-

luppo dei diversi territori e alle risorse disponibili nel campo dell'innovazione;

d) selezione dei livelli di eccellenza della ricerca pubblica e privata disponibili ad operare nelle filiere di cui alla lettera *c)*;

e) individuazione e promozione degli attori imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative produttive ad alto contenuto di innovazione;

f) valutazione, monitoraggio e individuazione delle fonti pubbliche e private di copertura del fabbisogno finanziario dei progetti ad alto contenuto di innovazione;

g) determinazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, nonché delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) promozione e sostegno alla diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;

i) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dal programma triennale (SIRIO) di concerto con i Ministri delle Attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'Università della Ricerca Scientifica, della Salute, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni.

2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'ISST provvede altresí a definire metodologie e sistemi di « rating tecnologico » allo scopo di consentire un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal piano SIRIO di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché di valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di uno specifico settore produttivo.

3. L'ISST ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello « stato della tecnica » nelle diverse aree del paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.

4. L'ISST opera come « nucleo di valutazione degli investimenti innovativi » e offre servizi di assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, nell'intento di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili sulle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'ISST provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle Attività produttive e dell'innovazione definisce la composizione, le modalità organizzative e di funzionamento dell'Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica di cui al comma 1, nonché la remunerazione dei componenti in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro.

Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresí, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.

7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione ISST e ne costituiscono il patrimonio iniziale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

9. A favore dell'ISST, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'istituto.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

4. 9. Tocci, Burlando, Colasio, Grignaffini, Pinotti, Agostini, Ventura, Gambini, Labate, Martella, Magnolfi, Bimbi, Carra.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Finanziamento straordinario delle Università).* – 1. Alle università è attribuito un ulteriore stanziamento pari alle entrate derivanti dai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresí, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilite con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

4. Ai fini del comma 1, della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014, tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutai contratti.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

4. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Colucini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Oliverio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è istituita *aggiungere le seguenti:*

presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

4. 3. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: :La Fondazione si avvale di un numero limitato e selezionato di poli, diffusi sul territorio nazionale, di comprovata capacità scientifica ed esperienza nel campo del trasferimento tecnologico.

4. 10. Pinotti, Burlando, Labate, Rognoni, Mazzarello.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzato *fino a:* dirigenziali *con le seguenti:* si avvale di competenze professionali maturate nel management della ricerca a livello internazionale.

4. 11. Pinotti, Burlando, Labate, Rognoni, Mazzarello.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: di esperti *fino a:* ovvero.

4. 2. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. *(Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria)* – 1. Anche in deroga agli artt. 23 e 24 del regio decreto 29 giugno1939, n. 1127, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70 prodotti agli articoli 12-bis e 12-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in attuazione dell'articolo 11, Paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, è rimessa alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia.

2. Le università, provvedono, al fine di cui al comma 1, a disciplinare i rapporti con i propri dipendenti nonché con i terzi partecipano alle ricerche di cui al medesimo comma 1 attraverso l'instaurazione di un rapporto che prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita alle università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi deve essere attribuita alle università in misura tale da dover conto delle risorse e degli impegni messi in opera da parte dell'ente pubblico. Resta fermo che il diritto ad essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.

3. Le università possono, altresí, prevedere un'ulteriore differenziazione nelle ipotesi che la ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica ovvero sia realiz zata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di altri strumenti normativi italiani o comunitari, nonché stabilire una apposita disciplina per i casi di eventuale estensione all'estero delle richieste di protezione della titolarità delle ricerche e dei relativi diritti.

4. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, comprese le garanzie per i ricercatori di cui al comma 2, si applicano anche ai risultati della ricerca realizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 del presente articolo gli organi statutari delle Amministrazioni e degli enti interessati

adottano le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 in conformità alle disposizioni ivi stabilite.

7. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui ai commi 5 e 6 potranno, altresí, assumere, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi, le determinazioni che consentano loro di dotarsi di strutture idonee a valorizzare le innovazioni di cui sono titolari o delle quali detengono una quota di partecipazione.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione o è stato acquisito il diritto di titolarità, limitatamente alle innovazioni per le quali non è previsto un deposito, in data successiva all'adozione delle determinazioni di cui ai comma da 1 a 6.

4. 02. Cialente, Tocci, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Oliverio.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. *(Domanda e offerta di innovazione)*. – 1. Entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituiscono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale. Le Camere di commercio istituiscono altresí il registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico, di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi.

2. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, secondo tecniche informatiche, dei registri di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità per tutte le imprese e i proponenti iscritti, garantendo l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla domanda e offerta di innovazione su tutto il territorio nazionale.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'innovazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, ed in particolare:

a) la disciplina della rete informativa tra imprese e proponenti progetti innovativi di ricerca;

b) le disposizioni per garantire la riservatezza delle domande e delle offerte di innovazione e in generale sulle notizie di carattere tecnico, economico, statistico ed amministrativo fornite dalle imprese e dai proponenti per l'accesso ai registri;

c) la misura dei contributi e dei proventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge 19 dicembre 1993, n. 580.

*Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-*quinquies *aggiungere il seguente:*

14-*quinquies*. – 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 01. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

CAPO II

INVESTIMENTI PUBBLICI
IN INFRASTRUTTURE

ART. 5.

(Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni).

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. - 1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

5. 71. Morgando, Pinza, Lettieri, Rizzo, Pistone, Zanella.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

5. 2. Russo Spena, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera *a)* dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2.550 milioni di euro all'anno 2004 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

5. 64. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. *(Nuovo assetto della Cassa depositi e prestiti).* - 1. Con decorrenza 1° gennaio 2004 la Cassa depositi e prestiti è regolata dal presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti è una amministrazione dello Stato dotata di una propria personalità giuridica. La Cassa depositi e prestiti ha proprio ordinamento, anche del personale, organizzazione, patrimonio e bilancio separati da quelli dello Stato.

3. La Cassa depositi e prestiti svolge le seguenti attività e servizi di interesse economico generale:

a) accettazione e costituzione di depositi amministrativi e giudiziari;

b) raccolta di risparmio tramite il circuito postale;

c) esercizio del credito, sotto qualsiasi forma, nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali territoriali e di altri soggetti pubblici indicati da legge dello Stato;

d) gestire fondi e svolgere attività per conto di altre amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti.

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire società per azioni per operare, secondo le normative comunitarie e di settore, nei confronti di soggetti di diritto privato, che operino nei servizi pubblici o effettuino interventi di pubblica utilità o per esercitare attività strumentali o accessorie alla realizzazione dei fini istituzionali. La Cassa depositi e prestiti detiene almeno la maggioranza del capitale di tali società. I bilanci delle società controllate di cui al presente comma dovranno essere consolidati nel bilancio della capogruppo Cassa depositi e prestiti.

5. Il fondo di dotazione al 31 dicembre 2003 costituisce il capitale della Cassa depositi e prestiti; esso viene incrementato annualmente con i quattro decimi dell'utile netto dell'esercizio, ai sensi del successivo comma 33.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti si avvale:

a) del proprio capitale;

b) dei fondi provenienti da depositi amministrativi e disposti dall'autorità giudiziaria;

c) dei fondi provenienti dai libretti di risparmio postale e dai buoni fruttiferi postali, dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344 e da altri prodotti finanziari;

d) dei fondi provenienti dall'assunzione di prestiti;

e) di ogni altro fondo non avente specifica destinazione.

7. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste Italiane S.p.A. per la raccolta del risparmio sotto forma di libretti e di buoni, di cui al precedente comma lettera *c)*; può inoltre avvalersi delle stesse poste italiane, di banche e di intermediari finanziari vigilati, per il collocamento di obbligazioni o altri prodotti finanziari emessi dalla Cassa medesima.

8. Le caratteristiche e le condizioni relativi ai titoli di credito ed alle loro emissioni sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

9. Alla Cassa depositi e prestiti si applicano le disposizioni vigenti relative alla pubblicità, trasparenza ed alle comunicazioni periodiche in materia di raccolta di capitali o di risparmio.

10. I fondi rimborsabili raccolti dalla Cassa sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

11. La Cassa depositi e prestiti impiega le proprie disponibilità in:

a) mutai ai soggetti di cui al precedente articolo 3, lettera *e)*;

b) acquisto di titoli, obbligazioni ed altri strumenti finanziari, emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili o controllati, dagli Stati membri della Comunità europea, da istituzioni finanziarie e creditizie nonché da enti ed organismi pubblici comunitari o internazionali;

c) aperture di credito temporanee allo Stato ed alle Regioni e province autonome;

d) depositi fruttiferi presso la Tesoreria dello Stato.

12. I tassi di interesse da applicare alle operazioni di mutuo, sono determinati in

base a parametri oggettivi individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione; la Cassa è tenuta a dare la massima pubblicità degli stessi al fine di consentire ai mutuatari la scelta più conveniente, dopo l'esperimento delle procedure di evidenza pubblica.

13. Sono organi della Cassa depositi e prestiti:

a) il presidente del consiglio di amministrazione;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

14. Il presidente del consiglio di amministrazione è il Ministro dell'economia e delle finanze.

15. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze può nominare annualmente o per la durata in carica degli amministratori, un suo delegato, con le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.

16. Il presidente, ha la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.

17. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano tra i membri di diritto.

18. Il consiglio di amministrazione di 9 membri, è cosí composto:

a) dal presidente;

b) dal ragioniere generale dello Stato;

c) dal direttore generale del Dipartimento del tesoro;

d) dal direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze;

f) da tre esperti scelti da teme presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'ANCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni; quali membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

19. I membri di nomina ministeriale restano in carica per la durata di quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rinnovabili una sola volta e ad essi si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

20. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di indirizzo e di gestione per il raggiungimento dei fini Istituzionali; il Consiglio nomina tra i membri di cui al precedente comma 18, punto *e)* un consigliere delegato, determinandone i poteri (il consiglio può nominare anche un comitato esecutivo composto, dal presidente, dall'amministratore delegato, da tre membri scelti rispettivamente tra i quelli di diritto, tra gli esperti ministeriali e tra quelli designati dalle Autonomie.)

21. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione:

a) la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei tassi attivi e passivi;

b) la creazione di società controllate ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3 ed i criteri per il loro coordinamento. Il Consiglio, dopo avere deliberato la costituzione di società controllate, deve ottenere un parere da parte della conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dell'UPI e dell'ANCI sulla costituzione stessa;

c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie;

d) l'approvazione del regolamento del personale, delle relative piante organiche e dell'ordinamento dei servizi e degli uffici;

e) la nomina e la revoca dei dirigenti;

f) l'approvazione degli accordi sindacali;

g) l'approvazione del rendiconto annuale;

h) l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari;

i) la concessione di finanziamenti di importo superiore a 50 milioni di euro.

22. Il consiglio di amministrazione è assistito da una segreteria, composta da un segretario capo, scelto tra i dirigenti, e da un segretario; i verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono redatti e conservati a cura della segreteria e sottoscritti dal presidente e dal segretario capo.

23. I compensi spettanti al presidente delegato, ai consiglieri, all'amministratore delegato ed ai segretari sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

24. In caso di impedimento, i membri di diritto di cui al comma 18 lettere *b), c)* e *d)* possono farsi sostituire nelle riunioni di consiglio, da dirigenti dei rispettivi dipartimenti con delega scritta.

25. Il Consigliere delegato esercita i poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione, sovrintende al personale ed è responsabile della gestione dell'Istituto.

26. In caso d'urgenza, il consigliere delegato, sentito il presidente del consiglio di amministrazione può adottare qualsiasi provvedimento nell'interesse dell'Istituto, ad esclusione delle materie di cui alle lettere da *a)* a *g)* del precedente comma 21, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

27. Il collegio dei revisori è composto da:

a) un presidente di Sezione della Corte dei Conti, con funzioni di presidente;

b) un dirigente generale del dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

c) un revisore, iscritto all'albo dei revisori contabili, in rappresentanza degli enti locali, scelto tra una tema di nomi proposta congiuntamente dall'UPI e dall'ANCI.

28. I revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, restano in carica per la durata di quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi sono rinnova bili una sola volta. Per il periodo di permanenza nella carica, i revisori di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* sono posti in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni.

29. Con lo stesso decreto, viene stabilito il compenso spettante al Presidente ed ai componenti il collegio.

30. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività della Cassa depositi e prestiti a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni.

31. Il bilancio, cui si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 2423 - 2435 c.c., è redatto per esercizio solare e dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

32. Il bilancio con la relazione della Corte dei Conti, di cui al successivo comma 40, viene allegato al rendiconto generale dello Stato dell'esercizio cui si riferisce.

33. Gli utili annuali, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione di particolari fondi per rischi ed oneri, vanno attribuiti:

a) per il 20f¢ine al fondo di riserva;

b) per l'80f¢ine ad incremento del capitale.

34. Gli utili conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti, in quanto amministrazione dello Stato, non sono soggetti ad imposizione fiscale statale o locale.

35. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio ordinamento del personale, approvato dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle intese e della contrattazione con le organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 10f¢ine del personale in servizio.

36. La determinazione della pianta organica è attribuita al Consiglio di amministrazione.

37. Nel limite massimo del 20f¢ine del numero dei dirigenti previsti dalla pianta organica, la Cassa è autorizzata a stipulare contratti a tempo determinato, non rinnovabili, per un periodo non superiore a cinque anni, con esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attività della Cassa. Gli esperti non potranno assumere la direzione delle unità amministrative previste dall'ordinamento. I compensi degli esperti sono fissati dai Consiglio di amministrazione, su proposta del consigliere allegato.

38. Il trattamento economico del personale della Cassa depositi e prestiti, anche con qualifica dirigenziale, è determinato in base alla contrattazione con le organizzazioni sindacali rappresentative come indicato al primo comma.

39. Tutte le spese per il personale fanno integralmente carico al conto economico della Cassa depositi e prestiti.

40. La Corte dei conti sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del Collegio dei revisori, riferisce al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, sulla gestione e sull'attività della Cassa depositi e prestiti.

41. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutai concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità esistenti in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni ed altri impedimenti.

42. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori, non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi.

43. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

44. Sino a quando il Consiglio di amministrazione non avrà provveduto alle deliberazioni relative al nuovo ordinamento, continuano a trovare applicazione le regolamentazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

45. Relativamente agli organi, i Consiglieri di amministrazione, i Revisori ed il Direttore generale, continueranno a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi amministratori.

46. A seguito della riorganizzazione dei servizi, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare il trasferimento presso altre strutture ministeriali, previe necessarie intese, o favorire l'esodo volontario ricorrendone i requisiti, dei dirigenti che non troveranno utile collocazione nel nuovo organigramma.

47. Sono abrogate la legge 13 maggio 1983, n. 197, il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 ed ogni altra disposizione che riguardi l'attività ordinaria della Cassa e le disposizioni comunque incompatibili con la presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, no 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

5. 38. Agostini, Violante, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 1, dopo le parole: per azioni *aggiungere le seguenti:* interamente pubblica.

5. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1 dopo le parole: e conserva *aggiungere le seguenti:* il regime giuridico.

5. 30. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al primo comma dell'articolo 3 del regio decreto n. 453 sono soppresse le parole: « tre consiglieri di Stato ed un

consigliere della Corte dei Conti » e sono abrogati i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.

1-*ter*. Il Presidente della CDP S.p.A. e, ove nominato, l'amministratore delegato, riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'andamento della « gestione separata » della CDP S.p.A.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i due mesi successivi all'approvazione del bilancio, presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull'attività svolta dalla CDP S.p.A.; la Commissione trasmette al Parlamento il bilancio della CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società.

Conseguentemente sopprimere il comma 16.

5. 32. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, *aggiungere le seguenti:* i comuni.

****5. 63.** (ex 5. 63 e 5. 45) Montecchi, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Agostini.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, *aggiungere le seguenti:* i comuni.

****5. 31.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sopprimere le parole: o privati.

***5. 8.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sopprimere le parole: o privati.

***5. 18.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 4. Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, dopo le parole: delle finanze *aggiungere le altre:* previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

***** **5. 5.** Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, dopo le parole: delle finanze *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

***** **5. 56.** Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 3, sopprimere le parole: di natura non regolamentare;

Dopo le parole: presente decreto, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Unificata.

5. 46. Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 3, sostituire le parole: di natura non regolamentare *con le seguenti:* adottato secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. 25. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: , anche in deroga alla normativa vigente.

5. 23. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 3, lettera b) sopprimere dalle parole: , anche in deroga agli articoli *fino a:* 27 dicembre 2002, n. 289.

5. 24. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: del Presidente *fino a:* e delle finanze *con le seguenti:* emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. 26. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 4, sopprimere le parole: di natura non regolamentare

Conseguentemente, al medesimo comm,a dopo le parole: delle Finanze *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Unificata.

5. 47. Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di amministrazione e del collegio sindacale, *con le seguenti*: di sorveglianza, fatti salvi i membri di cui al secondo periodo del comma 4-*bis*.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. La Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. adotta il modello gestionale « dualistico » di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile. Il consiglio di sorveglianza è integrato dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del Dipartimento del tesoro e da tre esperti scelti da terne presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'AINCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni. Spetta alla competenza del consiglio di sorveglianza la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei criteri generali di determinazione dei tassi attivi e passivi, ogni decisione di scorporo e costituzione di società e l'acquisto e vendita di partecipazioni societarie.

5. 53. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. adotta il modello gestionale « dualistico » di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile. Il consiglio di sorveglianza è integrato dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del Dipartimento del tesoro e da tre esperti scelti da terne presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'AINCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni. Spetta alla competenza del consiglio di sorveglianza la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei criteri generali di determinazione dei tassi attivi e passivi, ogni decisione di scorporo e costituzione di società e l'acquisto e vendita di partecipazioni societarie.

5. 33. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Una quota degli utili della Cassa Depositi e prestiti s. p. a., da determinarsi con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinata a finanziarie uno specifico fondo da distribuirsi tra i comuni ad alta densità abitativa, per l'integrazione all'affitto per le famiglie socialmente più deboli.

5. 36. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis:* Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP s.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere *c), d),* e *f)* del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983 n. 197. Lo statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono quanto previsto nel presente comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

* **5. 15.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP s.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere *c), d),* e *f)* del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983 n. 197. Lo statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono quanto previsto nel presente comma..

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

* **5. 48.** Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e prestiti s. p. a. dei rappresentanti, con funzione di amministratore, indicati alle lettere *c), d),* ed *f)* del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono quanto previsto nel presente comma.

5. 17. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 6 sopprimere le parole: del Titolo V.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: previste per, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: tenendo presente la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.

5. 37. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani, Pinza, Morgando.

Al comma 6, sopprimere le parole da: tenendo presenti *fino alla fine del comma*.

5. 39. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, alla lettera a), *sopprimere le parole:* e gli organismi di diritto pubblico.

5. 28. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, lettera a), *sopprimere le parole:* dall'emissione di titoli

Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere le parole: e da altre operazioni finanziarie.

5. 13. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, alla lettera a), *sopprimere le parole:* che possono essere.

5. 27. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, alla lettera a), *sostituire le parole:* che possono essere assistiti *con le seguenti:* non assistiti.

5. 22. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7 lettera a), *dopo le parole:* finanziarie, che, *aggiungere la seguente:* non.

5. 12. (ex 5. 12 e 5. 14) Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) la ristrutturazione del debito degli Enti locali con estinzione totale e parziale delle residue quote capitali dei mutuo in corso, fino ad una durata massima di trenta anni ai tassi di mercato, se richiesta degli enti debitori, a condizione che non si trovino in stato di dissesto finanziario.

5. 35. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. La CDP SpA garantisce l'offerta di credito nel settore delle opere ordinarie degli enti locali e nel settore dei servizi pubblici locali. Infrastrutture SpA è preposta esclusivamente al finanziamento delle grandi opere di interesse nazionale.

5. 34. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Sopprimere dal comma 8 fino alla fine dell'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

5. 11. Russo Spena, Giordano.

Al comma 8 sopprimere le parole: e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie.

5. 19. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

5. 54. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Al primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913 n. 453 sono soppresse le parole: « tre consiglieri

di Stato ed un consigliere della Corte dei Conti » e sono abrogati i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.

9-*ter*. Il presidente della CDP S.p.A. e, ove nominato, l'amministratore delegato, riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'andamento della « gestione separata » della CDP S.p.A.

9-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i due mesi successivi all'approvazione del bilancio, presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull'attività svolta dalla CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società.

Conseguentemente sopprimere il comma 16.

5. 50. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 11, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

Conseguentemente sopprimere la lettera c).

5. 55. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 11, sostituire le parole: con propri decreti *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Unificata.

5. 49. Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Al comma 11, sostituire le parole: di natura non regolamentare *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Unificata.

5. 16. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 11, sostituire le parole: di natura non regolamentare *con le seguenti:* adottato secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. 29. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. È istituita una Commissione parlamentare di vigilanza, di seguito denominata « Commissione », sulla CDP S.p.A.

16-*bis*. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Per ciascun parlamentare componente effettivo della Commissione è nominato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di dimissioni, di incarico di Governo o di cessazione del mandato parlamentare. La Commissione e' presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

16-*ter*. La nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

16-*quater*. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera, sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla medesima. Essa esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.

16-*quinquies*. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione predispone il proprio regolamento interno che è emanato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza. Il regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione.

16-*sexies*. La Commissione:

a) vigila sulla adeguatezza statutaria, sul sistema di amministrazione e di controllo adottato e sull'andamento gestionale e contabile della CDP S.p.A.;

b) verifica che la società svolga la propria attività nel rispetto della legislazione vigente e dello statuto;

c) verifica che gli organi della società svolgano le funzioni ad essi attribuite in modo da assicurare una adeguata redditività e una corretta gestione, nel rispetto della legislazione vigente;

d) verifica che la destinazione delle risorse della società sia conforme alla legislazione vigente e allo statuto;

e) verifica che la gestione del patrimonio dello Stato trasferito alla società ai sensi del comma 3, lettera *b)* sia ispirata a principi di valorizzazione dello stesso;

f) verifica l'adozione e l'efficacia dei provvedimenti in materia di vigilanza prudenziale e di comunicazioni alla Banca d'Italia vigenti nei confronti di CDP S.p.A. ai sensi del comma 6.

16-*septies*. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione può:

a) chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di riferire in ordine alle attività di vigilanza e di indirizzo ad esso attribuite dal presente articolo;

b) chiedere agli organi sociali di CDP S.p.A. di riferire in merito alla gestione sociale.

16-*octies*. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può svolgere audizioni degli organi delle società, ivi compresi i soggetti incaricati del controllo contabile, di rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, che ritenga opportuno.

16-*nonies*. La Commissione presenta una relazione alle Camere annualmente, e in ogni altro caso lo ritenga opportuno, sull'attività svolta.

5. 42. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 16, dopo la parola: spa, *aggiungere le seguenti:* e di una relazione della Corte dei Conti redatta sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del Collegio dei revisori.

5. 51. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 17, sostituire le parole da: si svolge *fino alla fine del comma con le seguenti:* rimane invariato.

5. 20. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 18.

*** 5. 6.** Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 18.

*** 5. 21.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.

5. 41. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 20, terzo periodo, sostituire le parole: può essere *con la seguente:* è.

5. 40. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 26 con il seguente:

26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva che ne definisce il settore di collocazione. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico e normativo meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso sono salvaguardati eventuali trattamenti economici e normativi più favorevoli. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro centoventi giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, nell'ambito della pubblica amministrazione e con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento prioritario all'ambito territoriale in cui insistono gli uffici della Cassa depositi e prestiti. Il personale trasferito è inquadrato, in base al livello posseduto al momento del trasferimento e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, compreso il trattamento economico previsto dal biennio economico 2002/2003, riassorbibile, pari alla differenza Ira la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL e dal Contratto collettivo integrativo, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Al personale trasferito il servizio prestato presso la CDP è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio utile presso l'amministrazione ricevente. Entro cinque armi dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. Al personale che richiede il reinquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione il periodo di servizio prestato antecedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso l'amministrazione ricevente ed al suddetto personale si riconosce l'esercizio della opzione per il regime pensionistico e tutto quanto previsto dal presente comma. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti as-

sunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il presente comma, in quanto compatibile, si applica anche al personale dell'area dirigenziale.

5. 57. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 26, primo periodo, sostituire la parola: privato *con le seguenti:* del suddetto personale alla data del 30 settembre 2003.

5. 7. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 27.

5. 9. Russo Spena, Giordano.

Al comma 27, primo periodo, dopo le parole: Infrastrutture SpA *aggiungere la seguente:* non.

5. 10. Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità esistenti in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni ed altri impedimenti. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori, non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

5. 52. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

CAPO III

MADE IN ITALY; COMPETITIVITÀ; SVILUPPO

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-*ter*. *(Incentivi per l'aggregazione ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese).* – 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività: *a)* supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico; *b)* gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione; *c)* consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; *d)* sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; *e)* cablaggio dei Sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione; *f)* formazione professionale e manageriale; *g)* certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi; *h)* logistica; *i)* sicurezza; *l)* sportello informativo. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le Società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative Associazioni di categoria e da Enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

2. Le Società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

3. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

4. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.

5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura: *a)* del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale; *b)* del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: *a)* i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *b)* i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *c)* i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca; *c)* i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; *d)* il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza; *e)* le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca; *f)* gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Le agevolazioni previste dal comma 4 del presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle Società di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - *1*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

5-bis. 01. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zunino.

CAPO III

MADE IN ITALY, COMPETITIVITÀ, SVILUPPO

ART. 6.

(Trasformazione della SACE in società per azioni).

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. 12. Michele Ventura, Agostini, Visco, Bersani.

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.

6. 11. Agostini, Michele Ventura, Visco, Bersani.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: in deroga *fino a:* non regolamentare *con le parole:* ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. 13. Michele Ventura, Agostini.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: può *con le seguenti:* deve, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

6. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: o costituendo *fino alla fine del terzo periodo.*

6. 2. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 14.

6. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 19, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

25. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

6. 4. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Agevolazioni fiscali).

1. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui ta-

bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.

6. 01. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Michele Ventura, Innocenti, Magnolfi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Norme anticontraffazione e sanzioni).

1. La protezione delle indicazioni geografiche di origine « prodotto italiano di qualità » e « prodotto interamente realizzato in Italia », istituite per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario, è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « modo », « imitazione » e simili.

2. La protezione è altresí garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

3. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

1) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia;

2) espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

4. Qualora, a seguito dei controlli anticontraffazione, sia accertato che, imprese o Società di servizi costituite da imprese eventualmente autorizzate alla gestione del marchio « prodotto italiano di qualità » o del marchio « prodotto interamente realizzato in Italia », pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, è revocato il credito d'imposta nella misura del 100 per cento riconosciuto alle medesime per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio, a partire dalla data di utilizzo del marchio.

5. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

e) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

d) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,2 per cento.

6. 02. Bersani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Magnolfi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Tracciabilità dei prodotti).

1. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

2. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

3. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i compartí produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

4. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 6.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.

6. 03. Gambini, Nicola Rossi, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Innocenti, Magnolfi, Michele Ventura, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani).

1. Al fine di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia è istituito il marchio « Integralmente Italiano », di proprietà dello Stato italiano.

2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, ancorché con utilizzo di materie prime o semilavorati grezzi di importazione.

3. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è istituito il marchio « Qualità Italia », di proprietà dello Stato italiano.

4. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l'individuazione dei prodotti di cui al comma 3, con riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi di lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo.

5. Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione dell'uso dei marchi di cui ai commi 1 e 3, prevedendo in particolare che:

a) la richiesta di utilizzo del marchio sia accompagnata da certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche del prodotto, corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro, rispetto dei contratti collettivi nazionali, di contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella produzione e garantisca il rispetto della normativa vigente in materia ambientale;

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, la richiesta di utilizzo dei marchi sia accompagnata dalla certificazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano;

e) i marchi siano apposti esclusivamente sul prodotto finito con modalità atte a rendere immediata e comprensibile l'informazione per il consumatore;

d) il marchio di cui all'articolo 2 possa essere altresí apposto sui prodotti finiti, anche non destinati al consumo finale, realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Il decreto di cui al comma 5 individua altresí le caratteristiche dei semilavorati grezzi di cui al comma 2, con riferimento ai distinti settori produttivi.

7. I marchi di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti. Il Ministero delle attività produttive può autorizzare al rilascio dei marchi gruppi di imprese facenti pane di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della citata legge n. 317 del 1991 ovvero di specifiche filiere produttive, che a tal fine si associno, anche in forma consortile.

8. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sui mercato italiano, è promossa l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale etichettatura deve comunque evidenziare il paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole dell'Unione europea in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.

9. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 8, il produttore fornisce altresí informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

10. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le procedure per il rilascio dell'etichettatura di cui ai commi 8 e 9 e le modalità per i relativi controlli. Con il medesimo decreto sono altresí definite misure volte a promuovere presso gli operatori e presso il pubblico i criteri di etichettatura previsti dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai medesimi criteri. Dal decreto di cui al precedente periodo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. Le imprese interessate attestano ogni due anni, tramite autocertificazione da depositarsi presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il permanere dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato i marchi l'eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.

12. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite istituti e consorzi di certificazione da esse

individuati, effettuano controlli a campione sulle imprese che utilizzano i marchi di cui ai commi 1 e 3 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.

13. Il Ministero delle attività produttive può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fitti dei conseguenti accertamenti, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero al gruppo di imprese facente parte di un distretto industriale, di cui al comma 7, che abbia rilasciato il marchio.

14. Nel caso in cui i controlli di cui ai commi 12 e 13 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero il gruppo di imprese che abbia rilasciato il marchio, revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive. Nelle more degli accertamenti l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.

15. Il Ministero delle attività produttive provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio disposta ai sensi dei comma 14 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.

16. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso dei marchi di cui ai commi 1 e 3 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo dei marchi prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.

17. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo dei marchi di cui ai commi 1 e 3.

18. L'uso illecito dei marchi di cui alla presente legge è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

19. A decorrere dall'anno 2004, il Ministero delle attività produttive predispone campagne annuali di promozione dei marchi di cui ai commi 1 e 3 sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.

20. Il Ministero delle attività produttive promuove altresí la registrazione dei marchi di cui alla presente legge presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40 del 1994 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

21. Per il sostegno delle campagne promozionali di cui al comma 19 sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

22. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono altresí concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dai marchi di cui alla presente legge con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati. Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è concesso un credito d'imposta nella misura massima del 65 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2003 a valere sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che a tal fine è incrementato di 50 milioni di euro. L'agevolazione è concessa secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle

attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso del consorzi di imprese di cui al comma 7, il credito di imposta è pari all'85 per cento delle spese sostenute.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2004, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 100 milioni di euro.

6. 05. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Tutela del Made in Italy *e norme anticontraffazione).*

1. È istituito il marchio del « prodotto italiano di qualità » per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei princípi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresí istituito il marchio *full made in Italy* per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei princípi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del « prodotto italiano di qualità » e *fuil made in Italy* e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine « prodotto italiano di qualità » e *full made in Italy* è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « modo », « imitazione » e simili.

13. La protezione è altresí garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di: *a)* simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti; *b)* raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio *full made in Italy*, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 19.

19. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 06. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Innocenti, Magnolfi.

ART. 7.

(Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie).

Al comma 1, sostituire le parole da: di società *fino alla fine del comma con le seguenti:* della persona fisica, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona fisica, società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica.

7. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

ART. 8.

*(*Ruling *internazionale).*

Sopprimerlo.

8. 1. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

ART. 9.

(Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA).

Sopprimerlo.

9. 2. Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 19-*bis* 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: « prestazioni alberghiere » fino a: « mense aziendali, a » sono soppresse.

1-*ter*. All'articolo 19-*bis* 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

« *h)* l'importo relativo alla ricettività ed alle attività connesse all'ospitalità alberghiera è ridotta al 6 per cento ».

1-*quater*. Ai fini della copertura dei maggiori oneri recati dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, fino a concorrenza degli importi necessari.

9. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Detrazioni per oneri).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione; ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

9. 02. Magnolfi, Gambini, Nicola Rossi, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Agostini, Innocenti, Michele Ventura.

ART. 10.

(Attestazione dei crediti tributari).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per gli anni 2004 e 2005, il limite di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è fissato in 400 mila euro.

1-*ter*. I contribuenti che vantino nei confronti dell'erario crediti di imposta a titolo di IRPEF, IRPEG e IVA, relativi a periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di accertamento e di cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ricevuto rimborso, possono, previa presentazione dell'istanza di cui al comma 1-*quater*, compensare tali crediti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui al presente comma, il limite di cui al comma 1-*bis* è stabilito in 600 mila euro.

1-*quater*. Per avvalersi della facoltà di cui al comma 1-*ter*, i contribuenti interessati presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per effettuare le dovute comunicazioni all'Agenzia delle entrate.

1-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti da emanare entro il 31 marzo 2004 ad aumentare l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere recato dai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*.

10. 2. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Nel caso di versamenti di tributi locali eseguiti erroneamente dai contribuenti ad enti locali errati, il concessionario della riscossione o il soggetto abilitato alla riscossione delle entrate procede alla corretta attribuzione delle somme, previa semplice richiesta da parte del soggetto passivo, senza alcuna ulteriore autorizzazione degli enti in questione.

10. 1. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

ART. 11.

(Premio di quotazione in borsa).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

*sopprimere gli articoli 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-*bis*, e 41.*

dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*. – 1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana:

a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

b) impossibilità di deambulazione;

c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

d) impossibilità alla assunzione di cibo;

e) impossibilità a lavarsi;

f) impossibilità a vestirsi.

2. È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2004 e 2005 e a 8 milioni di euro per l'anno 2006, derivanti dalla disposizione di cui all'articolo *21*-bis del decreto, si provvede con le maggiori risorse derivanti dalla soppressione, in sede di conversione, degli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 32-*bis* e 41 del decreto medesimo.

11. 10. *(ex 21. 06.)* Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Battaglia, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: ridotta al 20 per cento *con le seguenti:* aumentata al 60 per cento.

11. 2. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: ridotta al 20 per cento *con le seguenti:* elevata al 45 per cento.

11. 8. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sostituire la parola: 30 *con la seguente:* 10.

11. 3. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese).

1. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni

superiori al 31 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter.*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

11. 01. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.

ART. 12.

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Strumenti finanziari per le piccole e medie imprese).

1. Si definiscono « Società private di partecipazione » le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.

2. Le Società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni:

a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni;

b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente;

c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di ftisione, scissione e altre operazioni straordinarie;

d) prestiti partecipativi convertendi.

3. Le Società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di 1 milione di euro. Le Società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del regolamento della Commissione per le società e la borsa n. 11522.

4. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità del presente decreto, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle Società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Ai fini del presente decreto si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla Società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'ímpresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fitti delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.

6. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del

presente decreto, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.

7. L'atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.

8. Alle Società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della società stessa.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

12. 4. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.

Al comma 2, sostituire la parola: 800 *con la seguente:* 300.

12. 1. *(ex 12. 1, 12. 2 e 12. 3)* Russo Spena, Franco Giordano.

ART. 13.

(Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi).

Al comma 1, sostituire le parole da: in tutto o in parte *fino a:* nel settore finanziario *con le seguenti:* dalla compagine sociale per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie.

13. 49. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 2, sostituire la parola: strumentali *con le seguenti:* complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie.

13. 50. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sopprimere i commi 9, 10 e 11.

13. 17. Russo Spena, Giordano.

Al comma 12, dopo le parole: 100 mila euro *aggiungere le seguenti:* ed a 50 mila euro per i confidi operante nel settore agricolo.

13. 5. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i confidi operanti nel settore agricolo, il numero delle imprese e l'ammontare dei finanziamenti garantiti necessari per la costituzione di fondi di garanzia interconsortile, vengono stabiliti rispettivamente in 5 mila imprese e 100 milioni di euro.

13. 4. Rava, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti *con le seguenti:* al 3 per cento degli avanzi di gestione al lordo del contributo stesso.

13. 3. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: a 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti *con le seguenti:* al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.

***13. 14.** Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti *con le seguenti:* al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.

***13. 51.** *(ex 13. 51 e 13. 110)* Paola Mariani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti *con le seguenti:* al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.

***13. 77.** Morgando, Vernetti, Pinza.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 per mille *con le seguenti:* 0,1 per mille.

13. 31. *(ex 13. 31 e 13. 52.)* Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: dei finanziamenti complessivamente garantiti *con le seguenti:* delle garanzie complessivamente erogate.

13. 53. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sopprimere il comma 23.

13. 54. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti *con le seguenti:* al 3 per cento degli avanzi di gestione al lordo del contributo stesso.

13. 2. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggeri, Monaco.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti *con le seguenti:* al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contribuio.

13. 12. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 per mille *con le seguenti:* 0,1 per mille.

13. 30. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: è conferito *aggiungere le seguenti:* , a partire dal 1° gennaio 2006,

13. 13. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sostituire il comma 28 con il seguente:

28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane.

13. 55. *(ex 13.53)* Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sopprimere i commi 29, 30, 31, 32 e 33.

13. 18. Russo Spena, Giordano.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. La Banca d'Italia fissa criteri specifici relativi alla competenza territoriale con riguardo alla attività di garanzia collettiva dei fidi, tenendo conto dell'esigenza di consentire un'operatività determinata, secondo criteri prudenziali, sulla base dell'ubicazione delle imprese socie.

13. 56. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sostituire il comma 32 con il seguente:

32. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli interme-

diari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.

13. 57. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 37, aggiungere, in fine, le parole: e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

13. 58. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sopprimere i commi 38, 39, 40 e 41.

13. 19. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 43.

13. 20. Russo Spena, Giordano.

Al comma 45, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la legislazione fiscale prevista per le cooperative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

13. 64. Cazzaro.

Al comma 52, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* tre anni.

13. 1. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Monaco.

Al comma 52, dopo le parole: in forma cooperativa *aggiungere le seguenti:* o di consorzi.

13. 59. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sopprimere il comma 53.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 e il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « il 3,5 e il 7,5 ».

13. 21. Russo Spena, Giordano.

Al comma 54, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci finanziatori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo il della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

13. 65. Cazzaro.

Al comma 55, primo periodo, sostituire le parole: tre anni *con le seguenti:* cinque anni.

13. 16. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 55, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici.

13. 60. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-*bis*. Le limitazioni del comma 55 non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino tra le materie di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome.

13. 61. Gambini, Bersani.

Sostituire il comma 57 con il seguente:

57. Per il periodo di cinque anni dalla di entrata in vigore del presente decreto, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nell'articolo 10 del citato testo unico bancario. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

57-*bis*. *I* confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

13. 62. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Sostituire il comma 57 con i seguenti:

57. Per il periodo di cinque anni dalla data entrata in vigore del presente decreto, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

57-*bis*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

13. 86. Morgando, Vernetti, Pinza.

Al comma 57, terzo periodo, sostituire le parole: tre anni *con le seguenti:* cinque anni.

13. 15. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-*bis*. I confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, integrano i requisiti previsti dall'articolo 10 del testo unico bancario, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale entro diciotto mesi da detta data, continuando ad applicarsi ad essi, nel frattempo, l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.

13. 63. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Fondi di garanzia per il finanziamento degli investimenti delle PMI).

1. Al fine del rafforzamento della struttura patrimoniale dei confidi esistenti ed al fine di garantire una maggiore diffusione dell'accesso al credito da parte delle PMI, il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 61 del fondo unico previsto dalla legge n. 289 del 2003, un importo pari a 250 milioni di euro per il cofinanziamento delle risorse a disposizione dei confidi destinate alla concessione di garanzie per il finanziamento a medio

e lungo termine degli investimenti delle PMI ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'Obiettivo 1 e 2.

2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di un importo pari a 250 milioni di euro a partire dall'anno 2004.

3. Il Ministro delle attività produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento, da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinatari del cofinanziamento siano confidi in possesso di precisi requisiti di affidabilità in materia di istruttoria delle imprese richiedenti la garanzia, di procedure per la concessione e le gestione delle garanzie e di solidità patrimoniale, tale per cui si possa procedere immediatamente all'ottenimento, da parte dei confidi beneficiari, di un *rating investiment grade* minimo, cosí come riconosciuto dalle agenzie di *rating* internazionali.

4. Con lo stesso decreto il Ministro delle attività produttive stabilisce le caratteristiche garanzie che dovranno essere rilasciate dai confidi beneficiari del cofinanziamento, prevedendo in particolare che tali garanzie siano rilasciate sotto forma di garanzia escutibile a prima richiesta, che le garanzie siano destinate a coprire al massimo l'80 per cento del finanziamento concesso, che i confidi beneficiari del cofinanziamento devono stipulare convenzioni con le banche, nelle quali deve essere previsto che non può essere richiesta ulteriore garanzia alle imprese se non nella misura massima del complemento al 100 per cento quella rilasciata dai confidi, che le stesse convenzioni devono stabilire che il tasso di interesse omnicomprensivo, in base al quale è concesso il finanziamento garantito dal confidi, deve essere inferiore di almeno 50 punti base rispetto alla media dei tassi attivi a medio e lungo termine rilevato territorialmente dalla Banca d'Italia.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 2 per cento dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

13. 03. Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Lulli, Oliverio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Qualificazione dei contratti di programma).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sotto utilizzate, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, individuata dal CIPE per il finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera *e)*, è destinata alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica nazionale.

2. Con delibera CIPE, sentite le regioni interessate, sono definite le modalità ed i criteri di presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, le quali devono prevedere le definizioni dei soggetti imprenditoriali di adeguata solidità economica e finanziaria, spiccata vocazione internazionale e comprovata esperienza in attività di ricerca e sviluppo, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo in misura non inferiore al 20 per cento del programma di investimento, nonché il sostegno finanziario del sistema bancario nella forma di finanziamento o di capitalizzazione del soggetto giuridico attuatore dell'investimento.

3. In prima applicazione, a valere sullo stanziamento per l'anno 2004, sono finanziate iniziative nei settori delle biotecnologie, delle nanotecnologie e dei materiali avanzati; per gli anni successivi, con delibera CIPE, sentite le commissioni parla-

mentari competenti, si provvede ad individuare altri settori di intervento in relazione agli stanziamenti annuali disponibili.

4. Con decreto del Ministero delle attività produttive le modalità ed i criteri per l'individuazione di *advisor* di comprovata esperienza internazionale a cui affidare la promozione delle proposte progettuali così come definite ai commi precedenti che, sentite le regioni interessate, saranno proposte al CIPE per l'approvazione.

13. 04. Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Lulli, Oliverio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Fondo speciale per il finanziamento di programma per l'occupabilità dei residenti nelle regioni Obiettivo 1 ed istituzione del Piano straordinario per l'occupabilità).

1. Ai fini della promozione dell'occupabilità dei residenti nelle aree di cui all'Obiettivo 1 del regolamento comunitario iscritti presso i servizi pubblici per l'impiego è istituito un Fondo speciale per il sostegno a programmi per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 provvede al finanziamento di un *bonus*, erogato quale indennità di sostegno alla partecipazione a programmi territoriali per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo. Il *bonus* comporta l'erogazione di una indennità di 700 euro mensili, erogata quale incentivo automatico, generale e non contrattato.

3. L'erogazione del *bonus* per l'occupabilità è subordinata alla effettiva partecipazione ai programmi di cui al comma 2 ed è prevista per la durata del programma medesimo. Il *bonus* per l'occupabilità è:

a) complementare e cumulabile al reddito di cittadinanza o ad interventi assistenziali o di sostegno alla povertà;

b) alternativo ad indennità di disoccupazione, mobilità o ad istituti di integrazione salariale, cumulabile con tirocini, borse lavoro ed istituti non costituenti rapporto di lavoro.

4. I programmi territoriali vengono promossi e coordinati dalle regioni e finanziati attraverso ricorso a specifica attribuzione di risorse dalla programmazione FSE regionale, quale azione di sistema per l'occupabilità. Le regioni promuovono il programma di attività territoriale attraverso specifica deliberazione della Commissione regionale tripartita per le politiche attive del lavoro, con la collaborazione scientifica dell'ente strumentale regionale per il lavoro, quale « Piano annuale per l'occupabilità ». Alle province è demandata l'organizzazione e la gestione degli interventi di orientamento, formazione ed inserimento individuale costituenti il Piano per l'occupabilità. Gli interventi vengono messi a bando annualmente in relazione alle attività sostenute dall'FSE ed in coerenza con le indicazioni del Piano annuale regionale per l'occupabilità. Partecipano al bando le strutture formative e di intervento per il mercato del lavoro accreditate ai sensi della normativa vigente. Il coordinamento organizzativo delle attività e l'attivazione del rapporto con le imprese in relazione allo svolgimento dell'intervento per l'occupabilità è attribuito ai Servizi provinciali per l'impiego.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente le linee guida del programma per l'occupabilità, svolge attività di controllo e verifica presso le regioni e fornisce gli *standard* di intervento, con la consulenza scientifica dell'ISFOL ed il coordinamento tecnico ed operativo nazionale dell'Agenzia tecnica Italia Lavoro SpA, cui è demandata la funzione di assistenza tecnica alle regioni e alle province.

6. Possono partecipare ai programmi territoriali di cui al comma 2 le seguenti categorie di persone:

a) soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;

b) disoccupati di lunga durata da venti nove fino a trentadue anni;

c) lavoratori disoccupati con più di cinquant'anni di età;

d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

e) donne inoccupate o disoccupate;

f) persone affette da disabilità riconosciute ai sensi della legge 68 del 1999.

7. I destinatari dell'intervento vengono selezionati attraverso avviso pubblico rivolto agli aventi diritto, in relazione ad una programmazione delle disponibilità del Fondo definita annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in riferimento alle risorse attribuite e considerando il tasso di disoccupazione e la percentuale degli iscritti ai servizi pubblici per l'impiego. La ripartizione delle risorse e dei destinatari degli interventi e del relativo *bonus* è effettuata su base provinciale.

8. La regolamentazione attuativa delle disposizioni e delle misure di programmazione degli interventi di cui al presente articolo avviene attraverso apposito decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Il Fondo speciale per l'occupabilità ed i relativi programmi territoriali di intervento hanno durata triennale. Il termine della sperimentazione di cui al presente articolo è previsto per il 31 dicembre 2006.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 10 per cento dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

13. 05. Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Labate, Lulli, Lumia, Lusetti, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Micheli, Montecchi, Oliverio, Ottone, Piglionica, Preda, Ranieri, Rotundo, Ruggeri, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Siniscalchi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Provvedimenti a favore dell'industria automobilistica).

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2005 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento, in particolare alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo

oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionali con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso dí mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera *b)*.

5. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana ».

6. L'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è soppressa in misura pari al 50 per cento per l'anno 2004 e in misura pari al 100 per cento per l'anno 2005 negli atti di acquisto da parte delle imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kilowatt, conformi alla citata direttiva 94/12/CE effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Fino al 31 dicembre 2005, l'Automobil Club d'Italia, entro il giorno 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'ammontare delle minori entrate relative alla riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione per ogni provincia, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province stesse. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle

norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, tali versamenti sono contabilizzati dalle province tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

13. 06. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Fondo di solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine).

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo di solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine », le cui risorse sono destinate ad un indennizzo parziale a favore di piccoli risparmiatori con cittadinanza italiana, che hanno sottoscritto obbligazioni argentine e ne risultano intestatari prima dell'accertato *default* dello Stato argentino.

2. Il rimborso è stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale delle obbligazioni.

3. Il Fondo è alimentato da un contributo speciale a carico degli istituti di credito, autorizzati ad operare in Italia, che hanno collocato i suddetti titoli. Il contributo è prelevato sulle commissioni d'intermediazione delle negoziazioni di titoli in misura idonea a consentire il rimborso stabilito al comma 2 e deve essere proporzionale alla quantità di titoli venduti dai soggetti abilitati. A tal fine gli istituti di credito sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia la documentazione relativa al collocamento delle obbligazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per identificare gli aventi diritto al rimborso e le modalità per l'attuazione del presente articolo.

13. 07. Guido Giuseppe Rossi.

ART. 14.

(Servizi pubblici locali).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14. 16. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* di rilevanza economica *con le seguenti:* di interesse economico generale.

14. 52. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1 lettera a), *dopo le parole:* di rilevanza economica *aggiungere la seguente:* industriale.

14. 38. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso con il seguente:*

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali. Restano ferme le disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.

14. 67. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

Al comma 1, lettera b), *capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed *con la seguente:* sono.

14. 14. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1 lettera b), *capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* concernono la tutela della concorrenza e *con le seguenti:* , qualora concernano la tutela della concorrenza,

** **14. 13.** Detomas, Brugger, Widmann, Collé, Zeller.

Al comma 1 lettera b), *capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* concernono la tutela della concorrenza e *con le seguenti:* , qualora concernano la tutela della concorrenza,

** **14. 9.** Olivieri.

Al comma 1, lettera b), *capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché quanto previsto dal decreto-legge 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto-legge 20 settembre 1999, n. 400.

14. 51. (ex 14.51 e 14. 53) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Vianello, Agostini, Vigni.

Al comma 1, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta ai proprietari degli stessi. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile, ovvero affidarne la gestione:

a) direttamente a società di capitali con la partecipazione necessariamente maggioritaria di captale pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la

parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta;

b) ad imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

4-*bis*. Al gestore uscente è in ogni caso dovuto, da parte del nuovo gestore, un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, ovvero un indennizzo calcolato nel rispetto di quanto stabilito nei contratti o nelle convenzioni e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ».

14. 8. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall'erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capitali. »

14. 54. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* a condizione che gli *con le seguenti:* a condizione che ciascuno degli.

14. 48. Cazzaro.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole da:* e che la società *fino alla fine della lettera.*

14. 15. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* parte più importante della.

14. 47. Cazzaro.

Al comma 1, lettera d), *sostituire il capoverso con il seguente:*

5. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all'interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa delle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa.

14. 55. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera d), *capoverso, alinea, sostituire le parole da:* con conferimento della titolarità *fino alla fine della lettera con le seguenti:* con affidamento del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti locali possono affidare, con le modalità di cui al precedente capoverso, l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

14. 7. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 1, lettera d), *capoverso, alinea, sostituire le parole:* della titolarità *con le seguenti:* dell'esercizio.

14. 35. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera *a)*, la gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate. Nella percentuale possono essere calcolate anche le quote alienate attraverso meccanismi di mercato all'azionariato diffuso o ai dipendenti dell'azienda medesima.

14. 56. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, lettera b)*, sostituire le parole:* nelle quali il socio privato venga scelto *con le parole:* o a società da esse controllate, nelle quali i soci privati vengano scelti mediante offerta pubblica di vendita o.

14. 42. Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 5, lettera b), sopprimere le parole:* secondo le linee d'indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche.

14. 34. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 5, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) in deroga a quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)*, la gestione delle reti o l'erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la effettiva efficienza e convenienza economica dell'affidamento diretto.

14. 57. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera d) capoverso 5, lettera c)*, sostituire la parola:* interamente *con la seguente:* prevalentemente.

14. 41. Carli.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, lettera c)*, dopo la parola:* esercitino *aggiungere la seguente:* ciascuno.

Conseguentemente, alla medesima lettera c)*, sopprimere le parole:* parte più importante della.

14. 50. Cazzaro.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, lettera c)*, sopprimere le parole da:* e che la società *fino alla fine della lettera* c).

14. 25. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le società che, in Italia o all'estero, erogano, a qualunque titolo, ser-

vizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate. Il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all'autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L'affidamento in essere può essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11. ».

14. 58. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14. 59. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le parole:* da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.

***14. 6.** Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le parole:* da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.

***14. 32.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le parole:* da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.

* **14. 43.** Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

g) il comma 9 e il comma 13 sono abrogati.

14. 5. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 1, lettera g), *sostituire la parola:* possono *con la seguente:* devono.

14. 26. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

h) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

« 15-*bis*. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai fini dell'attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, effettuati con procedure diverse da quelle previste dall'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 41, della presente legge, e non rientranti nelle condizioni per l'applicazione della deroga di cui al comma 6 dello stesso articolo 113, cessano comunque en-

tro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra procedura ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

3. Con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli affidamenti riguardanti società escluse dalla cessazione di cui al comma 2 dovranno comunque concludersi.

4. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai sensi del comma 2« .

14. 60. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Al comma 1, lettera h)*, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* le concessioni rilasciate *con le seguenti:* gli affidamenti concessi;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo:

sostituire le parole: Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate *con le seguenti:* sono esclusi dalla cessazione gli affidamenti concessi;

sostituire le parole da: quelle affidate a società a capitale interamente pubblico *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* quelli concessi a società di capitali con la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta.

14. 1. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 1, lettera h)*, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* le concessioni rilasciate *con le seguenti:* gli affidamenti concessi;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo:

sostituire le parole: Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate *con le seguenti:* sono esclusi dalla cessazione gli affidamenti concessi;

aggiungere, in fine, le parole: anche in via indiretta.

14. 4. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 1, alla lettera h)*, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* nelle quali il socio privato sia stato scelto *con le seguenti:* , alle quali non si applica il divieto di cui al comma 6, o a società da esse controllate, nelle quali i soci privati siano stati scelti attraverso offerta pubblica di vendita o.

14. 44. Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera h)*, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da:* e che la società *fino alla fine del capoverso.*

14. 27. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, lettera h)*, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:* parte più importante della.

14. 49. Cazzaro.

Al comma 1, lettera h-*bis), sostituire il capoverso con il seguente:*

« 15-*ter*. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti nel settore nella gestione delle reti e nell'erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di cui al comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato entro i seguenti tetti massimi:

a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello servito dalla società maggiore;

b) tre anni nel caso in cui alla data di cui alla lettera *a),* si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte quello servito dalla società maggiore.«

14. 61. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 113-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

ART. 113-*bis*.

(Gestione dei servizi pubblici locali di interesse generale non costituenti un'attività economica).

1. I servizi pubblici locali di interesse generale non costituenti un'attività economica, intendendosi come tali i servizi per cui l'ente non richiede che il pareggio di bilancio sia necessariamente raggiunto con il prezzo o la tariffa corrisposta dagli utenti, potendosi fare affidamento sulle sovvenzioni come costanti ricavi di esercizio, sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

d) cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 novembre 1991 n. 381.

14. 24. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

14. 20. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

1. In attuazione delle normative comunitarie e fermo restando le disposizioni previste per i singoli settori, le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici privi di interesse economico generale. Sono servizi pubblici locali privi di interesse economico generale quelli che per la natura delle attività non sono in grado di influire sugli scambi tra gli Stati Membri dell'Unione Europea e sono gestiti mediante affidamento diretto a.

14. 33. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, lettera c)*, sostituire il capoverso con il seguente:*

c) la società di capitali con la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, a condizione che gli enti pubblici

titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta.

14. 3. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 2, lettera c), capoverso, sopprimere le parole da: e che la società *fino alla fine del capoverso*.

14. 28. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis*)* dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione;

5-*ter*. I servizi socio-sanitari rientrano a tutti gli effetti nella caratterizzazione del presente articolo, in particolare, per quanto riguarda le forme di gestione mediante affidamento diretto dei servizi stessi ».

14. 23. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis*)* dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Per i servizi sociosanitari vengono utilizzate le forme di gestione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1. ».

14. 22. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis*)* dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. ».

14. 21. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 3, dopo le parole: 4, 5 *aggiungere le seguenti:* , 9, 10.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: « comma 9 » sono sostituite con: « comma 4, lettera *b)* ». Al comma 11, le parole: « e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché alternativa a quanto stabilito dal comma 10 » sono soppresse; sono inoltre soppresse le parole da: « In tale caso » fino a: « codice civile ». Al comma 12, lettera *f)*, le parola: « comma 13 » sono sostituite con « comma 4, secondo capoverso ».

14. 2. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 11 del medesimo articolo 35 le parole: « da concludere entro il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « da concludere entro il 31 dicembre 2004 ».

*** 14. 10.** Olivieri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 11 del medesimo articolo 35 le parole: « da concludere entro il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « da concludere entro il 31 dicembre 2004 ».

*** 14. 12.** Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

3-*ter*. Nel comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione » sono soppresse.

14. 19. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il comma 3, dell'articolo 11 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nella parte che prevede la proroga del periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-*bis* dell'articolo 18 del citato decreto legislativo, s'interpreta nel senso di applicare tale proroga all'intero comparto del trasporto pubblico locale.

14. 75. Pasetto, Lusetti, Carbonella, Tuccillo, Rosato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le gare e le procedure in corso alla data del 30 settembre 2003 sono annullate.

14. 29. Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Fino al 31 dicembre 2006, sono in ogni caso ammesse a partecipare alle gare di cui all'articolo 113, comma 6, le società di capitale derivate dalla trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di cui al comma 1, senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica.

14. 62. Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali. Altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

(Incremento dell'accisa sui carburanti).

1. A partire dal 1° gennaio 2004 l'accisa sui carburanti è incrementata di una somma pari ad euro 0,01 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

14. 03. Burlando.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autoriz-

zate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a azione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al asporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

14. 09. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, è autorizzato un limite di impegno trentennale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

(Incremento dell'accisa sui carburanti).

1. A partire dal 1° gennaio 2004 l'accisa sui carburanti è incrementata di una somma pari ad euro 0,02 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

14. 02. Burlando.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, è autorizzato un limite di impegno trentennale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

14. 08. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Al testo unico dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto 4ei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1968, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c),* aggiungere la seguente:

« *c*-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti temporanei ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e ferroviario ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

14. 06. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Al testo unico dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

« *c*-bis. Le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario. »

2. Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 010. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa).

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è cosí ripartito:

un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative; e un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, tenuto conto anche di

criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità del servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante 1'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi delle legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.

14. 05. Pasetto, Lusetti, Giachetti, Carbonella, Tuccillo, Rosato.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: « comma 13 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. A decorrere dal 1° gennaio 2007, non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo l'erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in virtù di un affidamento concesso con procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito del relativo rinnovo. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate e alle loro controllanti ».

14. 01. Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

ART. 15.

(Acquisto di beni e servizi).

Sopprimerlo.

15. 1. Russo Spena, Franco Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15. *(Acquisto di beni e servizi).* – 1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2992, n. 289, i commi 1, 2 e 5 sono soppressi.

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 200.000 euro, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni, nonché quelle centrali e periferiche dello stato per esigenze di approvvigionamento di importo inferiore al limite sopra enunciato, hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne, ove applicabili, i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento ».

3. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, al primo periodo le parole: « hanno l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti « utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri ed i rapporti di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui al comma 3-*ter*. Nella fase antecedente all'avvio dell'Osservatorio i soggetti di cui al primo periodo del presente comma utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dalle convenzioni della Consip Spa. Al fine di consentire il conseguimento dei risparmi di spesa, alle convenzioni della Consip Spa possono, altresí, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 ».

4. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, è inserito il seguente:

« 3-*ter*. È istituito presso la Consip Spa l'Osservatorio sui prezzi e le condizioni di fornitura dei beni e servizi di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni. L'Osservatorio assicura un costante monitoraggio delle forniture praticate alle pubbliche amministrazioni con periodica pubblicazione dei dati, consultabili sul sito Internet della Consip Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, emana con proprio decreto le norme di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio assicurando una adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali, delle associazioni di categoria, e di esperti in materia statistica ed economica. Al fine di conseguire i propri scopi conoscitivi l'Osservatorio potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio determina i parametri ed i rapporti di qualità e prezzo, tenendo conto delle diverse situazioni territoriali e di mercato e considerando:

1) i parametri di qualità e prezzo di beni e servizi desumibili dalle convenzioni stipulate dalla Consip Spa;

2) statistiche sugli atti relativi agli acquisti effettuati in via autonoma secondo quanto stabilito al precedente comma 3;

3) statistiche sulle gare esperite dalle pubbliche amministrazioni;

4) i dati in possesso dell'amministrazione finanziaria. ».

5. Al comma 4-*bis* dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, al primo periodo, le parole da: « , escluse quelle statali per i soli uffici centrali, » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « , escluse quelle statali per i soli uffici centrali per acquisti di valore superiore al limite indicato al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono utilizzare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa, qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto, a parità di qualità delle prestazioni, sia uguale o inferiore a quello previsto dall'applicazione dei parametri e dei rapporti di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, stabiliti dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui all'articolo 3-*ter*. ».

15. 3. *(ex 15. 3. e 15. 01.)* Benvenuto, Agostini, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Michele Ventura, Gambini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15. – 1. Le Regioni, le province, i comuni, le Asl, le Università statali e qualsiasi ente pubblico possono stipulare contratti di pubblica fornitura al di fuori delle convenzioni CONSIP qualora le condizioni economiche e complessive siano preferibili e diano garanzie di qualità e rapidità.

2. Nel caso in cui le forniture pubbliche acquisite tramite convenzioni CONSIP non sono materialmente disponibili presso l'Ente committente entro giorni 15 dall'ordinativo, esso si intende automaticamente annullato e la CONSIP corrisponde al medesimo Ente la somma relativa al danno subito in termini economici e complessivi, fermo restando il diritto da parte della committenza di rivolgersi, secondo le regole di trasparenza, a fornitori non convenzionati.

3. I commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono abrogati.

15. 2. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 1 e 2 *con le seguenti:* commi 1, 2 e 5.

***15. 4.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 1 e 2 *con le seguenti:* commi 1, 2 e 5.

***15. 6.** *(ex *15. 6. e *15. 7.)* Michele Ventura, Mariotti, Montecchi, Agostini, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

ART. 16.

(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali).

Sopprimerlo.

16. 4. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 17.

(Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17. 11. Polledri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'agevolazione per il prodotto denominato « biodiesel », di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno 2005, nei limiti di un contingente annuo esente da accisa pari a 400.000 tonnellate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

17. 5. (ex 17. 5. e 17. 12.) Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo il comma 3-*quater, *aggiungere i seguenti:*

3-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2004.

3-*sexies*. Per l'attuazione del comma 3-*quinquies* è autorizzata la spesa massima di euro 50.000.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3-*septies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

17. 1. Olivieri, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Quartiani, Abbondanzieri, Tolotti, Raffaella Mariani, Innocenti, Ruzzante, Detomas, Lolli, Bressa.

*Dopo il comma 3-*quater *aggiungere i seguenti:*

3-*quinquies*. Alla nota 1) dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo, dopo le parole: « Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano », aggiungere le seguenti: « nel settore della distribuzione commerciale al dettaglio ».

3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di euro 34.000.000.

17. 3. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

*Dopo il comma 3-*quater *aggiungere i seguenti:*

3-*quinquies*. Al costo del gasolio da riscaldamento impiegato dalle imprese alberghiere e della ristorazione nei territori non metanizzati indicati nella legge 23 dicembre 1998, n 448, articolo 8, comma 10, lettera *c)*, si applica, per il periodo previsto nel precedente comma 1, lettera *d)* un'ulteriore riduzione nella misura di euro 0,269 per ogni litro.

3-*sexies*. Per l'attuazione del comma 3-*quinquies*, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di euro 30.000.000.

17. 4. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

Dopo il comma 3-quater, *aggiungere il seguente:*

3-*quinquies*. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente.

17. 9. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

CAPO IV

SOCIETÀ CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ

ART. 19.

(De-tax).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. *(Deducibilità delle erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni non lucrative aventi scopi solidaristici o sociali).* – 1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato.

2. Sono comprese tra le erogazioni deducibili ai sensi del comma 1 anche le spese per prestiti al personale e le remunerazioni corrisposte a soggetti che prestano attività in favore delle associazioni e organizzazioni di cui al medesimo comma 1.

3. La deducibilità di cui ai commi 1 e 2 spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiano delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge il agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni niconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, 11. 383.

5. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

6. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui all'articolo i della presente legge, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

7. Se la deduzione di cui all'articolo 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

8. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 la deducibilità di cui al medesimo articolo 1 non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista

a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera *i-quater)* del comma 1 dell' articolo 13-*bis*, sono soppresse;

b) all'articolo 110, comma 1, le parole: « *f)* e *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « e *f)* »;

c) all'articolo 110-*bis*, comma 1, le parole: « i-*bis)* e i-*quater)* » sono sostituite dalle seguenti: « e i-*bis)* ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

19. 20. Lucà, Turco, Pasetto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. *(Erogazioni liberali).* – 1. Al testo unico delle imposte si redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i-quater* è aggiunta la seguente:

« *i-quinquies)* le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2004 e di 25 milioni di euro per il 2005 ».

b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-octies)* è aggiunta la seguente:

« *c-octies*).1. le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004 ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. *(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie).* – 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo. n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. 19. Turco, Lucà, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. *(Erogazioni liberali).* – 1. Al Testo unico delle imposte si redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti vairazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative le parole « al 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 4 per cento »;

b) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis)* in materia di erogazioni liberali, le parole: « a 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « a 2.500 euro ».;

c) all'articolo 13, comma 1, lettera *i-quater)* in materia di erogazioni liberali, le parole « a 4 milioni di lire » sono sostituite le seguenti: « a 2.500 euro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*. *(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*. – 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo. n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. 18. Turco, Lucà, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. – 1. In attesa della definzione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0.02 per cento del valore della transazione effettuata.

2. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale ».

19. 5. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)*. – 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma i sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo. Decorsi 18 mesi l'imposta entra comunque in vigore.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma I è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che io Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma i con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

19. 4. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Un importo derivante dall'IVA nei limiti del comma 3 è destinato al finanziamento di attività ad indirizzo etico svolte da associazioni, organizzazioni ed enti previsti dal comma 2.

Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: di raccolta *fino a:* comma 1, nonché.

19. 3. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 euro *con le seguenti:* 20 euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. *(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*. – 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 dei 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. 16. Battaglia, Turco, Lucà.

Al comma 1, dopo la parola: attività *aggiungere:* con finalità.

19. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le persone fisiche che intraprendono individualmente o in forma societaria un'attività di commercio equo solidale, ai sensi degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due anni successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico, i soggetti passivi, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano in via esclusiva, attività di commercio equo solidale e con un fatturato inferiore ai 35 mila euro annui, possono avvalersi, a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due anni successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari al 10 per cento del reddito d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 95 e 108 del citato testo unico.

1-*ter*. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato, di cui al presente comma, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto UVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai tini delliVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

1.-*quater*. Sono altresí esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai tini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, gli enti non commerciali, di cui agli articoli 108, 111, 111-*ter* del del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

19. 14. Fioroni, Delbono, Meduri, Burtone.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: attività *aggiungere le seguenti:* con finalità.

19. 2. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, dopo le parole: del presente decreto, *aggiungere le seguenti:* sen-

tita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***19. 22.** Benvenuto, Agostini, Montaruli, Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, dopo le parole: presente decreto *aggiungere le seguenti parole*: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***19. 8.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole da: un milione *fino a:* cinque milioni *con le seguenti:* cinque milioni di euro per l'anno 2003, nonché di trenta milioni.

Conseguentemente:

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. A quota parte dei maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dellàeconomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.

all'articolo 41, comma 1, sopprimere la lettera a).

19. 6. Benvenuto, Buemi, Pistone, Battaglia, Bindi, Bogi, Bolognesi, Burtone, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Maura Cossutta, De Brasi, Fioroni, Fluvi, Giachetti, Galeazzi, Grandi, Labate, Lucà, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il Governo è autorizzato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti indirizzi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, contro la desertificazione e la salvaguardia delle risorse idriche; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo.

19. 7. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*. *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)*. – 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo. Decorsi 18 mesi l'imposta entra comunque in vigore.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma i del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

19. 01. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

ART. 20.

(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus).

Al comma 1, dopo la parola: autoambulanze, *aggiungere le seguenti:* beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni,.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

20. 15. Turco, Giacco, Battaglia, Cossutta, Meduri, Bindi, Mosella, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: acquisto di autoambulanze *aggiungere le seguenti parole:* e di mezzi destinati ad attività di protezione civile da parte delle associazioni iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali di Protezione civile.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

20. 16. Giacco, Cossutta, Mosella, Turco, Zanella, Meduri, Battaglia, Bindi.

Al comma 1, dopo le parole: dei vigili del fuoco volontari *aggiungere le seguenti:* e beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale,.

*Conseguentemente dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 20, si provvede rispettivamente mediante l'incremento uniforme del 20 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio. L'incremento decorre dal 1° gennaio 2004.

20. 2. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Turco, Battaglia, Lucà, Bottino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. A partire dal periodo d'imposta 2004 non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ».

20. 6. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Zanella, Turco, Battaglia, Delbono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 20), dopo le parole: « e da Onlus » sono inserite le seguenti: « nonché, altresí, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

20. 7. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 111-*bis)*, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

20. 9. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli enti non commerciali che svolgono, strumentalmente ai propri fini non lucrativi, una o più attività di impresa, sono esclusi dalla normativa sugli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis)* del Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1991, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

20. 11. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis)*. I redditi derivanti da rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono alla formazione del reddito del percepiente per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 5000,00. ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*. – L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

20. 12. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *e)* del citato testo unico 917/86 », sono inserite le seguenti: « ad eccezione dei rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono alla formazione del reddito del percepiente per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 5000,00. ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*. – L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

20. 13. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Asso-

ciazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente*:

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

20. 14. Giacco, Cossutta, Bindi, Turco, Zanella, Mosella, Battaglia, Meduri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 10, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, al punto 12), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 ».

20. 18. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*. *(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento)*. – 1. Nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2004, di 500 milioni di euro per l'anno 2005, e fino alla data del 31 dicembre 2006:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al D.Lgs 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della L. 23 dicembre 2000, n.388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al citato decreto 237/98, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2006;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato D.Lgs 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo i del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

*Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-*quinquies, *aggiungere il seguente:*

14-*quinquies*.1-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

20. 02. Turco, Morgando, Zanella, Pistone, Agostini, Michele Ventura, Battaglia, Rizzo, Villetti, Buemi, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zanotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

ART. 21.

(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali).

Sostituirlo, con il seguente:

ART. 21. *(Assegno di maternità di base e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali).* – 1. L'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001 è aumentato percentualmente secondo gli stanziamenti previsti al comma 3.

2. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

21. 999. (ex 21. 013.) Morgando, Michele Ventura, Turco, Capitelli, Rizzo, Pistone, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. *(Politiche in favore delle famiglie).* – 1. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 540 milioni di euro per l'anno 2004.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

21. 44. Montecchi, Morgando, Zanella, Maura Cossutta, Agostini, Bindi, Ventura, Lettieri, Rizzo, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimere il comma 1.

21. 39. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per ogni secondo figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2004, alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, è riconosciuto un assegno di importo pari a euro 2.500.

1-*bis*. L'assegno di cui al comma 1, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari ad euro 20.000 annui con riferimento a nuclei familiari monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2004, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

21. 30. Bindi, Agostini, Rizzo, Ventura, Pistone, Morgando Pistone, Zanella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004 e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000. Il beneficio di cui al presente comma spetta a condizione che il reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato sulla base dell'indicatore della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, risulti eguale o inferiore a 50.000 euro.

21. 5. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere le parole dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie *con le seguenti:* al residente, cittadino italiano, comunitario o extracomunitario;

al comma 2, in fine, aggiungere le parole: Nell'ambito della gestione speciale, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva, è riservata alla concessione di un assegno di 1.000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con figli minori residenti nel paese d'origine.

al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: Gli assegni sono concessi dai comuni a bambini, con un reddito del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 25.000 euro all'anno, determinato in base ai criteri per l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'assegno di cui al comma 2 è concesso, su domanda del padre o della madre extracomunitaria al comune di residenza, previo accertamento dei requisiti, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5.

al comma 4, sostituire le parole: L'assegno *con le seguenti:* Gli assegni.

al comma, sostituire le parole: è erogato *con le seguentie:* sono erogati.
dopo l'articolo 52-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

21. 45. Turco, Morgando, Zanella, Maura Cossutta, Capitelli, Villetti, Battaglia, Agostini, Ventura, Petrella, Buemi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Intini, Labate, Lucà, Zanotti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformante incrementate del 1 per cento.

21. 10. Bindi, Zanotti, Battaglia, Mosella, Giacco, Maura Cossutta, Meduri, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo od ulteriore per ordine di nascita.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegno di cui al presente comma è concesso ai nuclei familiari con reddito complessivo lordo familiare annuo non superiore a:

a) 9.463,62 euro, per il primo figlio;

b) 42.240,09 euro, per il secondo figlio;

c) 45.017,13 euro, per il terzo figlio;

d) 47,793,60 euro, per il quarto figlio;

e) 50.571,18 euro, peni quinto figlio;

f) 53.348,76 euro, per il sesto figlio;

alla rubrica, sostituire le parole: per ogni secondo figlio *con le seguenti:* per i figli nati entro il 31 dicembre 2004.

21. 27. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: cittadine italiane o comunitarie *con le seguenti:* in Italia.

Conseguentemente dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra 113,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

21. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: o comunitarie *con le seguenti:* comunitarie o non comunitarie con carta di soggiorno.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter* – L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

21. 38. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, dopo le parole: o comunitarie *aggiungere le seguenti:* o extracomunitarie regolarmente soggiornati o in attesa di negolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52-*ter*.

*dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter* – L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21. 46. Turco, Morgando, Maura Cossutta, Capitelli, Buemi, Zanella, Battaglia, Intini, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zanotti, Pistone.

Al comma 1, dopo le parole: o comunitarie *aggiungere le seguenti parole:* o extracomunitarie regolarmente soggiornati o in attesa di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformante incrementate dell'1 per cento.

21. 12. Turco, Maura Cossutta, Bindi, Rizzo, Zanotti, Zanella, Mosella, Battaglia, Meduri, Cordoni.

Al comma 1, dopo le parole o comunitarie *aggiungere le seguenti parole:* o extracomunitarie in possesso o in attesa di permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformante incrementate dell'1 per cento.

21. 13. Zanotti, Turco, Giacco, Bindi, Mosella, Meduri, Cordoni.

Al comma 1, dopo le parole: 1000 euro *aggiungere le seguenti:* qualora il nucleo familiare abbia un reddito non superiore a 24.000 euro.

21. 14. Zanotti, Turco, Giacco, Mosella, Zanella, Maura Cossutta, Meduri, Cordoni. Bindi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'assegno di cui al comma 1 spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso delle risorse economiche previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

21. 15. (ex 21. 15 e 21. 21) Zanotti, Lucà, Battaglia, Turco, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Bindi, Zanella, Mosella, Maura Cossutta, Meduri, Cordoni.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito della gestione speciale, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva, è riservata alla concessione di un assegno di 1.000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con figli minori residenti nel paese d'origine.

21. 17. Turco, Mosella, Bindi, Zanella, Zanotti, Battaglia, Maura Cossutta, Meduri, Cordoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative nonne di attuazione, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle stesse, l'assegno è concesso ed erogato dalle province medesime nell'ambito della propria normativa nel rispetto del livello e dei requisiti di cui al comma 1 utilizzando le risorse di cui al comma 2.

***21. 1.** Olivieri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle stesse, l'assegno è concesso ed erogato dalle province medesime nell'ambito della propria normativa nel rispetto del livello e dei requisiti di cui al comma 1 utilizzando le risorse di cui al comma 2.

***21. 2.** Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller.

Al comma 5, sostituire le parole: di natura non regolamentare *con le seguenti:* emanati ai sensi dell'articolo, 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

21. 36. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, dopo le parole: delle finanze *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

21. 4. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 5 dopo le parole: delle finanze *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Conseguentemente, al comma 6, dopo la parola: politiche *aggiungere la parola:* regionali.

21. 43. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 5, dopo le parole: delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***21. 20.** (ex 21. 18, 21. 20 e 21. 22.) Mariotti, Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Zanotti, Battaglia, Mosella, Zanella, Giacco, Meduri, Cordoni, Bindi.

Al comma 5, dopo le parole: delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***21. 40.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 6, dopo la parola: politiche *aggiungere la parola:* regionali.

21. 19. Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Barbieri, Olivieri.

*Sopprimere il comma 6-*bis.

21. 11. Zanotti, Bindi, Maura Cossutta, Turco, Mosella, Meduri, Giacco.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. *21-bis. (Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti).* – 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, a] fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti

soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale cosí costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dal gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 52-ter;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

21. 02. Bindi, Turco, Battaglia, Ventura, Rizzo, Pistone, Zanella.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*. *(Adeguamento degli importi degli assegni al nucleo familiare)*. – 1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 10 giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 400 milioni di euro per gli anni 2004,

2005 e 2006, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52-*ter*.

Conseguentemente, dopo l'articolo52-bis, *aggiungere il seguente:*

ART 52-*ter*. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21. 01. Battaglia, Turco, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zanotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*. *(Facilitare l'inserimento dei giovani stranieri nel tessuto sociale italiano)*. – 1. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati pari a 2 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

21. 012. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 22.

(Asili nido).

Sopprimerlo.

22. 1. Russo Spena, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22. – 1. A partire dal 1° gennaio 2004 è istituito il Fondo triennale per gli asili nido comunali di 300 milioni di euro.

2. L'assegno di maternità per le lavoratrici atipiche, precarie, discontinue è aumentato a 2.500 euro.

3. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

4. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

5. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

22. 47. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Michele Ventura, Battaglia, Zanella, Bindi, Mosella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22. – 1. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono altresí deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori, in misura pari al 50 per cento, le quote mensili di iscrizione agli asili nido pubblici e privati. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60.000.000 euro a decorrere dal 2004, si fa fronte con le risore si cui l'articolo 41-*ter*.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 41-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 41-*ter*. – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera *a)* dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

22. 48. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22. - 1. I comuni possono concedere, in deroga alla normativa vigente, il cambio di destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido.

22. 51. Zanotti, Maura Cossutta, Giacco, Mosella, Meduri, Battaglia, Zanella, Cordoni, Bindi.

Al comma 1, sostituire le parole da: in materia *fino alla fine con le seguenti:* relative agli *standards* ambientali, di sicurezza, di igiene e tutela della salute propri della legislazione riguardante gli asili nido, nonché il rapporto tra il personale impiegato e numero di bambini iscritti, oltre alle disposizioni contenuti nei regolamenti condominiali. Resta fermo l'obbligo al ricorso a personale oggettivamente e comprovatamente qualificato, nonché la disponibilità continuativa per l'intero arco di svolgimento del servizio di un medico pediatra.

22. 2. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, dopo la parola: salute *aggiungere le seguenti:* contenute nelle normative regionali e nei provvedimenti dei Comuni. L'attivazione dell'asilo nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.

***22. 57.** Rizzo, Pistone, Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, dopo la parola: salute, *aggiungere le seguenti:* contenute nelle normative regionali e nei provvedimenti dei comuni. L'attivazione dell'asilo nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.

***22. 50.** Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali *con le seguenti:* nonché gli standard strutturali e gestionali.

22. 52. Zanotti, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Giacco, Mosella, Meduri.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto un fondo di 100 milioni di euro per il 2004 per contributi forfettari, fino ad un massimo di 100.000 euro, per ciascuna struttura al fine della parziale copertura dei costi di ristrutturazione, acquisto attrezzature, personale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

22. 53. Zanotti, Battaglia, Giacco, Bindi, Meduri, Mosella, Zanella, Maura Cossutta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La realizzazione degli asili nido di cui al comma i rientra nella programmazione comunale dei servizi per l'infanzia e viene effettuata fatti salvi i requisiti

organizzativi, strutturali e di sicurezza stabiliti dalle regioni per questa tipologia di servizio socio educativo.

22. 54. Zanotti, Mosella, Turco, Giacco, Meduri, Maura Cossutta, Zanella, Bindi.

Dopo l'articolo 22 aggiungere i seguenti:

ART. 22-*bis*. - *(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)*. - 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. Ai fini della presente legge sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio assistenziali per le persone non auto sufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2002.

ART. 22-*ter*. *(Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)*. - 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi il febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

ART. 22-*quarter*. *(Funzionamento del Fondo)*. - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'ar-

ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 22his sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 1.

ART. 22-*quinquies*. *(Dotazione del Fondo)*. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale cosí costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 22-*sexies*;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

ART. 22-*sexies*. *(Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza)*. - 1. Agli oneri di cui agli articoli 22-*bis*, 22-*ter*, 22-*quater*, 22-*quinquies*, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato cori decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo il del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo li, comma 3,

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 22-*ter*.

22. 014. Zanotti, Bindi, Battaglia, Turco, Maura Cossutta, Zanella, Morgando, Agostini, Villetti, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Pistone, Delbono, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Magnolfi, Calzolaio, Buemi, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

ART. 23.

(Lotta al carovita).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23. *(Restituzione del drenaggio fiscale).* – 1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, attraverso le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

23. 6. Benvenuto, Morgando, Agostini, Pistone, Zanella, Pinza, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole: si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi *con le seguenti:* si sono manifestati, o sono in atto, aumenti dei prezzi superiori del 100 per cento rispetto al tasso di inflazione programmata.

23. 25. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 1, sostituire le parole: si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi *con le altre:* si sono manifestati, o sono in atto, aumenti dei prezzi superiori al tasso di inflazione programmata.

23. 11. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni operanti nei settori in cui si sono manifesta te o sono in atto abnormi dinamiche di aumento dei prezzi, verificate in base ai controlli operati dalla Guardia di Finanza ai sensi del comma 1, non possono avvalersi del regime del concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33.

23. 5. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a prezzo conveniente *con le seguenti:* a un prezzo il cui aumento non sia superiore al tasso di inflazione programmato.

23. 26. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: conveniente *con le seguenti:* il cui aumento non sia eccedente il tasso di inflazione programmata.

23. 12. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, dopo le parole: d'intesa fra loro *aggiungere le seguenti:* e di concerto con le associazioni dei consumatori e le associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

23. 22. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 2, dopo le parole: d'intesa fra loro *aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni dei consumatori.

23. 28. (ex 23.28 e 23.24.) Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 2, sostituire le parole: e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati *con le seguenti:* ovvero abbiano aderito ad iniziative di auto disciplina relative ai prezzi dei prodotti contenuti in tali panieri.

23. 27. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 2-ter *sopprimere la parola:* anche.

23. 2. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 2-ter, *aggiungere i seguenti:*

2-*quater*. L'Istat è impegnato a rivedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, le metodologie di rilevazione, la composizione del paniere per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di adeguarle alla reale composizione dei consumi, tenendo anche conto della stagionalità dell'acquisto di alcuni prodotti di largo consumo, ed a istituire l'indice dei prezzi al consumo per gli anziani con età superiore ai 65 anni. A tutti i soggetti interessati, a partire dagli Istituti di ricerca, l'Istat deve garantire la piena possibilità di disporre dei dati analitici delle rilevazioni e delle metodologie seguite, anche al fine di stimare gli effetti dell'aumento medio dei prezzi sulle diverse tipologie familiari.

2-*quinquies*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2004 ed successivamente entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmato previsto dal Dpef e dalle Note di aggiornamento per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'Istat per i dodici mesi precedenti le suddette date.

2-*sexies*. Le rivalutazioni al costo della vita di tutti i trattamenti previdenziali erogati da forme di previdenza obbligatorie e di quelli a carattere assistenziale, operanti dal 1° gennaio 2004, vengono calcolate, per i soggetti con un età superiore ai 65 anni, in riferimento all'indice dei prezzi al consumo per gli anziani con età superiore ai 65 anni di cui al comma precedente.

2-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-*quater* a 2-*sexies* si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52-*ter*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

23. 29. Fluvi, Agostini, Michele Ventura, Cordoni.

Dopo il comma 2-ter, *aggiungere i seguenti:*

2-*quater*. L'Istat è impegnata a rivedere la composizione del paniere di calcolo dell'inflazione nel senso di attribuire il peso percentuale maggiore dovuto a generi che comportano una dinamica inflazionistica assai maggiore e comunque fuori controllo rispetto al dato dell'inflazione ufficiale, nonché all'inserimento di beni e generi di largo consumo che seguono il medesimo andamento.

2-*quinquies*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno procede alla ricongiunzione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmato previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2-*sexies*. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 2-*ter* del presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

23. 4. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 2-ter, *aggiungere i seguenti:*

2-*quater*. Al fine di adeguare il costo delle polizze RC auto alla diminuzione degli incidenti stradali determinatasi con l'introduzione della patente a punti, ai titolari di patente con almeno 20 punti che non si siano resi responsabili di sinistri nell'ultimo biennio, è praticato, a partire dall'anno 2004, in attesa di un accordo tra le assicurazioni e le organizzazioni dei consumatori, uno sconto del 10 per cento del premio assicurativo. Lo sconto è riassorbito nel successivo rinnovo contrattuale qualora i beneficiari si siano resi responsabili di sinistri o abbiano subito una decurtazione del punteggio.

2-*quinquies*. Il Ministro delle attività produttive convoca entro il 31 dicembre 2003 le associazioni di categoria, unitamente alle associazioni dei consumatori, per definire le riduzioni da apportare alle tariffe RC auto in seguito all'introduzione della Patente a punti.

23. 18. Agostini, Lettieri, Fluvi, Pistone, Villetti, Zanella, Michele Ventura, Gambini, Rizzo, Buemi, Intini, Morgando.

Dopo il comma 2-ter, *aggiungere il seguente:*

2-*quater*. A tutela degli utenti inseriti nel mercato vincolato dell'energia elettrica, l'Acquirente Unico Spa, mantiene le prerogative stabilite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inoltre emanati indirizzi all'Acquirente Unico s.p.a. affinché assuma il ruolo di acqui-

rente di ultima istanza per determinate categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche, nonché a quelle svantaggiate.

23. 20. Quartiani, Gambini, Nieddu, Lulli.

*Dopo il comma 2-*ter *aggiungere il seguente:*

2-*quater*. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

23. 17. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*. *(Modifiche alla disciplina del trattamento di fine rapporto e garanzie per la concessione di credito agevolato alle PMI)*. 1. – All'articolo 2120 del codice civile, i commi 6, 7, 8 e 9, con i seguenti:

« Il prestatore di lavoro, con almeno un anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento di fine rapporto cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto ».

2. Presso il Ministero delle Attività produttive è istituito un apposito Fondo, con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro, finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo, pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese. Tali emissioni sono finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

23. 08. Benvenuto, Cordoni, Innocenti, Agostini, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*. *(Restituzione del drenaggio fiscale)*. – 1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

23. 09. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Villetti, Zanella, Agostini, Grandi, Morgando, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*. *(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)*. 1. – Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente articolo si fa fronte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'aumento del 15 per cento della tassa sui superalcolici.

23. 01. Buffo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*. *(Norme per la società di gestione del mercato elettrico e la relativa organizzazione del mercato regolamentato)*. – 1. Al fine di conseguire un prezzo di mercato inferiore all'attuale nel settore dell'energia elettrica, il Ministro delle attività produttive è autorizzato a dare corso attraverso la costituzione della borsa del mercato elettrico a nuove modalità di contrattazione nel mercato elettrico.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Gestore del mercato elettrico (GME) promuovere l'organizzazione del mercato regolamentato per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sui prezzi dell'energia e sui relativi indici.

3. Nella società di gestione del mercato di cui al comma 1, qualora privatizzata, non possono detenere partecipazioni superiori al 5 per cento dei capitale sociale:

a) i clienti grossisti, i clienti idonei e i produttori, come definiti all'articolo 2, commi 5, 6 e 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le so-

cietà di gestione del risparmio, le Sicav, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le banche e gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

4. Nella determinazione del limite di cui la comma 3 si computano anche le partecipazioni detenute dalle società che controllano o sono controllate dai soggetti di cui sopra, nonché dalle società controllate dalla medesima società controllante.

5. I rapporti di controllo sono individuati ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

23. 05. Quartiani, Gambini, Nieddu, Lulli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*. – 1. A decorrere dall'anno 2004, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti da emanare entro il 31 marzo 2004 ad aumentare l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere recato dal presente articolo.

23. 03. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*. – 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2004, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

23. 015. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis.(Accordi interprofessionali di filiera)*. – 1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2004.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalita' di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell'applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 100 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

23. 010. Morgando, Michele Ventura, Pistone, Lettieri, Fluvi, Rizzo, Agostini.

ART. 24.

(Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 *con le seguenti:* 31 dicembre 2004.

Conseguentemente ai maggiori oneri stimati in 240 milioni di euro si provvede mediante soppressione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.

24. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 *con le seguenti:* 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.

24. 4. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. La detrazione prevista dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è prorogata sino al 31 dicembre 2004.

1-*ter*. Nel caso in cui gli interventi di recupero edilizio riguardino misure di adeguamento degli impianti e delle strutture imposti da normative sulla sicurezza e il risparmio energetico la percentuale di detrazione è elevata al 50 per cento.

1-*quater*. Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987, 41 è concesso, per l'anno 2004, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

1-*quinquies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua, a copertura degli oneri recati dai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

24. 2. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Zanella, Iannuzzi, Lettieri, Vigni, Benvenuto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. L'agevolazione di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dall'approvazione di apposita direttiva comunitaria modificativa della direttiva 77/388/CEE relativamente all'elenco dei beni e servizi suscet-

tibili di essere soggetti ad aliquote ridotte, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2004.

1-*ter*. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati e con le maggiori entrate derivanti da tale disposizione si provvede, fino a concorrenza degli importi, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*.

24. 6. Vigni, Agostini, Benvenuto, Gambini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è incrementato di euro 5 milioni per l'anno 2003 e di euro 13 milioni di ciascun degli anni 2004, 2005 e 2006.

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: « Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie. Eliminazione delle barriere architettoniche »;*

b) *dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformente incrementate del 20 per cento.

24. 1. Giacco, Benvenuto, Buemi, Pistone, Battaglia, Bindi, Bogi, Bolognesi, Burtone, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Maura Cossutta, De Brasi, Fioroni, Fluvi, Giachetti, Galeazzi, Grandi, Labate, Lettieri, Lucà, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti, Oliverio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'agevolazione di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dall'approvazione di apposita direttiva comunitaria modificativa della direttiva 77/388/CEE relativamente all'elenco dei beni e servizi suscettibili di essere soggetti ad aliquote ridotte, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.

24. 5. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*.

(Agevolazioni fiscali a favore delle imprese turistiche).

1. Il credito di imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rin-

noveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo il della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera *f)* del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

4. Per gli anni 2004 e 2005, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:

a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;

c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *(nuovo codice della strada*).

5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:

120-*bis)* case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;

120-*ter)* prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;

120-*quater)* prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche;« .

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, dopo le parole: « concerti vocali e strumentali, » sono inserite le seguenti: « ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

24. 02. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Carli.

ART. 25.

(Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

1. Sono rese permanenti le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo, l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito annuo di euro 15.000.000.

25. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Ai fini della riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano, di cui all'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno 2004 l'autorizzazione di spesa è fissata in 159.114.224,77 euro.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, da emanarsi entro il 31 marzo 2004, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche, a copertura dell'onere di cui al comma 1-*bis*.

25. 2. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere i seguenti:

ART. 25-*bis*.

(Ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004, gli articoli da 12 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004 riacquistano efficacia:

a) le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni;

b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data del 1º gennaio 2004.

ART. 25-*ter*.

(Anticipazione della applicazione delle aliquote obiettivo per le accise sugli oli minerali).

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 17 e 25, a decorrere dal 1º gennaio 2004, le aliquote di accisa sugli oli minerali si applicano nelle misure fissate nell'allegato i alla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I comma 5 e 6 dell'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono abrogati.

ART. 25-*quater*.

(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti).

1. Nel rispetto degli articoli 3, 38, 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119 della Costituzione e in attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti e istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima, hanno subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14,15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

5. Ai fini della presente legge, il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle risorse destinate alla ricerca biomedica derivanti dall'1 per cento del Fondo sanitario nazionale dedicato alla ricerca di base e applicata dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle regioni, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ad individuare prioritari ambiti di ricerca dedicati soprattutto alle patologie croniche degenerative.

ART. 25-*quinquies*.

(Finalità del Fondo).

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui può derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo di cui all'articolo 25-*quater* è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi ed erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo

scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

e) sviluppare iniziative di solidarietà, anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a favore delle famiglie nel cui ambito sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.

2. Restano salve le funzioni in materia riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

ART. 25-*sexies*.

(Funzionamento del Fondo).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 25-*quater*, sulla base di indicatori, stabiliti con il medesimo decreto, riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento, e di indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma i sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo di cui all'articolo 26-*quater* e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente, assicurando in ogni caso il pieno rispetto e l'attuazione dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate, della loro congruità rispetto ai bisogni e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 1.

ART. 25-*septies*.

(Dotazione del Fondo).

1. Il Fondo di cui all'articolo 25-*quater* ha una dotazione annuale costituita:

a) dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 25-*bis* e 25-*ter*;

b) dalle risorse destinate all'erogazione ai soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi il febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

25. 01. Benvenuto, Buemi, Pistone, Battaglia, Bindi, Bogi, Bolognesi, Burtone, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Maura Cossutta, De Brasi, Fioroni, Fluvi, Giachetti, Giacco, Galeazzi, Grandi, Labate, Lettieri, Lucà, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti, Oliverio.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Modifica all'articolo 2 della legge n. 289 del 2002).

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo dei comma i dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinati in 520 milioni di euro per il 2003, 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione Il del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.

1-*bis*. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 15 dicembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma i per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*ter*. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: « 3,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6,9 per cento ».

6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli articoli da

12 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati. A decorrere dal 1° gennaio 2003 riacquistano efficacia:

a) le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni;

b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data del 1° gennaio 2003.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le aliquote di accisa sugli oli minerali si applicano nelle misure fissate nell'allegato 1 alla legge 23 dicembre 1998, n. 448. I commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono abrogati ».

25. 02. Benvenuto, Buemi, Pistone, Buffo, Camo, Cima, Angelo Bottino, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Delbono, De Brasi, Diana, Duilio, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Roberto Giachetti, Grandi, Guerzoni, Innocenti, Lettieri, Motta, Nannicini, Nigra, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Sciacca, Squeglia, Stradiotto, Tolotti, Trupia, Oliverio.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Riduzione dell'aliquota di accisa applicata al gas di petrolio liquefatti usati come carburante).

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 206,00 per mille chilogrammi.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 103.432.309.85 per anno, si provvede mediante la rimodulazione delle aliquote di accisa gravanti sulla benzina per motori e sul gasolio usato come carburante secondo quanto previsto nei commi 3 e 4.

3. L'aliquota di accisa gravante sulla benzina per motori, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 543,77231 per mille litri.

4. L'aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 405,61391 per mille litri.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

25. 05. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli articoli da 12 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 riacquistano efficacia:

a) le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni;

b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle successioni per causa di

morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data del 1º gennaio 2004.

25. 06. Battaglia, Benvenuto, Buemi, Pistone, Cennamo, Cima, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Detrazione per spese di aggiornamento del personale docente).

1. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.

Conseguentemente, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

25. 010. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Rinnovo delle agevolazioni in materia di accise sui prodotti petroliferi).

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 10.000.000 annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005 si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. 011. Sergio Rossi, Parolo.

TITOLO II

CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE E REGOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI

ART. 26.

(Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici).

Al comma 2, capoverso 3-bis, *sostituire le parole:* al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7 *con le seguenti:* al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere ridotto del 30 per cento.

* **26. 33.** Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, capoverso 3-bis, *sostituire le parole:* al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7 *con le seguenti:* al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere ridotto del 30 per cento.

* **26. 64.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7 *con le seguenti:* al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari diminuito del 30 per cento.

26. 31. (ex 26. 31 e 26. 35) Benvenuto, Lettieri, Pistone, Zanella, Morgando, Villetti, Intini, Rizzo, Sciacca, Lucidi, Tocci, Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Ventura, Agostini, Battaglia, Pisa, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, dopo il capoverso 3-bis, *aggiungere i seguenti:*

3-*ter*. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perverrà gravato del diritto all'usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguiterà a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

3-*quater*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, è in ogni caso riconosciuto ai conduttori che non esercitano il diritto di opzione per l'acquisto il diritto al rinnovo della locazione per un periodo di 1 anno.

3-*quinquies*. Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato d'inflazione.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2. 1. I maggiori oneri derivanti dai commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* sono pari a un milione di euro in ragione annua a decorrere dal 2004.

2. 2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

26. 22. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2. 1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a euro 22.000 è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non aventi i requisiti previsti dal precedente comma, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento ».

2. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2. 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento pari al 10 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

26. 60. Benvenuto, Vigni, Agostini, Sciacca, Lucidi, Tocci, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. 1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a euro 22.000 è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non aventi i requisiti previsti dal precedente comma, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

26. 34. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. 1 Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non aventi i requisiti previsti dal precedente comma, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

26. 45. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. 1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei famigliari con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 5. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2. 1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per unità immobiliari occupate dai conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto d'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

26. 46. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo,

Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. 1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o comprendenti nel proprio nucleo familiare portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perverrà gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguiterà a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

26. 86. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti del mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori, del 40 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1,5 per cento.

26. 82. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 3, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: « almeno l'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 50 per cento ».

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

c) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

26. 28. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i medesimi immobili è altresí confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere o il 50 per cento delle unità residenziali messe in vendita nello stesso immobile. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per íl calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

26. 84. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Battaglia, Tocci, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i medesimi immobili è altresí confermato l'abbattimento di prezzo secondo i coefficienti in vigore, nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 3. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione ».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento del 10 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

26. 32. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Zanella, Morgando, Villetti, Intini, Rizzo, Sciacca, Lucidi, Tocci, Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Ventura, Agostini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli di tasso programmato di inflazione ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 7. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento.

26. 85. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 9. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari, la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 41-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 41-*ter*.

1. Nella tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, in materia di tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato nella misura di 500 euro.

26. 73. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari, la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze ».

26. 53. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 6. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori del 40 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 8. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai finí dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori, del 30 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile ».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

26. 61. Sciacca, Benvenuto, Lucidi, Tocci, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 5.

26. 57. Sergio Rossi, Parolo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono nelle zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore al 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3, comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo da diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento »;

c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

26. 23. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al comma 13 dell'articolo 3 dcl decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 10. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 6.

* **26. 37** (ex 26. 37, 26. 55 e 26. 63). Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 6.

* **26. 67.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 8.

26. 38. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: « Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, libere ovvero occupate ma non optate dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori di cui al comnia 4, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto; il diritto di prelazione deve essere esercitato da parte dei citati enti pubblici entro tre mesi dalla comunicazione ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 11. Russo Spena, Giordano.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

« 17-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 17, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle stesse condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto-legge. Gli enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

26. 54. (ex 26. 54 e 26. 62) Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Vigni, Ven-

tura, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

« 17-*bis*. In deroga da quanto previsto dal precedente comma 17, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto-legge n. 351 del 2001. Gli enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei temi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 11. Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Al comma 8, dopo il capoverso 17-*bis*, aggiungere il seguente:*

« 17-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 17-*bis* è riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi inoptati dai conduttori da esercitarsi nel termine di novanta giorni dalla comunicazione al conduttore ovvero, nel caso previsto dal precedente comma 5, nel termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione provvisoria ».

26. 25. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 9.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Sono abrogati l'articolo 13 e l'articllo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

26. 24. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel

comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 12. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

26. 78. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 sostituire il testo con il seguente: « 20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute anche successivamente al 31 ottobre 2001 al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in mancanza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma collettiva, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermata limitatamente all'acquisto di sole unità immobiliari optate purché le stesse rappresentino oltre il 50 per cento delle unità residenziali al netto di quelle libere ».

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, leparole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 15. Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Sopprimere il comma 9-*bis.

* **26. 41.** Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Sopprimere il comma 9-*bis.

*** 26. 58.** Sergio Rossi.

*Sopprimere il comma 9-*bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 13. Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Al comma 9-*bis*, primo periodo, dopo le parole:* Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente:* non.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 14. Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Al comma 9-*bis*, primo periodo, sopprimere le parole:* a trattativa privata, anche in blocco.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: terzo *con le seguenti:* secondo, terzo.

26. 56. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimere il comma 10.

26. 26. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese

manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 16. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 10, capoverso 6-bis*, secondo periodo, dopo le parole:* edilizia e fiscale degli stessi beni *aggiungere le parole*: e facendo salvi i diritti di tutela e di opzione previsti dalla legge per gli affittuari a vario titolo.

26. 20. Albonetti, Duca, Raffaldini, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, capoverso 6-bis*, terzo periodo, dopo le parole:* RFI SpA *aggiungere le seguenti:* e delle altre società del gruppo FS.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso e periodo, dopo le parole: dell'infrastruttura ferroviaria *aggiungere le seguenti:* e del materiale rotabile.

26. 19. Albonetti, Duca, Raffaldini, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere i commi 11-bis *e 11*-ter.

26. 42. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimere i commi11-bis *e 11*-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 17. Russo Spena, Giordano, Deiana.

Sopprimere i commi 11-quater*, 11*-quinquies*, e 11*-sexies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 18. Russo Spena, Giordano, Deiana.

Sopprimere i commi 11-quater, *11*-quinquies, *e 11*-sexies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

26. 89. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Sostituire i commi 11-quater, *11*-quinquies *e 11*-sexies *con i seguenti:*

« 11-*quater*. Gli utenti di alloggi di servizio, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, che siano in regola con i canoni e non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, possono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione d'interesse all'acquisto.

11-*quinquies*. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti, da emanarsi entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, dispone la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio, in numero non inferiore a 3.000 unità, per i quali abbia ricevuto la dichiarazione d'interesse all'acquisto, individuati sulla base di criteri d'interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico, avviando le conseguenti procedure di vendita.

11-*sexies*. Il prezzo di vendita è quello risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di vendita di interi stabili attraverso un unico mandato.

11-*septies*. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, adottando le procedure semplificate previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410.

11-*octies*. Gli utenti con reddito familiare non superiore a 33.000 euro o nel cui nucleo familiare sia compreso e convivente un portatore di *handicap*, che non intendano acquistare l'alloggio di cui fruiscono, mantengono il diritto di locazione alle precedenti condizioni, cosí come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2,5 per cento.

26. 90. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Al comma 11-quater, *primo periodo, dopo le parole:* legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni *sono aggiunte le parole:* o mediante vendita diretta agli utenti,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

26. 81. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Al comma 11-quater, *primo periodo, dopo le parole:* sono alienati *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con il Ministero della difesa,.

26. 33. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 11-quater, *primo periodo, dopo le parole:* decreto del Ministero della Difesa *aggiungere le seguenti:* da emanarsi previo consenso degli utenti interessati.

*** 26. 29.** Molinari, Minniti, Loddo Santino, Pinotti, Tanoni, Luongo, Pisa.

Al comma 11-quater, *primo periodo, dopo le parole:* decreto del Ministero della Difesa *aggiungere le seguenti:* da emanarsi previo consenso degli utenti interessati.

*** 26. 80.** Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Al comma 11-quater, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* L'elenco degli alloggi di cui al periodo precedente è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime« .

26. 44. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 11-sexies *con il seguente:*

« 11-*sexies*. I proventi derivanti dalle vendite degli alloggi della Difesa di cui al presente articolo sono versati alle entrate del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e riasseguati allo stato di previsione del Ministero della Difesa per la costruzione o il reperiniento di nuovi alloggi di servizio. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui ta-

bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

26. 83. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

*Al comma 11-*sexies*, primo periodo, sostituire le parole:* nel limite di 20 milioni di euro *con le seguenti:* per un importo non inferiore a 200 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma e periodo, sostituire le parole: i canoni di locazione degli immobili stessi *con le seguenti:* il reperimento, la costruzione o la ristrutturazione di immobili da destinare ad alloggi di servizio per il personale.

*dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

26. 79. (ex 26. 79 e 26. 30) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

1. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: « Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto-legge, liberi ovvero occupati e non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori che hanno i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto. Il diritto di prelazione da parte dei citati soggetti deve essere esercitato entro tre mesi dalla comunicazione ».

26. 02. (ex 26. 87.) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

1. Tutte le procedure di vendita, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono sospese e rinnovate con l'applicazione delle disposizioni del precedente articolo 26.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

26. 01. (ex 26. 0. 1) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici privatizzati).

1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dalle persone fisiche o giuridiche che detengano grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 ».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, le persone fisiche o giuridiche che detengano grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale ».

26. 04. (ex 26. 0. 4.) Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'acquisto degli alloggi demaniali da parte degli utenti).

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 40 per cento, indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile.

2. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 35.000 euro annui lordi, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare

un portatore di *handicap*, la riduzione del prezzo di acquisto è del 45 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

26. 05. (ex 26. 0. 5.) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Norme di salvaguardia per i nuclei familiari con redditi medio-bassi).

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 26, commi 1-*quater*, 11-*quinquies* e 11-*sexies*, della presente legge, è riconosciuto ai conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 35.000 euro, agli eredi del conduttore e ai conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'alloggio a terzi, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato i diritti di opzione e di prelazione con riferimento al solo diritto di usufrutto.

2. Ai conduttori non aventi i requisiti di cui al comma 1, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento del bene dalla difesa alla Agenzia del demanio.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

26. 06. (ex 26. 0. 6.) Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

ART. 27.

(Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 50 per cento.

27. 58. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Realacci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

27. 33. Grignaffini, Melandri, Colasio, Carra, Rizzo, Pistone, Zanella, Intini, Buemi, Villetti, Violante, Agostini, Rossi Nicola, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dalla verifica di cui al comma 1 le cose immobili e mobili che costituiscono beni culturali d'interesse nazionale, nonché i beni culturali che costituiscono beni mobili facenti parte di collezioni d'interesse nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

27. 9. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Lolli, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

27. 8. Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Sasso, Tocci, Martella, Giulietti, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con regolamento adottato previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

27. 7. Carli, Grignaffini, Lolli, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

27. 6. Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Lolli, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Giulietti.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Avverso tale decisione può essere proposto ricorso dinnanzi alla magistratura amministrativa da parte di chi vi abbia titolo nonché da parte delle associazioni di tutela maggiormente rappresentative.

27. 10. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Tocci, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

27. 1. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

27. 25. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Gilietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 8, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

27. 13. Capitelli, Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Tocci, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

Al comma 9, dopo le parole: da emanare, *aggiungere le seguenti:* sulla base dei parametri stabiliti per la catalogazione scientifica dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sentito il parere del Consiglio per i beni culturali e ambientali, e.

27. 14. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli, Sasso, Martella, Giulietti.

Al comma 9, dopo le parole: da emanare, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

27. 15. Carli, Lolli, Chiaromonte, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Sasso, Martella, Giulietti.

Al comma 9, dopo le parole: di concerto con l'Agenzia del demanio *aggiungere le seguenti:* , con la Conferenza Stato-regioni-enti locali.

27. 16. Grignaffini, Chiaromonte, Martella, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli, Sasso, Giulietti.

Al comma 9, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

27. 17. Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Carli, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: perentorio di trenta giorni *con le altre:* ordinatorio di centottanta giorni.

27. 77. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: perentorio.

27. 19. Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le parole:* centottanta giorni.

27. 20. Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: alla sussistenza *con le seguenti:* all'assenza.

27. 21. Chiaromonte, Carli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: negativo *con la seguente:* positivo.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

27. 4. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Qualora la verifica della sussistenza dell'interesse culturale presenti particolare difficoltà, la Soprintendenza, con atto motivato, può chiedere al Ministero una proroga di ulteriori trenta giorni per la conclusione del procedimento. In ogni caso, la mancata conclusione del procedimento di verifica o la mancata emanazione o motivazione del provvedimento comporta l'impossibilità di procedere all'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al comma 3.

27. 23. Carli, Chiaromonte, Capitelli, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Lolli.

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora la comunicazione non venga trasmessa entro il predetto termine di sessanta giorni, s'intende che i beni sottoposti alla verifica restano definitivamente assoggettati alle disposizioni di tutela di cui al testo unico emanato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e non viene altresí modifi-

cato il regime giuridico previsto dagli articoli 822, 823 e 829 del codice civile.

27. 24. Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il provvedimento non venga emanato entro centottanta giorni il silenzio cosí formato equivale a diniego non suscettibile di revisione.

27. 22. Carli, Sasso, Giulietti, Chiaromonte, Grignaffini, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. In caso di mancata o ritardata conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 10, non vale il principio del silenzio assenso.

27. 30. Grignaffini, Titti De Simone, Bulgarelli, Damiani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato per l'anno 2004, anche in deroga ad eventuali disposizioni contrarie, a procedere all'assunzione di personale tecnico-scientifico a tempo indeterminato con le modalità e le regole previste dalle leggi in materia ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 31. Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Damiani, Bulgarelli.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Indipendentemente dalla verifica di cui al comma 2, i beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, d'interesse artistico o storico, non produttivi di reddito, sono trasferiti gratuitamente al demanio delle regioni, delle province o dei comuni, su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del demanio, e previo parere favorevole della soprintendenza competente, nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler investire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri per la valutazione dei progetti e degli investimenti.

12-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare con propri decreti, da emanare entro il 31 marzo 2004, l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere derivante dal comma 12-*bis*.

27. 34. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Nel caso in cui le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché gli altri enti ed istituti pubblici, possessori o detentori dei beni di cui al comma 1, non procedano entro centottanta giorni all'istanza di verifica dell'interesse culturale, la procedura è avviata d'ufficio dalle competenti soprintendenze.

27. 26. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

27. 2. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 13-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

27. 3. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 13-bis, *dopo le parole:* beni immobili *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-*ter* della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

27. 55. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi.

ART. 28.

(Cessione di terreni).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

28. 1. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

ART. 29.

(Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

29. 1. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, modifica le tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può altresì disporre la variazione della struttura dell'accisa sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

29. 7. Pistone, Cossutta Maura, Rizzo, Sgobio, Bellillo, Ventura, Agostini, Benvenuto.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 41-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 41-*ter*.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con propri dcereti, entro il 30 aprile 2004, l'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

29. 14. Zanella, Ventura, Agostini, Benvenuto, Rizzo, Pistone, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Morgando, Rocchi, Milana.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

29. 15. Morgando, Ventura, Rizzo, Zanella, Pinza, Agostini, Lettieri, Benvenuto.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a vendere a trattativa privata, anche in blocco *con le seguenti:* , previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, a vendere, secondo regole di trasparenza e seguendo le procedure concorsuali e di appalto in vigore,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

29. 2. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

29. 3. Russo Spena, Giordano.

ART. 30.

(Valorizzazione degli immobili dello Stato attraverso strumenti societari).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

30. 3. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 41-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 41-*ter*.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con propri dcereti, entro il 30 aprile 2004, l'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

30. 24. Zanella, Ventura, Benvenuto, Rizzo, Agostini, Pistone, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

30. 11. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Giulietti, Martella, Tocci, Capitelli, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le società di trasformazione urbana *aggiungere le seguenti:* interamente pubbliche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel

comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

30. 9. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni *con le seguenti:* un anno.

30. 14. Mariotti, Agostini, Montecchi, Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo. Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

30. 10. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: Una quota dei proventi *aggiungere le seguenti:* non inferiore al 30 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, sostituire la parola: convenzionata *con la seguente:* sovvenzionata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

30. 4. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: convenzionata *con la seguente:* sovvenzionata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

30. 6. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: convenzionata *con la seguente:* pubblica.

30. 15. (ex 30. 15 e 30. 17) Montecchi, Ventura, Mariotti, Agostini, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti.

Al comma 1, sesto periodo, dopo la parola: convenzionata *aggiungere le seguenti:* e sovvenzionata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

30. 7. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sesto periodo, dopo la parola: convenzionata *aggiungere le seguenti:* con locazione a tempo indeterminato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

30. 8. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis.*

1. I comuni il cui centro storico è riconosciuto totalmente o parzialmente come « sito UNESCO » possono richiedere al competente Ministero che siano trasferiti dal demanio statale al demanio comunale beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089, non più utilizzati dallo Stato o soggetti a rischio di degrado, per consentirne il recupero, la salvaguardia e la gestione. A seguito della richiesta, i beni interessati sono trasferiti al demanio comunale, sentito il parere delle competenti soprintendenze.

30. 01. Vigni.

ART. 32.

(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

32. 21. Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. *(Emersione di attività detenute all'estero)*. 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base al commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: « riservata » è soppressa ovunque ricorra. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: « senza indicazione » fino a: « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla 1egge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.

6. All'articolo 6, lettera *d),* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole da: « Relativamente » fino a « precedente » sono soppresse.

32. 152. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 40 per cento.

32. 225. Vigni, Morgando, Lettieri, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Rizzo, Pistone, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 36 per cento.

32. 154. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

32. 153. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani,Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

*dopo l'articolo 32-*bis *aggiungere i seguenti:*

ART. 32-*ter*. *(Fondo speciale di riserva).* 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato « Fondo speciale di riserva » nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.

3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro;

ART. 32-*quater*. – 1. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,

e successive modificazioni, in materia di tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 32 del decreto legge, valutati in 3.600 milioni di euro per l'anno 2003 e in 100 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel « Fondo speciale di riserva » di cui all'articolo 32-*ter* e mediante il maggior gettito derivante dalla rideterminazione della tariffa di cui all'articolo 32-*quater*.

32. 81. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32. *(Misure per fronteggiare il fenomeno dell'abusivismo edilizio).* 1. Le opere abusive sono acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere abusive non sanabili e indica lo stato dei procedimenti relativi. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, il prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai tini degli adempimenti previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e provvede altresí, nel termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'elenco, agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione immediata della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi degli organismi tecnici del Ministero della difesa. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuate secondo le modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell'abuso.

4. Eseguita la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso, entro sessanta giorni dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 1, può esserne richiesto l'uso temporaneo al prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai tini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo solo qualora l'opera sia sanabile e possa permanere sul territorio senza danno alcuno per l'ambiente. Qualora l'opera abusiva ricada in un'area protetta, statale la sospensione

può essere disposta previo assenso del Ministero dell'ambiente, oltre che dell'ente di gestione dell'area.

6. L'uso temporaneo dell'abitazione è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

a) la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 2002;

b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;

c) il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua commisurata ai valori del mercato delle locazioni, nonché a sostenere le spese per gli oneri concessori e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa; in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative;

d) il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;

e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

7. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere *a), b) c)* ed *e)* del comma 6 preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme dovute comporta - previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni - la perdita dell'uso anzidetto.

8. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistici ed ambientale-paesaggistici, nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del presidente della giunta regionale, con decreto del Ministro del lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Negli altri luoghi esso ha un limite massimo di anni tre.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 32-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 32-*ter*. *(Fondo speciale di riserva).* 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato « Fondo speciale di riserva » nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.

3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro;

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dalla soppressione dall'articolo 32 del decreto legge, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2003 e in 80 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel « Fondo speciale di riserva » di cui all'articolo 32-*ter*.

32. 134. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32. *(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio).* 1. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio attivate dalle regioni, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.

2. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo al fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo.

3. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.

4. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è asse-

gnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo al sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo al comuni.

6. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

7. Le disposizioni del presente comma e dei commi successivi si applicano alle opere abusive comunque censite non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, realizzate nelle aree e negli immobili soggetti ai vincoli di cui agli articoli 32 e 33 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, regioni e comuni non abbiano provveduto alla esecuzione delle misure sanzionatorie previste dalla medesima legge n. 47 del 1985.

8. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei commi da 9 a 30 si intende:

a) per « responsabile dell'abuso » colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie; ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5, al responsabile dell'abuso è equiparato colui che, a qualsiasi titolo, detenga o possieda il manufatto realizzato in violazione delle predette norme ovvero l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento abusivo;

b) per « dirigente », il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio competente per la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi.

9. Le opere abusive di cui al comma 9 sono acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela, a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione, emessa ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.

10. I provvedimenti di cui al comma 11 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale l'abuso stesso e' stato realizzato.

11. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere di cui al comma 9 non sanabili, per le cui demolizioni è stato esperito il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 31, lettera *d),* e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 11. Il segretario comunale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere per le quali non è stata definita la procedura repressiva, prevista dal citato articolo 7 della legge n. 47 del 1985. Decorso inutilmente il predetto termine di sei mesi, il prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai fini degli adempimenti previsti dal citato articolo 7 della legge n. 47 del 1985. Qualora il segretario comunale non ottemperi nel termine previsto agli adempimenti di trasmissione degli elenchi al prefetto, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* che provvede alla trasmissione nei successivi due mesi. Nel medesimo termine di due mesi le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, nelle ipotesi previste al comma 11. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo del proprietario e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile, anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo l998, n. 112. È escluso dall'applicazione delle procedure di cui al presente comma l'elenco di cui al comma 14.

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il dirigente dell'ente locale redige l'elenco delle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, relative ad opere abusive riguardanti aree ed immobili soggetti ai vincoli stabiliti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui procedimento non sia ancora concluso e lo trasmette al presidente della giunta regionale. Entro i successivi sei mesi l'amministrazione comunale provvede ad istruire le istanze pervenute, acquisendo la docu-

mentazione necessaria per il rilascio o il diniego della autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria. Il rilascio della concessione o della autorizzazione è subordinato all'espressione del parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Per i beni e le aree tutelati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, il predetto parere è reso secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di inattività dell'amministrazione locale, il presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* per gli adempimenti previsti nel presente comma. I pareri negativi, emessi al sensi del citato articolo 32 della legge n. 47 del 1985, sulle istanze di sanatoria, ovvero gli annullamenti dei pareri positivi da parte dei competenti organi ministeriali, con esclusione dei provvedimenti di silenzio rifiuto, sono trasmessi dal segretario comunale al prefetto ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma e ai commi da 16 a 27, entro due mesi dalla loro emissione.

13. Sono fatte salve, per quanto attiene al demanio marittimo, le disposizioni di cui all'articolo 29 del codice della navigazione. Nelle aree protette nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativamente alle opere abusive realizzate posteriormente al 1° gennaio 1994. Si applicano le medesime disposizioni della citata legge n. 426 del 1998 anche relativamente agli abusi realizzati nelle aree naturali protette prima del 1° gennaio 1994 qualora il prefetto competente non provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a porre in essere gli adempimenti previsti dal presente comma e dai commi da 16 a 27.

14. Il prefetto, entro un mese dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 13, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

15. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 31, lettera *i)*, del presente articolo.

16. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuati secondo le modalità prescritte, al fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell'abuso.

17. Eseguiti la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite ai sensi del comma 11 possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione, come definita al comma 17, ed il ripristino dello stato dei luoghi, eseguiti ai sensi dei commi 16, 17 e 18, restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.

18. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso ovvero dei componenti del suo nucleo familiare, entro due mesi dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 11, può esserne richiesto l'uso temporaneo al prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai fini dell'attivazione delle procedure di cui ai commi 22 e seguenti. Qualora l'opera abusiva ricada in un'area protetta statale, la sospensione può essere disposta previo assenso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

19. Il prefetto cura la redazione di un rapporto quadrimestrale riportante la situazione relativa all'applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alle acquisizioni, e provvede alla trasmis-

sione del suddetto rapporto ai Ministeri dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e al presidente della regione ove è collocata l'opera abusiva.

20. Nel caso previsto dal comma 18, il prefetto, entro due mesi dalla richiesta di uso temporaneo dell'abitazione da parte del responsabile dell'abuso, sentite, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ed il comune, provvede alla sospensione della demolizione ed alla attribuzione dell'uso temporaneo dell'immobile per un periodo non superiore a tre anni, non prorogabili, decorsi i quali il prefetto emette ordinanza di sgombero che costituisce titolo esecutivo. L'uso temporaneo dell'alloggio non obbliga il comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

21. L'uso temporaneo dell'abitazione, fatto salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione di cui al comma 30, è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

a) la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 1993 e tali circostanze devono essere attestate con dichiarazioni innanzi al giudice competente del luogo ove è situato l'immobile, ovvero al segretario comunale o funzionario dallo stesso delegato;

b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;

c) il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua non superiore al 15 per cento del reddito imponibile annuo del nucleo familiare, nonché a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata dell'utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative. Tali introiti sono attribuiti ai comuni e destinati ad interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico;

d) il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;

e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

22. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere *a), b), d)* ed e) del comma 21 preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme indicate alla lettera *c)* del medesimo comma 21 comporta, previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni, la perdita dell'uso anzidetto.

23. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistico ed ambientale-paesaggistico, nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del presidente della giunta regionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali.

24. Entro i termini massimi di uso temporaneo delle abitazioni, l'amministrazione comunale predispone, ai fini dell'attivazione delle richieste di finanziamento, un piano d'intervento per l'assegnazione di abitazioni necessarie per soddisfare le esigenze abitative aggiuntive determinate dall'attuazione della legge di conversione del presente decreto, ai sensi di quanto disposto dai commi 28 e seguenti.

25. Il responsabile dell'abuso, qualora si trovi nella condizione prevista alla let-

tera *e)* del comma 21, e qualora siano decorsi i termini previsti per l'uso temporaneo delle abitazioni, può beneficiare del contributo a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo l'entità e le modalità di erogazione dei contributi definite dal comune.

26. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concorre, unitamente alla regione e agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica per fronteggiare l'emergenza abitativa derivante dalla esecuzione degli interventi di cui ai commi da 16 a 21. I programmi prevedono in via prioritaria l'acquisto ed il recupero di abitazioni, nonché l'insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabilite le priorità di intervento a livello nazionale.

27. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le amministrazioni comunali, di intesa con gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, possono assegnare, anche a titolo provvisorio e nelle more dell'attuazione dei programmi di cui al comma 28, alloggi di edilizia residenziale pubblica al responsabile dell'abuso e al suo nucleo familiare. In ogni caso l'assegnazione definitiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al nucleo familiare del responsabile dell'abuso è disciplinata al sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

28. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento attuativo delle disposizioni di cui al presente capo, nel rispetto delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

29. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-*bis*. *(Definizioni).* — 1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per »dirigente« il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi;

b) per « responsabile dell'abuso » colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie.« ;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4-*bis*. *(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia).* — 1. Il dirigente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive prescritte dalla concessione o dall'autorizzazione. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sovrintende al funzionamento dell'ufficio di vigilanza urbanistica ed edilizia. Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modi-

ficazioni, la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta al dirigente o al responsabile dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio che ritardino, oltre quindici giorni dal momento in cui è insorto l'obbligo, l'emanazione degli atti relativi al procedimenti citati.

2. Il dirigente che accerta l'esecuzione di opere illegittimamente eseguite su aree assoggettate, ai sensi degli strumenti urbanistici adottati o approvati, o a leggi statali e regionali o a qualunque titolo, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, oppure in difformità dagli strumenti urbanistici approvati o in contrasto con quelli adottati, dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Costituisce elemento di difformità o contrasto ai predetti strumenti urbanistici l'assenza della dotazione minima di superficie del lotto prescritta per l'edificazione. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti al beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree ed immobili di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al decreto-legge 27 giugno 1985, a 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alle leggi 18 maggio 1989, n. 183, 6 dicembre 1991, n. 394, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il dirigente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione alle amministrazioni competenti, che stabiliscono le modalità esecutive ai fini della tutela del bene e possono effettuare direttamente la demolizione.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il dirigente, accertata l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, dispone senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore dall'accertamento medesimo, l'immediata sospensione dei lavori fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, avvalendosi anche del nucleo di controllo del territorio di cui al comma 5.

4. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati anche al proprietario nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sui quale è stato realizzato l'abuso. In particolare, i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui al comma 2 sono notificati anche al proprietario, contestualmente all'esecuzione delle demolizioni e del ripristino dello stato dei luoghi.

5. In ogni comune è istituito un apposito nucleo di controllo del territorio, composto da vigili urbani e dipendenti del ruolo tecnico. Il nucleo provvede al costante controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi, notificando l'immediata sospensione dei lavori. Il nucleo, inoltre, predispone un rapporto sull'attività di vigilanza, anche se negativo, con cadenza almeno mensile. Tali rapporti sono trasmessi al presidente della giunta regionale e al prefetto anche al fine dell'eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza.

6. Se nei luoghi in cui vengono realizzate opere non è esibita la prescritta concessione edilizia, o non è apposto il prescritto cartello, e comunque in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria danno immediata comunicazione, anche a mezzo telematico, al presidente della giunta regionale, al sindaco e al dirigente. Il dirigente, entro le successive quarantotto ore, è tenuto ad inviare sul posto un agente di polizia giudiziaria e un tecnico per la verifica della regolarità delle opere e per la redazione di contestuale rapporto, anche se negativo, ai fini dell'adozione degli atti conseguenti. Il rapporto relativo alla sussistenza della violazione è inoltrato, anche a mezzo telematico, all'autorità giudiziaria e al presidente della giunta regionale. Il dirigente è tenuto ad adottare i provvedimenti di legge, entro le successive quarantotto ore.

7. In relazione all'entità degli abusi edilizi su specifica richiesta da parte del-

l'amministrazione comunale, o degli enti ed organi che hanno poteri di vigilanza e repressione in materia di abusivismo edilizio, e in ogni caso di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati edilizi, la vigilanza in ordine alla repressione dei reati di abusivismo edilizio è esercitata anche da un apposito nucleo interforze istituito dal prefetto e, nell'ambito delle direttive da questi impartite, dal personale addetto a specifici piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. »;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. *(Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del progettista, del costruttore e del direttore e del direttore dei lavori).* – 1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione a edificare e alle modalità esecutive stabilite nella medesima, nonché delle autorizzazioni e dei nullaosta per la tutela storico-artistica e paesaggistico-ambientale. Essi sono, altresí, sottoposti solidalmente alle sanzioni di natura pecuniaria previste dalle normative predette e, solidalmente, alle spese di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo che dimostrino che la violazione non è dipesa da loro comportamento.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia segnalato agli altri soggetti obbligati la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, e se fornisce al dirigente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori è, altresí, tenuto all'atto della comunicazione resa al dirigente, alla sospensione della propria funzione. In caso contrario, il dirigente ne dà segnalazione al consiglio dell'ordine professionale cui appartiene il direttore dei lavori. Detta violazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'ordine professionale di appartenenza.

3. L'esecuzione accertata di lavori in assenza di concessione edilizia o in totale difformità dalla medesima, comunicata dal dirigente all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, costituisce grave negligenza professionale agli effetti dell'esclusione dell'impresa dalle procedure di affidamento di lavori pubblici »;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. *(Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali).* – 1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione, da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente, accertata l'esecuzione di opere o di interventi urbanistico-edilizi in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate al sensi dell'articolo 8, ingiunge la demolizione ovvero la remissione in pristino, entro il termine di un mese dall'accertamento della violazione ovvero dalla data di notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori, ove emanata. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi entro tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione di demolizione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere

superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Nel caso di opere realizzate in assenza di concessione edilizia ed in contrasto con gli strumenti urbanistici, la demolizione è effettuata al sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, nel termine di cui al comma 3, notificata all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione del trasferimento della proprietà, a titolo gratuito, nei registri immobiliari.

5. Il comune, sentita l'amministrazione competente alla tutela del vincolo, ove esistente, dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che escludono la demolizione o la remissione in pristino. Non è consentita quest'ultima dichiarazione se l'opera contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali o se riguarda aree od immobili soggetti al vincoli di inedificabilità imposti da norme statali e regionali. L'eventuale sequestro delle opere abusive, disposto dal giudice penale, non impedisce l'accesso al custode giudiziario e ai soggetti incaricati della demolizione, autorizzati dal giudice stesso, che provvede, mediante consulente tecnico, alla ricognizione dello stato di fatto ai fini dell'acquisizione della prova del reato. È fatto divieto di nominare custode giudiziario dell'immobile soggetto a sequestro penale il responsabile dell'abuso o persone con lui conviventi. Al responsabile dell'abuso spetta l'onere finanziario relativo al compenso del custode giudiziario, determinato nel provvedimento di nomina. In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione e al ripristino dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comune può affidare la gestione dei beni e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio pubblico agli enti di gestione dei parchi e delle associazioni ambientaliste, anche al fine di valorizzare il bene acquisito e diffondere la cultura della tutela e conservazione delle bellezze naturali.

6. Per le opere eseguite abusivamente su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, stabilito da leggi statali o regionali, la demolizione è effettuata ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

7. Tutti i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso.

8. II segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali e agenti di polizia riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente e al presidente della giunta regionale. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti significativi di tali rapporti e le relative modalità di inoltro, per il tramite del competente ufficio territoriale del Governo, al Ministero dei lavori pubblici, da utilizzare anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per la redazione della relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Le regioni, anche avvalendosi dei mezzi previsti dall'articolo 23, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici. Con alto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente, sono individuati gli obiettivi degli osservatori regionali.

9. In caso di inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di accertamento dell'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, la regione, nel successivo mese, al sensi dell'articolo 2, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nomina un commissario ad acta, il quale adotta i provvedimenti necessari, dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria, al prefetto, per l'esecuzione delle demolizioni delle opere abusive, ed alla procura regionale della Corte dei conti. Resta fermo l'obbligo di applicazione del risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché l'obbligo, da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli, di comminare le sanzioni previste dalle vigenti leggi di tutela.

10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice con la sentenza di condanna dispone, quale misura accessoria, la demolizione delle opere abusive se non già eseguita, incaricandone, entro il termine prefissato, le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa nei modi previsti dall'articolo 27 »;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. *(Accertamento di conformità).* – 1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria e' ammessa fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del dirigente di cui al primo comma dell'articolo 9; nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, nei casi di parziale difformità, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le predette conformità. Ai fini di tale attestazione il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il dirigente si pronuncia entro due mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.

3. Il rilascio della concessione in sanatoria e subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del contributo di concessione, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

4. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme dalla concessione.

5. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal dirigente nella misura da lire 500 mila a lire 2 milioni »;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. *(Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici).* – 1. Quando è accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, il dirigente, previa diffida non rinnovabile al

responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è eseguita a cura del prefetto ed a spese dei responsabili dell'abuso, mediante l'utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa di cui all'articolo 27 »;

g) all'articolo 17, primo comma, primo periodo, dopo le parole: « di diritti reali » sono aggiunte le seguenti: « ovvero la locazione » e dopo le parole « dell'alienante » sono aggiunte le seguenti: « ovvero del locatario »;

h) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

« ART. 20. *(Sanzioni).* – 1. Salvo che il fatto costituisca reato l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive stabilite dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalle concessioni è punita con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) la pena della reclusione fino a due anni e della multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

b) la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e dalla multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

ART. 20-bis. *(Ravvedimento operoso).* – 1. Nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'articolo 20 l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alle metà del massimo della multa qualora dimostri di aver provveduto alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi.

2. Con la domanda di ravvedimento l'imputato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della multa unitamente alla prova della avvenuta demolizione delle opere abusivamente realizzate.

3. Il giudice respinge la domanda quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103 o dall'articolo 105 del codice penale ovvero quando manca la prova dell'avvenuta demolizione delle opere abusivamente realizzate.

4. Il giudice può respingere con ordinanza la domanda se il fatto risulta di particolare gravità.

5. Il pagamento delle somme indicate al comma 1 estingue il reato. »;

i) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. *(Demolizioni di opere).* – 1. In tutti i casi in cui la demolizione rientra nella competenza del comune, essa è disposta dal dirigente secondo l'ordine cronologico delle ordinanze di demolizione o sulla base di criteri generali di priorità delle demolizioni, preventivamente determinate dal comune. In alternativa a detto ordine, è facoltà del comune predisporre, entro il mese di dicembre di ogni anno, un piano, comprensivo di valutazione tecnico-economica delle demolizioni da eseguire entro l'anno successivo, indicando l'ordine di priorità delle demolizioni stesse. I relativi lavori sono affidati dal comune ai sensi della normativa vigente. La demolizione delle opere abusive rientra nelle attività per le quali possono essere utilizzati anche i lavoratori di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le disposizioni del presente comma si appli-

cano a tutti i soggetti competenti, al sensi della presente legge, alla demolizione di opere abusive, in quanto compatibili.

2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente ne dà notizia al prefetto, il quale può avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base della convenzione stipulata fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa, al sensi dell'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ai fini dell'utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa sono lavori di demolizione i lavori, le forniture ed i noli a caldo, finalizzati all'abbattimento, con mezzi meccanici o tramite esplosivi, di manufatti abusivi, realizzati su suoli pubblici e privati. Sono escluse dai predetti lavori le operazioni di sgombero delle macerie, di bonifica del territorio e di ripristino ambientale dello stato dei luoghi.

4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile devono dare notizia al presidente della giunta regionale e al prefetto, dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall'ordinanza di demolizione, ovvero sono decorsi i termini del piano di cui al comma 1, comunicando, altresí, lo stato delle procedure attivate dall'amministrazione comunale per l'esecuzione delle demolizioni. Il presidente della giunta regionale, accertato che sono state esperite infruttuosamente le procedure di cui all'articolo 7 nonché quelle previste dal presente articolo, ne dà notizia al prefetto, ai fini dell'attivazione delle procedure di demolizione da parte di quest'ultimo »;

l) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« ART. 45. *(Aziende erogatrici di servizi pubblici).* – 1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché per opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. II contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Nell'ipotesi di cui all'articolo 13, il richiedente è tenuto a presentare, entro due mesi dalla presentazione della richiesta di attivazione dell'utenza, la copia della concessione in sanatoria ottenuta. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della predetta documentazione, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un servizio pubblico.

3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegare al contratto medesimo ».

30. All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante quota delle entrate di cui agli articoli 52-*ter* e 52-*quater*.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere i seguenti:*

ART. 52-*ter*. *(Imposta sui tabacchi)*. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 52-*quater*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*. 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

32. 189. Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Morgando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Non è consentito il rilascio del titolo abilitativo edilizio per le opere in difformità alla disciplina vigente.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

32. 155. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Le regioni o gli enti da esse delegati approvano gli strumenti urbanistici adottati dai comuni entro sei mesi dall'invio della delibera di adozione alla regione competente, trascorso i quali lo strumento urbanistico si intende approvato. La regione ha la possibilità, entro i sei mesi previsti, di chiedere chiarimenti o per formulare osservazioni rispetto alle leggi e ai propri strumenti di pianificazione regionale e di tutela del territorio, dando quattro mesi di tempo al comune di formulare le contro deduzioni La regione, acquisite le contro deduzioni del comune,

approva definitivamente lo strumento urbanistico.

32. 157. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni di euro *fino a:* 40 milioni *con le seguenti:* 250 milioni di euro per l'anno 2004 e di 300 milioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono ulteriormente incrementate del 2,5 per cento nel 2004 e del 3 per cento a decorrere dal 2005.

32. 192. Iannuzzi, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: , in conformità alla normativa vigente.

32. 165. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: di rotazione.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma.

1) *sostituire le parole:* di anticipazioni, senza interessi, *con le seguenti:* di contributi;

2) *sopprimere le parole da:* Le anticipazioni *fino alla fine del comma.*

*b) dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

32. 63. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 12, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

32. 166. Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.

32. 42. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In ogni comune è istituito un apposito Nucleo di coordinamento per il controllo del territorio e la repressione dell'abusivismo edilizio, composto da vigili urbani e dipendenti del molo tecnico, agenti di polizia di stato, carabinieri, guardia forestale, polizia provinciale e guardia di finanza. Il Nucleo provvede al costante controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi, nonché lo stato di attuazione delle ordinanze di demolizione emesse ai sensi della normativa vigente. Il Nucleo predispone un rapporto sull'attività di vigilanza con cadenza bimestrale. Tali rapporti sono trasmessi al Sindaco, al Presidente della Giunta regionale e al prefetto anche al fine della eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza.

Conseguentemente:

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 13, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2004 e in 50 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel « Fondo speciale di riserva » di cui all'articolo 32-*ter;*

*dopo l'articolo 32-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 32-*ter*. *(Fondo speciale di riserva).* 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato « Fondo speciale di riserva » nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le

eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.

3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera *a),* dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.

32. 136. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-*bis*, 20, 21, 22, 23 e 24.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. *(Emersione di attività detenute all'estero).* 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base al commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: « riservata » è soppressa ovunque ricorra. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: « senza indicazione » fino a: « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla 1egge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.

6. All'articolo 6, lettera *d),* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole da: « Relativamente » fino a « precedente » sono soppresse.

32. 159. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere i commi da 14 a 24.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis,aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

32. 158. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sostituire il comma 14 con i seguenti:

14. Le opere edilizie realizzate illegittimamente su area demaniale ovvero appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato, sono acquisite al patrimonio dello Stato per l'immediata demolizione e la rimessione in pristino, ponendo gli oneri a carico del responsabile dell'abuso. Qualora l'opera non pregiudichi l'ambiente o il paesaggio e la sua presenza non costituisca un problema ai fini della sicurezza idrogeologica, essa può essere destinata a fini di pubblica utilità sociale. Non possono essere mantenute opere realizzate in aree soggette a vincolo di inedificabilità, nell'ambito del demanio marittimo e lacuale, in aree protette e su immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

14-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 14, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2004 e in 18 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel « Fondo speciale di riserva » di cui all'articolo 32-*ter;*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 32-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 32-*ter*. *(Fondo speciale di riserva).* 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato « Fondo speciale di riserva » nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.

3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera *a),* dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.

32. 91. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 14, premettere il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo tutte le opere realizzate sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: , ad esclusione, fino a: uso civico,

32. 168. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 14 sopprimere le parole da: ovvero *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente:

al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero *fino a:* indisponibile dello Stato;

al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero *fino a:* indisponibile dello Stato;

sopprimere il comma 20.

32. 167. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 18, sopprimere le parole da: , ovvero della docuentazione *fino alla fine del comma.*

32. 160. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Dopo il comma 19-*bis*, aggiungere il seguente:*

19-*ter*. Ai fini della presentazione della domanda di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, il richiedente deve avere la titolarità della concessione dell'area da almeno 5 anni.

Conseguentemente:

al comma 15, sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			45,00	30,00	22,50	30,00	15,00	22,50
2°	10.001	÷	100.000	90,00	60,00	45,00	60,00		
3°	100.001	÷	300.000	180,00	120,00	90,00	120,00		
4°	> 300.001			270,00	180,00	135,00	180,00		

Al comma 19, sostituire la tabella B allegata con la seguente:

TABELLA B

Valori unitari delle aree

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			135,00	90,00	67,50	90,00	45,00	67,50
2°	10.001	÷	100.000	270,00	180,00	135,00	180,00		
3°	100.001	÷	300.000	540,00	360,00	270,00	360,00		
4°	> 300.001			710,00	540,00	405,00	540,00		

32. 28. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: anni venti *con le seguenti:* anni dieci.

32. 170. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 20, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando l'esclusione della condonabilità e della regolarizzazione del possesso nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale; per le restanti aree demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato il diritto al mantenimento delle opere di cui al presente comma non può essere riconosciuto qualora le opere stesse non siano state condonate con provvedimenti espliciti, escludendo in tali casi il formarsi della sanatoria per silenzio/assenso.

Conseguentemente:

dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 14, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2004 e in 50 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel « Fondo speciale di riserva » di cui all'articolo 32-*ter;*

*dopo l'articolo 32-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 32-*ter*. *(Fondo speciale di riserva).* 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato « Fondo speciale di riserva » nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.

3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.

32. 186. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis,*aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre

sente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale del 10 per cento.

32. 2. Buffo, Ruggieri.

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale dell'8 per cento.

32. 227. Benvenuto, Lettieri, Zanella, Lion, Lusetti, Morgando, Pistone, Iannuzzi, Burlando, Rizzo, Carli, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Buffo, Villetti, Buemi, Intini, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Ruggieri.

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*** 32. 23.** Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*** 32. 250.** (ex 32. 23.) Bulgarelli, Lion, Zanella.

Al comma 22, dopo le parole: concessione d'uso *aggiungere le seguenti:* , escluse quelle di cui al comma 21,

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*,aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

32. 3. Buffo, Ruggieri.

Al comma 22, dopo le parole: concessione d'uso *aggiungere le seguenti:* , escluse quelle di cui al comma 21,

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

32. 24. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.

Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento *con le seguenti:* dieci per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

32. 25. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.

Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento *con le seguenti:* venti per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

32. 26. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.

Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento *con le seguenti:* trenta per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

32. 27. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.

Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento *con le seguenti:* quaranta per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

32. 234. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola

Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Ruggieri.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 22 non si applicano alle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995 e successive modificazioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis,*aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 mani 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 10 per cento.

32. 51. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Ruggieri.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 15 per cento.

32. 161. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: o, in alternativa, un ampliamento *con le seguenti:* e, comunque, non.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformente incrementate del 20 per cento.

32. 169. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 25, secondo periodo, sopprimere le parole da: per singola richiesta *fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformente incrementate del 20 per cento.

32. 171. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole da: per singola richiesta del titolo abilitativo edilizio in sanatoria *fino alla fine del comma con le seguenti:* per singolo edificio.

Conseguentemente:

al comma 15, sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			52,00	35,00	25,50	40,00	17,50	26,95
2°	10.001	÷	100.000	105,00	70,00	55,00	70,00		
3°	100.001	÷	300.000	210,00	140,00	105,00	140,00		
4°	> 300.001			315,00	210,00	157,50	210,00		

al comma 19, sostituire la teblla B con la seguente:

TABELLA B

Valori unitari delle aree

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			157,50	105,00	78,75	105,00	67,50	78,75
2°	10.001	÷	100.000	315,00	210,00	15,75	210,00		
3°	100.001	÷	300.000	630,00	420,00	315,00	420,00		
4°	> 300.001			845,00	630,00	472,50	630,00		

32. 29. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis*. Nelle zone omogenee di cui all'articolo 2, lettera *E)*, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono suscettibili di sanatoria edilizia le modifiche della destinazione d'uso degli immobili esistenti destinati ad usi agricoli, qualora realizzati con contributi pubblici dello Stato, delle regioni o della Comunità europea.

Conseguentemente:

al comma 15, sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			45,00	30,00	22,50	30,00	15,00	22,50
2°	10.001	÷	100.000	90,00	60,00	45,00	60,00		
3°	100.001	÷	300.000	180,00	120,00	90,00	120,00		
4°	> 300.001			270,00	180,00	135,00	180,00		

al comma 19, sostituire la tabella B con la seguente:

TABELLA B

Valori unitari delle aree

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			135,00	90,00	67,50	90,00	45,00	67,50
2°	10.001	÷	100.000	270,00	180,00	135,00	180,00		
3°	100.001	÷	300.000	540,00	360,00	270,00	360,00		
4°	> 300.001			710,00	540,00	405,00	540,00		

32. 30. Parolo, Dussin Guido, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 27, lettera d), dopo le parole: soggetti a *aggiungere le seguenti:* usi civici, aree del demanio marittimo e lacuale, aree del patrimonio indisponibile dello stato, immobili assoggettati.

32. 138. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 27, lettera g), *sostituire le parole da:* di preminente *con le seguenti:* lacuale e fluviale;.

32. 31. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 27, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) siano state realizzate da soggetti che hanno beneficiato di condoni edilizi precedenti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis,*aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformente incrementate del 20 per cento.

32. 162. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 29, sostituire il terzo periodo con il seguente: Fatta salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il Comune può effettuare gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale.

32. 43. Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Montecchi, Agostini.

Al comma 34, sostituire le parole da: Con legge regionale *fino alla fine del comma con le seguenti:* I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.

32. 228. Agostini, Montecchi, Pistone, Rizzo, Villetti, Buemi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 35 con il seguente:

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda deve essere integrata con la documentazione tecnica necessaria ad identificare in maniera inequivocabile l'immobile oggetto di condono e di una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell'edificio sotto il profilo statico e che lo stesso è stato ultimato entro il 31 marzo 2003. I comuni possono definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti.

32. 61. Michele Ventura, Mariotti, Agostini, Montecchi, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 35, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) una perizia giurata sulle dimensioni, sullo stato delle opere e sull'eventuale incidenza sulla struttura della costruzione. In tale ultima evenienza, la domanda è altresí corredata da una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.

32. 172. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 35, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e, qualora l'opera abusiva superi i 150 metri cubi, da una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.

32. 173. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 35, lettera b), sostituire le parole: 450 metri cubi *con le seguenti:* 150 metri cubi.

32. 174. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 36.

32. 175. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: da cui risulta il suddetto pagamento *con le seguenti:* di integrazione della domanda.

32. 60. Mariotti, Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 36, sopprimere il secondo periodo.

32. 176. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 37, sopprimere il primo periodo.

32. 177. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 37, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il comune, a fronte della verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e giuridici previsti dalla legislazione vigente, nonché del pagamento degli oneri di concessione, della presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, da presentarsi entro il 30 settembre 2004, rilascia, entro il termine di ventiquattro mesi, il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Il comune può delegare, tramite apposita convenzione e procedure di evidenza pubblica, l'accertamento definitivo degli adempimenti amministrativi, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui al presente comma.

32. 178. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 37, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* sessanta mesi.

32. 53. Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 37, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è prorogato di un periodo pari a quello che intercorre tra la data di richiesta, per una sola volta, a fini istruttori, di eventuali integrazioni da parte del comune competente e la data della trasmissione delle

medesime integrazioni da parte del richiedente il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

32. 32. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 38, allegato 1, sostituire la tabella D con la seguente:

Tabella D – Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione

1. Nuove costruzioni e ampliamenti (euro/mq) 89,00

2. Ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso (euro/mq) 45,00

32. 33. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 40, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

32. 163. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 42.

32. 164. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 43, capoverso, comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative.

32. 47. Montecchi, Michele Ventura, Vigni, Benvenuto, Mariotti, Crisci, Tidei, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 43, capoverso, comma 4, sopprimere il primo periodo.

32. 55. Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Agostini.

Al comma 43, capoverso, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora, ai sensi del Titolo II del testo unico dei beni culturali ed ambientali, le aree risultino sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale, le amministrazioni competenti rilasciano, ai fini dell'articolo 151 del medesimo testo unico, le relative autorizzazioni e ne danno contestuale comunicazione alle competenti Soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio, unitamente ai relativi progetti. Le Soprintendenze possono in ogni caso annullarle con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

32. 179. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 43, capoverso, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente decreto sono automaticamente e gratuitamente acquisite al patrimonio pubblico comunale. Il comune può disporre dell'uso dell'immobile e può deciderne l'eventuale demolizione.

32. 180. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 45.

32. 56. Mariotti, Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 46, sostituire le parole: ai commi 55 e 56 *con le seguenti:* al comma 55.

32. 57. Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo il comma 49-*quater*, aggiungere i seguenti:*

49-*quinquies*. Al fine di realizzare interventi urgenti per contrastare il fenomeno dell'erosione che interessa le coste tirreniche della Toscana, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Toscana per la realizzazione del progetto di intervento, pari a 118 milioni di euro per l'anno 2004.

49-*sexies*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 1,5 per cento.

32. 1. Buffo.

ART. 32-*bis*.

(Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi connessi alla riduzione del rischio sismico è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari.

32-*bis*. 3. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole: 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 *con le seguenti:* 173.487.000 per l'anno 2003 e di euro 350.000.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 *con le seguenti:* 173.487.000 per l'anno 2003 e di euro 350.000.

32-*bis*. 1. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: Consiglio dei Ministri *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la conferenza Stato-regioni.

32-*bis*. 2. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo che almeno il 50 per cento delle risorse stesse venga destinato alla copertura dei costi delle opere di ripristino delle condizioni abitative sostenuti dalle famiglie nonché dei costi di ripristino delle condizioni produttive delle aziende sostenuti dai proprietari delle medesime nelle località colpite dai fenomeni alluvionali dell'autunno 2002 nelle regioni del Nord Italia.

32-*bis*. 7. Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-*bis*. Una quota parte delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a euro 25.000.000 per l'anno 2003 e a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, è assegnata al Dipartimento della protezione civile, per essere utilizzata, attraverso la ripartizione tra le regioni interessate, per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002.

32-*bis*. 6. Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Caparini, Lussana, Gibelli.

*Dopo l'articolo 32-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 32-*ter*. *(Interventi di emergenza a favore della provincia di Carrara in seguito agli eventi calamitosi del mese di ottobre 2003).* 1. In favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la provincia di Carrara nel mese di ottobre 2003 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzo di parte degli stanziamenti assegnati al fondo di cui all'articolo 32-*bis*.

3. Ai fini di cui al comma 2, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari ai sensi del presente articolo sono individuati con il decreto del presidente del Consiglio di cui al citato articolo 32-bis, comma 2.

32-*bis*. 02. Cordoni, Raffaella Mariani.

CAPO II

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 33.

(Concordato preventivo).

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 2. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

33. 15. Pinza, Benvenuto, Zanella, Morgando, Nicola Rossi, Lettieri, Michele Ventura.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi di cui al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.

4. All'articolo 13, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola « riservata » è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da « senza indicazione » a « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i no-

minativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma I e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, lettera *d)*, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole da: « Relativamente » fino a: « precedente » sono soppresse.

33. 18. Visco, Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Buemi, Cima, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere i seguenti:*

ART. 52-*ter*.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 aprile 2003, n. 80, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito; ».

ART. 52-*quater*.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

33. 19. Benvenuto, Zanella, Pinza, Nicola Rossi, Villetti, Visco, Agostini, Michele Ventura, Morgando, Grandi, Buemi, Intini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Cima.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 13.

33. 21. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) salvo che i documenti non siano richiesti dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;

Conseguentemente, al comma 13, sostituire il primo periodo con i seguenti: A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione e fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3, lettera *b)*.

33. 20. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: dello scontrino fiscale e.

Conseguentemente:

al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: dello scontrino fiscale e.
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2004 la legge 26 gennaio 1983, n. 18, è abrogata. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.

33. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 4, sostituire la parola: 1000 *con la seguente:* 10000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 4. Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, lettera a), *sostituire le parole da:* 9 per cento *fino a:* 7 per cento *con le seguenti:* 90 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 90 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 5. Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole da:* 4,5 per cento *fino a:* 3,5 per cento *con le seguenti:* 90 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 90 per cento.

Conseguentemente:

alla medesima lettera, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 0,1 per cento

dopo l'articolo 52-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 6. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 7. Russo Spena, Giordano.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro *con le seguenti:* 10.000 euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 8. Russo Spena, Giordano.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 9. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, leparole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 10. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'ali-

quota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 12. Russo Spena, Giordano.

Al comma 12, lettera b), *sostituire la parola:* 5.154.569,00 *con la seguente:* 50.000,00.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 13. Russo Spena, Giordano.

Al comma 13, sopprimere il primo periodo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 14. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-*bis*
(Proroga della clausola di salvaguardia).

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche per la determinazione dell'Irpef dovuta sul reddito complessivo dell'anno 2004.

33. 03. Benvenuto, Lettieri, Villetti, Zanella, Rizzo, Intini, Buemi, Agostini, Visco, Michele Ventura, Pistone, Cima, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

ART. 34.

(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate).

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

34. 4. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'8 per cento.

34. 13. Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Buemi, Cima.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dalla soppressione, in sede di conversione, dell'articolo 34 del decreto si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle poltiche sociali.

34. 12. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, è abrogato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

34. 5. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

34. 7. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità d'imposta 2000.

34. 1. Crisci.

Al comma 4, sostituire le parole da: ridotte fino al dieci per cento dell'importo *con le seguenti:* quintuplicate rispetto all'importo.

34. 6. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-*quinquies*. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, le compartecipazioni al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione del Capo II del Titolo II della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono stabilite con successive procedure di regolamentazione contabile.

6-*sexies*. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è da intendersi quale norma meramente interpretativa.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 100.000.000 di euro.

34. 2. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-*quinquies*. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di

attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, le compartecipazioni al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione del Capo II del Titolo II della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

6-*sexies*. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica a decorrere dai versamenti effettuati nel mese di dicembre 2001.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*ter*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull' alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 100.000.000 di euro.

34. 9. Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-*bis*.

(Disposizioni per la determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

« *a-bis)* sono ammesse in deduzione le spese relative al personale dipendente o autonomo destinato a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica ».

2. A compensazione totale del minore gettito IRAP derivante dall'applicazione del comma 1, sono attribuiti ulteriori trasferimenti erariali alle Regioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con propri decreti da emanare entro il 31 marzo 2004, l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere.

34. 01. Sergio Rossi.

ART. 35.

(Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi).

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole* a particolari settori *aggiungere le seguenti:* , limitatamente a titolari di reddito fino a 75.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-*bis*.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazioni di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

35. 1. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-*bis*.

(Determinazione delle quote IVA spettanti alla Regione Sardegna).

1. Alla Regione Sardegna spettano i dieci decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sul suo territorio, compresa quella relativa alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, ammontanti a 600 milioni di curo a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 7 per cento.

35. 01. Maurandi, Cabras, Carboni.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-*bis*.

(Imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al comma 4-*bis*. 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, cosí come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « fino ad un massimo di cinque » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di nove ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

35. 07. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.

ART. 37.

(Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi).

Sopprimerlo.

37. 1. Russo Spena, Giordano.

ART. 38.

(Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli).

Sopprimerlo.

38. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole* o di custodirlo.

Conseguentemente, al medesimo numero:

al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: seguendo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia stradale.

all'ultimo periodo, sostituire le parole Di ciò *con le seguenti:* Di detti adempimenti.

38. 10. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), capoverso 2-*bis*, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* per violazione degli obblighi posti in capo al questore.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

38. 9. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), capoverso 2-*ter*, primo periodo, sostituire le parole:* All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati *con le seguenti:* Ai soggetti di cui al comma 2.

38. 8. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), capoverso 2-*quater*, primo periodo, sostituire le parole da*: che, decorsi *fino a*: custode *con le seguenti:* al proprietario che, decorsi trenta giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dello stesso o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode ai sensi dell'articolo 214-*bis*.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al terzo periodo, sopprimere le parole da: al proprietario *fino alla fine del periodo*;

al settimo periodo, sostituire le parole: all'avente diritto *con le seguenti:* al proprietario quale risultava al momento dell'accertamento.

38. 7. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, numero 3), capoverso, quarto periodo, dopo le parole: distinta ordinanza *aggiungere le seguenti:* finalizzata al solo provvedimento di confisca.

38. 6. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di autoveicoli sequestrati o confiscati nell'ambito di azioni contro la malavita organizzata.

38. 2. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Modifiche alla disciplina sul fermo di beni mobili registrati applicato in sede di riscossione delle imposte sul reddito).

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni dal termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, per un valore non eccedente del 40 per cento il debito tributario risultate dalla cartella di pagamento. Il concessionario ne dà notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza ».

38. 01. Sergio Rossi.

ART. 39.

(Altre disposizioni in materia di entrata).

All'articolo 39, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

39. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

39. 11. Rizzo, Pistone, Mauro Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 4, comma 4 , del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 30 milioni di euro.

39. 2. Collé, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sopprimere i commi da 5 a 13-quinquies.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.600 milioni di euro.

39. 23. Zanella, Grandi, Benvenuto, Pistone, Rizzo, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Morgando, Rocchi, Milana.

Al comma 6, sostituire le parole da: « la durata di ciascuna partita » *fino a:* « a 50 euro » *con le seguenti:* « 50 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: « 20 centesimi »; le parole « la durata di ciascuna partita » sono

sostituite dalle seguenti: « la durata della partita »; le parole « venti volte » sono sostituite dalle seguenti: « 80 volte ».

39. 16. Sergio Rossi.

*Sopprimere il comma 12-*bis.

39. 17. Sergio Rossi.

*Dopo il comma 13-*sexies*, aggiungere i seguenti:*

13-*septies*. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media fissata dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 aprile 1990, n. 85, assicurando anche ai ricevitori del lotto ex dipendenti dello Stato la distanza minima come previsto per i ricevitori tabaccai dall'articolo 21, primo comma, della legge 23 dicembre 1957, n. 1293, dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e dall'articolo 45, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 445. Tali requisiti sono estesi ai coadiutori o aventi causa dei ricevitori del lotto e dei ricevitori tabaccai.

13-*octies*. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate, come stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media, fissata in conformità all'articolo 5, comma 2, della legge 19 aprile 1990, n. 85, previa intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.

13-*nonies*. Il riconoscimento del trattamento attribuito agli ex lottisti divenuti concessionari come stabilito dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è esteso anche ai coadiutori o aventi causa, analogamente a quanto riconosciuto ai coadiutori delle rivendite di generi di monopolio.

39. 14. Benvenuto, Maccanico, Pistone, Buemi, Grandi, Cennamo, Cima, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo il comma 13-*sexies*, aggiungere il seguente:*

13-*septies*. 1. Le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche amatoriali e filodrammatiche legalmente riconosciute senza fini di lucro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura dell'onere.

39. 15. Stucchi, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Per le ricevitorie del lotto gestite dagli ex lottisti e loro subentrati si prescinde dal requisito delle distanze ai fini del rilascio delle concessioni per la raccolta dei giochi pronostici ex CONI, SISAL e scommesse sportive. Agli stessi viene rilasciata, su domanda, l'autorizzazione alla vendita di tabacchi e generi di monopolio.

39. 5. Benvenuto, Maccanico, Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*duodecies*. Sono prorogati al 31 dicembre 2004 i termini per l'attività di

liquidazione e di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili per gli anni 1998 e seguenti.

39. 12. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*duodecies*. Il termine per la liquidazione e l'accertamento dei tributi locali viene uniformato al 31 dicembre del quinto anno successivo all'esercizio in cui sono state commesse le violazioni.

39. 13. Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*duodecies*. I diritti di azionista in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e in Trenitalia Sp.A., relativamente alla quota di capitale di proprietà dello Stato, sono esercitati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

39. 18. Gibelli, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*. *(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*. - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

39. 03. Rizzo, Pistone, Mario Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 40.

(Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta).

Sopprimerlo.

40. 1. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. In deroga ai comma 1 e 2, resta ferma l'attribuzione ai comuni del credito d'imposta sui dividendi, nonché la facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le distribuzioni di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003.

40. 4. Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*. – *(Norme di carattere antielusivo)*. – 1. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale; ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004.

40. 01. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 41.

(Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari).

Sopprimerlo.

***41. 1.** Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

***41. 2.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 41-*bis*.

(Altre disposizioni in materia tributaria).

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

41-*bis*. 10. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: sostitutiva dell'importo *fino alla fine del periodo con le seguenti:* corrispondente all'aliquota relativa all'imposizione progressiva sul reddito.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

41-*bis*. 11. Russo Spena, Giordano.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

41-*bis*. 13. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 6.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

41-*bis*. 12. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 7.

41-*bis*. 1. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, primo periodo, dopo le parole: fondi chiusi *aggiungere le seguenti:* di cui alla lettera d-*bis)* del comma 1.

41-*bis*. 5. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

41-*bis*. 2. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: sulla sostituzione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista.

41-*bis*. 4. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla.

41-*bis*. 3. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

41-*bis*. 8. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento *con le seguenti:* 50 per cento più una.

41-*bis*. 7. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, sopprimere il quarto periodo.

41-*bis*. 6. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 7, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: approvate quando il diniego *con le seguenti:* respinte quando l'assenso.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

41-*bis*. 14. Russo Spena, Giordano.

Al comma 7, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai casi in cui opera la deroga di cui alla lettera *b-bis)* del comma 2.

41-*bis*. 9. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 9, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4. La ritenuta di cui al comma 1 è ridotta al 5 per cento qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in immobili ad uso residenziale e che i criteri di gestione degli immobili siano ispirati a criteri etici e di responsabilità sociale, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili e che prevedano la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori medesimi, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessantacinquenni ».

Conseguentemente:

dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Entro il 31 dicembre 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e la CONSOB, determina, con proprio regolamento, i criteri di gestione di carattere etico e socialmente responsabile che i regolamenti dei fondi comuni di investimento immobiliare devono tassativamente adottare per fruire del regime fiscale agevolato introdotto dal comma 9 del presente articolo. Nel medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.

*dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

41-*bis*. 15. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo l'articolo 41-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 41-*ter*. - 1. A partire dal 1° gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli *swap* e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.

2. Il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano; indice di sviluppo di genere; indice di povertà umana; indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;

d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

41-*bis*. 02. Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.

*Dopo l'articolo 41-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 41-*ter*. *(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante)*. - 1. A partire dal 1° luglio 2004 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un rego-

lamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibro modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibro modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera *a)* del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

41-*bis*. 03. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo l'articolo 41-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 41-*ter*. *(Fondi chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle PMI)*. - 1. Al fine di promuovere la capacità competitiva e di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle PMI, il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui al Fondo unico previsto dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, un importo pari a 200 milioni di euro per il cofinanziamento della costituzione o dell'incremento di fondi chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'obiettivo 1 e 2.

2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di un importo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004.

3. Il Ministero delle attività produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinatari del cofinanziamento siano società di gestione del risparmio di cui all'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) che siano state autorizzate ad istituire e gestire uno o più fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Le modalità e le condizioni regolamentari di tali fondi chiusi di in-

vestimento devono essere conformi al disposto della normativa comunitaria in materia ed in particolar modo della Comunicazione 2001/C 235/03, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 235/3 del 21 agosto 2001, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 2 per cento dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

41-*bis*. 02. Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Oliverio, Alberta De Simone, Marone, Cennamo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Diana.

*Dopo l'articolo 41-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 41-*ter*. *(Sgravi fiscali per imprese in crisi)*. - 1. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) « aree sottoutilizzate » le aree di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) « fondo » o « fondi » i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) « imprese in crisi » le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 9;

d) « mercato regolamentato »: i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

e) « periodo di crisi » il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l'eventuale rinnovo;

f) « periodo di esenzione » il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i Fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;

g) « titoli » le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;

h) « valore del patrimonio netto del fondo »: il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell'anno.

2. Il risultato di gestione dei fondi di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo di crisi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il risultato di gestione dei fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

4. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 9;

2) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo;

b) negli altri casi è calcolato:

1) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;

2) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;

b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 7, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.

7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione o di gestione dell'impresa, è inviata al Ministro delle attività produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:

a) l'andamento delle perdite;

b) la diminuzione del fatturato;

c) l'andamento delle scorte;

d) l'andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;

e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi.

8. La domanda di cui al comma 7 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:

a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato attesa;

b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;

c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.

9. Entro 30 giorni dalla domanda di cui al comma 7, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.

10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa, con le modalità di cui al comma 7.

11. Se il fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti

iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al fondo.

12. L'offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio della prelazione il fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta.

13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l'alienante la partecipazione ed il fondo acquirente.

14. I fondi di cui al comma 1 che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle attività produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.

15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle attività produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di dodici mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:

a) certificazioni di bilancio;

b) ristrutturazioni di bilancio;

c) elaborazione del piano economico-finanziario;

d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;

e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso di fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell'imprenditore;

f) assistenza all'emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.

16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.

17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 41-*ter* si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 aprile 2003, n. 80, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito.

41-*bis*. 06. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

CAPO III

DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN MATERIA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

ART. 42.

(Disposizioni in materia di invalidità civile).

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.- 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 4. Russo Spena, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 42. – 1. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità ».

42. 14. Giacco, Bindi, Turco, Mosella, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Meduri, Cordoni.

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.- 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 6. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 1.

42. 27. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole procedimenti giurisdizionali *aggiungere le seguenti* depositati dal 1° gennaio 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 5. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

42. 16. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Mosella, Meduri, Zanella, Maura Cossutta, Cordoni.

Sopprimere il comma 3.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 7. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: sei mesi *fino alla fine del comma con le seguenti:* il termine di tre anni a cui si sommano gli ulteriori giorni previsti per l'espletamento dell'*iter* amministrativo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di

cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 8. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Fino alla data di completa definizione del trasferimento alle regioni della funzione concessoria dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la legittimazione passiva è posta in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

42. 23. Michele Ventura, Tidei, Pennacchi, Crisci, Roberto Barbieri, Tolotti, Olivieri, Visco, Mariotti.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 9. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 6.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

42. 17. (ex 42. 17 e 42.22) Agostini, Tidei, Pennacchi, Crisci, Maurandi, Tolotti, Burlando, Olivieri, Sereni, Mariotti, Visco, Bindi, Mosella, Meduri, Giacco, Turco, Battaglia, Zanella, Maura Cossutta, Cordoni.

Al comma 7, capoverso, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: gravi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 10. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 7, capoverso, primo periodo, dopo le parole: di gravi anomalie cromosomiche *aggiungere le seguenti parole* e di patologie genetiche.

42. 18. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Meduri, Mosella, Maura Cossutta, Zanella, Cordoni.

Al comma 7, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.

42. 15. (ex 42. 15 e 42. 25) Turco, Zanotti, Maura Cossutta, Giacco, Meduri, Mosella, Molinari, Cordoni, Bindi, Battaglia, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Sereni.

Al comma 7, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro della salute *aggiungere le sdeguenti:* previo parere della Conferenza permanente dei presidenti della regioni e delle province autonome.

42. 49. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

42. 26. Montecchi, Pennacchi, Barbieri, Sereni.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

42. 11. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 11, alinea, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque in relazione ai ricorsi depositati successivamente alla entrata in vigore della legge medesima.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'im-

posta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

42. 2. Bonito, Michele Ventura.

Al comma 11, capoverso ART. 152, primo periodo, sostituire le parole due volte *con le seguenti:* quattro volte.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

42. 46. Carli, Giacco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresí concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

42. 21. Giacco, Battaglia, Turco, Bindi, Mosella, Meduri, Maura Cossutta, Zanella, Cordoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-*bis*. All'articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, spetta l'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi della norma citata ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

42. 12. Giacco, Carli.

ART. 43.

(Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione).

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento, ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire le parole: della gestione previdenziale *con le seguenti:* delle gestioni previdenziali.

*dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

43. 6. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2004 l'aliquota di computo della pensione per i lavoratori di cui al comma 1, è pari al 20 per cento, cosí come stabilito dall'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

43. 5. Motta, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Innocenti, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I due terzi del predetto contributo sono posti a carico dell'associante ed un terzo è posto a carico dell'associato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

43. 4. Guerzoni, Gasperoni, Motta, Cordoni, Trupia, Innocenti, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca.

ART. 44.

(Disposizioni varie in materia previdenziale).

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

44. 74. Sedioli, Preda.

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'11 per cento.

44. 7. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Monaco, Olivieri, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Quartiani, Abbondanzieri, Tolotti, Raffaella Mariani, Innocenti, Ruzzante, Detomas, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1998, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che la fiscalizzazione degli oneri sociali disposta dal comma 6 del medesimo articolo 1 a favore dei datori di lavoro del settore agricolo si applica fino a concorrenza dei contributi di malattia e di malattia e di maternità complessivamente dovuti al netto delle riduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1998, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del'11 per cento.

44. 8. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Oliverio, Borrelli, Sandi, Franci.

Al comma 1, sostituire le parole da: L'articolo 9 *fino a:* e al comma 6 *con le seguenti:* Le agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, cosí come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

44. 56. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Innocenti, Diana, Buffo, Sciacca.

Al comma 1, sostituire le parole da: L'articolo 9 *fino a:* e al comma 6 *con le seguenti:* Le agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, cosí come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6.

44. 75. Sedioli, Preda.

Al comma 1, sostituire le parole: non sono cumulabili *con le seguenti:* sono cumulabili.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono posti interamente a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 legge 9 marzo 1989, n. 88.

*dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'11 per cento.

44. 76. Sedioli, Preda, Sandi, Franci, Michele Ventura.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e si applica *fino alla fine del periodo*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 29. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 22. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole:* né alla notifica di atto di precetto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 26. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, premettere le parole: Dal 1° gennaio 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 28. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , mentre i titoli esecutivi e gli atti introduttivi di procedimenti a cognizione sommaria devono essere notificati, come per legge, presso la sede legale dell'Ente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 27. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, *secondo periodo, sostituire le parole da:* al giudice dell'esecuzione *fino a:* circoscrizione *con le seguenti:* ad un giudice dell'esecuzione di un Tribunale compreso nel distretto della Corte di appello in cui.

44. 23. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, *terzo periodo, sostituire le parole:* un anno *con le seguenti:* tre anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 24. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. 1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

44. 25. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo unico del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai maggiori oneri, pari a 40 milioni di euro per il 2004, 90 milioni di euro per il 2005 e 90 milioni di euro per il 2006, derivanti dalla soppressione, in sede di conversione, del comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

44. 66. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 6.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

44. 49. Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Squeglia, Motta, Nigra, Buffo, Trupia, Camo, Sciacca, Diana, Bottino, Agostini, Michele Ventura, Buffo, Diana, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Nella medesima misura prevista dal comma 6, è esteso il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del settore del trasporto aereo ai quali si applicano altresí, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le misure di sostegno di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6-*bis* si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

44. 32. Duca, Tidei, Benvenuto, Raffaldini, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Nella medesima misura prevista dal comma 6, è esteso il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del settore del trasporto aereo ai quali vengono applicate, a partire dal 1° gennaio 2004, le norme della legge n. 223 del 1991.

6-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6-*bis* si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.

44. 31. Tidei, Duca, Benvenuto, Raffaldini, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

6-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma *6-bis* si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.

44. 2. Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

44. 3. Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2004, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico e nel settore tessile-abbigliamento, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

6-*ter*. Per le imprese indicate nel comma 6-*bis*, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 mario 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

44. 53. Nigra, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2004, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico e nel settore tessile-abbigliamento, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

6-*ter*. Per le imprese indicate nel comma 6-*bis*, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

6-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6-*bis* e 6-*ter* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

44. 89. Lulli, Gasperoni, Cordoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2004, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

6-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *6-bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

44. 90. Cordoni, Lulli, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2004, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

44. 51. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Diana, Buffo, Sciacca.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

b) dopo le parole: « e di 45 milioni di euro per l'anno 2003 » sono aggiunte le seguenti: « nonché di 60 milioni di euro per l'anno 2004 ».

6-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

44. 88. Lulli, Cordoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

b) dopo le parole: « e di 45 milioni di euro per l'anno 2003 » sono aggiunte le seguenti: « nonché di 60 milioni di euro per l'anno 2004 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

44. 52. Guerzoni, Cordoni, Trupia, Gasperoni, Motta, Innocenti, Nigra, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: « abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 » aggiungere le seguenti: « nonché, limitatamente all'anno 2004, a singole imprese, o a gruppi di esse, dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, per consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione ».

6-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

44. 87. Lulli, Nicola Rossi, Cordoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: « abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 », aggiungere le seguenti: « non-

ché, limitatamente all'anno 2004, a singole imprese, o a gruppi di esse, dei distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, per consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

44. 54. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

6-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dcll'8 per cento.

44. 84. Cordoni, Agostini, Michele Ventura, Gasperoni, Lolli, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Cialente, Oliverio, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

6-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

44. 50. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Duilio, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Camo, Squeglia, Diana, Buffo, Sciacca, Bottino, Oliverio.

Sopprimere il comma 7.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

44. 77. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Michele Ventura.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. A decorrere dal 30 aprile 2004 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, compilata su modello predisposto dall'INPS, deve contenere anche l'indicazione del fabbisogno di manodopera occorrente. Nel caso in cui a seguito della stima di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, venga ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.

44. 6. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggeri, Monaco.

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano confermate le disposizioni contenute nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

44. 33. Paola Mariani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*sexies*. A decorrere dall'anno 2003 ai genitori dei disabili gravissimi che corrispondono ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

44. 30. Giacco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-*sexies*. In favore dei lavoratori dipendenti delle imprese di appalto e subappalto operanti nelle unità produttive della Portovesme s.r.l. nelle aree di Portovesme e San Gavino, sospesi a zero ore a seguito della crisi del settore piombo-zinco legato alla stessa Portovesme s.r.l., che non possono godere della CIGS di cui alla legge n. 223 del 1991 e in deroga alla medesima, può essere concessa la cassa integrazione straordinaria speciale, per un massimo di dodici mesi eventualmente rinnovabili, dal 1° ottobre 2003 ed entro sei mesi dalla medesima data, a richiesta delle singole imprese e con certificazione dei nominativi di presenza rilasciata dalla Portovesme s.r.l., ovvero in sostituzione degli stessi per tumazione.

9-*septies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9-*sezies*, valutabili in 1 milione e 500 mila euro per il 2003 e in

6 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'unità previsionale di base 7.13.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

44. 4. Maurandi, Cabras, Carboni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*sexies*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: « uno dei fratelli o delle sorelle conviventi » aggiungere le seguenti: « nonché il coniuge ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.

44. 86. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Mosella, Zanella, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo a calcolo delle pensioni dirette dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo della predetta assicurazione vigente al 1° gennaio dell'anno di decorrenza, per ogni anno di contribuzione da effettivo lavoro in Italia.

9-*septies*. Per le frazioni di anno l'importo minimo di cui al comma 1 è attribuito in proporzione al numero di settimane.

9-*octies*. L'importo massimo della pensione a calcolo di cui al comma 9-*sexies* non può eccedere il valore di due volte l'importo del trattamento minimo.

9-*nonies*. Il sistema di calcolo di cui al comma 9-*sexies* non si applica alle pensioni supplementari e ai supplementi di pensione.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. – 1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 9-*sexies* a 9-*nonies* dell'articolo 44 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

44. 69. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-*sexies*. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 del è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. L'importo mensile di cui al comma 1 si intende al netto della perequazione automatica di cui al comma 10-*bis* ».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10-*bis*. Ogni anno la legge finanziaria può integrare la cifra indicata nel comma 1 distribuendo tali eventuali maggiori risorse alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 503 ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. *52-ter*. – 1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 9-*sexies* dell'articolo 44 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

44. 68. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*sexies*. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è abrogato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. *52-ter*. – 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

44. 63. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*. 1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel limite massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

*Conseguentemente dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

44. 01. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Agostini, Nichele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*. *(Importo aggiuntivo per i pensionati)*. – 1. Per l'anno 2004, l'importo

aggiuntivo di cui all'articolo 70, commi da 7 a 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneflciari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 12 per cento.

44. 02. Cordoni, Gasperoni, Agostini, Michele Ventura, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*. *(Soppressione del contributo ex ONPI)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e successive modificazioni, è soppresso.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

44. 05. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*. *(Redditi da considerare per i trattamenti di famiglia)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alla formazione del reddito previsto per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e alla formazione del reddito previsto per la corresponsione delle quote in aggiunta di famiglia dall'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non concorrono le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ed all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 44-*bis*, si provvede rispettivamente mediante l'incremento uniforme del 50 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio L'incremento decorre dal 1° gennaio 2004.

44. 016. Duilio, Bindi, Delbono, Squeglia, Camo, Bottino.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*. *(Interventi a favore dei pensionati)*. – 1. In sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno 2004, quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS un importo pari a 150 euro a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e suc-

cessive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso è disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di 150 euro, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfettario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma 1.

3. L'importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 485 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 6 per cento.

44. 013. Cordoni, Delbono, Morgando, Lettieri, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Pistone, Rizzo, Gasperoni, Agostini, Michele Ventura, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Oliverio.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*. *(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)*. – 1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.

1-*bis*. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*ter*. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza

entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342« .

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: « 33,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 36,9 per cento ».

5. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la ridetenninazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi ».

44. 014. Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Innocenti, Zanella, Cordoni, Pinza, Morgando, Pistone.

ART. 45.

(Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 45.

(Prestazioni previdenziali dei lavoratori a gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, terzo comma, del Codice di procedura civile, i lavoratori a progetto di cui al titolo VII, capo I, decreto legislativo n. 276 del 2003, i prestatori d'opera di cui agli articolo 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile in regime di monocommittenza, le collaborazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le associazioni in partecipazione disciplinate dall'articolo 2549 del codice civile, è obbligatoria l'iscrizione alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche.

2. A partire dal 10 gennaio 2004 i diversi trattamenti sono parificati a quelli previsti per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

3. Dal 1º gennaio 2004 i committenti che hanno rapporti con possessori di partita IVA, iscritti alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, versano le quote di contribuzione con le stesse modalità e distribuzione fra committente e collaboratore previste per gli altri iscritti alla stessa gestione. Pertanto a partire da tale data, la percentuale di rivalsa, sui versamenti previdenziali, nei confronti del committente per le prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente è abrogata.

4. Entro novanta giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, emana un decreto attuativo che prevede la possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi indipendentemente dalla durata dei vari periodi assicurativi e dalla maturazione del diritto pensionistico in una singola gestione obbligatoria. Tale provvedimento deve contenere, pertanto, la possibilità di cumulo anche per prestazioni con iscrizioni a diverse gestioni previdenziali obbligatorie.

5. Con effetto dal 1º gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20 per cento, cosí come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2,5 per cento.

45. 5. Gasperoni, Zanella, Delbono, Villetti, Pistone, Cordoni, Michele Ventura,

Agostini, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Oliverio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 45.

(Prestazioni previdenziali dei lavoratori a gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, terzo comma, del codice di procedura civile, i lavoratori a progetto di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i prestatori d'opera di cui agli articolo 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile in regime di monocomittenza, le collaborazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le associazioni in partecipazione disciplinate dall'articolo 2549 del codice civile, è obbligatoria l'iscrizione alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.

2. A partire dal 1º gennaio 2004 i diversi trattamenti sono parificati a quelli previsti per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

3. Dal 1º gennaio 2004 i committenti che hanno rapporti con possessori di partita IVA, iscritti alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, versano le quote di contribuzione con le stesse modalità e distribuzione fra committente e collaboratore previste per gli altri iscritti alla stessa gestione. Pertanto a partire da tale data, la percentuale di rivalsa, sui versamenti previdenziali, nei confronti del committente per le prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente è abrogata.

4. Entro novanta giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, emana un decreto attuativo che prevede la possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi indipendentemente dalla durata dei vari periodi assicurativi e dalla maturazione del diritto pensionistico in una singola gestione obbligatoria. Tale provvedimento deve contenere, pertanto, la possibilità di cumulo anche per prestazioni con iscrizioni a diverse gestioni previdenziali obbligatorie.

5. Con effetto dal 1º gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20 per cento, cosí come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

45. 2. Cordoni, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Bottino, Oliverio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2004 l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è completamente a carico del committente.

45. 1. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2004, l'aliquota di computo della pensione per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 20 per cento, cosí come stabilito dall'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

45. 3. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Prestazioni previdenziali dei lavoratori a gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Con effetto dal 1º gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20 per cento, cosí come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.

2. Per far fronte all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

45. 02. Buffo.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Adeguamento prestazioni di maternità per le iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A partire dal 1º gennaio 2004, in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971.

3. Per far fronte all'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

45. 01. Buffo.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).

1. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 3.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti norme:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

45. 06. Cordoni, Delbono, Morgando, Villetti, Intini, Buemi, Pistone, Rizzo, Zanella, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Ventura, Agostini, Oliverio, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A partire dal 1° gennaio 2004, in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosí come formato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di accertamento

da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosí come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto-legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto-legge n. 184 del 1997.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, no 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3,5 per cento.

45. 07. Cordoni, Delbono, Zanella, Buemi, Rizzo, Agostini, Michele Ventura, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Oliverio.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'ari. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A partire dal 1º gennaio 2004, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata 1NPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata 1NPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosí come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e peri periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosí come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo

assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosí come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti dal decreto-legge n. 564 del 1996, e in materia di prosecuzione di versamenti volontari dal decreto-legge n. 184 del 1997.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

45. 08. Innocenti, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Trupia, Motta, Camo, Squaglia, Nigra, Sicacca, Buffo, Bottino, Diana, Oliverio.

ART. 46.

(Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti).

Sopprimerlo.

46. 1. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: Al responsabile dell'ufficio anagrafe del Comune, *con le seguenti:* all'amministrazione comunale.

46. 3. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliviero, Mariotti.

ART. 47.

(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-*ter*.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

*** 47. 79.** Cordoni, Buemi, Villetti, Agostini, Violante, Rossi Nicola, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Benvenuto, Buemi, Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Cossutta Maura, De Brasi, Fluvi, Giacco, Galeazzi, Grandi, Labate, Lettieri, Luca, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti, Buffo, Dameri. Maurandi, Tolotti, Duca, Dameri, Gambini.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

*** 47. 56.** Delbono, Duilio, Camo, Bottino, Banti, Sciacca, Squeglia, Battaglia, Bindi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'onere derivante dalla soppressione dell'articolo 47 del decreto legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 20. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 47 del decreto legge, quantificati in 150.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi del comma 1-*ter*.

1-*ter*. A partire dal 1° gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati

italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione delle imposte.

47. 81. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

47. 16. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la copertura dell'onere derivante dalla soppressione dell'articolo 47 del decreto legge il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 200.000.000 milioni di euro.

47. 11. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 47.

(Integrazioni alla disciplina di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257).

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionainento di anzianità.

2. L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quarant'anni.

3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate, anche tramite gli istituti di patronato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comrna 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.

4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, e, ove presenti, di concerto con le assicurazioni di settore, anche per i lavoratori di cui al comma 1, sulla base della individuazione delle lavorazioni svolte indicate all'articolo 3, comma 1.

5. Con delibera del Consiglio di amministrazione, è costituito presso la Direzione generale dell'INAIL, il Comitato nazionale per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, con il compito di esaminare i ricorsi nel caso di mancato accoglimento in sede regionale. Tale Comitato deve pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta presentazione del ricorso.

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nonché il Comitato nazionale di cui al comma 5, per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di situazioni analoghe e per i settori di cui al comma 1.

ART. 47-*bis*.

(Poteri sostitutivi).

1. I piani delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992.

2. Le regioni e le province autonome, e il Governo nel caso d ell'esercizio del potere sostitativo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente attraverso audizioni, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all'amianto.

ART. 47-*ter*.

(Attività lavorative comportanti esposizione all'amianto).

1. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolarnenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;

g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

2. Le prestazioni delle attività elencate al comma i costituiscono criterio per l'individuazione dell'esposizione all'amianto.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e c lassificazione adottate sulla base della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.

ART. 47-*quater*.

(Sorveglianza sanitaria).

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di grave malattia asbesto - correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza alla persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro.

ART. 47-*quinquies*.

(Fondo per le vittime dell'amianto).

1. È istituito presso l'INAIL un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, che interviene a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente previdenziale di appartenenza, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo 1, assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL.

3. Il procedimento di liquidazione della prestazione economica di cui al comma 2 è gestito dall'INAIL ed è attivato automaticamente dalla liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Le prestazioni economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per conto del Fondo stesso e vengono da questo rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali di amministrazione sostenute dall'INAIL.

4. Il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, è istituito un comitato amministratore del Fondo, e ne sono definiti i compiti, la composizione, l'organizzazione e la durata in carica. Con lo stesso decreto sono stabiliti la misura, le procedure è le modalità di erogazione

delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4.

ART. 47-*sexies*.

(Norma transitoria).

1. Sono fatti salvi:

a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1.

2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori ancora oggetto di gravame, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

ART. 47-*septies*.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 47 a 47-*sexies* si provvede secondo quanto previsto al comma 2.

2. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsione di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

47. 30. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47.

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.

2. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fai delle prestazione pensionistiche, peri! coefficiente di:

a) 1,2 se inferiore a cinque anni;

b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;

c) 1,5 se superiore a dieci anni.

3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13

della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.

4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.

5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

6. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti attività:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali arniantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti edifici o macchinari;

e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;

g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discatica di rifiuti contenenti amianto.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.

8. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui al comma 5, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.

9. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1.

10. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del

Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui al comma 5.

11. Per la gestione del Fondo di cui al comma 8 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Sono fatti salvi:

a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decoirenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, lino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2;

d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2.

14. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

15. Per i lavoratori già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che avevano svolto la loro opera nelle attività lavorative di cui al comma 6 del presente articolo, è riconosciuto un indennizzo straordinario pari all'importo corrispondente alla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in relazione al numero di settimane di prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensiomstiche, relativamente ai periodi di esposizione all'amíanto, per un massimo di dieci anni, moltiplicato per il coefficiente di 1,25.

16. Le domande per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 15, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.

17. L'accertamento delle condizioni che danno diritto all'indennizzo di cui al comma 15, è esercitato, in quanto compatibili, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

18. In caso di decesso del lavoratore rientrante nella categoria di cui al comma 15, il diritto all'indennizzo è riconosciuto, nella medesima entità e modalità stabilite nel medesimo comma 15, anche ai superstiti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono unifonnemente incrementate del 5 per cento.

47. 78. Cordoni, Delbono, Duilio, Zanella, Viletti, Buemi, Intini, Carra, Squeglia, Lion, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Pistone, Rizzo, Dameri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47.

1. La prestazione previdenziale di cui al cornma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comporlino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.

2. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini delle prestazione pensionistiche, per il coefficiente di:

a) 1,2 se inferiore a cinque anni;

b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;

c) 1,5 se superiore a dieci anni.

3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.

4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1.11 Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.

5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

6. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti attività:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti edifici o macchinari;

e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione poliflinzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edificio macchinari coibentati con amianto;

g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

8. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui al comma 5, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.

9. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. 11 Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1.

10. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui al comma 5.

11. Per la gestione del Fondo di cui al comma 8 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Sono fatti salvi:

a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2;

d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2.

14. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché

non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

15. Per i lavoratori già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che avevano svolto la loro opera nelle attività lavorative di cui al comina 6 del presente articolo, è riconosciuto un indennizzo straordinario pari all'importo corrispondente alla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la relazione al numero di settimane di prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, relativamente ai periodi di esposizione all'amianto, per un massimo di dieci anni, moltiplicato per il coefficiente di 1,25.

16. Le domande per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 15, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.

17. L'accertamento delle condizioni che danno diritto all'indennizzo di cui al comma 15, è esercitato, in quanto compatibili, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

18. In caso di decesso del lavoratore rientrante nella categoria di cui al comma 15, il diritto all'indennizzo è riconosciuto, nella medesima entità e modalità stabilite nel medesimo comma 15, anche ai superstiti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

47. 57. Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Motta, Nigra, Camo, Carbonella, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Squeglia, Bottino, Banti, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47. – 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.

2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purché in grado di dimostrare l'esposizione.

3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'ASL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, e successive modificazioni.

4. L'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai tini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto al-

l'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria.

5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati riposo anteriormònte atta data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni.

6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

47. 17. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47. – 1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori, che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, e ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto a titolo di risarcimento una tantum, l'importo di euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2004 - 2006, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 21. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47. – 1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai finí delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25 ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 26. Rizzo, Pistone, Cossutta Maura, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Ai lavoratori occupati in imprese classificate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del per cento.

47. 1. Crisci.

Al comma 1, sostituire le parole: è ridotto da 1,50 a 1,25 *con le seguenti:* è ridotto da 1,50 a 1,35.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo;

*dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

47. 75. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliveto, Mariotti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 80.000.000 milioni di euro.

47. 12. Collé, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita ai pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono del 10 per cento.

47. 60. Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Banti, Squaglia, Bottino, Mazzarello, maturandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I benefici previsti dal periodo precedente sono concessi, con la stessa decorrenza ivi prevista, esclusivamente ai lavoratori che , per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto e che alla data del 10 ottobre 2003 non abbiano ancora raggiunto i 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2004, 25.000.000 di euro per l'anno 2005 e 30.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede secondo quanto previsto al comma 1-*ter*.

1-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a decorrere dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) All'articolo 16, comma 1, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45;

b) All'articolo 16 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Per i soggetti di cui ai agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento;

c) All'articolo 45, è soppresso il comma 2.

47. 27. Rizzo, Pistone, Cossutta, Sgobio, Bellillo, Mazzarella, Burlando, Zanella, Delbono.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e non della maturazione, *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, ammontanti a 42 milioni di euro annui, al comma 1 dell'articolo 9 del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n 140 e successive modificazioni, le parole: 3,6 per cento« sono sostituite dalle seguenti: « 4,6 per cento » per l'anno 2004, « 5,6 per cento » per l'anno 2005 e per l'anno 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2006, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 80.000.000 milioni di euro.

47. 8. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono del 10 per cento.

47. 61. Trupia, Del Bono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Squeglia, Nigra, Diana, Buffo, Banti, Bottino, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I benefici previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano altresí

ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto del sito industriale di Gela non ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi benefici in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime.

2-*ter*. le imprese di cui al comma precedente sono individuate con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, è autorizzata la spesa di 12 milioni e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2004.

2-*quinquies*. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 23. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 3, sopprimere le parole: , per un periodo non inferiore a dieci anni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente del 10 per cento.

47. 63. Innocenti, Cordoni, Delbono, Duilio, Gasperoni, Trupia, Guerzoni, Motta, Squeglia, Camo, Carbonella, Nigra, Diana, Banti, Bottino, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Al comma 3 sopprimere le parole: in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2004, 25.000.000 di euro per l'anno 2005 e 30.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede secondo quanto previsto al comma 1-*ter*.

3-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a decorrere dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) All'articolo 16, comma 1, le parole nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45;

b) All'articolo 16 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Per i soggetti di cui ai agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento;

c) All'articolo 45, è soppresso il comma 2.

47. 29. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Delbono, Burlando, Mazzarello.

Al comma 3, sopprimere le parole: come valore medio su otto ore al giorno.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

« ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente del 10 per cento.

47. 65. Motta, Cordoni, Del Bono, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Banti, Bottino, Squeglia, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. È fatta, altresí, salva la possibilità di riconoscere il beneficio previdenziale, di cui alla presente legge, anche per lavorazioni diverse da quelle di cui all'articolo 13 della Legge n. 257 1992, qualora venga accertata la concreta esposizione all'inalazione di fibre di amianto, subita nel loro svolgimento, e che comunque espongono gli addetti ad una inalazione di fibre tale da ingenerare il rischio di patologie amianto-correlate.

3-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle Finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo, l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di euro 35.000.000.

47. 13. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendo le seguenti:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari;

f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;

g) raccolta trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

47. 72. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, o in caso di aziende cessate o fallite ed irreperibili dalla Direzione provinciale del lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, a una delle attività lavorative indicate al comma 3 bis. Le controversie relative al rilascio dei curricula sono di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.

47. 73. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 5 sostituire la parola compresi *con la seguente:* esclusi.

47. 9. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 5, dopo le parole: 1° ottobre 2003 *aggiungere le seguenti:* o aventi procedimento in atto.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 2.000.000 milioni di euro.

47. 14. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 5, sostituire le parole: alla sede INAIL di residenza *con le seguenti:* alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.

47. 69. Gasperoni, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Innocenti, Duilio, Camo, Carbonella, Motta, Nigra, Trupia, Squeglia, Bottino, Banti, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

5-*ter*. Per la gestione del Fondo di cui al comma 5-*bis* è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5-*quater*. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

47. 71. Cordoni, Delbono, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Diana, Banti, Bottino, Squeglia, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in

caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

47. 54. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Nigra, Trupia, Bottino, Squeglia, Banti, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-*bis*. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, ai fini della verifica del versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a contatto con l'amianto.

5-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 5-*bis* l'Inail è autorizzato all'assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi a tempo determinato.

5-*quater*. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

47. 24. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Sono comunque fatte salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale alla data di entrata in vigore del presente decreto e/o in procinto di mobilità decorrere dal 1° gennaio 2004, avendo già ottenuto il riconoscimento da parte dell'INAIL.

5-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 10.000.000 di euro per il 2004 e 50.000.000 per gli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 28. Sgobio, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Burlando.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Sono comunque fatte salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui alla legge n. 257 del 1992 entro il 2 ottobre 2003, il cui *iter* non è ancora concluso.

5-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 12.000.000 di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 25. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Rizzo, Bellillo, Burlando.

*Sostituire il comma 6-*bis *con i seguenti:*

6-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle nonne di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

b) ai trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

c) ai trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori che, alla predetta data, hanno già ottenuto le certificazioni rilasciate dall'INAIL relative all'esposizione all'amianto e per i lavoratori in attesa di dette certificazioni sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro;

d) devono essere fatte salve, in ogni caso, le prestazioni pensionistiche di quei lavoratori che, al momento di entrata in vigore della presente legge, si trovino in una delle seguenti condizioni:

hanno risolto il rapporto di lavoro;

stanno effettuando versamenti volontari;

sono in mobilità;

sono in preavviso;

hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla prestazione pensionistica e sono in attesa delle finestre di accesso previste dall'articolo 1, comma 29, della legge 335/1995.

6-*bis*.1. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 10 per cento.

47. 58. Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

*Al comma 6-*bis, *dopo le parole* della legge 257 del 1992 *aggiungere le seguenti:* per coloro che in relazione allo stesso articolo di legge abbiano già maturato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali, per i lavoratori che abbiano avviato richiesta di riconoscimento all'INAIL entro il 1° ottobre 2003.

Conseguentemente:

*al comma 6-*quater *sostituire le parole:* valutato in 75 milioni *con* valutato in 120 milioni di euro annui.

aggiungere in fine il seguente comma:

6-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sui tabacchi è aumentata di 4 punti percentuali.

47. 7. Mazzarello, Burlando, Intini, Pinotti, Parodi, Bogi, Michele Ventura, Banti, Labate, Mascia, Rognoni, Bottino, Mondello, Maurandi, Buffo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6.1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori

esposti all'amianto che, alla data del 30 settembre 2003, hanno esercitato la facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 10 per cento.

47. 55. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Innocenti, Banti, Squeglia, Motta, Nigra, Trupia, Bottino, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-*bis*.

(Sospensione della cessione dei crediti contributivi in agricoltura).

1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti ai sensi della legge 448/1998, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione di manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps è sospesa fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debitrici entro il termine del 31 dicembre 2004 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 25 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 185/1992. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

47. 0. 1. Rossiello, Nicola Rossi, Rava.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-*bis*.

(Disposizioni per l'emersione del lavoro autonomo in agricoltura).

1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi 9/1963 e 233/1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'Inps entro un

anno dalla presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

47. 0. 2. Rossiello, Nicola Rossi, Rava.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-*bis*.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole « limitatamente all'esercizio 2003 » sono sostituite dalle seguenti « per gli esercizi 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e l'articolo 14 , comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

47. 03. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-*bis*.

(Incremento dell'indennità di disoccupazione).

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2004 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 6.

6. l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47. 04. Cordoni, Delbono, Duilio, Rizzo, Pistone, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Ventura, Agostini, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-*bis*.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole « limitatamente all'esercizio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli esercizi 2003 e 2004 »

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede ai sensi del comma 3.

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47. 05. Diliberto, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 48.

(Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica).

Sopprimere il comma 2.

48. 91. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sostituire le parole da:, sottoposta alle *fino alla fine del comma, con le seguenti:* Per la funzione di impostazione delle politiche del farmaco, comprese le modifiche del prontuario, l'Agenzia riceve gli indirizzi dalla Conferenza Stato Regioni; per le funzioni di ricerca e valutazione scientifica dei farmaci, l'Agenzia riceve gli indirizzi dal Ministero della Salute. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

48. 74. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.

Al comma 2, dopo le parole: funzioni d'indirizzo *aggiungere le seguenti:* della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome.

48. 64. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: del Ministero della Salute *aggiungere le seguenti:* per le funzioni di indirizzo sulla ricerca e valutazione scientifica dei farmaci.

48. 65. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome, adotta linee guida per gli indirizzi e gli investimenti di risorse in ricerca e sviluppo, nonché i criteri per la negoziazione del sistema dei prezzi dei farmaci da fornire all'Agenzia per lo svolgimento dei propri compiti.

48. 66. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

48. 93. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 4.

48. 94. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento« ;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 95. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento« ;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 96. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5 lettera a), *sostituire le parole:* promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida *con le seguenti:* definire liste omogenee per l'erogazione dei farmaci e linee guida.

48. 67. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

48. 97. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento« ;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 98. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

48. 15. Russo Spena, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 5, lettera c), *sostituire le parole da:* , o semestralmente *fino alla fine della lettera con le seguenti:* anche al fine del mantenimento della compatibilità finanziaria, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base degli indirizzi espressi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

48. 68. Labate, Bindi, Fioroni, Battaglia, Burtone, Turco, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 5, lettera c), *sostituire le parole da:* , o semestralmente *fino alla fine della lettera con le seguenti:* nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei criteri di costo efficacia e degli indirizzi espressi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

48. 124. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 99. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento« ;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 101. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, lettera f), *sostituire le parole da:* In concorso con le misure *fino alla fine della lettera con le seguenti:* a ridefinire l'onere a carico del SSN.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

48. 16. Russo Spena, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 5, lettera f), *sostituire le parole da:* a ridefinire *fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:* a fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente, a copertura del 60 per cento del superamento, uno sconto a favore del SSN, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente. Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

48. 53. Ercole, Sergio Rossi.

Al comma 5, lettera f), *primo periodo, dopo le parole:* di spettanza al produttore *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei produttori di farmaci generici.

***48. 76** (ex 48.76 e 48.82) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 5, lettera f), *primo periodo, dopo le parole:* di spettanza al produttore *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei produttori di farmaci generici.

***48. 13.** Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 5, lettera f), *primo periodo, dopo le parole:* di spettanza al produttore *aggiungere le seguenti:* con esclusione della quota riferita alla produzione di farmaci generici.

48. 69. (ex 48. 69 e 48.75) Labate, Turco, Battaglia, Bindi, Burtone, Fioroni, Zanella, Maura Cossutta, Michele Ventura, Pennacchi, Olivieri, Sereni.

Al comma 5, lettera f), *terzo periodo, sostituire le parole:* viene ripianato dalle Regioni *con le seguenti:* del tetto di spesa di cui al comma 1, individuato per ogni singola regione, viene ripianato dalla Regione stessa.

48. 71. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta, Mosella, Meduri.

Al comma 5, lettera f), *terzo periodo, dopo le parole:* dalle Regioni *aggiungere le seguenti:* che, a livello regionale, presentano una spesa per l'assistenza farmaceutica superiore al 16 per cento.

48. 54. Ercole, Sergio Rossi.

Al comma 5, lettera f), *terzo periodo sostituire le parole:* attraverso l'adozione di

specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3 *con le seguenti parole:* mediante il ricorso agli accordi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 2001 n. 405.

48. 70. Maura Cossutta, Labate, Zanella, Bindi, Battaglia, Fioroni, Turco, Burtone.

Al comma 5, lettera g), *sopprimere la parola:* nuove.

48. 102. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, lettera g), *sopprimere le parole:* anche di cofinanziamento pubblico-privato.

***48. 103.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 5, lettera g), *sopprimere le parole:* anche di cofinanziamento pubblico-privato.

***48. 17.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 5, dopo la lettera l) *aggiungere la seguente*:

l-*bis)* predisporre linee guida finalizzate a garantire un'adeguata informazione e formazione sulla terapia del dolore in conformità ed attuazione delle norme vigenti in materia di somministrazione di oppiacei;

48. 72. Labate, Battaglia, Turco.

Sopprimere il comma 6.

48. 104. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 7, sostituire le parole da: Il personale trasferito non *fino a:* non possono essere reintegrate *con le seguenti:* Dette unità di personale conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

48. 18. Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite all'Agenzia dalla presente legge possono essere istituite dal Direttore generale, previa delibera del Consiglio di amministrazione, apposite commissioni consultive, di carattere temporaneo finalizzate allo svolgimento di compiti ai approfondimento tecnico-scientifici.

7-*ter*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni

e le province autonome, precede alla compilazione di una lista nazionale degli esperti, cui affluiscono personalità scientifiche appartenenti alla farmacologia, alla clinica, alla chimica, alla tossicologia, alla epidemiologia ed alla biologia, competenti a svolgere i compiti di supporto tecnico scientifico verso l'Agenzia. Le condizioni per l'iscrizione alla lista di cui al presente comma devono essere verificate al momento dell'ammissione e devono prevedere la presentazione di un *curriculum vitae*, comprovante la competenza richiesta, la dichiarazione di disponibilità dell'interessato e la non sussistenza di motivi di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico richiesto, al fine di non ricorrere in conflitto d'interessi. Esso può determinarsi qualora l'esperto abbia interessi diretti economici o di altro tipo nell'industria farmaceutica o indiretti, nel qual caso debbono essere pubblicamente dichiarati e iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Agenzia e di pubblica consultazione. Gli esperti, di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* della presente legge devono astenersi da partecipare ad atti che riguardino soggetti con i quali sussistono interessi indiretti al fine di non essere influenzati nella loro imparzialità e giudizio tecnico scientifico.

48. 73. Labate, Turco, Battaglia.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

48. 192. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 11.

48. 109. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo così costituito viene utilizzato d'intesa con le Regioni e le Province Autonome.

48. 125. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.

Sopprimere il comma 13.

48. 111. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 13, dopo le parole: e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e.

48. 20. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 14.

48. 112. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 16.

48. 1135. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 17, sostituire la parola: autocertificazione *con la parola:* certificazione.

48. 114. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 17, dopo le parole: attività di promozione *aggiungere le seguenti:* rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.

48. 55. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta.

Sopprimere il comma 18.

48. 116. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 18, dopo le parole: le aziende farmaceutiche *aggiungere le seguenti:*, con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici,

48. 56. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Turco, Battaglia, Burtone.

Al comma 18 dopo le parole: le aziende farmaceutiche *aggiungere le seguenti:*, con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici.

48. 14. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 18, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

48. 21. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 18, sostituire la parola: autocertificate *con la parola:* certificate.

48. 115. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 19.

48. 118. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 19, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: che le utilizza in base ad accordi per le relative finalizzazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a) *e* b).

48. 57. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta.

Al comma 19, lettera b) sopprimere il punto 2.

48. 118. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 21, sopprimere la lettera c).

48. 119. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 22, sopprimere il terzo periodo.

48. 120. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 23, sostituire le parole: comunica il proprio parere, sentita la Regione dove ha sede l'evento *con le parole:* comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento; qualora la Regione non esprimesse motivato diniego entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data d'inizio dell'evento scientifico, varrà il silenzio-assenso.

48. 23. Crisci, Giacco.

Sopprimere il comma 27.

48. 121. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-*bis*. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

« 127-*octiesdecies*: prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle aziende sanitarie locali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a)* della legge 26 novembre 2001 n. 405. »

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 51-*ter*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

48. 58. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta.

Al comma 29, sostituire le parole da: ha luogo mediante *fino alla fine del comma con le seguenti:* che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei da un concorso unico regionale per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla regione ogni quattro anni.

48. 59. Battaglia, Turco, Labate, Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Fioroni, Burtone.

Sopprimere il comma 31.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 51-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

48. 60. Labate.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di differenza di prezzo tra medicinali coperti da brevetto di principio attivo e aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, tali medicinali sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso.

48. 46. Polledri.

Al comma 32, sostituire le parole: siano essi specialità o generici *con le seguenti:* con esclusione dei generici.

Conseguentemente, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base anua di quaranta milioni di euro.

48. 12. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento« ;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

48. 122. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

48. 22. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

ART. 49.

(Esternalizzazione di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

Sopprimerlo.

* **49. 1.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimerlo.

* **49. 2.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 1.

49. 3. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale fondo è finalizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale definiti dal Piano Sanitario Nazionale in accordo con la Conferenza Stato-Regioni.

***49. 5.** Bindi, Burtone, Fioroni, Battaglia, Turco, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale fondo è finalizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale definiti dal Piano Sanitario Nazionale in accordo con la Conferenza Stato-Regioni.

***49. 7.** Labate, Agostini, Maurandi, Burlando, Visco.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La ripartizione del Fondo, fino alla attuazione dei meccanismi di federalismo fiscale, è effettuata senza decurtazione delle somme già attribuite ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

49. 6. Battaglia, Turco, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Bindi, Fioroni, Burtone.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento;

c) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

49. 4. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 50.

(Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie).

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 41-*bis*, aggiungere il seguente:*

41-*ter*. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.

50. 28. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*. 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

50. 3. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimerlo.

*** 50. 37.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.

*** 50. 19.** Bindi, Labate, Battaglia, Turco, Fioroni, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

50. 29. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo le parole: Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie *aggiungere le seguenti parole:* mediante intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

50. 18. Maura Cossutta, Labate, Zanella, Bindi, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 1, dopo le parole: Tessera del cittadino (TC) *aggiungere le seguenti:* tenendo conto delle sperimentazioni già in atto nelle regioni e nei comuni, al fine di evitare duplicazioni di tessere del cittadino.

50. 17. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Burtone, Fioroni, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo le parole: cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministero della Salute e d'intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

50. 16. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: la cui acquisizione avviene in occasione dell'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

50. 15. Labate, Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute *con le seguenti:* Ministero della salute.

50. 32. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: successiva stampa *aggiungere le seguenti:* , concordando con le regioni interessate e su richiesta delle stesse, l'eventuale adattamento alle esigenze informative locali, la distribuzione alla ASL e alle Aziende ospedaliere ai policlinici universitari e agli IRCCS,.

50. 14. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 3.

50. 33. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 4.

50. 34. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

50. 13. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni, Turco, Burtone.

Sopprimere il comma 5.

50. 35. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, secondo modalità definite di concerto con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome e utilizzando, ove presenti, le infrastrutture disponibili a livello regionale delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle farmacie pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e atre strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni e servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, strutture di erogazione di prestazioni e servizi sanitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero della salute e mediante intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del *software* certificato che deve essere installato dalle farmacie e dalle strutture di erogazione di prestazioni e servizi sanitari in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

50. 12. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Battaglia, Fioroni, Burtone.

Sopprimere il comma 6.

50. 36. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la cabina di regia del Nuovo sistema informativo sani-

tario, di cui all'accordo quadro siglato il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, mediante intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e Regioni, con proprio decreto stabilisce, le Regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, predispone al termine del 1° semestre e del 1° anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una relazione per la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché per il Parlamento, sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di apportare eventuali integrazioni e modificazioni, dettate dalla sperimentazione applicativa.

50. 11. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: TC *aggiungere le seguenti:* ovvero il codice a barre del codice fiscale dell'assistito direttamente stampato a cura del medico prescrittore sulla ricetta.

50. 10. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 8, premettere il seguente periodo: Nel comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dopo le parole « indicazione delle generalità » sono inserite le parole « tranne il codice fiscale ».

50. 9. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: comma 7 *aggiungere le seguenti:* e del comma 4.

50. 8. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: al Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* al Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui all'accordo quadro del 22 febbraio 2001, per la necessaria interazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, le Regioni, l'Agenzia italiana del farmaco e gli altri soggetti interessati, ciascuno per i dati di propria competenza. La struttura dei flussi informativi e le modalità di trasmissione telematica per l'invio dei dati stessi sono definite, entro il 31 dicembre 2003, dalla cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario, prevedendo in ogni caso una frequenza minima mensile di invio di dati.

50. 7. Labate, Turco, Battaglia, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* del Nuovo sistema informativo sanitario.

50. 6. Labate, Battaglia, Turaco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: Ministero dell'economia e delle finanze.

50. 5. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fiorone, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: con provvedimento dirigenziale *con le seguenti:* con decreto.

50. 26. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Battaglia, Turco, Burtone.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: Ministero della salute *aggiungere le seguenti:* mediante intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

50. 25. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Fioroni, Battaglia, Burtone.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: non è consentito *fino a:* dalla TC *con le seguenti:* accedere ai dati relativi al codice fiscale.

50. 24. Labate, Battaglia, Turco, Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Fioroni, Burtone.

Al comma 10, dopo le parole: allo stesso è consentito *aggiungere le seguenti parole:* accedere e.

50. 23. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal *con le parole:* con protocollo congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze, del.

50. 22. Labate, Bindi, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Fioroni, Battaglia.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole da: di cui al comma 9 *fino alla fine del comma con le seguenti:* cui è possibile accedere e trasmettere sia da parte dei Ministeri interessati che delle Regioni nonché da parte dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi del Sistema Sanitario Nazionale.

50. 21. Labate, Maura Cossutta, Bindi, Burtone, Mosella, Battaglia, Zanella.

Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *con le parole:* al nuovo sistema informativo sanitario di cui all'Accordo quadro del 22 febbraio 2001, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco.

50. 4. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.

Al comma 11, in fine, aggiungere il seguente periodo: Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le Regioni e le Province autonome dimostrino di aver realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Nuovo sistema informativo sanitario, di copia dei dati dalle stesse acquisiti i cui standard tecnologici, di efficacia e di effettività, verificati insieme alla cabina di regia del nuovo sistema informativo sanitario, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo.

50. 20. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-*bis*. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo che regioni e province medesime non abbiano disciplinato diversamente la materia per il conseguimento delle finalità ivi previste.

*** 50. 1.** Olivieri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-*bis*. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo che regioni e province

medesime non abbiano disciplinato diversamente la materia per il conseguimento delle finalità ivi previste..

* **50. 2.** Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller, Olivieri.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente: ART. 50-*bis* - 1. Le procedure per la verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, devono concludersi entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento. Le penalizzazioni economiche previste non si applicano alle regioni che abbiano rispettato nell'anno precedente i livelli di spesa concordati.

50. 01. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 51.

(Interventi per le aree sottoutilizzate).

Sopprimerlo.

51. 3. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimere il comma 1.

51. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: disavanzo economico finanziario del settore sanitario *aggiungere le seguenti:* nel rispetto di standard di qualità dei servizi definiti con proprio decreto dal Ministro della salute.

51. 7. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, De Simone, Diana.

All'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole « dell'85 per cento » sono sostituite dalla seguente: « massima ».

51. 4. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1-*quater, capoverso, sostituire le parole da:* con particolare *fino alla fine del comma con le seguenti:* In particolare, la relazione dovrà contenere l'aggiornamento degli « indicatori di contesto » e delle « variabili di rottura » realizzati dall'Istat, proposti nel Programma di Sviluppo del Mezzogiorno e successivamente adottati nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 nonché la loro comparazione con gli obiettivi del Ministero ».

51. 6. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maturandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, De Simone, Diana.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. *51-bis*. – 1. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato.

51. 05. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis (Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca nelle aree sottoutilizzate). – 1*. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti

necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, con regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

51. 04. Gambini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Ventura.

ART. 52.

(Norma finale).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

*** 52. 1.** Olivieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

*** 52. 2.** Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller, Olivieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

*** 52. 4.** Boato, Zanella.

ART. 52-*bis*.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441).

Sopprimerlo.

52-*bis*. 1. Russo Spena, Giordano.

(A.C. 4447 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

al comma 11-*quater* dell'articolo 26 è prevista la vendita degli alloggi della difesa non ubicati all'interno delle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa;

le peculiari caratteristiche di operatività e funzionalità cui devono rispondere gli alloggi alienabili sono già espressamente previste dal presente decreto;

impegna il Governo

ad attenersi scrupolosamente, nella elaborazione del decreto ministeriale da emanarsi a cura della difesa e nella successiva individuazione degli alloggi alienabili, ai criteri di operatività e funzionalità citati nell'articolo 26, comma 11-*quater*.

9/4447/**1**. Gamba.

La Camera

premesso che:

alla lettera *c)* del comma 11-*quater*, dell'articolo 26 si prevede che siano esclusi dall'acquisto dell'alloggio occupato coloro « ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso »;

presto atto che qualsiasi provvedimento amministrativo si considera concluso allorquando i competenti organi istituzionali preposti abbiano emanato la relativa sentenza;

impegna il Governo

a considerare valida solo la notifica della sentenza esecutiva e definitiva emanata dal competente organo istituzionale.

9/4447/**2**. Ascierto, Cannella.

La Camera,

premesso che:

in ordine all'approvazione del Disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 concernete i l'articolo 48 introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;

un'appropriata attuazione delle norma dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269 si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.

* 9/4447/**3**. Giuseppe Drago, Dorina Bianchi, Lucchese.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 269 – ed in particolare quanto disposto dall'articolo 48 – introduce misure destinate ad intervenire sui

livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e che ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;

una appropriata attuazione della norma dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti.

* 9/4447/**158**. Verro.

La Camera,

in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269, concernente « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici »;

premesso che:

il decreto-legge 269 – ed in particolare quanto disposto dall'articolo 48 – introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e che ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;

considerando che:

una appropriata attuazione della norma dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti.

* 9/4447/**159**. Fioroni, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

La Camera,

premesso che:

in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 concernente « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici » l'articolo 48 introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e che ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;

un'appropriata attuazione delle norme dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.

* 9/4447/**52**. Galeazzi.

La Camera,

premesso che:

il grave attacco di Nassirya in Iraq ha provocato la morte di 19 cittadini italiani, 17 militari e due civili;

la giovane età delle vittime e la presenza di nuclei familiari appena costituiti impone l'obbligo morale di assicurare loro un futuro dignitoso che consenta di affrontare la sfide quotidiane della vita;

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, concorre alla copertura della legge finanziaria per l'intero triennio 2004-2006 per importi assai rilevanti,

impegna il Governo

a garantire che vengano stanziate, in tempi rapidi, adeguate risorse finanziarie per assicurare il più totale sostegno – attraverso vitalizi, assegni, borse di studio e ogni altro strumento ritenuto idoneo – alle famiglie delle vittime dell'attentato di Nassiriya.

9/4447/**4**. Castagnetti, Loiero, Lusetti, Monaco, Molinari, Boccia, Banti, Carbonella, Ciani, Mantini, Rocchi, Rusconi, Santagata, Squeglia, Stradiotto, Tanoni, Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

nel contesto economico e sociale mondializzato serve una crescita complessiva di capitale umano ed uno sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica su cui poggiare le risposte alle molte sfide di competitività, pena il declino del Paese;

la partecipazione ai processi di convergenza europea nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione è un modo fondamentale per consentire anche all'Italia di imporsi e di agire come protagonista sulla scena mondiale;

una strategia coerente nei campi dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione può assicurare non solo vantaggi economici, ma anche una crescita economica durevole, accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo del lavoro, in modo da promuovere una maggior coesione sociale;

anche l'Italia è chiamata, nell'Unione Europea, a partecipare fattivamente per raggiungere, con rapidità e coerenza gli obiettivi previsti per la costruzione della società europea della conoscenza, in particolare attraverso la piena partecipazione alla creazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, che ha assunto l'obiettivo del raggiungimento dell'investimento del 3 per cento del PIL entro il 2010, all'interno delle prospettive programmatiche definite già a Lisbona (2000);

in questo quadro, lo sviluppo dell'alta formazione è condizione indispensabile per promuovere adeguatamente sia la competizione scientifica delle università italiane e dei ricercatori che per conseguire risultati apprezzabili nella competitività per quel che riguarda l'innovazione tecnologica nei settori economici di punta;

l'Italia, che ha una buona rete di Istituti pubblici e privati di ricerca, che, assieme al sistema universitario, produce una ricerca scientifica di alta qualità con risultati competitivi, a livello scientifico, nel contesto internazionale, tuttavia investe nei settori università e ricerca poco più della metà della media europea, e questa mancanza di risorse si riflette particolarmente nella mancanza di un sistema coerente di formazione d'eccellenza;

gli interventi di alta formazione hanno bisogno di collocarsi all'interno di una *governance* sistematica e coerente di tutto il sistema università e ricerca, in quanto la formazione di eccellenza non si afferma adeguatamente se non esiste attorno ad essa, a costituirne le radici, un sistema universitario di base, ampio, coerente, di buona qualità, mantenuto in buona salute da attenzioni costanti e da finanziamenti certi;

per il risanamento della finanza pubblica occorrono misure strutturali per il rilancio della competitività economica tra cui politiche sistemiche che orientino l'università e la ricerca nella loro missione di qualificazione del capitale culturale e scientifico del Paese, e di capacità di trasformazione delle conoscenze in innovazione tecnologica delle imprese;

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, considera all'articolo 4 l'istituzione di una fondazione denominata Istituto Italiano di tecnologia con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;

per un verso, l'istituzione di un Istituto di tecnologia richiede un'approfondita discussione, nella comunità scientifica e nel Parlamento: sulle sue funzioni specifiche, il modello ottimale, il disegno organizzativo, i mezzi per realizzarlo e farlo decollare, per connetterlo in una rete significativa di gruppi di ricerca e di iniziative d'impresa,

per altro verso, esso non può essere considerato una risorsa aggiuntiva, se viene proposto mentre per il sistema università e ricerca si opera un sistematico definanziamento, sino a spingerne buona parte sotto il livello della sopravvivenza istituzionale oltre che economica,

impegna il Governo

a costituire un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, ripartito tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca, sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con le imprese, per le cui finalità la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a tutte le operazioni conseguenti di anticipo di fondi in favore di detti enti, secondo criteri stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro delle attività produttive.

9/4447/**5**. Bimbi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene norme sulla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

tale norma deve essere letta tenendo conto di quanto dispone l'articolo 48 del disegno di legge appena licenziato dal Senato relativo alla legge finanziaria 2004. Dalla lettura integrata delle due norme potrebbe dedursi che la trasformazione in SpA, non sia effettuata solo per finalità contabili (la trasformazione in SpA produrrebbe un forte risparmio in termini di interessi per il Bilancio dello Stato, pari 2,5 miliardi di euro) ma con l'intenzione di cambiarne ruolo e funzioni, facendogli abbandonare la sua vocazione di strumento statale per il sostegno finanziario per gli enti e i servizi pubblici locali, trasformandola in istituto di credito che concorre prioritariamente al *project financing* per la realizzazione delle opere strategiche;

tale disegno apparrirebbe, peraltro, escluso dalla relazione introduttiva del disegno di legge in esame, laddove si dice a proposito dell'articolo 5 che la trasformazione in SpA intende coniugare l'esigenza di intraprendere un'attività orientata al mercato con il tradizionale servizio di erogazione del credito agli enti pubblici, in particolare di livello locale;

impegna il Governo

a garantire che la Cassa depositi e prestiti resti prioritariamente uno strumento per il sostegno delle politiche e degli investimenti considerati prioritari dai governi locali e non per gli investimenti individuati dalle autorità centrali sulla base dei programmi governativi.

9/4447/**6**. Bressa.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

la partecipazione ai processi di convergenza europea nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione è un modo fondamentale per consentire anche all'Italia di imporsi e di agire come protagonista sulla scena mondiale;

proprio nel settore dello sviluppo della ricerca e delle azioni per il suo trasferimento alle imprese, l'Italia è chiamata a vincere la sfida della modernizzazione e dell'innovazione;

una strategia coerente nei campi dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione può assicurare non solo vantaggi economici, ma anche una crescita economica durevole, accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo del lavoro, in modo da promuovere una maggior coesione sociale;

anche l'Italia è chiamata, nell'Unione Europea, a partecipare fattivamente per raggiungere, con rapidità e coerenza gli obiettivi previsti per la costruzione della società europea della conoscenza, in particolare attraverso la piena partecipazione alla creazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, che ha assunto l'obiettivo del raggiungimento dell'investimento del 3 per cento del PIL entro il 2010, all'interno delle prospettive programmatiche definite già a Lisbona (2000);

per il risanamento della finanza pubblica occorrono misure strutturali per il rilancio della competitività economica tra cui politiche sistemiche che orientino l'università e ricerca nella loro missione di qualificazione del capitale culturale e scientifico del Paese, e di capacità di trasformazione delle conoscenze in innovazione tecnologica delle imprese;

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, considera alcune misure di sostegno alla ricerca tra le iniziative urgenti per stimolare l'economia nei settori più in grado di incidere sullo sviluppo e la competitività del Paese;

lo stesso decreto-legge all'articolo 1 prevede forme di detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo;

le misure di detassazione, così come congegnate, non risultano finalizzate ad una ricerca chiaramente valutabile come contributo allo sviluppo di un'innovazione di prodotto o di processo tale da implementare una competitività non congiunturale dell'impresa;

occorre focalizzare gli incentivi anche sul personale addetto alla ricerca, detassando in maniera significativa i soggetti di impresa che se ne avvalgono;

occorre sostenere adeguatamente l'occupabilità di ricercatori anche nelle reti di piccole e medie imprese, promuovendo anche presso tali tipologie d'impresa la possibilità dell'utilizzo sistematico di forza-lavoro ad alto capitale tecnico-scientifico e culturale,

impegna il Governo

con futuri interventi legislativi ad escludere i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del decreto, in aggiunta all'ordinaria deduzione, dall'imposizione sul reddito d'impresa per un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte, anche ad incremento della base occupazionale, con contratto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei

ricercatori universitari o possessori di altro titolo adeguato di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero.

9/4447/**7**. Carra, Bimbi, Colasio.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 32 del disegno di legge in esame, al comma 10, sono opportuna mente stanziate risorse per la messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico;

tali risorse appaiono inadeguate, anche in relazione alla riduzione complessiva degli stanziamenti operata, per le finalità di cui al citato comma 10, dalle ultime leggi finanziarie;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, ulteriori ingenti risorse per le finalità predette.

9/4447/**8**. Banti.

La Camera,

premesso che:

dai documenti ufficiali della Conferenza Stato-regioni si evince che il governo non rispetta i patti stabiliti dall'accordo con le Regioni l'8 agosto 2001;

il confronto Governo-regioni sul rispetto del patto di stabilità si terrà la prossima settimana;

le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Sardegna e Lazio hanno una spesa sanitaria fuori controllo;

in Sicilia addirittura è stata sospesa la distribuzione dei farmaci;

le regioni sono state spinte dal Governo in questa drammatica situazione a causa della mancata erogazione delle risorse del Fondo pari a 14 miliardi di euro;

assistiamo al silenzio del Ministro della salute e alla centralità del Ministro dell'economia anche nella programmazione sanitaria;

le cose non andranno meglio con la finanziaria attualmente al centro dei lavori parlamentari tanto che le Regioni in un documento ufficiale della Conferenza hanno dimostrato che ogni cittadino avrà 150 euro in meno in termini di servizi e prestazioni previste dai Lea;

nelle ultime due leggi finanziarie il governo Berlusconi ha privato le regioni della autonomia impositiva;

i mancati finanziamenti del programma di investimenti in sanità (articolo 20 legge n. 67/88) hanno determinato il blocco della programmazione regionale in materia sanitaria,

impegna il Governo

ad accogliere le richieste formulate dalle regioni in merito al finanziamento del Fondo sanitario nazionale ai sensi del patto siglato l'8 agosto 2001 e alla immediata erogazione dei fondi al fine di garantire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale che altrimenti verrebbe ad essere pregiudicato nella sua stessa esistenza.

9/4447/**9**. Bindi.

La Camera

premesso che:

le norme contenute nell'articolo 14 del decreto in conversione modificano gli articoli 113 e 113-*bis* del testo unico degli enti locali, già modificati con l'articolo 35 della legge finanziaria del 2002 (Legge n. 448 del 2001);

in fase di discussione della delega ambientale è passato un emendamento che introduce un comma aggiuntivo che stabilisce l'esclusione del settore del trasporto pubblico locale dalle norme dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

la disciplina dei servizi pubblici locali risulterebbe pertanto modificata sia dalle disposizioni contenute nell'articolo 14 del testo del decreto-legge di conversione sia dalle integrazioni comprese nel comma 41 dell'articolo unico della suddetta legge delega per il riordino della normativa ambientale. Conseguentemente il settore del trasporto pubblico locale resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dalla legge 10 agosto 2002, n. 166;

il termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1997, n. 422, è stato successivamente modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che permette alle regioni di prorogarlo per un biennio;

le modifiche introdotte dall'articolo 11, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, lasciano adito a diverse interpretazioni che non permettono di comprendere chiaramente se le regioni possono prorogare per un biennio la fine del periodo transitorio nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure idonee a superare l'incertezza normativa creata dalle diverse interpretazioni dall'articolo 11, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

9/4447/**10**. Squeglia, Pasetto.

La Camera

premesso che:

le norme contenute nell'articolo 14 del decreto in corso di conversione modificano, al comma 1, lettera *c)*, la natura delle società di gestione delle reti dei servizi pubblici locali. Le nuove norme dispongono che tali società debbano essere a totale capitale pubblico modificando, pertanto, la precedente normativa che prevedeva il conferimento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui gli enti locali ne detenevano la maggioranza;

La modifica apportata è suscettibile di produrre notevoli difficoltà agli enti locali che hanno applicato la precedente normativa e che, pertanto, si trovano in presenza di società di gestione delle reti non totalmente da loro controllate;

impegna il Governo

a prevedere forme di facilitazioni statali e un periodo transitorio attraverso i quali gli enti locali possono decidere di riacquisire le partecipazioni delle società di gestione delle reti dei servizi pubblici locali precedentemente cedute ai privati.

9/4447/**11**. Merlo, Pasetto, Ruggieri.

La Camera

premesso che:

il decrescere in termini reali delle risorse destinate al trasporto pubblico locale da Stato, regioni ed enti locali, secondo una tendenza consolidatasi ormai da vari anni, ha condotto in non poche ipotesi le aziende in una situazione di grave sofferenza sui piani economico e finanziario;

i margini di recupero mediante azioni atte ad incrementare l'efficienza sul piano gestionale e la razionalizzazione sul piano organizzativo risultano in molti casi esauriti;

impegna il Governo

a prevedere forme di finanziamento aggiuntive finalizzate a contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa.

9/4447/**12**. Pasetto, Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

le norme contenute nell'articolo 20 del decreto in sede di conversione estendono e sburocratizzano l'accesso ad una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale. Il contributo statale del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto non si applicherà solo alle autoambulanze, ma riguarderà anche i beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari;

se all'estensione non segue un incremento della quota del fondo nazionale per le politiche sociali, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, si verificherà una riduzione delle risorse reali destinate all'acquisto dei beni,

impegna il Governo

a prevedere l'incremento delle risorse destinate al fondo nazionale per le politiche sociali e il conseguente aumento della quota finalizzata all'acquisto dei beni di cui al comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al fine di evitare che all'estensione e alla burocratizzazione dell'accesso a tale risorse segua una loro riduzione in termini reali.

9/4447/**13**. Delbono.

La Camera,

premesso che:

alla formazione del reddito previsto per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, e alla formazione del reddito previsto per la corresponsione delle quote in aggiunta di famiglia di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concorrono le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38 e di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere interventi di carattere finanziario e normativo volti ad escludere dal calcolo dei redditi da considerare per i trattamenti di famiglia le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alle leggi precedentemente indicate.

9/4447/**14**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Duilio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

la partecipazione ai processi di convergenza europea nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione è un modo fondamentale per consentire anche all'Italia di imporsi e di agire come protagonista sulla scena mondiale;

una strategia coerente nei campi dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione può assicurare non solo vantaggi economici, ma anche una crescita economica durevole, accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo del lavoro, in modo da promuovere una maggior coesione sociale;

anche l'Italia è chiamata, nell'Unione europea, a partecipare fattivamente per raggiungere, con rapidità e coerenza gli obiettivi previsti per la costruzione della società europea della conoscenza, in particolare attraverso la

piena partecipazione alla creazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, che ha assunto l'obiettivo del raggiungimento dell'investimento del 3% del PIL entro il 2010, all'interno delle prospettive programmatiche definite già a Lisbona (2000);

secondo i dati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per conseguire tali obiettivi l'Europa nei prossimi anni dovrebbe assumere 700.000 ricercatori ed in questo settore l'Italia dovrebbe fare uno sforzo assai significativo dal momento che la sua percentuale di ricercatori presenti nelle università, negli enti di ricerca e nelle imprese appare significativamente inferiore alla media europea;

l'Italia investe nei settori università e ricerca poco più della metà della media europea, e perciò questa mancanza di risorse costringe una parte dei giovani più qualificati, in particolare dottori di ricerca e giovani ricercatori, a cercare lavoro all'estero onde valorizzare adeguatamente il loro capitale scientifico;

per il risanamento della finanza pubblica occorrono misure strutturali per il rilancio della competitività economica tra cui politiche sistemiche che orientino l'università e ricerca nella loro missione di qualificazione del capitale culturale e scientifico del Paese, e di capacità di trasformazione delle conoscenze in innovazione tecnologica delle imprese;

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, considera all'articolo 3 alcuni incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero;

gli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero previsti all'articolo 3 del decreto non si accompagnano a prospettive di finanziamento strutturale della ricerca (di base, applicata, di trasferimento) ed escludono i ricercatori residenti in Italia;

considerando la qualità scientifica dei nostri ricercatori, e le loro scarse possibilità di occupazione, occorre anche offrire un sostegno alle università, agli enti di ricerca e alle imprese per l'impiego a tempo determinato di personale scientifico altamente qualificato senza escludere i residenti in Italia;

considerando che la legislazione universitaria ha focalizzato la formazione dei dottori di ricerca anche alla loro occupabilità nel settore privato, per contribuire allo sviluppo di imprese più competitive dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, appare necessario offrire alle imprese incentivi fiscali per l'utilizzo di ricercatori sia italiani che comunitari, con titoli equipollenti;

occorre focalizzare gli incentivi sul personale addetto alla ricerca, detassando in maniera significativa i soggetti di impresa che se ne avvalgono;

occorre sostenere adeguatamente l'occupabilità di ricercatori anche nelle reti di piccole e medie imprese, promuovendo anche presso tali tipologie d'impresa la possibilità dell'utilizzo sistematico di forza-lavoro ad alto capitale tecnico-scientifico e culturale,

impegna il Governo

a stanziare un adeguato contributo sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzato al finanziamento di contratti a tempo determinato con giovani ricercatori, titolari di dottorato di ricerca conseguito anche all'estero, residenti o meno in Italia, stipulati da università ed enti di ricerca, per svolgere attività di ricerca ed anche per partecipare alle attività didattiche correlate ai progetti di ricerca stessi nonché ad escludere i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del decreto, in aggiunta all'ordinaria deduzione, dall'imposizione sul reddito d'impresa per un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte, anche ad incremento

della base occupazionale, con contratto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei ricercatori universitari italiani o comunitari, residenti in Italia o all'estero, o possessori di altro titolo adeguato di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero. L'incentivo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

9/4447/**15**. Volpini, Bimbi, Colasio.

La Camera,

premesso che:

l'anno 2003 è stato proclamato anno internazionale del disabile;

nel corso dell'anno il governo ha fatto ben poco per migliorare la qualità della vita e la condizione dei disabili nel nostro Paese;

sono stati tagliati persino gli insegnanti di sostegno,

impegna il Governo

a stanziare risorse per un piano straordinario di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e a garantire la presenza degli insegnanti di sostegno a supporto dell'apprendimento dei disabili.

9/4447/**16**. Burtone.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del disegno di legge in esame dispone la sanatoria degli abusi edilizi commessi entro il 31 marzo 2003. Tale sanatoria si estende, in determinati casi e per determinate tipologie di illecito, anche alle aree vincolate, come dispone il comma 26 del citato articolo 32;

impegna il Governo

nell'ambito della manovra di finanza pubblica, a fornire gli strumenti, anche finanziari, per consentire alle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli predetti di far fronte alle attività di verifica degli abusi eseguiti all'interno delle aree vincolate.

9/4447/**17**. Ciani.

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese, diversamente da altre realtà europee e non, presenta una particolare configurazione del sistema dei beni culturali;

il nostro patrimonio culturale, fatto di beni mobili ed immobili, si caratterizza per la non soluzione di continuità tra testo, il singolo bene, ed il contesto, l'ambiente all'interno del quale il bene si colloca;

il *continuum* tra bene e contesto fa del nostro patrimonio un *unicum*, il nostro sistema dei beni culturali è infatti connotabile in termini di museo territoriale diffuso;

considerando:

questa particolarità diffusiva del nostro patrimonio ne consegue l'esigenza di correlare la tutela non solo al singolo bene, secondo una logica meramente vincolistica o del puntiforme, ma all'intero contesto;

l'estrema complessità che inerisce alla sedimentazione storico-culturale del nostro patrimonio si impone un'estrema cautela nelle procedure che *ex* articolo 27 definiscono la procedura di verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico;

il processo in atto di riforma e riassetto organizzativo e funzionale del

Ministero dei beni culturali, con l'articolazione in dipartimenti e il consolidamento delle sovrintendenze regionali;

le carenze di personale tecnico-scientifico che contraddistinguono numerose sovrintendenze operanti in aree del Paese a forte densità di beni culturali;

il rischio che la procedura di silenzio-assenso verrebbe ad avere nei confronti di parti significative del nostro patrimonio culturale la cui non rilevanza culturale e la conseguente derubricazione e sdemanializzazione non sarebbero conseguenti ad una procedura corretta, e compiutamente definita, sul piano analitico-valutativo ma ad un possibile e plausibile sovraccarico operativo per le sovrintendenze di settore e regionali;

che l'apposizione del vincolo ad un singolo bene immobile o mobile è procedura accertativa poiché il carattere di bene avente valore di testimonianza culturale è intrinseco al bene stesso e vi inerisce prescindere dalla procedura giuridica di riconoscimento;

impegna il Governo

a garantire che per una fase transitoria la procedura di silenzio-assenso debba essere validata in via definitiva dal Ministero dei beni culturali, cui già si rinvia ex comma 4, per l'eventuale opposizione alla sdemanializzazione del bene per ragioni di pubblico interesse, che procederà con suoi decreti alla validazione delle liste dei beni oggetto della procedura, di cui si certifica l'insussistenza dell'interesse culturale.

9/4447/**18**. Colasio.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, introduce, in via sperimentale, all' articolo 19, la c.d. « De tax », un istituto agevolativo che consente al consumatore di destinare ad associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, una quota pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti acquistati;

l'istituto caratterizzandosi per la natura volontaria, evidenzia come la sua effettiva applicazione sia affidata esclusivamente alla libera scelta dei consumatori e dei soggetti passivi Iva di destinare una parte della quota dell'Iva agli enti che svolgono attività etiche;

pur se innovativa l'introduzione di un istituto agevolativo in favore di enti svolgenti attività etiche, la misura, così come configurata, produrrà effetti limitati nella sua concreta applicazione. Pertanto, è necessario introdurre ulteriori e più incisive misure, nonché meccanismi premiali in favore di coloro che promuovono e sostengono uno sviluppo equo solidale con i paesi poveri del mondo, al fine di incentivare effettivamente la scelta dei consumatori verso l'acquisto di prodotti equo-solidali e di agevolare la creazione di centri per la loro distribuzione e commercializzazione sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad assumere in futuro iniziative legislative finalizzate ad incentivare e agevolare il commercio di prodotti equo solidali sul territorio nazionale.

9/4447/**19**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Santino Adamo Loddo.

La Camera,

premesso che

l'articolo 6 contiene norme per la trasformazione dell'Istituto per i servizi assicurativi per il commercio con l'estero (SACE) in società per azioni. Risulta evidente, quindi, che la SACE evolve verso un modello di agenzia in via di privatizzazione a favore di gruppi bancari ed assicurativi specializzata in operazioni di as-

sicurazione contro il rischio commerciale, mentre il rischio politico rimarrà di competenza statale;

la SACE in tal modo segue un modello promosso da alcune agenzie di credito all'esportazione europee, quali la francese COFACE e la tedesca HERMES, senza però una visione che chiarisca il legame tra il sostegno politico del Governo italiano alle operazioni all'estero degli esportatori e delle banche italiane, in rapporto alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali che queste operazioni comportano nei paesi in via di sviluppo, come invece avviene per le consorelle francese e tedesca;

la SACE si è dotata soltanto da due anni di una unità ambientale in seguito alle pressioni della società civile e agli sviluppi del negoziato internazionale in sede OCSE sugli approcci comuni all'ambiente ed il credito all'esportazione. Il negoziato è ripreso da poco e probabilmente si chiuderà con un rafforzamento delle linee guida ambientali per le agenzie di credito all'esportazione dei paesi OCSE;

non si comprende in particolare, l'esclusione dal consiglio di amministrazione della SACE del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e di quello del lavoro e delle politiche sociali;

le attuali procedure di SACE sono ancora profondamente carenti per quel che concerne la trasparenza e l'applicazione di soddisfacenti standard ambientali e sociali nell'impostare e realizzare le sue operazioni;

impegna il Governo

ad attivarsi per la creazione di un *advisory board* che includa le parti sociali e le organizzazioni non governative, in particolare ambientaliste e ad adoperarsi a livello internazionale affinché le ACE dei paesi OCSE e la SACE si dotino di una linea finanziaria in favore del sostegno all'esportazione di tecnologie ambientalmente e socialmente sostenibili, quali le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, che preveda termini commerciali maggiormente vantaggiosi, quali un più lungo periodo per far fronte ai crediti concessi e tassi di interessi facilitati.

9/4447/**20**. Giovanni Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, introduce, in via sperimentale, all'articolo 19, la c.d. « De tax », un istituto agevolativo che consente al consumatore di destinare ad associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, una quota pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti acquistati;

l'istituto caratterizzandosi per la natura volontaria, evidenzia come la sua effettiva applicazione sia affidata esclusivamente alla libera scelta dei consumatori e dei soggetti passivi IVA di destinare una parte della quota dell'IVA agli enti che svolgono attività etiche;

pur se innovativa l'introduzione di un istituto agevolativo in favore di enti svolgenti attività etiche, la misura, così come configurata, produrrà effetti limitati nella sua concreta applicazione. Pertanto, è necessario introdurre ulteriori e più incisive misure, nonché meccanismi premiali in favore di coloro che promuovono e sostengono uno sviluppo equo solidale con i paesi poveri del mondo, al fine di incentivare effettivamente la scelta dei consumatori verso l'acquisto di prodotti equo solidali e di agevolare la creazione di centri per la loro distribuzione e commercializzazione sul territorio nazionale;

impegna il Governo

ad assumere in futuro iniziative legislative volte a consentire a una fascia più larga di soggetti di destinare l'1 per cento della quota IVA agli enti che svolgono attività etiche.

9/4447/**21**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Fanfani, Fioroni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del disegno di legge in esame dispone la sanatoria delle opere edilizie non conformi alla disciplina vigente realizzate entro il 31 marzo 2003;

il comma 37 del citato articolo 32, dispone, tra l'altro, che il decorso di 24 mesi dal 30 settembre 2004, senza che il comune abbia adottato un provvedimento negativo, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria;

ciò fa temere che in molti comuni, in particolare proprio in quelli maggiormente interessati dal fenomeno dell'abusivismo edilizio, a fronte delle immaginabili difficoltà di istruire correttamente le pratiche relative alle domande di condono, con particolare riferimento all'accertamento della data di ultimazione dei lavori abusivi, il sistema del silenzio assenso previsto dal citato comma 37 consentirà la sanatoria del maggior numero di illeciti;

è noto peraltro, che proprio l'annuncio di un imminente sanatoria edilizia produce il maggior numero di abusi e che tali abusi, evidentemente, sono commessi oltre il termine di legge per l'ultimazione dei lavori abusivi sanabili;

impegna il Governo

eventualmente anche attraverso i suoi uffici territoriali, a fornire agli enti locali tutti gli strumenti e la documentazione, anche fotografica, per accertare con immediatezza la data di ultimazione dei lavori.

9/4447/**22**. Giachetti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 24 del disegno di legge in discussione prevede la proroga della riduzione dell' aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, fino al 31 dicembre 2001,

impegna il Governo

ad attivarsi presso le competenti sedi comunitarie per l'ulteriore proroga dell'agevolazione prevista dall'articolo 24 almeno fino al 31 dicembre del 2004.

9/4447/**23**. Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, recante norme di incentivo per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero, agisce solo sul lato della domanda in quanto per i datori di lavoro che dovrebbero assumere detti ricercatori la norma non prevede nulla;

impegna il Governo

a prevedere, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per quei soggetti che, anche ad incremento della base occupazionale, assumono a tempo indeterminato o a tempo determinato o con forme contrattuali relative a rapporti convenzionali con università e istituti di ricerca pubblici e privati italiani e comunitari, ricercatori italiani e comunitari.

9/4447/**24**. Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, introduce, in via sperimentale, all'articolo 19 la c.d. « De tax », un istituto agevolativo che consente al consumatore di destinare ad associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, una quota pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti acquistati;

l'istituto caratterizzandosi per la natura volontaria, evidenzia come la sua effettiva applicazione sia affidata esclusivamente alla libera scelta dei consumatori e dei soggetti passivi IVA di destinare una parte della quota dell'IVA agli enti che svolgono attività etiche;

pur se innovativa l'introduzione di un istituto agevolativo in favore di enti svolgenti attività etiche, la misura, così come configurata, produrrà effetti limitati nella sua concreta applicazione. Pertanto, è necessario introdurre ulteriori e più incisive misure, nonché meccanismi premiali in favore di coloro che promuovono e sostengono uno sviluppo equo solidale con i paesi poveri del mondo, al fine di incentivare effettivamente la scelta dei consumatori verso l'acquisto di prodotti equo solidali e di agevolare la creazione di centri per la loro distribuzione e commercializzazione sul territorio nazionale;

impegna il Governo

ad assumere in futuro iniziative legislative volte a prevedere una detrazione fiscale per le spese di prodotti equo solidali, in favore di singoli e delle famiglie, mediante modifica del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

9/4447/**25**. Meduri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 269 del 2003 stabilisce che per ogni secondo nato dal 10 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 è riconosciuto un bonus pari a mille euro;

tale misura appare, sotto vari aspetti, del tutto insufficiente a mettere al centro delle politiche sociali la famiglia, come lo stesso governo dichiara di voler fare;

la misura è dunque carente per entità delle risorse stanziate, ma soprattutto, per il carattere una tantum del beneficio concesso (13 mesi) e per la mancanza di qualsiasi aspirazione di riqualificazione della spesa sociale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di trasformare la misura da *una tantum* in strutturale aumentando l'assegno di maternità ed incrementando il Fondo nazionale per le politiche sociali in modo adeguato.

9/4447/**26**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Milana.

La Camera,

premesso che:

entro il 31 dicembre 2003 scadranno le indennità di mobilità e cassa integrazione stabilite ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 289 del 2002;

ad essere interessati sono anche i circa 450 lavoratori Valbasento e Interklim in Basilicata, nelle cui aree sono in atto importanti processi di reindustrializzazione;

molti di questi lavoratori sono, per requisiti anagrafici e contributivi, prossimi alla pensione;

il mercato del lavoro non consente un reinserimento nel mondo produttivo;

impegna il Governo

a valutare la possibilità, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica, di stabilire una proroga degli ammortizzatori sociali e ad avviare un tavolo per consentire l'aggancio alla pensione per chi è in presenza di determinati requisiti anagrafo-contributivi.

9/4447/**27**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Molinari, Adduce, Potenza, Lettieri, Luongo, Boccia.

La Camera,

premesso che:

le misure per la ricerca e l'innovazione disposte dal decreto-legge n. 269 del 2003 appaiono insufficienti, soprattutto sul versante della spesa, a stimolare in maniera significativa quel recupero di competitività che appare fondamentale per il rilancio economico del nostro Paese;

in Italia vi sono condizioni esterne all'impresa che ostacolano il processo di trasformazione del sistema produttivo nostrano che si configura come un modello di specializzazione industriale a bassa intensità scientifica e tecnologica;

innanzitutto nella fase di *start up*, ma anche in quella successiva di espansione ed affermazione dell'impresa sul mercato, manca la disponibilità di fonti di finanziamento diversificate. La fonte dei finanziamenti iniziali è prevalentemente personale, con scarsa influenza di prestiti bancari e contributi pubblici e scarsissima presenza del *venture capital*;

impegna il Governo

a prevedere per le imprese *spin-off* che si costituiscono, a partire dall'anno di imposta 2003, e che sono finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, allo sviluppo delle attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e diffusione di tecnologie, l'esenzione Irpeg per i primi due anni di attività.

9/4447/**28**. Morgando.

La Camera,

premesso che:

un'efficace lotta contro il carovita rappresenta un elemento essenziale per la difesa del potere d'acquisto dei redditi più bassi e per l'incremento dei consumi, anche al fine di incentivare uno sviluppo economico non inflazionistico;

l'impegno e la mobilitazione della Guardia di finanza nell'azione di controllo, anche ai fini della revisione degli studi di settore, risultano non sufficienti, ai fini di una lotta davvero efficace all'inflazione;

impegna il Governo

a rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per una quota pari ad almeno 200 milioni di euro per ciascun anno 2004, 2005 e 2006.

9/4447/**29**. Pinza.

La Camera

premesso che:

l'articolo 32 del disegno di legge in esame contiene norme « per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali »;

tale terminologia nasconde il più vasto e devastante condono degli abusi edilizi mai concesso nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di coloro, magistrati e forze dell'ordine, che continuano caparbiamente a perseguirla;

già in occasione della discussione della finanziaria 2002, quando si era ventilata l'ipotesi di un condono, il solo effetto annuncio ha provocato, nel corso dello stesso anno, un aumento dell'abusivismo edilizio valutato intorno al nove per cento, con una concentrazione del 55 per cento del nuovo abusivismo nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa: in queste aree del Paese ormai una casa su quattro è abusiva;

l'azione di contrasto dell'illegalità edilizia e urbanistica portata avanti con impegno da molte Procure, che ha ottenuto rilevanti risultati anche sotto il profilo ambientale, proprio nelle aree a maggior concentrazione di illeciti, ha dovuto nuovamente segnare il passo, appena si è diffusa la voce di un possibile condono, con un effetto moltiplicatore dei reati, dimostrato da recenti inchieste giornalistiche e denunciato, ripetutamente, da amministratori locali e magistrati;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra i suoi sporchi traffici, com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria prevista dall'articolo 32, come un involontario aiuto di Stato alle ecomafie;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, le risorse per limitare i danni derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 del decreto legge in esame, con particolare riferimento agli abusi compiuti nelle aree demaniali e nell'intero territorio delle aree protette, riconsiderando l'ipotesi che negava il condono per interi edifici superiori a 750 metri cubi di volume e adottando iniziative per il superamento del silenzio assenso, che impedisce l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti temporali e localizzativi ed estingue, inopinatamente, gli effetti penali delle violazioni commesse prescindendo da ogni verifica sui predetti requisiti.

9/4447/**30**. Realacci.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 32 del disegno di legge in esame dispone la più disastrosa sanatoria degli abusi edilizi mai concessa in questo Paese;

al comma 12 dell'articolo 32 è prevista la costituzione di un fondo per la demolizione delle opere abusive presso la Cassa depositi e prestiti, per la concessioni di anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative;

l'importo stabilito dal comma 12 per il finanziamento del fondo ivi previsto non sembra adeguato sia per l'entità del fenomeno dell'abusivismo sia per la situazione in cui versano le finanze degli enti locali;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, nuove risorse per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 32, comma 12 del disegno di legge in esame.

9/4447/**31**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Reduzzi, Mantini.

La Camera,

premesso che:

l'ultimo Rapporto Istat sull'Italia 2002 fotografa una situazione molto preoccupante: le nostre imprese perdono sempre più competitività, non investono nelle nuove tecnologie e, nel triennio 1998-2000 solo il 38,1 per cento delle imprese

industriali e il 21,2 per cento di quelle dei servizi hanno introdotto innovazioni tecnologiche;

la strategia di Lisbona al contrario ha indicato come pilastro della UE lo sviluppo di politiche per promuovere « la creazione, l'assorbimento, la diffusione e l'utilizzazione della conoscenza ». La strategia si fonda su tre capisaldi: creazione di un'area europea della ricerca e dell'innovazione (incentivando la mobilità dei ricercatori, monitorando le politiche della ricerca negli stati membri e introducendo il brevetto europeo); incrementare la formazione del capitale umano; incentivare la creazione di nuove imprese e i processi di innovazione;

gli indicatori che la Commissione europea ha utilizzato per misurare i risultati di tale strategia nei paesi membri delineano per l'Italia una situazione, a dir poco, infelice dato che la maggior parte degli indicatori sono inferiori di oltre 25 punti percentuali alla media Ue e solo quattro sono compatibili con la media Ue;

il rilancio dell'economia italiana passa inderogabilmente attraverso un'azione forte di rilancio ed investimenti in ricerca ed innovazione al fine di recuperare la competitività sui mercati;

le misure di spesa previste dal decreto legge n. 269 del 2003 risultano non risolutive dei problemi di competitività del sistema Italia in quanto le risorse stanziate sono esigue con la conseguenza che non si riuscirà nemmeno a scalfire il *gap* che ci distanzia dagli altri paesi dell'Unione europea e dagli Stati Uniti;

impegna il Governo

ad aumentare notevolmente le risorse stanziate per gli investimenti in ricerca ed innovazione elevando la spesa dai circa 550 milioni di euro previsti ad almeno 1,5 miliardi di euro.

9/4447/**32**. Rocchi, Frigato.

La Camera,

premesso che

l'articolo 32 del disegno di legge in esame, ai commi 14 e seguenti, consente il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere eseguite abusivamente su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale;

il comma 24, stanzia soltanto 20 milioni di euro per la realizzazione di un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali;

impegna il Governo

nell'ambito della manovra di finanza pubblica, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a reperire ulteriori risorse per la realizzazione del predetto piano.

9/4447/**33**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Rusconi.

La Camera,

premesso che,

il 31 ottobre 2002 il Molise è stato devastato da un terribile terremoto: oltre 2 miliardi di euro la stima complessiva dei danni;

il 25 gennaio 2003 si è aggiunto l'alluvione che ha devastato il basso Molise arrecando ingenti danni sia alle famiglie sia alla imprese;

oggi, ad un anno, sono state impegnate le risorse provenienti dalla solidarietà e dal Governo per fronteggiare l'emergenza;

necessitano ingenti risorse per la ricostruzione dei 14 comuni del cratere e per risarcire i danni post-alluvione alle famiglie e alle aziende del basso Molise;

impegna il Governo

a stanziare nell'ambito della manovra di finanza pubblica adeguati fondi per la ricostruzione post-terremoto e per risarcire i danni alluvionali.

9/4447/**34**. Ruta.

La Camera,

premesso che:

con il decreto legge n. 269 del 2003 si autorizza l'Agenzia del demanio, previo decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici;

la norma si inserisce all'interno di una vasta operazione messa in atto dal governo e completa un disegno di totale sfacelo dell'intero patrimonio (demaniale e non) appartenente allo Stato, agli enti pubblici, alle regioni, agli enti locali;

la vendita a trattativa privata, anche in blocco, degli immobili adibiti a uffici pubblici fa venire meno l'uso governativo gratuito e persino l'eventuale diritto di prelazione spettante agli enti pubblici anche in caso di rivendita. Con la conseguenza che gli enti e gli uffici pubblici che attualmente occupano detti immobili dovranno pagare al nuovo proprietario il canone di locazione a prezzi di mercato (per la copertura ditale spese sono stati stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2004);

la misura fa parte di quelle numerose *una tantum* utilizzate dall'esecutivo per fare cassa che, mai come in questo caso, rivelano la scarsa lungimiranza del Governo che per aumentare il gettito nel 2004, pregiudica le entrate e uscite future, peggiorando il debito pubblico;

le operazioni cosiddette di *sale-and-lease-back* (vendita a terzi che poi riaffittano ai proprietari originati) su immobili utilizzati da enti pubblici, irrigidiscono, infatti, per decenni i bilanci futuri con la spesa per affitti;

impegna il Governo

a prevedere che l'Agenzia del demanio, prima di procedere alla vendita di ciascuno degli immobili adibiti ad uffici pubblici, dimostri la sussistenza di un vantaggio effettivo, in ragione di una proiezione pluriennale, in relazione agli oneri da sostenere per il pagamento del canone di locazione e quelli relativi alle spese di ammortamento e manutenzione straordinaria che giustifichi la vendita degli stessi.

9/4447/**35**. Santagata.

La Camera,

premesso che:

il capo I del disegno di legge in esame contiene agevolazioni e incentivi per gli investimenti nella ricerca e per l'innovazione;

l'imminente entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/77/CE sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili costituisce un'opportunità di sviluppo per un settore strategico, considerata anche la crisi del sistema elettrico ma, ancor più, l'esigenza di raggiungere gli obiettivi imposti dalla ratifica del protocollo di Kyoto;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, nuove risorse per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

9/4447/**36**. Vernetti.

La Camera,

impegna il Governo

in conseguenza alla soppressione di quanto disposto dall'articolo 2 , comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, a provvedere alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

9/4447/**37**. Sereni, Trupia.

La Camera,

ai fini di favorire i ricongiungimenti familiari,

impegna il Governo

a destinare risorse alla concessione di un assegno per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con figli minori residenti nel paese d'origine.

9/4447/**38**. Tolotti.

La Camera,

per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse a disposizione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9/4447/**39**. Stramaccioni.

La Camera,

ai fini della proroga e dell'estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento,

impegna il Governo:

ad autorizzare i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'ambito della disciplina di cui al citato decreto n. 237 del 1998, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento;

a estendere, compatibilmente con la normativa comunitaria, la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

9/4447/**40**. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Petrella.

La Camera,

ai fini della promozione dell'occupabilità dei residenti nelle aree di cui all'Obiettivo 1 del regolamento comunitario iscritti presso i servizi pubblici per l'impiego,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un Fondo speciale per il sostegno a programmi per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo che finanzi un *bonus*, erogato quale indennità di sostegno alla partecipazione a programmi territoriali per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo.

9/4447/**41**. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Sandi, Innocenti.

La Camera,

al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sotto utilizzate,

impegna il Governo

a destinare alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica nazionale, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, individuata dal CIPE per il finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e).

9/4447/**42**. Nannicini.

La Camera,

al fine del rafforzamento della struttura patrimoniale dei Confidi esistenti ed al fine di garantire una maggiore diffusione dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a destinare, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 61 del Fondo unico previsto dalla legge n. 289 del 2003, una quota per il cofinanziamento delle risorse a disposizione dei Confidi destinate alla concessione di garanzie per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'Obiettivo 1 e 2.

9/4447/**43**. Bettini, Motta.

La Camera,

al fine di promuovere la capacità competitiva e di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a destinare, a valere sulle disponibilità di cui al Fondo unico previsto dalla legge 289/2003, articolo 61, risorse per il cofinanziamento della costituzione o dell' incremento di fondi chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'obiettivo 1 e 2.

9/4447/**44**. Martella.

La Camera,

al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi,

impegna il Governo

a riconoscere un credito d'imposta per tali attività alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette società di servizi.

9/4447/**45**. Maran.

La Camera,

per valorizzare i prodotti nazionali,

impegna il Governo

a valutare la opportunità di istituire il marchio per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 29 13/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

9/4447/**46**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Luongo.

La Camera,

impegna il Governo

all'atto dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5 del presente decreto legge, relativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, a specificare che a questa società si applica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

9/4447/**47**. Lucà.

La Camera,

per favorire le attività di ricerca,

impegna il Governo

a rimettere alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari.

9/4447/**48**. Kessler.

La Camera,

per favorire la collaborazione tra università e imprese,

impegna il Governo

a riconoscere un credito d'imposta alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla società di servizi e alle società partecipanti al capitale delle stesse che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

9/4447/**49**. Grillini.

La Camera,

per favorire i sistemi produttivi locali,

impegna il Governo

ad esentare dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive, per un periodo transitorio dalla data della loro costituzione, le società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale, e costituite dalle imprese operanti nei sistemi produttivi locali, ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

9/4447/**50**. Giulietti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 22 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asilo nido con la sola denuncia di inizio attività;

il successo del nido in ogni realtà in cui tale servizio abbia messo radici, il valore unanimemente riconosciuto alla qualità dell'offerta formativa, assieme alla frustrazione di moltissime famiglie che vedono negato il loro legittimo diritto di usufruire di tale servizio impongono, di riflettere su come rinnovare gli impegni per un ulteriore sviluppo della rete dei servizi per l'infanzia;

intorno al nido, specialmente per quello territoriale, si è radicata una profonda cultura dei servizi e sappiamo che la cultura del nido si diffonde usufruendo di tale servizio e conoscendolo: lo dimostra il fatto che in tutti questi anni nella scelta del nido i genitori portano motivi legati all'alta qualità educativa di tali servizi ed all'importanza per i propri bambini di fare esperienze significative. In larga maggioranza il nido è scelto proprio perché costituisce un'importante opportunità educativa ed un luogo di socializzazione che offre ai bambini la possibilità di crescere all'interno di una molteplicità di relazioni personali,

impegna il Governo:

a predisporre tutte le misure necessarie affinché anche i nidi cosiddetti condominiali rientrino nella programmazione comunale dei servizi per l'infanzia;

a valutare la possibilità di estendere la deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita dall'articolo 70 comma 6 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, ad ogni forma di servizio socio educativo per la prima infanzia e non solo per la partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro.

9/4447/**51**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Giacco.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 269 – ed in particolare quanto disposto all'articolo 48 – introduce misure destinate ad intervenire sui livelli di spesa per l'assistenza farmaceutica, e ai commi 17 e 18 del medesimo articolo si stabilisce un prelievo del 5 per cento sulle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'attività di promozione;

un'appropriata attuazione della norma dovrebbe escludere dall'ambito di applicazione dei commi 17 e 18 dell'articolo 48 quelle azioni e soggetti che non abbiano alcun possibile riflesso sull'andamento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

a considerare e ritenere che quanto stabilito dai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 si applica esclusivamente alle spese promozionali rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti.

* 9/4447/**3**. Giuseppe Drago, Dorina Bianchi, Lucchese.

La Camera,

premesso che:

viene previsto l'innalzamento dell'aliquota contributiva per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, equiparandola a quella prevista per i commercianti;

non viene inoltre previsto, per i lavoratori in oggetto, l'adeguamento dell'aliquota di computo, così come prevista per i lavoratori autonomi;

impegna il Governo

a prevedere per questi lavoratori la stessa aliquota di computo, analoga a quella già prevista per i lavoratori autonomi.

9/4447/**53**. Trupia, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca.

La Camera,

premesso che:

viene previsto l'innalzamento dell'aliquota contributiva per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, equiparandola a quella prevista per i commercianti;

a questo aumento non corrisponde un adeguamento delle prestazioni sociali di cui i lavoratori parasubordinati sono in gran parte privi;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di applicare per questi lavoratori misure che prevedano l'estensione delle tutele sociali (come l'indennità di disoccupazione, il diritto alla formazione, etc.).

9/4447/**54**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Nigra, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Sciacca, Trupia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 44 prevede il contenimento in 12 mensilità per il trattamento di integrazione salariale, comprese dei ratei aggiuntivi, e che in conseguenza di ciò si prefigura la possibilità di recupero delle mensilità in più percepite, dal 1993, dai lavoratori sospesi dal lavoro;

questa ipotesi si presenta insostenibile per una fascia debole di lavoratori, già penalizzata dalla sospensione dal lavoro,

impegna il Governo

a non procedere al recupero delle somme percepite dai lavoratori sospesi dal lavoro, relative alle mensilità aggiuntive del trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 427/80.

9/4447/**55**. Guerzoni, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia.

La Camera,

premesso che:

viene istituita una forma pensionistica obbligatoria, facente capo ad una apposita gestione INPS, per i lavoratori che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative;

il contributo da versare alla gestione previdenziale per gli associati in partecipazione viene assimilato al contributo pensionistico versato dai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo una ripartizione che vede il 55 per cento della quota a carico dell'associante e il 45 per cento a carico dell'associato;

impegna il Governo

ad uniformare la ripartizione delle quote di contributo previste dalla nuova normativa previdenziale sugli associati in partecipazione a quella di tutti i lavoratori autonomi, dipendenti e collaboratori coordinati e cordinativi ovvero pari a due terzi a carico dell'associante e un terzo a carico dell'associato.

9/4447/**56**. Buffo, Cordoni, Diana, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2003 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

queste misure interessano un gran numero di lavoratori appartenenti a realtà produttive in situazione di crisi in particolar modo concentrati nel Mezzogiorno;

impegna il Governo

a provvedere alla proroga dei suddetti trattamenti almeno per l'anno 2004.

9/4447/**57**. Gasperoni, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Di Serio D'Antona.

La Camera,

per favorire il sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di aumentare le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed al Fondo per l'innovazione previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

9/4447/**58**. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Carli, Diana.

La Camera,

al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi,

impegna il Governo

a prevedere una detrazione dall'imponibile relativo alle imposte sul reddito per le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, costituite in forma associata.

9/4447/**59**. Alberta De Simone.

La Camera,

al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un Fondo per lo sviluppo dell'innovazione finalizzato ad elargire un contributo per la realizzazione di studi di fattibilità e per la realizzazione di prototipi relativi alle proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali università, enti di ricerca pubblici e privati, laboratori universitari, associazioni o centri di ricerca, dipartimenti universitari, nonché un contributo, per l'elaborazione dei prototipi che incorporano l'innovazione stessa.

9/4447/**60**. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Magnolfi, Gambini.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2004 siano stanziate idonee somme per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta a incentivare la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.

9/4447/**61**. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Cialente.

La Camera,

premesso che:

viene istituita una forma pensionistica obbligatoria, facente capo ad una apposita gestione INPS, per i lavoratori che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative prevedendo per questi soggetti una tutela previdenziale finora non riconosciuta,

impegna il Governo

a prevedere che l'aliquota di computo per i lavoratori associati in partecipazione sia analoga a quella già in vigore per i lavoratori autonomi.

9/4447/**62**. Motta, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Sciacca, Trupia, Chiaromonte.

La Camera,

premesso che:

viene istituita una forma pensionistica obbligatoria, facente capo ad una apposita gestione INPS per i lavoratori che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative prevedendo per questi soggetti una tutela previdenziale finora non riconosciuta,

impegna il Governo

a prevedere l'accesso dei lavoratori nella fattispecie del lavoro subordinato e deponendo a carico del datore di lavoro l'onere di provare che la prestazione svolta dal lavoratore sia diversa dal lavoro subordinato.

9/4447/**63**. Diana, Cordoni, Buffo, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Carboni.

La Camera,

premesso che:

viene istituita una forma pensionistica obbligatoria, facente capo ad una apposita gestione INPS per i lavoratori che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative, prevedendo per questi soggetti una tutela previdenziale finora non riconosciuta,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere forme di protezione sociale (come il riconoscimento di assegni familiari, indennità di maternità ecc.) a favore dei lavoratori associati in partecipazione.

9/4447/**64**. Sciacca, Cordoni, Buffo, Diana, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Zani.

La Camera,

considerato che:

la direttiva europea 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 autorizzava gli Stati membri a sperimentare per il triennio 2000 – 2003 l'applicazione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (PIA) ridotta per due settori di servizio ad alta intensità di lavoro;

l'Italia ha utilizzato tale norma, poi prorogata fino al 2003, in particolare per il settore della manutenzione nell'edilizia;

altri paesi, in particolare l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo e l'Irlanda hanno applicato la citata direttiva anche al settore del commercio e della riparazione delle biciclette e accessori;

ritenuto che in questo modo si possa contribuire ad incentivare l'acquisto e l'uso delle biciclette come positiva azione per una migliore organizzazione della mobilità, particolarmente nelle aree urbane, e per una più efficace lotta al traffico e all'inquinamento,

impegna il Governo

a sperimentare l'applicazione dell'aliquota PIA ridotta nel settore del commercio e riparazione delle biciclette e accessori nel caso si preveda una ulteriore proroga della direttiva europea o a proporre, in sede di Consiglio dei ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN), che nella definitiva armonizzazione dell'IVA venga considerata l'applicazione di una aliquota P/A ridotta per tale settore.

9/4447/**65**. Spini.

La Camera,

ritenuto che l'Italia è il Paese che conta meno residenti universitari in Europa;

rilevato che è grave il disagio di tanti studenti, costretti a frequentare facoltà operanti in province diverse e distanti dalla propria, con costi spesso spropositati;

considerato che ciò viola l'eguale diritto allo studio sancito della Costituzione;

impegna il Governo

a verificare la possibilità:

a) di prevedere ipotesi di rimborso delle spese di locazione abitativa in favore degli studenti universitari fuori sede;

b) a ricercare fondi da destinare alla realizzazione di strutture residenziali universitarie.

9/4447/**66**. Sasso.

La Camera,

premesso che:

il piano spaziale nazionale prevede di consolidare la tradizione italiana nel settore delle telecomunicazioni spaziali in particolare nelle alte frequenze (Banda KA);

l'evoluzione dei sistemi di comunicazioni satellitari conferma questo orientamento poiché si favorisce l'offerta di Servizi multimediali all'utenza, sia residenziale, sia mobile;

lo sviluppo dei suddetti Payloads, in quanto tendenti ad offrire servizi diversi (multimedialità ed infomobilità), comporta l'attivazione associata di centri multifunzione a terra;

i ritorni previsti sono essenzialmente di tipo economico/tecnologico e vanno dall'apertura di nuovi potenziali mercati, al consolidamento e sviluppo di occupazione qualificata dell'intero sistema delle imprese spaziali (Alenia spazio e PMI), e la promozione e l'aggiornamento della tecnologia ad uso Duale,

invita il Governo

1) a sostenere l'iniziativa dell'Agenzia spaziale italiana per promuovere un progetto di un satellite per telecomunicazioni satellitari operante in banda KA;

2) a impegnare i Ministri competenti (in particolare attività produttive e ricerca) ad appoggiare l'ASI per la sollecita definizione dei relativi contratti;

3) a verificare, con i suddetti Ministri, le disponibilità finanziarie da riconoscere all'ASI con specifico riferimento al recupero delle assegnazioni *ex lege* n. 10 del 2001 cui IBNAV ha rinunciato (160 miliardi di vecchie lire) e che sono nella disponibilità del fondo di 220 miliardi, assegnato alla Presidenza del Consiglio, istituito dalla suddetta legge, e già devoluto interamente all'ASI.

9/4447/**67**. Rossiello.

La Camera,

premesso che:

presso il Parlamento è in corso di discussione una proposta di legge che prevede la remunerazione del periodo « formativo-lavorativo » di tutti gli specializzandi medici degli anni dal 1983 al 1991;

tutte le forze parlamentari hanno espresso la precisa volontà politica di approvare la proposta di legge che prevede la corresponsione per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, di una borsa di studio annua pari a 7.000 euro;

già con la scorsa finanziaria il Governo aveva accolto un ordine del giorno specifico,

impegna il Governo

a formulare una proposta operativa che affronti concretamente il problema della copertura economica del provvedimento.

9/4447/**68**. Rognoni.

La Camera,

premesso che:

le spese annue sostenute dalle Università per la corresponsione al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dei miglioramenti economici conseguenti all'applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro rimangono da tempo a totale carico del loro bilancio;

il carico finanziario sui bilanci universitari, che così si è accumulato e si incrementa anno dopo anno, ha posto e porrà sempre più gli atenei in gravi difficoltà finanziarie,

impegna il Governo

in sede di approvazione delle leggi finanziarie, a valutare l'opportunità di varare norme per rimborsare alle Università, anche parzialmente ma stabilmente, i costi derivanti dagli incrementi stipendiali del personale in servizio dovuti a leggi o contratti nazionali indipendenti dalle decisioni gestionali degli atenei, purché nei limiti percentuali massimi stabiliti dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.

9/4447/**69**. Ottone.

La Camera,

per garantire il sostegno al reddito di decine di migliaia di lavoratori dipendenti di aziende in crisi,

impegna il Governo

a prorogare i termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

9/4447/**70**. Melandri.

La Camera,

per dare maggiori garanzie alle lavoratrici parasubordinate,

impegna il Governo

ad estendere, in costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il mantenimento del rapporto di lavoro, estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971.

9/4447/**71**. Lucidi.

La Camera,

per dare maggiori garanzie alle lavoratrici parasubordinate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare provvedimenti che prevedano, in caso di maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'estensione a quest'ultime dei trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

9/4447/**72**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Lolli.

La Camera,

ai fini di riconoscere agli anziani con redditi bassi ed incapienti nei confronti del fisco almeno parzialmente i benefici accordati ad altri cittadini mediante il meccanismo del credito d'imposta,

impegna il Governo

a prevedere a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, l'erogazione di un *bonus una tantum* da erogarsi con la prima mensilità dell'anno 2004.

9/4447/**73**. Leoni.

La Camera,

al fine di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo

ad introdurre per le piccole e medie imprese, così come definite dall'Unione europea, una tassazione differenziata: ai fini delle imposte sul reddito, con una tassazione ad aliquota ridotta, in misura pari alla prima aliquota dell'Irpef, per una quota di reddito e la restante quota ad aliquota ordinaria; ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'ampliamento della deduzione dalla base imponibile.

9/4447/**74**. Tocci, Labate.

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che chiarisca che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche per la determinazione dell'Irpef dovuta sul reddito complessivo dell'anno 2004.

9/4447/**75**. Grandi.

La Camera,

per consentire ai comuni di affrontare le maggiori spese di urbanizzazione derivanti dalle norme relative al condono edilizio di cui al presente decreto-legge;

impegna il Governo

a consentire che i comuni possano incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.

9/4447/**76**. Cennamo.

La Camera,

al fine di garantire parità di condizioni per gli inquilini delle unità di abitazione di proprietà di enti pubblici poste in vendita,

impegna il Governo

a determinare il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari di cui all'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, ai fini dell'offerta in opzione, pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari diminuito del 30 per cento.

9/4447/**77**. Crucianelli.

La Camera,

al fine di garantire parità di condizioni per gli inquilini delle unità di abitazione di proprietà di enti pubblici poste in vendita,

impegna il Governo

nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari di cui all'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, ai fini dell'offerta in opzione, a limitare gli incrementi del costo degli immobili, successivi alla data del 30 giugno 2000, ai livelli del tasso programmato di inflazione.

9/4447/**78**. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 5, relativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, il comma 18 introduce disposizioni innovative circa la destinazione di compendi patrimoniali della Cassa depositi e prestiti SpA a determinati affari, concretando una « separazione » infrapatrimoniale che si presenta equivalente alla « segregazione » dei patrimoni costituiti in *trust* di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a),* della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364;

nella scorsa legislatura è stato iniziato alla Camera, ancorché non completato, l'esame di un progetto di legge di iniziativa parlamentare per la creazione dei *trusts* di diritto italiano, in cui assenza il nostro Paese continua ad essere obbligato a riconoscere, in forza della citata Convenzione, i *trusts* di diritto estero senza poter contrapporre una legge regolatrice nazionale;

tale carenza provoca svantaggi competitivi all'ordinamento civilistico e finanziario italiano, con nocumento soprattutto delle società fiduciarie di amministrazione la cui funzione può già avvicinarsi significativamente a quella del *trustee,*

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una proposta legislativa per l'inserimento nel diritto italiano dell'istituto del *trust.*

9/4447/**79**. Capitelli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 2003 è volto a creare le condizioni per l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nel giugno del 2002 contro alcune disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001;

l'articolo richiamato, da un lato, sembra raggiungere tale obiettivo, dall'altro, comporta la sostanziale chiusura del mercato dei servizi pubblici locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è di fatto più consentito partecipare alle gare bandite per l'affidamento di tali servizi, in quanto portatrice direttamente o indirettamente di affidamenti diretti;

per i motivi testé descritti è di fatto bloccato il processo di privatizzazione delle società degli enti locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è, di fatto, più consentito partecipare alle gare bandite per l'acquisto di partecipazioni azionarie;

non menzionandole espressamente, l'articolo 14 potrebbe causare grave nocumento alle società degli enti locali quotate in borsa, se fossero ritenute escluse dal beneficio del mantenimento dell'affidamento dei propri servizi fino alla scadenza naturale, avendo parametrato ad essa le politiche di investimento e le tariffe praticate;

ciò recherebbe, inoltre, gravi ed irreparabili danni, oltre che ai comuni che ne sono azionisti, ai piccoli risparmiatori che vi hanno investito confidando nell'affidamento in essere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a ripristinare le condizioni necessarie per l'affermazione della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali e per la privatizzazione delle imprese in mano agli enti locali;

ad adottare ogni misura legislativa volta ad equiparare, per quanto riguarda la conclusione naturale degli affidamenti in essere, la posizione delle società di servizi pubblici locali quotate in borsa a quella della delle società operanti nei medesimi settori nelle quali il socio sia stato scelto con gara ad evidenza pubblica;

ad assumere ogni iniziativa di immediata comunicazione volta ad assicurare al mercato borsistico la volontà di adottare provvedimenti tesi a perseguire al più presto le finalità testé indicate.

9/4447/**80**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Burlando.

La Camera,

premesso che:

il comma 7 dell'articolo 41-*bis* introduce innovazioni in ordine all'assemblea dei fondi comuni di investimento « chiusi », senza operare le dovute distinzioni fra i fondi chiusi mobiliari e immobiliari, mentre dai lavori preparatori e dalla sistematica del testo unico della finanza emerge chiaramente che le predette innovazioni sono adatte alla realtà dei soli fondi chiusi immobiliari;

l'applicazione di una simile disposizione ai fondi chiusi mobiliari determinerebbe la drastica caduta dell'attività dell'industria italiana del *venture capital*, incentivando tra l'altro il ritorno a controproducenti e non trasparenti triangolazioni transfrontaliere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire con il primo provvedimento legislativo utile per modificare l'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003 nel senso indicato in premessa e nel frattempo a dare indicazioni all'autorità di vigilanza affinché mantenga transitoriamente invariata per questo aspetto la regolamentazione dei fondi chiusi mobiliari.

9/4447/**81**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Bova.

La Camera,

premesso che:

i cittadini italiani che svolgono il loro lavoro nella Repubblica di San Marino sono sottoposti a una illegittima doppia tassazione e ciò crea fortissimi disagi, anche in considerazione del fatto che molti di questi lavoratori transfrontalieri provengono da zone molto distanti, ovvero da Ravenna, Ferrara, Forlì, oltre che da Rimini;

tale situazione pesa notevolmente sui bilanci delle circa cinquemila famiglie interessate;

inspiegabilmente, nel corso dell'incontro avvenuto a Rimini il 25 agosto 2003, fra il Ministro degli affari esteri italiano e i Segretari di Stato della Repubblica di San Marino il problema dei lavoratori italiani non è stato nemmeno menzionato, nonostante l'incontro vertesse sul tema della cooperazione economica fra i due Paesi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa per l'approvazione di un accordo internazionale fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, volto a risolvere la annosa questione della doppia tassazione a carico dei cittadini italiani che svolgono la loro attività lavorativa nella Repubblica di San Marino.

9/4447/**82**. Crisci, Gasperoni, Gambini.

La Camera,

premesso che:

nel monoreddito la detrazione per il coniuge a carico prevista per il 2003 è pari ad euro 546,18 per redditi fino a 15.493,71 euro;

l'importo di tale detrazione è rimasto invariato dall'ormai lontano 1996, con pesanti ripercussioni specialmente per i redditi che si avvicinano alla soglia di « povertà »;

fino a tale data, viceversa, gli importi venivano incrementati con cadenza annuale: ad esempio nel 1994 la detra-

zione era pari a lire 791.588 e, nell'anno successivo, aumentava a lire 817.552,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare i provvedimenti più idonei affinché, coerentemente con le finalità della finanza pubblica, la misura della suddetta detrazione venga annualmente adeguata all'incremento del costo della vita, in coerenza con la politica di sostegno dei nuclei familiari e delle classi disagiate.

9/4447/**83**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Bonito.

La Camera,

premesso che:

in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 recante « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici », l'articolo 42 prevede una serie di norme inerenti la materia dell'invalidità civile; a decorrere dal 1° gennaio 2002, la pensione minima per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni è stata elevata a 516,46 euro al mese per tredici mensilità,

impegna il Governo

ad estendere tale benefici incrementativi ai soggetti che, indipendentemente dall'età anagrafica, risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

9/4447/**84**. Bolognesi.

La Camera,

premesso che:

in Italia ci sono circa un milione di famiglie che vivono con una persona anziana non autosufficiente e circa 500 mila con una persona con grave disabilità;

queste famiglie sono provate da un pesante e quotidiano carico di lavoro assistenziale;

l'intensità dei bisogni della non autosufficienza delle persone anziane è talmente rilevante che è necessario, al fine anche di non rischiare l'impoverimento di quelle famiglie che si fanno carico di una persona non autosufficiente i cui costi di assistenza oscillano tra i 1000 e i 2000 euro al mese, incrementare le politiche socio sanitarie in grado di fornire una assistenza adeguata, efficace ed uniforme su tutto il territorio nazionale;

la domanda crescente e qualitativamente diversa di servizi per gli anziani non autosufficienti impone una revisione complessiva sia delle forme di sostegno economico, sia di quelle di erogazione dell'assistenza per una rete di servizi dotata di strumenti, professionalità, strutture in grado di fornire risposte flessibili a bisogni individuali differenziati e forme di supporto alle esigenze delle famiglie che possono richiedere, nei diversi momenti e nelle diverse situazioni, forme di affiancamento nei compiti di assistenza e servizi di sollievo domiciliari, semiresidenziali o residenziali;

a fronte dei bisogni crescenti che richiedono un urgente e consistente aumento delle risorse finanziarie da mettere a disposizione, vi è nel paese ormai una diffusa consapevolezza nel ritenere necessaria qualche forma di condivisione del rischio di non autosufficienza, la finanziaria 2003-2006 ha purtroppo decentrato i finanziamenti sia della legge 71, per le aree metropolitane, ed ha traslato al 2006 l'utilizzo dei fondi ex articolo 20 legge 67/1988 impedendo di fatto la programmazione e l'uso di risorse per la ristrutturazione, innovazione impiantistica e tecnologica sia dei presidi ospedalieri che delle RSA;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sviluppare azioni, compatibilmente con le finalità della finanza pubblica, finalizzate a:

a) dare piena attuazione all'atto di integrazione socio-sanitaria approvato nell'ambito della conferenza Stato-Regioni;

b) incrementare politiche socio-sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie, offrendo una più ampia, innovata e riqualificata risposta assistenziale;

c) individuare i meccanismi finanziari necessari ad un ampliamento delle risorse per far fronte ai bisogni terapeutici assistenziali, con particolare riguardo all'assistenza socio-sanitaria domiciliare.

9/4447/**85**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Bielli.

La Camera,

premesso che:

in ordine all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, l'articolo 21 prevede l'erogazione di un assegno pari a 1000 euro per ogni secondo figlio nato od adottato da donne residenti italiane o comunitarie;

è compito delle politiche sociali valorizzare tutte le famiglie indipendentemente dal fatto che i genitori siano italiani, comunitari o extracomunitari, residenti o in attesa di regolarizzazione, in quanto contesti ove si costruiscono forti legami sociali, assunzioni di responsabilità tra generazioni, riconoscimento di libertà di diritti;

la dimensione dei costi, soprattutto nei nuclei familiari con più di un figlio riguarda la stragrande maggioranza di famiglie il cui reddito e medio o basso, in funzione del bisogno di accudire in maniera equilibrata i figli nell'ambito familiare:

impegna il Governo:

ad estendere il bonus previsto all'articolo 21 a tutte le famiglie indipendentemente dal fatto se la madre sia italiana, comunitaria o extracomunitaria anche in attesa di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni;

a destinare, nell'ambito della gestione speciale del Fondo, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva alla concessione di un assegno pari a 1000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con i figli minori residenti nel Paese d'origine.

9/4447/**86**. Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 concernete « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici », l'articolo 48, comma 29 disciplina il conferimento delle sedi farmaceutiche paganti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato;

gli insediamenti abitativi si sviluppano con celerità tale da porre ai comuni interventi, nelle more dell'esperimento del concorso per assicurarne la presenza sul territorio;

l'intervento nell'ambito farmaceutico dei comuni è teso a mantenere il principio di sussidiarietà confermato a livello costituzionale dei servizi pubblici come confermato dallo stesso decreto legge 269 citato;

la gestione delle farmacie dei comuni consente nei locali oltre alla possibilità di entrate extra tributarie, di gestire servizi di assistenza alla persona essenziali anche per i piccoli enti;

impegna il Governo

a favorire l'esercizio di prelazione da parte dei comuni e in caso di nominare a livello regionale un commissario per l'apertura sul territorio delle farmacie comunali da gestirsi secondo le procedure dei servizi non economici.

9/4447/**87**. Amici.

La Camera,

al fine di adeguare il costo delle polizze RC auto alla diminuzione degli incidenti stradali determinatasi con l'introduzione della patente a punti,

impegna il Governo

a convocare entro il 31 dicembre 2003 le associazioni di categoria, unitamente alle associazioni dei consumatori, per definire le riduzioni da apportare alle tariffe RC auto in seguito all'introduzione della patente a punti.

9/4447/**88**. Ruzzante.

La Camera

premesso che:

il territorio della provincia di Massa Carrara è stato, alla fine del mese di settembre 2003, gravemente colpito da eventi calamitosi, che hanno recato danni ingenti alle abitazioni, alle attività economiche ed anche alle infrastrutture,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori risorse adeguate all'entità dei danni, da destinare al territorio della provincia di Massa Carrara, al fine di consentire le operazioni di recupero e di ricostruzione.

9/4447/**89**. Cordoni, Buffo.

La Camera

visto l'articolo 26, comma 10,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che il ricavato dalla vendita del patrimonio di RFI e di eventuale altro patrimonio delle società del gruppo FS sia finalizzato al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, alla sicurezza e alla riqualificazione del materiale rotabile,

impegna il Governo

qualora tra i beni venduti vi siano strutture abitative, a far salvi i diritti di tutela e di opzione previsti dalla legge per gli affittuari a vario titolo.

9/4447/**90**. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Adduce, Albonetti, Duca, Raffaldini, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 32-*bis* istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo

a garantire, attraverso le risorse del fondo, d'intesa con le regioni interessate, il finanziamento di interventi di riqualificazione urbana.

9/4447/**91**. Albonetti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32, comma 49-*ter,* individua il termine entro il quale il dirigente o

responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili e contenute in appositi elenchi redatti dalle competenti amministrazioni statali e regionali e per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto, nel termine previsto, alla demolizione o al ripristino, ed indica, altresì, lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6, dell'articolo 31;

tale procedura, avendo ad oggetto le opere non suscettibili di sanatoria, appare particolarmente delicata considerata la diretta incidenza della stessa sia sulle fattispecie di cui al comma 27, sia per quelle di cui al comma 14, il quale stabilisce che il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria non può, comunque, avvenire per le opere eseguite da terzi che insistono sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile provvedimento volto a garantire il corretto e puntuale svolgimento di ogni procedura avente ad oggetto la demolizione o il ripristino di opere non suscettibili di sanatoria, con particolare riferimento a quelle che insistono sul territorio demaniale in tutte le sue estensioni, assicurando altresì il costante monitoraggio delle diverse fasi esecutive a tal fine preposte.

9/4447/**92**. Bandoli, Cordoni.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;

premesso che:

sono gravemente carenti le misure di sostegno e le risorse dedicate ad una delle fasce più sfortunate della popolazione, quella costituita dalle persone che versano in condizione di non autosufficienza permanente a causa di patologie acute e croniche, e alle loro famiglie che ne condividono quotidianamente il dramma,

impegna il Governo

a destinare adeguate risorse alle finalità in premessa, in particolare:

a) erogando l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziando la rete dei servizi ed erogando le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) erogando titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;

d) erogando i fondi necessari al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

e) sviluppando iniziative di solidarietà anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a favore delle famiglie nel cui ambito sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.

9/4447/**93**. Battaglia.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447;

premesso che:

presso il Parlamento è in corso di discussione una proposta di legge (atto Camera n. 3705, atto Senato n. 2468), già approvata dalla Camera dei deputati fin dal 31 luglio scorso, in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto;

tutte le forze parlamentari hanno espresso la precisa volontà politica di approvare la proposta di legge che prevede l'estensione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 289 del 2002, anche al trattamento di fine rapporto;

la predetta estensione consente infatti di evitare che l'avvio della riforma dell'Irpef determini un aggravio del trattamento tributario relativo al Tfr, soprattutto a carico dei percettori di redditi bassi,

impegna il Governo

a facilitare l'*iter* della definitiva approvazione del provvedimento.

9/4447/**94**. Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

l'industria dell'automobile rappresenta il comparto più significativo dell'industria manufatturiera nazionale e fornisce un contributo di estrema importanza per quanto riguarda l'attività di ricerca e sviluppo, l'introduzione di nuove tecnologie e la creazione di occupazione;

come ha rilevato l'indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile svolta dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, il settore automobilistico rappresenta tra il 4,5 ed il 5 per cento del valore aggiunto dell'industria manifatturiera e occupa, direttamente e indirettamente, circa un milione e mezzo di addetti (il 7 per cento degli occupati), genera una massa di consumi pari a 200 miliardi di euro e spende annualmente, per investimenti fissi lordi, un miliardo di euro;

gli investimenti annuali del solo gruppo FIAT in ricerca e sviluppo (pari a circa 18.000 milioni di euro) rappresentano il 15 per cento del totale degli investimenti in ricerca e sviluppo del sistema Italia ed il 25 per cento se si considerano gli analoghi investimenti effettuati dall'industria privata; l'industria dell'auto nel suo complesso assicura inoltre il 22 per cento delle entrate tributarie dello Stato (134.000 miliardi nel 2001);

nel settore si è andata affermando una fortissima industria della componentistica, costituita essenzialmente da piccole e medie imprese, che ha espresso nel 2001 un fatturato di oltre 24 miliardi di euro, con un *export* di 10 miliardi di euro e con un saldo positivo della bilancia dei pagamenti pari a 3 miliardi e 600 milioni di euro;

la riduzione della domanda ha gravi conseguenze sui livelli occupazionali del settore e la lentezza con la quale il Governo sta affrontando la crisi del settore comporta il rischio di un drastico ridimensionamento dell'industria automobilistica nazionale;

nel quadro delle politiche in favore del mercato dell'automobile, occorre attribuire un rilievo prioritario agli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, al fine di sostenere la competizione internazionale promuovendo in questo campo investimenti e risultati elevati;

in tale ambito infatti l'industria automobilistica nazionale, come l'intero sistema Paese, presenta un divario fortemente negativo rispetto agli altri paesi europei (in Europa la spesa per la ricerca è pari in media al 2 per cento del PIL e in Italia all'1 per cento);

il mercato automobilistico è inoltre soggetto ad una forte pressione fiscale che rappresenta circa il 6 per cento del prodotto interno lordo a fronte di una media europea di circa il 3 per cento, mentre è

ormai chiaro che in periodi di crescita economica debole, l'elevata pressione fiscale influenza negativamente la propensione all'acquisto;

particolarmente elevato è l'ammontare dell'imposta di trascrizione sui trasferimenti di proprietà delle auto usate, che non ha eguali a livello europeo ed internazionale: in Italia tale imposta ammonta a 400-500 euro mentre in Spagna si attesta sui 50 euro, in Germania e Francia sui 15-20 euro, mentre in Gran Bretagna il trasferimento di proprietà non è soggetto ad imposizioni fiscali;

l'abbattimento di tale imposta rappresenterebbe un significativo stimolo per il mercato dell'usato, incentivando la sostituzione dei circa nove milioni di vetture non catalizzate ancora circolanti su un totale di trentadue milioni di vetture che costituiscono l'attuale parco circolante;

il settore automobilistico è ricco di opportunità per quanto riguarda la definizione di politiche ambientali volte a ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli impegni assunti dall'Italia sulla base del protocollo di Kyoto, a partire dalla riduzione del parco di vetture altamente inquinanti ancora in circolazione;

per altri 10-15 anni sarà prematuro parlare di auto ad idrogeno e quindi, al fine di promuovere la sostituzione dei veicoli non catalizzati con vetture nuove, sarà utile procedere all'introduzione di ecoincentivi volti a favorire la diffusione di autoveicoli alimentati da combustibili con un minore impatto ambientale, sulla linea dell'accordo di programma per il sostegno del trasporto pubblico alimentato a gas metano;

debbono essere superati i limiti che si frappongono allo sviluppo delle vendite nel settore delle vetture alimentate a metano e a GPL, essenzialmente riconducibili alla inadeguatezza dell'attuale sistema distributivo, che limita la domanda di questo tipo di veicoli,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, coerentemente con le finalità di finanza pubblica, di definire un quadro coordinato e coerente di interventi a favore dell'industria automobilistica, individuando le risorse da mettere in campo nell'arco della legislatura, con l'obiettivo di produrre effetti anche nel medio e lungo termine;

intensificare gli interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo per favorire la ristrutturazione ed il rinnovamento delle imprese ponendole nelle condizioni di sostenere la concorrenza internazionale ed il trasferimento di tecnologie dalle grandi alle piccole e medie imprese secondo una logica volta a rafforzare la competitività dell'intero sistema;

ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese il cui fatturato sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture o subforniture di beni e di servizi all'industria automobilistica italiana;

introdurre misure volte ad incrementare la domanda di autoveicoli alimentati con combustibili a ridotto impatto ambientale, agevolando l'acquisto di vetture alimentate a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, attraverso la rottamazione di un veicolo usato inquinante, e a potenziare le reti di distribuzione dei predetti combustibili;

uniformare il mercato italiano dell'auto alle condizioni esistenti nei principali Paesi europei, mediante la semplificazione degli adempimenti burocratici e la riduzione degli oneri.

9/4447/**95**. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Buglio, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32, commi 21, 22 e 23, aumenta del 300 per cento i canoni delle concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi, rischiando di determinare la chiusura di gran parte delle imprese balneari italiane, che rappresentano uno dei comparti trainanti dell'economia turistica nazionale;

il gettito previsto dalla norma di aumento dei canoni demaniali non sembra giustificare per la sua irrilevanza la pervicacia del Governo nel volerla mantenere, mentre rappresenta un colpo micidiale per la metà delle imprese all'aria aperta e la totalità delle imprese balneari;

gli operatori balneari italiani sono stati riconosciuti solo di recente imprenditori turistici, grazie alla legge n. 135 del 2001 ed hanno investito nelle proprie aziende per potenziare e qualificare l'offerta di servizi;

l'aumento del 300 per cento dei canoni si aggiunge a quello delle imposte dirette e indirette sostenute dagli operatori balneari che da anni chiedono il passaggio della categoria dall'attuale aliquota IVA del 20 per cento a quella del 10 per cento in analogia con altre categorie turistiche e l'abrogazione dell'ICI che viene applicata alle imprese balneari nonostante siano in affitto sugli arenili;

il predetto aumento finirà per essere riversato del tutto o in parte sui turisti con un aumento dei prezzi dei servizi di spiaggia la cui conseguenza principale sarà di mettere fuori mercato le nostre aziende balneari rispetto a paesi concorrenti quali Grecia, Spagna, Croazia, Tunisia, eccetera, già oggi più competitivi,

impegna il Governo

a riconsiderare quanto previsto ai commi 21, 22, 23 dell'articolo 32 in sede di esame della prossima legge finanziaria, attualmente all'esame delle Camere.

9/4447/**96**. *(Nuova formulazione)*. Cazzaro, Campa, La Malfa, Buontempo, Gambini, Bornacin, Bricolo, Buglio, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Rusconi, Ruggieri, Preda, Abbondanzieri, Antonio Leone, Paola Mariani, Folena, Mariotti, Guido Dussin, Cordoni, Bertolini, Conte, Zorzato, Milanato, Ruzzante, Martella, Carli, Pasetto.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, compatibilmente con le finalità di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2004 siano stanziate idonee somme per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, volta a incentivare la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.

9/4447/**97**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Chianale.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

considerato che l'articolo 32-*bis* istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo

a destinare una quota delle risorse del Fondo per interventi di riqualificazione urbana.

9/4447/**98**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Dameri.

La Camera,

premesso che:

le nostre città sono segnate da congestione e inquinamento derivanti dal traffico caotico e pericoloso;

tale situazione produce costi economici, ambientali e umani ormai in continua crescita e rischia nei prossimi anni di diventare insostenibile;

il trasporto pubblico locale è un comparto decisivo per poter affrontare la mobilità sostenibile dei cittadini;

è stata avviata con la legge n. 422 del 1997 una importante riforma del trasporto pubblico locale per fornire servizi accessibili, confortevoli e ben organizzati così da ridurre l'utilizzo del veicolo privato nelle città;

tale riforma è regolata da leggi nazionali e regionali di settore;

tale comparto ha bisogno di consistenti e durature risorse pena la crisi del comparto,

impegna il Governo

ad individuare risorse da destinare alle regioni per l'indicizzazione dei contratti di servizio, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, per il rinnovo del parco autobus vetusto, e agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

9/4447/**99**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. De Luca, Duca, Raffaldini, Albonetti, Adduce, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

premesso che:

il settore del trasporto aereo italiano è in forte crisi nell'intero comparto;

l'Alitalia ha approvato un piano di risanamento che colpisce fortemente l'occupazione con un taglio di circa 2.700 lavoratori e che rischia di provocare la regionalizzazione del vettore, mentre l'accordo siglato tra Governo – Alitalia – organizzazioni sindacali e professionali dei lavoratori, prevede un piano di sviluppo anche mediante accordi societari con altri gruppi, per fare di Alitalia un vettore globale;

numerose società di gestione di aeroporti stanno attuando processi di ristrutturazione che riducono l'occupazione e introducono forme di precarizzazione dei lavoratori;

mentre la IX Commissione della Camera dei deputati sta esaminando in sede referente i disegni di legge, di iniziativa dei parlamentari di diversi gruppi, per la riforma del settore, del codice della navigazione aerea e degli enti preposti, vengono ridotti gli apporti di capitale sociale di Enav Spa; permane il blocco delle assunzioni in ENAC e per la stessa ENAC viene ridotto il finanziamento di circa 37 milioni di euro necessari per pagare le rate di mutui già accesi per la realizzazione di interventi infrastrutturali in 24 aeroporti nazionali e per il finanziamento della *security* aeroportuale con il conseguente rischio di insolvenza dell'ente,

impegna il Governo

compatibilmente con le finalità di finanza pubblica, a valutare la possibilità di garantire i necessari finanziamenti a ENAC e a ENAV Spa nonché le assunzioni necessarie;

prevedere misure di sostegno ai processi di ristrutturazione in atto da concordare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

garantire il rispetto dell'accordo Governo-Alitalia e organizzazioni sindacali e professionali dei lavoratori per lo sviluppo di Alitalia come vettore globale.

9/4447/**100.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Duca, Raffaldini, Tidei, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini.

La Camera,

premesso che:

dopo il crollo dell'11 settembre 2001 secondo l'organizzazione mondiale del turismo, gli indicatori mondiali sono in recupero e si attende una crescita del turismo globale intorno al 2-3 per cento;

mentre altri paesi concorrenti hanno messo in cantiere investimenti per la promozione e l'innovazione nel campo turistico, il nostro Paese ha ridotto le risorse destinate allo sviluppo del settore;

dopo aver cancellato trentatre milioni di euro destinati ai programmi regionali a favore del commercio e del turismo e al cofinanziamento dei sistemi turistici locali, il Governo con l'attuale manovra si appresta a ridurre o a eliminare altre risorse destinate al settore turistico come quelle previste per l'ENIT, facendo sparire del tutto dal 2005 i finanziamenti per i sistemi turistici locali stanziati dalla legge di riforma del settore;

gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria in favore dell'ENIT l'anno scorso ammontavano a 35 milioni di euro, scesi a 28 milioni nel 2003 mentre nel 2004, a fronte di un fabbisogno stimato in 45 milioni di euro, è probabile che ne saranno stanziati meno della metà;

il bando relativo alla legge n. 488 del 1992, che incentiva gli investimenti nel turismo, è bloccato e, secondo i tecnici dell'OCSE, la paralisi degli investimenti nell'innovazione è una situazione ad alto rischio per il settore turistico italiano;

anche gli stanziamenti per la qualificazione del settore previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, sono stati decurtati, mentre sono state cancellate tutte le agevolazioni fiscali introdotte dal Governo di centrosinistra a favore delle imprese;

il decreto-legge in esame, inoltre, aumenta del 300 per cento i canoni demaniali di stabilimenti balneari, campeggi e alberghi, suscitando lo stato d'agitazione delle categorie,

impegna il Governo

a prevedere un sostegno più adeguato per lo sviluppo dei sistemi turistici locali e per la promozione del turismo italiano sui mercati esteri, a partire dalle risorse destinate all'ENIT;

a prorogare con prossimi provvedimenti la deducibilità delle quote di ammortamento per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento di immobili adibiti ad attività turistica e ad estendere il credito d'imposta in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione ai datori di lavoro del settore turismo;

ad omogeneizzare nel breve periodo l'aliquota IVA per tutte le imprese turistiche al 10 per cento e ad introdurre la possibilità per le imprese di detrarre i costi per il turismo d'affari (alberghi, ristorazione, ecc.) come accade nei principali paesi turistici europei.

9/4447/**101.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Cordoni, Paola Mariani, Ruggieri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell' andamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 32 proroga al 31 dicembre 2003 la riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia,

impegna il Governo:

ad adoperarsi nelle competenti istituzioni europee affinché venga adottato il nuovo allegato H alla sesta direttiva 77/388/CEE proposto dalla Commissione europea, il quale consente di applicare a regime un'aliquota ridotta sulle ristrutturazioni edilizie;

a valutare inoltre l'opportunità, nelle more dell'adozione del nuovo allegato, di prorogare in via transitoria la suddetta aliquota ridotta.

9/4447/**102.** Lumia.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447,

premesso che:

la direttiva europea 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, autorizzava gli Stati membri a sperimentare per il triennio 2000-2003 l'applicazione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta per due settori di servizio ad alta intensità di lavoro;

l'Italia ha utilizzato tale norma, poi prorogata fino al 2003, in particolare per il settore della manutenzione nell'edilizia;

altri paesi, in particolare l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo e l'Irlanda hanno applicato la citata direttiva anche al settore del commercio e della riparazione delle biciclette e accessori;

in questo modo si può contribuire ad incentivare l'acquisto e l'uso delle biciclette come positiva azione per una migliore organizzazione della mobilità, particolarmente nelle aree urbane, e per una più efficace lotta al traffico e all'inquinamento,

impegna il Governo

a sperimentare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta nel settore del commercio e riparazione delle biciclette e accessori nel caso si preveda una ulteriore proroga della direttiva europea o a proporre, in sede di Consiglio dei ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN), che nella definitiva armonizzazione dell'IVA venga considerata l'applicazione di una aliquota IVA ridotta per tale settore.

9/4447/**103.** Coluccini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32, comma 10, prevede che, per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico, sia assicurata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, individua con proprio decreto le aree comprese nel programma operativo di interventi e delle relative modalità di attuazione;

la natura degli interventi da pianificare, nonché l'individuazione delle aree oggetto dell'attività di messa in sicurezza, incidono sensibilmente sulla tutela e salvaguardia dell'intero territorio con riflessi diretti sulla stessa salute e sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

a garantire il costante monitoraggio di ogni attività finalizzata alla messa in sicurezza di quelle aree individuate d'intesa con la Conferenza unificata, dando altresì conto, ogni sei mesi con relazione al Parlamento, della complessiva situazione di dissesto idrogeologico del nostro territorio.

9/4447/**104.** Raffaella Mariani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 32-*bis* istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a garantire, attraverso le risorse del Fondo, d'intesa con le regioni interessate, la realizzazione di un programma di interventi connessi alla riduzione del rischio sismico.

9/4447/**105.** Marone.

La Camera,

considerata l'importanza strategica per il nostro paese dell'intero comparto dell'economia del mare, con particolare riferimento ai cantieri di costruzione e riparazione navale, ai porti e alla flotta;

vista la crescita del settore e il suo contributo all'occupazione e allo sviluppo realizzato negli anni trascorsi;

rilevato che una tale dinamicità e capacità di competizione internazionale si sono manifestate anche in ragione di una legislazione di sostegno appropriata e di investimenti pubblici significativi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di finanziare la legge di sostegno alla cantieristica, così come definito dall'Unione europea, condizione necessaria per l'acquisizione di commesse in grado di salvare l'occupazione;

ripristinare il sostegno alla flotta cabotiera italiana;

definire la *tonnage tax* e ad individuare le risorse necessarie per la formazione dei lavoratori marittimi e il sostegno alla ricerca navale;

rifinanziare le leggi di settore ed in particolare la legge n. 88 del 2001;

prevedere un finanziamento per il sostegno alla costruzione di navi cisterna a doppio scafo e per demolire le navi a scafo singolo per garantire la sicurezza dell'ambiente marino.

9/4447/**106.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Mazzarello, Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

considerato che il patrimonio abitativo della difesa assolve alla duplice funzione di bene strumentale per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di sostegno sociale nei confronti del personale;

considerato che nella definizione del nuovo modello di difesa e soprattutto con il passaggio dalla leva obbligatoria al professionale volontario, entrambe queste funzioni non solo restano confermate ma diventano preminenti;

tenuto conto che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le Commissioni parlamentari competenti debbono essere informate circa l'entità, l'utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio,

impegna il Governo

a presentare alle Commissioni parlamentari competenti l'elenco delle unità abitative che la difesa ritiene di poter trasferire all'Agenzia del demanio per il successivo avvio della procedura di cartolarizzazione.

9/4447/**107.** Minniti.

La Camera,

premesso che:

nel contesto di grave crisi dell'apparato produttivo nazionale si rendono necessarie moderne politiche intese a sup-

portare il piano di ristrutturazione delle aziende in crisi mediante la raccolta diretta di risparmio sui mercati dei capitali;

in luogo di risorse rivenienti dal bilancio dello Stato che rischiano di violare la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, o di finanziamenti bancari che richiedono il « pluriaffidamento » dell'imprenditore in crisi, è indispensabile individuare un incentivo alla sottoscrizione di fondi specializzati nell'acquisizione di azioni o quote di imprese quotate o non quotate, dichiarate in crisi;

sono molte le ragioni per cui è preferibile favorire, mediante strumenti di mercato, l'afflusso di capitali verso le imprese in crisi in luogo di finanziamenti pubblici o derivanti dall'accensione di prestiti bancari;

storicamente l'intervento diretto dello Stato nelle imprese in crisi non ha determinato i risultati attesi perché l'intervento finanziario non è stato affiancato da una procedura di *governance* adeguata, da un qualificato supporto manageriale e dalla definizione di tempi e di limiti quantitativi,

impegna il Governo

a prevedere con specifici provvedimenti l'introduzione di strumenti di agevolazione già presenti e diffusi nei maggiori paesi europei, la cui introduzione in Italia può risultare particolarmente importante, per modernizzare le modalità di intervento nelle crisi industriali, in relazione alla peculiare struttura proprietaria del capitalismo italiano, tramite un incentivo alla sottoscrizione di fondi specializzati nell'acquisizione di azioni o quote di imprese quotate o non quotate, dichiarate in crisi, mediante la tassazione agevolata del *capital gain* che si determina, alla fine del periodo di crisi, sulla base della differenza fra valore dell'investimento alla fine della crisi e prezzo di realizzo.

9/4447/**108.** Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Quartiani, Rugghia.

La Camera,

premesso che:

l'ennesimo provvedimento di condono edilizio – il terzo in venti anni – produce un'indiscutibile conseguenza di delegittimazione e compromissione della disciplina ordinaria di governo del territorio e di sviluppo razionale del tessuto urbanistico, nonché il rafforzamento delle aspettative di impunità che ha caratterizzato i comportamenti dei tanti che hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro Paese;

la sanatoria ivi prevista, se da una parte estingue le conseguenze penali derivanti da detta attività di abusivismo edilizio, dall'altra lascia quasi del tutto impregiudicati gli oneri per la collettività nazionale, in termini di deprivazione di beni e valori fondamentali costituzionalmente tutelati, e altresì grava sulle amministrazioni locali l'onere dell'approntamento di tutti i servizi e strutture proprie dell'urbanizzazione;

lo stesso provvedimento, all'articolo 32, al comma 43, modificando la disciplina dettata dalla legge di condono di metà anni '80 in materia di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, prevede l'eventualità del permanere dell'impossibilità di concessione della sanatoria edilizia;

nei confronti di dette ipotesi nulla si dispone riguardo il futuro di tali opere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre specifiche misure che consentano alle amministrazioni comunali di acquisire gratuitamente detti immobili, e qualora non sussistano le condizioni per i ripristino delle condizioni ambientali e paesaggistiche preesistenti, da destinare a finalizzazioni di carattere pubblico.

9/4447/**109.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Piglionica.

La Camera,

considerato che il patrimonio abitativo della difesa assolve alla duplice funzione di bene strumentale per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di sostegno sociale nei confronti del personale;

considerato che nella definizione del nuovo modello di difesa e soprattutto – con il passaggio dalla leva obbligatoria al professionale volontario, entrambe queste funzioni non solo restano confermate ma diventano preminenti;

tenuto conto che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le Commissioni parlamentari competenti debbono essere informate circa l'entità, l'utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio,

impegna il Governo

nella fase che precederà l'individuazione delle unità immobiliari da trasferire all'agenzia del demanio a consultare gli utenti degli alloggi tenendo conto delle loro possibilità di esercitare il diritto all'acquisto in modo da escludere dalla procedura di cartolarizzazione i conduttori, le cui condizioni economiche e sociali siano tali da creare loro un disagio non superabile con il passaggio della proprietà a terzi.

9/4447/**110.** Pisa.

La Camera,

visto l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269;

visti i vari pronunciamenti della magistratura in merito ai ricorsi presentati sulla cumulabilità delle norme richiamate che hanno visto il pieno riconoscimento dello stesso cumulo;

impegna il Governo

a rivedere le norme contenute nell'articolo 44, comma 1, rendendole conformi a quanto già deciso dalle varie sentenze della magistratura.

9/4447/**111.** Preda, Rava, Sedioli.

La Camera,

premesso che:

il quadro degli interventi proposti dal Governo nel campo dell'energia compone un insieme disorganico, non di rado contraddittorio e di dubbia efficacia, caratterizzato da un'impostazione marcatamente dirigista, dal tentativo di forzare sia gli indirizzi comunitari che il potere concorrente delle regioni in materia energetica oltre al ruolo delle autorità garanti;

la politica energetica italiana è attualmente condizionata da due fattori principali: la dipendenza degli approvvigionamenti dall'estero e le decisioni comunitarie sulla liberalizzazione del mercato, anche in funzione dell'allargamento ad altri Paesi dell'Europa orientale;

il tratto essenziale che emerge dalla politica del Governo è una linea di difesa dell'Esecutivo riguardo ai processi di liberalizzazione, che si concretizza nel tentativo di smantellare la disciplina introdotta dai decreti legislativi « Bersani e Letta »;

sarebbe invece necessario assecondare questi processi dando fiducia agli operatori ed agevolando la crescita di consapevolezza dei soggetti interessati ad un ingresso attivo in un mercato contrassegnato dalla peculiarità del servizio pubblico;

manca nelle politiche del Governo il riconoscimento della centralità dell'utenza, mentre si privilegia quella del soggetto pubblico, in tal modo l'Esecutivo non tiene conto che la politica energetica deve essere adeguata alla situazione economica contingente, caratterizzata da uno stato di profonda crisi;

è importante che i grandi operatori italiani, ancora influenzati dallo Stato, siano stimolati ad esprimere le loro capacità di competizione nel processo di internazionalizzazione e non siano invece indotti a privilegiare la possibilità che la propria forza e la propria presenza siano garantiti per legge;

è oggi indispensabile creare le condizioni di un tangibile beneficio a favore delle imprese e delle famiglie, come la borsa del mercato elettrico per creare le condizioni per muovere un importante passo in direzione della trasparenza nella formazione dei prezzi,

impegna il Governo

a ottemperare agli impegni assunti a livello internazionale in relazione ai limiti di emissioni di gas ad effetto serra e dl incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili, anche al fine di combattere il fenomeno del carovita, tramite la definizione dl un piano aggiornato, basato sul superamento a scadenza delle convenzioni relative alle fonti assimilabili (ex CIP6), per la promozione e l'incentivazione dell'impiego di fonti rinnovabili per la generazione di energia elettrica;

a impiegare i risparmi provenienti dai minori esborsi conseguiti dal Gestore della rete elettrica nazionale sull'acquisto di energia da fonti assimilate, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per incentivare la diffusione della microgenerazione elettrica prodotta da impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, in particolare negli impieghi agricoli e nelle aree montane, provvedendo ad eliminare l'automatico rinnovo delle convenzioni in scadenza;

a rendere pubblici a cura del Gestore della rete di trasmissione nazionale, i fornitori, i clienti e i valori economici dei singoli contratti bilaterali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al fine di tutelare gli utenti e la trasparenza del mercato nel settore dell'energia elettrica;

a introdurre nuove norme per la società di gestione del mercato elettrico e per la relativa organizzazione del mercato regolamentato, dando il compito al Gestore del Mercato Elettrico (GME) di promuovere l'organizzazione del mercato regolamentato per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sui prezzi dell'energia e sui relativi indici, al fine di conseguire un prezzo di mercato inferiore all'attuale nel settore dell'energia elettrica;

a mantenere all'Acquirente Unico S.p.A., a tutela degli utenti inseriti nel mercato vincolato dell'energia elettrica, le prerogative stabilite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per quanto riguarda le tariffe per i clienti delle fasce più deboli ed emanare indirizzi al medesimo Acquirente Unico s.p.a. affinché assuma il ruolo di acquirente di ultima istanza per determinate categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche, nonché a quelle svantaggiate;

a prevedere, ai fini del conseguimento di un risparmio per gli utenti e le famiglie, che le economie eventualmente conseguite dall'amministrazione dello Stato in ordine ai progetti di costruzione di nuovi impianti di produzione di energia già finanziati, ai quali i soggetti autorizzati non abbiano ottemperato e riferiti alle imprese del gas ed alle società concessionarie, confluiscano in un apposito fondo finalizzato al completamento della metanizzazione dei comuni montani e del Mezzogiorno;

a introdurre interventi a favore dell'uso razionale dell'energia, prevedendo la stipula di un accordo di programma quinquennale tra Ministero delle attività produttive e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

9/4447/**112.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Rugghia.

La Camera,

premesso che:

le nostre città sono segnate da congestione e inquinamento derivanti dal traffico caotico e pericoloso;

tale situazione produce costi economici, ambientali e umani ormai in continua crescita e rischia nei prossimi anni di diventare insostenibile;

il trasporto pubblico locale è un comparto decisivo per poter affrontare la mobilità sostenibile dei cittadini;

è stata avviata con la legge n. 422 del 1997 una importante riforma del trasporto pubblico locale per fornire servizi accessibili, confortevoli e ben organizzati così da ridurre l'utilizzo del veicolo privato nelle città;

tale riforma è regolata da leggi nazionali e regionali di settore;

tale comparto ha bisogno di consistenti e durature risorse pena la crisi del comparto,

impegna il Governo

ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico attraverso la defiscalizzazione delle spese sostenute dai cittadini per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ferroviario.

9/4447/**113.** Raffaldini, Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

premesso che:

la manovra di finanza pubblica in corso di approvazione è assolutamente carente per quanto riguarda gli interventi a favore del settore commerciale: preoccupa in primo luogo l'assenza di misure finalizzate al rilancio dei consumi, mentre si preannuncia un Natale di recessione e non si riesce a vedere la fine del tunnel che, soprattutto per le piccole imprese commerciali, dura ormai da qualche anno;

mancano le necessarie misure per restituire fiducia e potere d'acquisto alle famiglie, e per dare alle imprese la possibilità di investire nei processi di modernizzazione e recuperare competitività;

la crisi dei consumi ha raggiunto livelli drammatici ed è resa ancora più grave dalle polemiche sugli aumenti dei prezzi che individuano nei commercianti i principali responsabili della situazione e creano un clima dl diffidenza nei consumatori;

l'aumento dell'inflazione e il rincaro dei prodotti di largo e generale consumo non possono essere addebitati al solo dettaglio, la manovra addita invece i dettaglianti come gli unici responsabili degli aumenti dei prezzi e li minaccia di inviare la Guardia di Finanza nei negozi per fermare la crescita dei prezzi, avviando un'inedita campagna di colpevolizzazione e di denigrazione che nasconde la sostanziale incapacità dell'esecutivo di rilanciare i consumi;

la corsa agli aumenti dei prezzi deve essere ricercata soprattutto negli aumenti alla produzione, nei costi di intermediazione, nelle variazioni di alcuni prodotti, in particolare dell'ortofrutta, dovuti a fenomeni stagionali, al deperimento della merce e all'invenduto;

in questa delicata situazione Il Governo ha invocato una nuova ondata di aperture di strutture della grande distribuzione, ben sapendo che nei territori nei quali la grande distribuzione prevale ed i piccoli negozi sono ormai una sparuta minoranza, i prezzi non sono affatto calati: anzi lo strapotere delle grandi strutture di vendita che copre il 55 per cento del mercato di prodotti alimentari, non ha affatto bloccato l'inflazione e anzi determina molto spesso tensioni al rialzo dei prezzi di alcuni prodotti;

tra le misure di carattere fiscale a favore dei commercianti, il governo ha

annoverato il cosiddetto « concordato preventivo » con la conseguente eliminazione degli scontrini fiscali;

si tratta di una misura che mette in discussione gli studi di settore ormai collaudati ed ai quali le associazioni di categoria hanno dato il proprio contributo spingendo i propri soci ad aderirvi;

questa nuova misura di finanza creativa supera nei fatti un regime ormai consolidato, inventando un altro sistema di drenaggio finanziario a carico delle imprese già fortemente penalizzate da tasse, tariffe e costi di gestione sempre più elevati (affitti, adeguamento alle normative anti-fumo, sistemi di sicurezza, eccetera) e collegandolo allo spauracchio di controlli mirati e punitivi da parte della Guardia di Finanza,

impegna il Governo

a ripristinare nel breve periodo le agevolazioni per il commercio eliminate dalle due ultime leggi finanziarie, a partire dal credito d'imposta per le spese di riqualificazione della rete distributiva;

a valutare la necessità di introdurre una normativa specifica per diffondere gli strumenti di pagamento con moneta elettronica e per gli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico;

a reiterare con un prossimo provvedimento la norma volta a finanziare l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tramite credito d'imposta;

a introdurre nel breve periodo agevolazioni per favorire l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto.

9/4447/**114.** Rugghia, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani.

La Camera,

premesso che:

l'ennesimo provvedimento di condono edilizio – il terzo in venti anni – produce un'indiscutibile conseguenza di delegittimazione e compromissione della disciplina ordinaria di governo del territorio e di sviluppo razionale del tessuto urbanistico, nonché il rafforzamento delle aspettative di impunità che ha caratterizzato i comportamenti dei tanti che hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la sanatoria ivi prevista, se da una parte estingue le conseguenze penali derivanti da detta attività di abusivismo edilizio, dall'altra lascia quasi del tutto impregiudicati gli oneri per la collettività nazionale, in termini di deprivazione di beni e valori fondamentali costituzionalmente tutelati, e altresì grava sulle amministrazioni locali l'onere dell' approntamento di tutti i servizi e strutture proprie dell'urbanizzazione;

l'abusivismo, sovente, rischia di comportare nel tempo conseguenze sulla sicurezza e la stabilità degli edifici;

l'articolo 32, comma 35, lettera *b)*, irresponsabilmente prevede l'obbligo della predisposizione di una specifica perizia di idoneità statica solo per quegli abusi che comportino opere di volumetria superiore a 450 metri cubi, senza nulla specificare riguardo all'eventualità che si tratti di volumetrie che si sviluppino in piano o su più livelli,

impegna il Governo

nell'emanazione della normativa di attuazione della suddetta disciplina ai fini della valutazione degli organi tecnici che saranno chiamati a vagliare le domande di condono, sotto il profilo dell'idoneità tecnica, a prescrivere l'obbligo della predisposizione della perizia statica per tutte le opere che si sviluppino su più livelli.

9/4447/**115.** Sandri.

La Camera,

considerato l'importanza strategica per il nostro paese dell'intero comparto dell'economia del mare con particolare riferimento ai cantieri di costruzione e riparazione navale, ai porti e alla flotta;

vista la crescita del settore e il suo contributo all'occupazione e allo sviluppo realizzato negli anni trascorsi;

rilevato che una tale dinamicità e capacità di competizione internazionale si sono manifestate anche in ragione di una legislazione di sostegno appropriata e di investimenti pubblici significativi,

impegna il Governo

a predisporre il necessario piano di investimenti nella portualità sia in riferimento alle opere infrastrutturali, sia per ciò che riguarda le misure per la *security* e a realizzare la completa autonomia finanziaria delle Autorità Portuali;

a definire, per i lavoratori portuali il pagamento delle giornate di mancato avviamento al lavoro conseguenti al verificarsi dei picchi di manodopera, come previsto dal rinnovo contrattuale del settore.

9/4447/**116.** Susini, Duca, Mazzarello, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Tidei.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici,

premesso che:

l'articolo 32-*bis* istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

ad assegnare una quota delle risorse del Fondo al Dipartimento della Protezione Civile per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali.

9/4447/**117.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Vianello.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32, nell'ambito della pianificazione di interventi di natura ambientale, urbanistica e paesaggistica, contiene più volte il richiamo alla necessità del ricorso ad intese tra lo Stato e le regioni;

il comma 24, in particolare, prevede che l'Agenzia del demanio – di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro per i beni e le attività culturali – sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, te regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predisponga un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali;

alla luce della importante sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, che incide in maniera significativa sul sistema delle fonti del diritto e nei dialettici rapporti tra i livelli di governo statale e regionale, la previsione di una intesa tra lo Stato e le regioni interessate diviene elemento valutativo essenziale alla quale si subordina l'operatività dell'intera disciplina stabilita dall'articolo 117 della Costituzione;

essendo l'intesa tra i diversi livelli di governo cui la Corte fa riferimento sempre fondata sull'applicazione del principio di lealtà e non potendo, quindi, essere piegata ad alcun uso strumentale di interdizione o di veto – ne emerge la assoluta necessità di perseguire una piena e totale condivisione su tutte le materie di competenza concorrente, tale da ri-

chiedere l'anticipazione dell'intesa tra Stato e regione nella delicata e decisiva fase prodromica alla assunzione delle decisioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile provvedimento che, ferme restando le competenze in capo agli organismi attualmente deputati alla assunzione di decisioni condivise tra i diversi livelli di governo, tra cui la stessa Conferenza Stato-Regioni, sia finalizzato all'individuazione di forme e modalità ulteriori atte a garantire una piena e costante condivisione delle decisioni già dal loro momento formativo.

9/4447/**118.** Vigni, Cordoni.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447,

premesso che:

presso il Parlamento è in corso di discussione una Proposta di legge (Testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2166 e abbinato), già approvata, in sede referente, dalla Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, in materia;

tutte le forze parlamentari hanno espresso la precisa volontà politica di approvare la proposta di legge che prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti al fine di realizzare una rete di servizi per le persone disabili e per il sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura, e di erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita;

la predetta proposta di legge prevede una copertura finanziaria da ottenersi mediante l'introduzione di un imposta addizionale per il sostegno della non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche;

il Governo ha espresso parere contrario a tale ipotesi di copertura,

impegna il Governo

a formulare una proposta operativa che affronti concretamente il problema della copertura economica del provvedimento.

9/4447/**119.** Zanotti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 32-*bis* istituisce un Fondo per interventi straordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a garantire, attraverso le risorse del Fondo, d'intesa con le regioni interessate, la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico in conformità alla normativa vigente.

9/4447/**120.** Zunino.

La Camera,

premesso che:

obiettivo principale del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è favorire lo sviluppo, stimolando il rilancio dell'economia tramite interventi specifici in settori strategici del sistema produttivo nazionale;

una disposizione del provvedimento tendente al conseguimento del citato obiettivo, riguarda il rinnovo delle agevolazioni in materia di accise per le

imprese, di cui all'articolo 17 del medesimo decreto-legge, n. 269 del 2003. La misura ha l'indubbio vantaggio, da un lato, di favorire la produzione ed il consumo di fonti energetiche (carburanti e combustibili) adatte a ridurre le emissioni inquinanti e tutelare l'ambiente, dall'altro di mantenere in esercizio i cicli di produzione e di lavoro industriale appositamente realizzati per la preparazione di questo tipo di energia potenziale;

un'analoga iniziativa, riguardante la riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fine di tutela ambientale e di origine agricola, era stata introdotta nel nostro quadro normativo già nel dicembre del 2000, dall'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001). La disposizione in oggetto si riferisce alla realizzazione di un progetto sperimentale che nell'ambito dell'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta per il bioetanolo e per l'ETBE, oltre che per altri additivi derivati da biomasse, tende a stimolare l'uso di fonti rinnovabili di origine agricola nel settore dei carburanti. Tale progetto avrebbe una durata triennale e per ciascun anno del triennio vi sarebbe la previsione di una spesa di limite massimo di 15 milioni di euro;

a distanza di quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, la misura di agevolazione di cui trattasi, purtroppo, ancora non risulta essere applicata;

in effetti, in ragione del fatto che era imminente la scadenza della validità della citata previsione agevolativa, senza che fosse stato realizzato il progetto pilota entro il triennio 2001-2003, la relativa decorrenza, inizialmente fissata al 1º gennaio 2001, è stata differita al 1º gennaio 2003 dall'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003);

per rendere applicabile la norma di cui trattasi, è necessaria l'emanazione di un decreto interministeriale, da adottarsi a cura del Ministro dell'economia e delle finanze. Come per i passati anni, neanche durante il corso del 2003 questo decreto è stato emanato;

sembra che l'impedimento sia dovuto a chiarimenti chiesti dalla Commissione europea circa la natura degli aiuti che verrebbero concessi, chiedendo assicurazioni per non incorrere nel pericolo di infrangere le regole della concorrenza;

in situazioni equivalenti riguardanti l'introduzione di domande di deroghe relative all'applicazione di una riduzione o esenzione delle aliquote delle accise sui biocarburanti, si è proceduto in maniera molto più veloce ed efficiente;

in tali circostanze le autorità italiane hanno provveduto all'emanazione dei relativi regolamenti applicativi delle corrispondenti disposizioni legislative, ma sospendendone l'applicazione (in particolare dei dispositivi di riduzione dell'accisa) fino all'ottenimento dell'autorizzazione di deroga chiesta al Consiglio;

per ciò che concerne la questione di cui sopra, sulla defiscalizzazione del bioetanolo e dell'ETBE di origine agricola da impiegare come biocarburanti, si deve far presente che il decreto interministeriale che dispone l'applicazione del progetto sperimentale e l'esecuzione della relativa disposizione legislativa, è stato da tempo approvato dal nostro Governo, ma non si provvede alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, perché in attesa dell'autorizzazione della deroga da parte del Consiglio;

al fine di non correre il rischio che passino inutilmente anche gli altri tre anni utili per beneficiare delle agevolazioni previste ai sensi di cui sopra, sarebbe auspicabile che il Ministro dell'economia e delle finanze provvedesse comunque all'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 1, capoverso 6-*ter*, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sospendendone convenientemente l'applicazione fino a quando le autorità comunitarie competenti non abbiano concesso la relativa autorizzazione. Questa operazione servirebbe per impegnare le risorse previste e per poter realizzare il progetto anche oltre il triennio 2003-2005,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni più utile iniziativa adatta per rendere esecutive ed applicabili le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, in materia di riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fine di tutela ambientale.

9/4447/**121**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Burani Procaccini, Grillo.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie di natura meramente speculativa, prevedendo:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative, con l'istituzione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate;

b) una destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, contro la desertificazione e la salvaguardia delle risorse idriche; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri.

9/4447/**122**. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Nesi, Bellillo.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valutare la situazione previdenziale complessiva per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale.

9/4447/**123**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Sgobio, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Burlando.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a fare comunque salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui alla legge n. 257 del 1992 entro il 2 ottobre 2003, il cui *iter* non è ancora concluso.

9/4447/**124**. Diliberto, Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Rizzo, Bellillo, Burlando.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero della difesa il « Fondo per gli interventi a favore dei cittadini italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti », al fine di riconoscere il sacrificio degli italiani deportati ed internati nei *lager* nazisti a titolo di risarcimento per le sofferenze

subite e per il lavoro coatto eseguito in condizioni di schiavitù nei campi nazisti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale.

9/4447/**125**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Armando Cossutta, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Zanella, Michele Ventura.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere che i benefici previsti dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge in esame siano concessi, con la stessa decorrenza ivi prevista, esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto e che alla data del 1° ottobre 2003 non abbiano ancora raggiunto i 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva.

9/4447/**126**. Vertone, Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Bellillo, Mazzarello, Burlando, Zanella, Delbono.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valorizzare, secondo gli strumenti previsti dalla normativa vigente, i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, i beni di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti e testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche.

9/4447/**127**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Benvenuto, Michele Ventura, Zanella.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a prevedere a partire dal periodo d'imposta 2004, ai fini della tassazione dei redditi delle persone fisiche, il recupero delle detrazioni non godute per in capienza del debito d'imposta.

9/4447/**128**. Nesi, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Morgando, Lettieri, Michele Ventura, Zanella, Battaglia, Pistone.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di definire i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale contestualmente all'individuazione delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle regioni ed ai comuni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2811, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 1999.

9/4447/**129**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Rizzo, Bellillo.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge n. 269 del 2003,

ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre, senza oneri per il bilancio dello Stato, corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni e ad assicurare inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

9/4447/**130**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Bellillo, Rizzo, Maura Cossutta, Pistone.

La Camera,

in occasione dell'esame del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2004-2006;

premesso che:

l'articolo 26 del provvedimento contiene disposizioni in merito alla cessione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e apporta modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

in particolare il comma 5 dell'articolo 26, modificando il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 321 del 2001, dispone che gli immobili di pregio, in genere quelli situati nei centri storici, che sono in stato di degrado o che necessitano di interventi di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia possono essere dismessi secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001;

ciò significa che, applicando il comma 8 del citato articolo 3, i medesimi immobili, se ad uso residenziale, possono essere venduti in opzione ai conduttori al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento;

anche se in stato di degrado, si tratta comunque di immobili con un valore particolare, i cui attuali inquilini sono stati già agevolati nell'averne la disponibilità abitativa;

è necessario evitare casi in cui un abbattimento di prezzo del 30 per cento possa creare situazioni di particolare vantaggio per i conduttori agiati, che acquistano in opzione,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti che favoriscono l'applicazione della riduzione di prezzo pari al 30 per cento degli immobili situati nei centri storici, ma non più considerati di pregio, ai casi in cui il reddito complessivo del conduttore acquirente o del nucleo familiare appartenga alla fascia medio-bassa.

9/4447/**131**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

al 31 dicembre 2003 scadranno le agevolazione fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001, e prorogate da ultimo dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 289 del 2002;

non sono venute meno le motivazioni delle suddette agevolazioni fiscali anche al fine di contribuire concretamente alle esigenze delle zone montane,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica, di assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurato l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9/4447/**132**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Olivieri, Quartiani.

La Camera,

premesso che:

al comma 11-*quater* dell'articolo 26 è prevista la vendita degli alloggi della difesa non ubicati all'interno delle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, « secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa »;

le peculiari caratteristiche di operatività e funzionalità cui devono rispondere gli alloggi alienabili sono già oggettivamente indicate dal presente decreto;

impegna il Governo

a considerare, nell'individuazione degli alloggi alienabili ubicati nelle infrastrutture militari, tutti quelli che non siano posti a loro diretto e funzionale servizio.

9/4447/**133**. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Coronella, Gamba.

La Camera,

premesso che:

in Italia, le aree urbane risultano quotidianamente congestionate dal traffico veicolare privato che, peraltro, rappresenta il principale fattore di inquinamento atmosferico;

le regioni e gli enti locali hanno preso varie iniziative per migliorare la vivibilità urbana, attraverso la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro;

sono state spese o risultano programmate per i prossimi anni, risorse finanziarie aggiuntive da parte di alcune regioni, per costruire o completare nuove reti di trasporto ferroviario metropolitano in accordo con comuni e province;

il lavoro svolto mira ad incentivare e favorire l'utilizzo dei servizi pubblici di trasporto e la messa a disposizione di nuovi servizi che permettano di limitare i problemi legati al traffico e all'inquinamento;

prevalentemente sono lavoratori dipendenti e/o studenti coloro che giornalmente utilizzano i mezzi e i servizi pubblici di trasporto e risulta urgente la necessità di assumere politiche nazionali d'incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici di trasporto;

appare importante attuare, possibilmente già con la prossima legge finanziaria, alcune misure di stimolo per sostenere il reddito familiare e l'uso dei mezzi pubblici, prevedendo la deducibilità fiscale degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblici locali;

le conseguenze immediate di tale provvedimento ricadrebbero positivamente sull'incremento dell'uso dei mezzi pubblici e rappresenterebbero un primo significativo risultato per diminuire le tasse familiari. In questo modo verrebbe inoltre premiata la scelta di coloro i quali da tempo hanno scelto i mezzi pubblici di trasporto (particolarmente quelli ferroviari) nonostante i frequenti disagi dovuti a disservizio per mancanza di adeguati finanziamenti;

impegna il Governo

ad assumere un apposito provvedimento necessario per la deducibilità fiscale della spesa per abbonamenti ai servizi pubblici locali in modo da consentire anche agli studenti che sostengono tali spese di usufruire nell'ambito della dichiarazione fiscale familiare dell'agevolazione.

9/4447/**134**. Bellini.

La Camera,

in sede di discussione e approvazione del disegno di legge n. 4447, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

considerata l'esigenza di semplificare e razionalizzare l'operatività della disciplina del concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del predetto decreto-legge, di rendere la stessa coerente con i principi informatori della riforma del sistema fiscale statale approvata con la legge 7 aprile 2003, n. 80, nonché sufficientemente vantaggiosa da indurre i soggetti interessati a richiederne l'applicazione;

rilevata la necessità di garantire che l'istituto sia riservato alle imprese ed ai lavoratori autonomi che hanno connotazioni di correttezza nei comportamenti fiscali, con esclusione quindi di coloro che in ragione di azioni penali avviate per reati tributari o di gravi irregolarità contabili non offrono l'affidabilità necessaria per fruire della modalità di tassazione in esame;

tenuto, altresì, conto dell'importanza che le scritture contabili rivestono ai fini della determinazione e del controllo del reddito effettivamente conseguito, in considerazione dell'esigenza di equa ripartizione del carico fiscale,

impegna il Governo

a promuovere, entro il 1° gennaio 2004, data in cui il provvedimento dispiegherà la sua efficacia, le modificazioni normative volte a:

1) escludere dal concordato i soggetti passivi nei cui confronti o nei confronti dei cui rappresentanti legali in carica negli ultimi 5 anni sia stata avviata, alla data di scadenza del termine per l'adesione, l'azione penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché i soggetti passivi nei cui confronti sia stata accertata, alla medesima data, l'omissione della tenuta o l'inattendibilità delle scritture contabili nei periodi d'imposta interessati dal concordato;

2) a posticipare il termine ultimo per procedere alla comunicazione di adesione al concordato dal 16 marzo 2004 al 30 aprile 2004;

3) a stabilire che l'applicazione del concordato preventivo comporta, comunque, l'osservanza dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili previste dalla normativa vigente e l'eliminazione dell'obbligo di documentazione delle operazioni, salvo richiesta del cliente;

4) a prevedere, considerato il carattere sperimentale della disciplina e la fase di stagnazione dell'economia (Pil non superiore all'1 per cento annuo):

a) che sia i maggiori ricavi sia i maggiori redditi da dichiarare per il 2003 e il 2004 vengano misurati secondo percentuali più contenute;

b) che i maggiori ricavi e i maggiori redditi da dichiarare per il 2004 vengano misurati sulla base di quelli minimi concordati per il 2003, secondo l'impostazione adottata dal testo originario dell'articolo 33, e non sui ricavi e redditi dichiarati per il 2003, che potrebbero risentire di entrate eccezionali non ripetibili l'anno successivo;

c) che la possibilità di raggiungere i ricavi concordati mediante adeguamento in dichiarazione valga, oltre che per l'anno 2003, anche per l'anno 2004, senza alcun limite, evitando il tal modo problemi per i soggetti che intendono avvalersi del concordato e che emettono esclusivamente fatture;

5) ad applicare l'aliquota del 23 per cento o del 33 per cento sui redditi effettivi dichiarati eccedenti rispetto a quelli concordati;

6) a precisare che, in caso di presentazione del condono tombale (articolo 9) o di utilizzazione del concordato (arti-

colo 7) di cui alla legge n. 289 del 2003, non si deve effettuare alcun pagamento per determinare i ricavi congrui 2001 da assumere ai fini del calcolo del concordato preventivo;

7) a chiarire che la decadenza dall'agevolazione per un anno (ad esempio il 2004) non coinvolge l'anno precedente (ad esempio il 2003), se per esso il contribuente ha dichiarato i ricavi (o compensi) e i redditi minimi richiesti.

9/4447/**135**. Leo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (A.C. 4447);

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento è volto a creare le condizioni per l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nel giugno del 2002 contro alcune disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);

se, per un verso, l'articolo richiamato sembra raggiungere tale obiettivo, dall'altro, comporta la sostanziale chiusura del mercato dei servizi pubblici locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è di fatto più consentito partecipare alle gare bandite per l'affidamento di tali servizi, in quanto portatrice direttamente o indirettamente di affidamenti diretti;

per i motivi testé descritti è di fatto bloccato il processo di privatizzazione delle società degli enti locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è, di fatto, più consentito partecipare alle gare bandite per acquisto di partecipazioni azionarie;

non menzionandole espressamente, l'articolo 14 potrebbe causare grave nocumento alle società degli enti locali quotate in borsa, se fossero ritenute escluse dal beneficio del mantenimento dell'affidamento dei propri servizi fino alla scadenza naturale, avendo parametrato ad essa le politiche di investimento e le tariffe praticate;

ciò recherebbe, inoltre, gravi ed irreparabili danni, oltre che ai comuni che ne sono azionisti, ai piccoli risparmiatori che vi hanno investito confidando nell'affidamento in essere;

impegna il Governo:

ad adottare nell'ambito della manovra di finanza pubblica le opportune iniziative volte a ripristinare le condizioni necessarie per l'affermazione della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali e per la privatizzazione delle imprese in mano agli enti locali;

ad adottare altresì, ogni misura legislativa volta ad equiparare, per quanto riguarda la conclusione naturale degli affidamenti in essere, la posizione delle società di servizi pubblici locali quotate in borsa a quelle delle società operanti nei medesimi settori nelle quali il socio sia stato scelto con gara ad evidenza pubblica;

ad assumere, infine, ogni iniziativa di immediata comunicazione volta ad assicurare al mercato borsistico la volontà di adottare tesi a perseguire al più presto le finalità testé indicate.

9/4447/**136**. Mazzocchi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 50 introduce a partire dal 1° gennaio 2004, la Tessera del cittadino, e la costituzione di banche dati centralizzate, in cui dovranno confluire tutti i dati riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche;

la conseguenza dall'attuazione di queste norme, è una sorta di catalogazione della condizione sanitaria di tutti i cittadini che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale, con tutti i rischi connessi per il mantenimento del diritto di privacy su un aspetto così delicato come la salute;

attraverso i farmaci prescritti e le prestazioni specialistiche ottenute, potrebbe essere infatti sempre possibile ricostruire la storia sanitaria di ciascun soggetto;

la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali a fine ottobre scorso, aveva richiamato l'attenzione su una strumentazione, questa voluta dal Governo, che violerebbe il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali per quanto riguarda le informazioni concernenti la salute e quindi protette da particolari garanzie;

lo stesso Presidente dell'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, ha inoltre inviato il 12 novembre scorso una allarmata lettera ai capigruppo parlamentari, evidenziando come questa norma leda chiaramente il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ponendosi altresì in contrasto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva europea 95/46;

c'è inoltre da ricordare che la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria che non richiedono banche dati centralizzate. Tali procedure possono certamente essere rese più efficienti, ma non possono tradursi in una limitazione del diritto alla protezione dei dati personali;

impegna il Governo:

ad adottare le adeguate iniziative normative al fine di escludere il trattamento dei dati sensibili degli assistiti.

9/4447/**137**. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede disposizioni inerenti la regolarizzazione delle violazioni edilizie e disposizioni riguardanti la sanatoria delle occupazioni abusive di aree demaniali: in pratica, ancora una volta – la terza in meno di venti anni –, il Governo vara un condono edilizio di vaste proporzioni, con preoccupanti conseguenze sul piano della tutela del territorio e dell'ambiente;

gli immobili realizzati in assenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione dei rischi sismici e idrogeologici ovvero i cui impianti elettrici, idrici, fognari e di smaltimento delle acque reflue non rispondono alle norme di legge, costituiscono un evidente pericolo per la sicurezza del territorio e mettono a repentaglio l'incolumità delle persone;

la norma citata costituisce un *vulnus* di eccezionale gravità, poiché concede benefici economici ai cittadini che hanno violato o eluso la legge in materia urbanistica, con grave pregiudizio della sicurezza del territorio e incidendo negativamente sui diritti collettivi;

sulla base dei dati forniti dal Cresme (Centro di ricerche economiche e sociologiche del mercato edilizio) si può affermare che:

il patrimonio residenziale abusivo, realizzato a partire dal 1994 è stimabile in circa 362.000 abitazioni con una superficie media di circa metri quadrati 138, per una superficie totale di circa 50 milioni di metri quadrati;

i costi di urbanizzazione – cioè di collegamento ai servizi essenziali per l'abitare che i singoli enti locali si trovano ad affrontare – ammonterebbero ad un totale di 8,7 miliardi di euro;

al netto degli oneri, pagati dai promotori di iniziative edilizie all'atto del ritiro delle autorizzazioni ad edificare, si

ha un disavanzo rispetto ai reali costi di urbanizzazione che gli enti locali sono chiamati ad affrontare pari ad un totale nazionale di euro 4,7 miliardi, a fronte delle risorse acquisibili dalle sanzioni che sarebbero invece pari a circa euro 3,1 miliardi;

molto preoccupante risulterebbe la posizione finanziaria dei comuni che, a fronte di un introito dello Stato per la copertura della Finanziaria 2004 di 3,1 miliardi di euro, si troverebbero a sostenere costi per oltre 8,7 miliardi di euro, con una copertura di soli 4,0 miliardi di euro, e un conseguente disavanzo netto di 4,7 miliardi di euro;

considerando tale disavanzo, l'ipotizzata compartecipazione degli enti locali al 10 per cento delle oblazioni incassate, risulterebbe comunque insufficiente, con una riduzione soltanto parziale del deficit da 4,7 miliardi a 4,4 miliardi di euro;

preoccupazioni analoghe sono state espresse dall'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), nella recente Assemblea di Firenze, la quale ha rilevato che, fra i principali elementi di criticità delle disposizioni sul condono, figurano « l'ampia sanatoria delle costruzioni, anche di quelle realizzate in aree di fragilità ambientale e storica; gli elevati costi per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari per l'inserimento organico dei manufatti abusivi nel contesto ambientale, rispetto dell'esiguità degli oneri concessori; l'insufficiente chiarezza in alcune definizioni e la difficoltosa applicabilità delle norme »; sempre l'ANCI ricorda e sottolinea che il disavanzo per i comuni, derivante dall'applicazione della norma, ammonterebbe a 3,38 miliardi di euro solo per le spese di investimento-impianto per la sanatoria;

sulla base delle predette considerazioni si può affermare, come dichiarato dal Ministro Lunardi in data 16 dicembre 2002, che « Il condono è un provvedimento inopportuno, non produce effetti economici e non è in linea con il nuovo assetto istituzionale »;

come sottolineato dalla nota del Servizio Bilancio dello Stato, la norma di cui all'articolo 32 del provvedimento in esame reca significative difficoltà relative di carattere interpretativo e applicativo, al punto da poter condizionare l'integrale conseguimento degli obiettivi di gettito;

la norma non chiarisce in modo esplicito se sia applicabile alle nuove costruzioni non residenziali e un'eventuale esclusione delle citate tipologie abitative, così come si evincerebbe dalla lettura del testo, renderebbe sovrastimato il gettito atteso dalle previsioni del Governo;

anche attraverso un'analisi comparata con i precedenti condoni edilizi del 1985 e del 1994 è facile prevedere che la quota di adesione alla sanatoria – stimata dal Governo in un valore pari al 56 per cento degli immobili abusivi censiti – appare decisamente ottimistica, soprattutto se si tiene conto del consistente incremento dell'importo unitario delle oblazioni e la mancata previsione di riduzioni connesse a situazioni di disagio abitativo;

nella relazione tecnica del Governo è del tutto assente l'indicazione che dimostri l'effettiva possibilità da parte delle amministrazioni territoriali di compensare gli oneri derivanti dalla sanatoria degli abusi edilizi con il gettito di propria competenza, tenendo conto anche della possibilità, riconosciuta ai medesimi enti, di aumentare l'importo dell'oblazione o degli oneri concessori e dei diritti previsti per il rilascio dei titoli abitativi edilizi;

per quanto concerne la sanatoria per occupazioni abusive delle aree demaniali va rilevato che la relazione tecnica non prende in considerazione una possibile mancata adesione da parte dei contribuenti potenzialmente interessati e, inoltre, non tiene conto dell'esclusione, inserita durante l'esame al Senato, delle aree del demanio marittimo, fluviale e lacuale dalla sanatoria, determinando un probabile ulteriore errore per eccesso nella stima del gettito;

sulla base di un'analisi incrociata dei dati forniti dal CRESME in materia di abusi edilizi sul territorio nazionale, delle leggi regionali approvate in materia urbanistica e dei ricorsi presentati da alcune regioni e province autonome si può stimare una riduzione del gettito della norma sul condono pari a 1,2 miliardi di euro, con ripercussioni rilevanti sul quadro dei conti pubblici;

l'edilizia abusiva coinvolge spesso aree di pregio ambientale o comunque poste sotto tutela, senza alcuna garanzia per quanto concerne i rischi idrogeologici, il flusso delle acque piovane e l'incolumità delle persone;

le amministrazioni locali, ciascuna per le proprie competenze, si troveranno costrette a garantire i servizi di abitabilità delle strutture sanate e ciò comporta un aggravio non previsto dei bilanci comunali, che si sommerà ai tagli dei trasferimenti disposti dalle ultime manovre economiche e costringerà i comuni a ridurre i servizi destinati alla collettività;

appare gravemente immorale il tentativo, peraltro inefficace, di ripianare i conti dello Stato attraverso uno strumento che, non solo crea una disparità tra i cittadini, ma che comporta inevitabilmente un oggettivo aumento della fragilità del territorio e dei rischi legati ad eventi calamitosi, visto che non è da escludere l'ipotesi che vengano sanati abusi edilizi realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico;

lo stesso Capo Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso, ha affermato che la sanatoria di immobili privi della necessaria sicurezza strutturale o realizzati in zone a rischio idrogeologico o sismico, comporterebbe – a fronte di un modesto vantaggio per i conti pubblici – oneri aggiuntivi ingentissimi per far fronte all'aumento dei rischi derivanti da calamità naturali e che le costruzioni abusive realizzate in aree esposte ai vari tipi di rischio sono almeno il trenta per cento del totale;

ogni provvedimento di sanatoria costituisce un atto discriminatorio nei confronti di tutti i cittadini onesti che hanno costruito le proprie abitazioni nel rispetto delle regole e della legge e che questo ulteriore condono può costituire una istigazione all'illecito, minando nel profondo la credibilità dello Stato e la certezza del diritto;

impegna il Governo a:

prevedere che:

le opere abusive realizzate su area demaniale, o appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, o comunque sottoposta a vincoli di qualunque genere, siano acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate;

in caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione sia effettuata a favore dell'amministrazione comunale;

l'acquisizione dell'area possa essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita;

l'acquisizione abbia effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile;

redigere l'elenco delle opere abusive non sanabili e indicare lo stato dei procedimenti relativi, al fine di avviare l'esecuzione immediata della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità;

garantire il ripristino e la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi a spese di responsabili degli abusi;

disporre che le aree acquisite possano essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo;

consentire l'uso temporaneo dell'abitazione realizzata abusivamente solamente qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) la costruzione sia stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 2002;

b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non siano proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;

c) il responsabile dell'abuso si impegni a corrispondere allo Stato un'indennità annua commisurata ai valori del mercato delle locazioni, nonché a sostenere le spese per gli oneri concessori e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione;

d) il responsabile dell'abuso abbia realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;

e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non sia superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

istituire un apposito nucleo di coordinamento per il controllo del territorio e la repressione dell'abusivismo edilizio, che si avvalga delle competenze e della professionalità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e della Guardia di Finanza, che realizzi una banca dati degli immobili situati nel territorio nazionale, accerti la realizzazione di nuovi abusi edilizi ed intervenga immediatamente attraverso la demolizione delle opere realizzate abusivamente.

9/4447/**138**. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

La Camera,

premesso che:

la Campagna Italiana Contro le Mine – ONLUS, entità che raccoglie al suo interno organizzazioni non governative e istanze della società civile italiana impegnate nella lotta contro le mine, e che rappresenta sul territorio italiano la Campagna Internazionale per la Messa al Bando delle Mine, Premio Nobel per la Pace nel 1997, ha bisogno di risorse economiche adeguate allo svolgimento del suo importante impegno umanitario;

il Fondo Nazionale per lo Sminamento Umanitario, istituito dalla Legge n. 58 del 2001, dispone di finanziamenti insufficienti per far fronte alle molteplici esigenze che l'impegno per la bonifica dei territori minati necessita;

lo stesso Sottosegretario agli Affari Esteri, onorevole Mantica, durante la presentazione del rapporto annuale sulle mine Landmine Monitor 2003 il 9 settembre di quest'anno, ha dichiarato che le risorse a disposizione non sono sufficienti;

come evidenziano i dati contenuti nell'edizione 2003 del Landmine Monitor Report, la situazione di inquinamento da mine nel mondo rimane drammatica, e la necessità di interventi a favore delle popolazioni costrette a convivere quotidianamente con questo incubo rimane pressante;

sono almeno 82 i Paesi afflitti da questo flagello, che ha mietuto nel 2002 circa 20.000 vittime, l'85 per cento delle quali civili;

sebbene i finanziamenti stanziati a livello globale per l'azione contro le mine nel 2002 siano cresciuti del 30 per cento rispetto all'anno precedente, è necessario un ulteriore incremento se si vuole assicurare che i Paesi colpiti dalle mine possano raggiungere l'obiettivo di liberarsi da questo flagello nell'arco di 10 anni dall'adesione alla Convenzione;

secondo le agenzie internazionali che si occupano di sminamento, agli attuali livelli di finanziamento ci potrebbero volere 200 anni per bonificare il territorio della sola Bosnia-Erzegovina;

ulteriori finanziamenti sono inoltre necessari per realizzare programmi adeguati di assistenza e riabilitazione delle vittime, carenti in uno più aspetti in almeno 48 i Paesi;

di fronte ad una crisi di tali proporzioni, ed in considerazione della responsabilità morale che incombe sul nostro Paese per il ruolo svolto nella proliferazione delle mine nei decenni passati, l'Italia deve continuare ad offrire un contributo cospicuo alle attività volte ad eliminare il pericolo rappresentato da questi ordigni;

impegna il Governo:

a garantire che una parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto in esame possa essere destinato al fondo nazionale per lo sminamento umanitario.

9/4447/**139**. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premesso che:

il grave squilibrio tra le modalità di trasporto delle merci in Italia è in continuo e preoccupante aumento;

secondo quanto riportato dal Conto Nazionale dei Trasporti nel 1999 il traffico complessivo interno delle merci è stato pari a 242.221 milioni di tonnellate-km, con un aumento del 27 per cento rispetto al 1990 e la percentuale di trasporto su gomma è stata del 67 per cento;

lo squilibrio tra il trasporto stradale e le altre modalità è ancora più evidente se si tiene conto anche del traffico di distribuzione per distanze inferiori ai 50 km e per quello svolto da vettori stranieri, esclusi dalle statistiche su menzionate;

l'enorme mole di merci trasportate lungo le strade italiane causa dei gravi problemi di sicurezza, ambientali e di disagio nei punti deboli della rete infrastrutturale, con particolare riferimento ai trafori ed ai valichi alpini, nei quali si concentra una percentuale rilevante dei transiti;

secondo i dati forniti da Confetra nell'anno 1998 circa 135 milioni di tonnellate di merci hanno attraversato le Alpi italiane, il 35 per cento in più rispetto al 1990; il valico più importante per entità di flussi di merce è il Brennero che, con quasi 30 milioni di tonnellate, ha pesato nel 1998 per oltre il 22 per cento dell'intero traffico che ha attraversato l'arco alpino, seguito dal Gottardo con circa 24 milioni di tonnellate;

per ridurre l'impatto dell'autotrasporto merci sul proprio territorio la Svizzera ha istituito un'imposta sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in conformità con il principio di responsabilità stabilito dal Trattato di Maastricht e alle linee guida definite dal libro bianco della Commissione Europea sui Trasporti, i quali affermano la necessità di tenere conto dei costi ambientali e delle ulteriori esternalità del trasporto stradale;

la tassa sul traffico pesante è lo strumento cardine, individuato dalla stessa Commissione Europea nel suo recente Libro Bianco sui Trasporti, per stabilire una volta per tutte la verità sui costi delle infrastrutture, « internalizzando » i costi esterni a carico della collettività, in particolare in aree sensibili quale quella alpina, dove vige la Convenzione internazionale delle Alpi;

secondo un calcolo effettuato dalla Commissione, ad oggi le tariffe medie stradali europee, per un mezzo pesante che copre 100 chilometri in pianura, si aggirano attorno agli 8.3 euro (16 mila lire), mentre secondo le stime della stessa Commissione Europea si dovrebbero pagare invece tra i 12 euro (23 mila lire) e i 24 euro (36 mila lire) per coprire i costi esterni (costi sanitari e danni alle colture provocati dall'inquinamento atmosferico, costi attribuibili all'usura e alle riparazioni delle infrastrutture, costi sanitari per il

rumore, costi medici legati agli incidenti); detti costi dovrebbero essere comunque adeguati alle particolari condizioni del traffico pesante in montagna, considerato che l'inquinamento provocato da un TIR in una vallata alpina è tre volte superiore a quello prodotto in pianura;

la stessa Commissione Europea, nel suo Libro Bianco « La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte », indica tra le 60 misure prioritarie nel settore dei trasporti l'introduzione di una Tassa, come quella svizzera, per perseguire l'obiettivo del riequilibrio modale; la Commissione, in assenza di politiche che invertano le attuali tendenze, prevede che nel 2010 i costi esterni della congestione, legati al solo traffico stradale, saranno pari allo 0,5 per cento del PIL comunitario; si prevede infatti un aumento del 50 per cento delle emissioni di anidride carbonica, da 739 milioni di tonnellate del 1990 a un miliardo e 113 milioni di tonnellate al 2010 (incremento cui il trasporto stradale contribuirebbe per l'85 per cento);

in questo quadro l'opzione ferroviaria è perseguibile subito; i valichi alpini (Moncenisio/Frejus, Sempione/Loetschberg, Gottardo, Brennero e Tarvisio) oggi sono utilizzati in media soltanto per il 30 per cento delle loro reali potenzialità; secondo alcuni studi sulla capacità reale delle linee di valico transalpine l'ammodernamento ed il potenziamento di tutte le linee a doppio binario esistenti (Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Brennero, Tarvisio, Villa Opicina) si potrebbe raggiungere nel 2015 l'obiettivo di 180 milioni di tonnellate/anno di merci trasportate su ferro;

all'articolo 16 del decreto-legge in esame, evidenzia come la strategia del Governo in materia di trasporto merci sia basata sulla miope prosecuzione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto del carburante, incentivando di fatto il mantenimento dell'attuale squilibrio modale e alterando il mercato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire nel nostro paese un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso confini nazionali dell'arco alpino, commisurata alla massa complessiva dei veicoli con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale;

a predisporre un piano per il riequilibrio modale del nostro sistema trasportistico attraverso l'adozione di un sistema di incentivi per il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia ed al cabotaggio, con particolare attenzione agli attraversamenti alpini, particolarmente sensibili sotto il profilo ambientale e per i quali la stessa Convenzione delle Alpi prevede misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti.

9/4447/**140**. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

appare evidente la necessità di riformare l'attuale sistema monetario internazionale alla luce delle gravi disfunzioni che lo caratterizzano, come l'eccessiva volatilità dei tassi di cambio e i loro persistenti disallineamenti, il susseguirsi di crisi finanziarie, l'ineguale ridistribuzione del credito a livello internazionale e la mancanza di coordinamento tra le politiche economiche dei principali paesi industrializzati;

una delle cause principali degli squilibri va ricercata negli enormi flussi internazionali di capitali e nella loro forza destabilizzante;

appare necessaria l'introduzione di meccanismi di controllo di fenomeni preoccupanti come la speculazione, che promuovano crescita e stabilità economica e distribuiscano in maniera più equa il gettito fiscale;

una proposta di grande efficacia verso una riforma globale del sistema finanziario internazionale è la realizzazione di un'imposta sulle transazioni valutarie presentata per la prima volta nel 1972 dal Premio Nobel per l'economia James Tobin;

si tratterebbe, secondo l'ipotesi formulata da James Tobin, di un'imposta molto limitata – pari allo 0,05-0,1 per cento – da applicare a tutte le transazioni valutarie a tutte le operazioni finalizzate alla conversione di una valuta in un'altra;

un'aliquota così bassa non disincentiverebbe gli investimenti produttivi e di medio-lungo periodo, mentre renderebbe più costosi quelli speculativi di breve periodo, contribuendo così a disincentivarli; si riuscirebbe in tal modo a ridurre il volume dei flussi di capitale di breve periodo assicurando una maggior stabilità al sistema;

secondo una stima prudente, l'introduzione di questa tassa nei paesi industrializzati permetterebbe di raccogliere tra i 90 e i 100 miliardi di dollari l'anno, una cifra che corrisponde al doppio di quanto viene oggi destinato alla cooperazione allo sviluppo; il gettito potrebbe essere raccolto a livello nazionale dalle Banche centrali e destinato ad interventi nazionali (interventi sociali, programmi per l'occupazione) ed internazionali (cooperazione allo sviluppo, salvaguardia dell'ambiente, tutela dei diritti umani);

l'introduzione di questa imposta consentirebbe il monitoraggio dei flussi finanziari al fine di combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio dei proventi di traffici illeciti e, inoltre, proteggerebbe le valute nazionali in momenti di crisi, evitando alle Banche Centrali di bruciare ingenti quantità delle loro riserve in tentativi, spesso inutili, di scongiurare una massiccia svalutazione;

la realizzazione di un'imposta sulle transazioni valutarie permetterebbe il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

ridurre i flussi di capitale speculativi e di breve periodo;

rilanciare l'autonomia politica nazionale;

ridistribuire in maniera più equa il gettito fiscale fra i diversi settori dell'economia;

monitorare i flussi di capitale per combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;

reperire risorse finanziarie da destinare: a livello nazionale per attuare politiche di lotta all'esclusione sociale, alla disoccupazione e a programmi di accoglienza rivolti ad immigrati e rifugiati; a livello internazionale per attuare programmi di lotta alla povertà, di salvaguardia dell'ambiente, di tutela dei diritti umani, di sviluppo sociale e sostenibile, di prevenzione dei conflitti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire una commissione preposta all'elaborazione di una proposta per l'istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie;

a farsi promotore, presso gli altri paesi dell'Unione europea, dell'imposta sulla transazioni valutarie, proponendo di coordinare un'azione comune per l'elaborazione di un progetto di tassazione omogenea ed armonica;

a predisporre, adeguate iniziative normative per l'introduzione dell'imposta sulle transazioni valutarie per il solo territorio nazionale, prevedendo che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta debba essere destinato prioritariamente alle seguenti finalità:

a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti;

b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare

riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;

d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

9/4447/**141**. Cento, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 47 del decreto-legge in esame contiene misure penalizzanti nei confronti dei lavoratori esposti all'amianto e non trova riscontro né nelle esigenze di risparmio dei conti pubblici né nei confronti dei diritti della categoria dei lavoratori che, più di altri, è esposta a rischi sanitari;

appare opportuno che lo Stato fornisca le necessarie garanzie a tutela della salute dei lavoratori particolarmente esposti a rischi sanitari derivanti dallo svolgimento della propria attività in luoghi insalubri o privi dei necessari requisiti di sicurezza;

impegna il Governo:

a dare una maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori a rischio.

9/4447/**142**. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

il Mezzogiorno è distante dalle politiche di questo Governo. Le aspettative e le richieste provenienti dai cittadini delle Regioni del Sud anche quest'anno sono state deluse;

le leggi finanziarie e di bilancio non tengono in nessun conto le emergenze ataviche che impediscono ad una parte importante del Paese di essere competitiva e di poter diventare parte integrante dell'Italia e di essere protagonista nella nuova Europa;

gli investimenti in infrastrutture sono pochi ed insufficienti. Soprattutto manca una seria politica che punti al collegamento tra le regioni meridionali e le altre regioni europee;

così come sono insufficienti gli investimenti pensati e predisposti per valorizzare le tante energie, le tante competenze e le tante intelligenze che vivono, studiano e lavorano nel Sud;

i tagli alla ricerca sono scandalosi. La formazione non è presa in considerazione;

non c'è alcuna attenzione nei confronti dei cervelli prodotti dalle scuole e dalle università meridionali;

in questo quadro drammatico, la Calabria è la regione più isolata di un Mezzogiorno emarginato;

la Calabria è al centro del Mediterraneo e ben potrebbe essere il ponte per costruire un'Europa di pace, di prosperità e di sviluppo;

le politiche del Governo, però, annientano questa giusta ambizione;

gli investimenti infrastrutturali per la Calabria sono inesistenti: i lavori per la Salerno-Reggio Calabria languono, il progetto della Statale 106 Reggio Calabria-Taranto è solo agli inizi, i collegamenti

ferroviari sono scadenti ed insufficienti, l'aeroporto di Lamezia Terme non è valorizzato per quanto potrebbe, il Porto di Gioia Tauro attende interventi che ancora mancano, quello di Corigliano deve essere ancora lanciato;

le giuste rimostranze dei calabresi, in Europa non hanno voce. Le università calabresi rimangono nella drammatica attesa di fondi e di attenzioni. Gli imprenditori medi e piccoli che hanno idee aspettano, spesso invano, risposte ed interventi,

impegna il Governo

a promuovere una svolta nelle politiche dell'interesse del Mezzogiorno d'Italia e della Calabria in particolare, che abbiano come obiettivo, quello di rendere protagonista il Mezzogiorno e la Calabria, di una nuova fase di sviluppo, di occupazione, di progresso.

9/4447/**143**. Mancini, Oliverio.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447;

premesso che:

l'articolo 13 del decreto riforma in modo sostanziale la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;

i commi 22 e 23 dell'articolo 13 prevedono che il finanziamento dei fondi di garanzia interconsortile avvenga attraverso il versamento da parte dei confidi aderenti, successivamente all'approvazione del bilancio, di un contributo obbligatorio pari ad almeno allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti; parimenti, anche i confidi che non aderiscono ad un autonomo fondo di garanzia interconsortile sono tenuti a versare una quota annuale, sempre pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, al Ministero dell'economia e delle finanze;

tali disposizioni sono tecnicamente imprecise – l'attività dei confidi è infatti costituita essenzialmente dal rilascio di garanzie e non dalla concessione di finanziamenti – nonché economicamente insostenibili per i confidi, poiché richiedono un contributo eccessivamente oneroso;

i confidi sarebbero obbligati a versare un contributo che non hanno provveduto ad accantonare in bilancio e che comunque non è correlato a prestazioni ricevute dai fondi di garanzia interconsortile in termini di controgaranzie o cogaranzie;

il comma 32 dell'articolo 13 prevede l'estensione ai confidi delle disposizioni previste per gli intermediari finanziari *ex* articolo 107 del TUB;

questo implica che un numero rilevante di confidi, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, sarebbero sottoposti a vincoli molto forti: dalla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia a tutta una serie di obblighi prevista per questo tipo di intermediari;

molti di tali obblighi – ad esempio l'assoggettamento alla normativa antiriciclaggio – sono già assolti dai soggetti che accordano il credito a monte della garanzia;

l'assoggettamento a questa disciplina potrebbe costituire un peso insopportabile per tutti o quasi i confidi; paradossalmente, tra l'altro, i vincoli sono associati al divieto di svolgere altre operazioni riservate agli intermediari finanziari;

tali vincoli potrebbero compromettere le capacità di sviluppo proprio di quella parte del sistema dei confidi che, in un periodo di tempo adeguato, potrebbero essere in grado di trasformarsi in intermediari finanziari con l'iscrizione volontaria nell'elenco speciale;

i commi da 25 a 28 prevedono una complessiva riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge n. 662 del 1996,

con il conferimento del Fondo in una società per azioni costituita con atto unilaterale dallo Stato ed avente per oggetto esclusivo la sua gestione;

tale riforma propone una formulazione confusa della nuova società pubblico-privata che dovrebbe subentrare ai Fondi PMI e Artigiancassa;

la riforma è in contrasto con il dettato costituzionale per quanto riguarda il comparto specifico dell'artigianato: è questa infatti materia di legislazione concorrente delle Regioni, che hanno pertanto piena potestà legislativa e regolamentare in materia;

tale Fondo, costituito come Spa, dovrebbe effettuare operazioni di contro garanzia delle garanzie, cogaranzie e contro garanzie prestate dai soci della società stessa;

il Fondo, come Spa regolata dal codice civile, non avrebbe i medesimi requisiti (coefficiente di ponderazione pari a zero) dei fondi pubblici in senso stretto, come richiesto da Basilea 2,

impegna il Governo:

a commisurare il contributo obbligatorio che sia i confidi aderenti che quelli non aderenti a fondi di garanzia interconsortile devono versare a tali fondi per concorrere al loro finanziamento non ai finanziamenti complessivamente garantiti ma alle garanzie complessivamente erogate nell'arco di un anno; ovvero, in alternativa, a prevedere che il contributo obbligatorio sia pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio, al lordo di tale contributo;

a prevedere che i nuovi criteri per la determinazione di tale contributo, comunque definiti, si applichino a decorrere dal bilancio 2004;

a favorire una graduale trasformazione dei confidi in intermediari finanziari, prevedendo l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale *ex* articolo 107 solo per quei confidi che integrino contemporaneamente i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nell'elenco speciale e i requisiti determinati, sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per intermediari che rilasciano, in via esclusiva o prevalente, garanzie (attualmente fissati con decreto ministeriale 2 aprile 1999);

ad estendere anche ai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, ogni altra attività riservata agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del Testo unico;

a stabilire un regime di vigilanza attenuata per i confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB rispetto ai vincoli previsti per gli altri intermediari iscritti a tale elenco;

quanto alla riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge n. 662 del 1996, a prevedere espressamente, per il settore dell'artigianato, un sistema di controgaranzia a livello regionale;

a garantire che il Fondo, comunque costituito, rispetti i requisiti dei fondi pubblici in senso stretto (coefficiente di ponderazione pari a zero), come richiesto da Basilea 2.

9/4447/**144**. Bersani, Gambini, Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 14 del decreto-legge in esame, viene assicurata una maggiore libertà di scelta agli Enti locali in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali rispetto alla legislazione precedente;

considerato che tale libertà di scelta si inserisce nel quadro del rispetto dell'autonomia degli Enti locali e di una progressiva devoluzione delle competenze e delle potestà, legislative e regolamentari,

alle articolazioni locali della Repubblica di cui all'articolo 114 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad assicurare attivamente il pieno ed effettivo esercizio di tale libertà di scelta;

a presentare, in sede di esame della legge finanziaria, una modifica normativa che estenda ulteriormente la facoltà di scelta degli Enti locali in materia di affidamento di servizi pubblici, con particolare riferimento alle aziende consortili di gestione dei servizi;

a presentare al Parlamento un disegno di legge sui servizi pubblici locali che devolva alle Regioni la piena potestà legislativa e agli Enti locali la potestà regolamentare in materia, salvaguardando qualità e quantità delle prestazioni sociali.

9/4447/**145.** Folena, Nesi, Vendola, Di Gioia.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

premesso che:

alla fine della X legislatura fu approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257 che riconosce ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni, la rivalutazione ai fini delle prestazioni previdenziali, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto ed una uscita anticipata dal lavoro di 6 mesi per ogni anno di esposizione, per un massimo di cinque anni;

l'articolo 47 del decreto in fase di conversione modifica e per alcuni versi restringe i benefici previdenziali dei lavoratori esposti all'amianto;

impegna il Governo:

a prevedere interventi di carattere finanziario e normativo volti ad estendere i benefici dei circa 60.000 lavoratori che sono stati esposti durante il proprio lavoro all'amianto.

9/4447/**146.** Carbonella, Banti, Ruggieri.

La Camera,

preso atto che:

è da tutti riconosciuta la necessità di investire nel campo della ricerca e dell'innovazione quale elemento essenziale della crescita e dello sviluppo di un Paese;

nel presente testo di legge sono previsti finanziamenti degli investimenti in ricerca e innovazione;

impegna il Governo:

1) a verificare la possibilità di arrivare in tempi rapidi allo sblocco delle assunzioni per quanto riguarda le Università, dando così la possibilità ai nostri giovani ricercatori di contribuire in maniera attiva alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese;

2) a tenere nella giusta considerazione le Università da poco costituitesi che hanno maggiore necessità di finanziamenti per proseguire nella loro opera.

9/4447/**147.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Di Gioia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento è volto a creare le condizioni per l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nel giugno del 2002 contro alcune disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);

se, per un verso, l'articolo richiamato sembra raggiungere tale obiettivo, dall'altro, comporta la sostanziale chiusura del mercato dei servizi pubblici locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è di fatto più consentito partecipare alle gare bandite per l'affidamento di tali servizi, in quanto portatrice direttamente o indirettamente di affidamenti diretti;

per i motivi testé descritti è di fatto bloccato il processo di privatizzazione delle società degli enti locali, poiché a nessuna impresa nazionale comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è, di fatto, più consentito partecipare alle gare bandite per acquisto di partecipazioni azionarie;

non menzionandole espressamene l'articolo 14 potrebbe causare grave nocumento alle società degli enti locali quotate in borsa, se fossero ritenute escluse dal beneficio del mantenimento dell'affidamento dei propri servizi fino alla scadenza naturale, avendo parametrato ad essa le politiche di investimento e le tariffe praticate;

ciò recherebbe inoltre, gravi, ed irreparabili danni, oltre che ai comuni che ne sono azionisti, ai piccoli risparmiatori che vi hanno investito confidando nell'affidamento in essere;

l'*iter* parlamentare di conversione in legge del decreto-legge n. 269 del 2003 è stato caratterizzato dalla apposizione, in entrambi i Rami del Parlamento, della questione di fiducia da parte del Governo, impedendo in questo modo che potessero essere corrette le disposizioni dell'articolo 14, palesemente contrarie allo spirito di apertura concorrenziale del mercato dei servizi pubblici locali;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente, anche con il disegno di legge finanziaria già in corso di approvazione, le opportune iniziative volte a ripristinare le condizioni necessarie per l'affermazione della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali e per la liberalizzazione dei mercati, nonché ad adottare, con la massima urgenza, ogni misura legislativa volta ad equiparare, per quanto riguarda la conclusione naturale degli affidamenti in essere, la posizione delle società di servizi pubblici locali quotate in borsa a quella delle società operanti nei medesimi settori nelle quali il socio sia stato scelto con gara ad evidenza pubblica e ad assumere, infine, ogni iniziativa immediata volta ad assicurare al mercato borsistico la volontà di adottare provvedimenti tesi a perseguire al più presto le finalità testé indicate.

9/4447/**147-bis**. Lusetti, Santagata.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9, comma 6, della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni ed integrazioni, ha creato un notevole contenzioso che vede coinvolti i datori di lavoro agricoli in zone montane e svantaggiate e l'INPS. I primi sostengono, contrariamente all'INPS, la cumulabilità dei contributi previdenziali ed assistenziali con i benefici concessi dal decreto-legge n. 536 del 1987;

il suddetto orientamento è stato avallato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 14227 del 2000, determinando una serie di richieste volte al rimborso delle agevolazioni non concesse a titolo di fiscalizzazione;

l'articolo 44, comma 1, del disegno di legge in esame fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 6, del decreto-leggo n. 536 del 1987, precisando che la riduzione dei contributi previdenziali previsti dalla legge n. 67 del 1988 non sia cumulabile con i benefici concessi dal decreto-legge n. 536 del 1987;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere le necessarie iniziative affinché nell'ambito

della manovra di finanza pubblica o in altro specifico provvedimento sia assicurato il mantenimento dei giudicati che nel contempo si siano formalizzati nel contenzioso in essere nonché una idonea previsione normativa che mantenga comunque in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori nelle zone montane o svantaggiate i medesimi benefici previdenziali anche utilizzando strumenti giuridici e fiscali diversi da quelli in questione.

9/4447/**148.** Rava, Olivieri.

La Camera,

premesso che:

il comma 11-*quater* dell'articolo 26 estende agli alloggi di servizio per il personale delle Forze armate la disciplina, di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante operazioni di cartolarizzazione;

la disciplina richiamata riconosce ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, con una riduzione rispetto al prezzo di mercato del 30 per cento, in caso di acquisto in forma individuale, e con un'ulteriore riduzione, in caso di acquisto attraverso mandato collettivo;

peraltro, ai sensi della lettera *c)* del citato comma 11-*quater* dell'articolo 26 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute gli alloggi occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso;

in caso di ricorso giurisdizionale avverso il suddetto provvedimento di recupero forzoso, il relativo procedimento non può ritenersi concluso sino all'adozione di sentenza passata in giudicato;

impegna il Governo:

ad interpretare l'articolo 26, comma 11-*quater*, lettera *c),* in modo da considerare il caso dei soggetti per i quali la procedura di recupero forzoso si sia conclusa con sentenza passata in giudicato ovvero i soggetti relativamente ai quali siano scaduti i termini per la proposizione del ricorso avverso il medesimo provvedimento.

9/4447/**149.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Gioacchino Alfano.

La Camera,

premesso che:

in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 concernente « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici », l'articolo 42 prevede nuove procedure per i ricorsi relativi al riconoscimento del diritto a percepire pensioni, assegni ed indennità;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità del ricorso in sede amministrativa ad escludere che in caso di respingimento siano accollate al disabile le spese legali.

9/4447/**150.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Bogi, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447;

al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca, e lo sviluppo dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale,

impegna il Governo:

a istituire l'« Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica », denominato « ISST », con sede in Genova, per sviluppare attività ed iniziative in stretto e

costante coordinamento con le università, gli enti di ricerca pubblici e privati, i laboratori universitari, le associazioni, le fondazioni e i centri di ricerca, i dipartimenti universitari, con le seguenti finalità:

a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema Innovazione Ricerca Impresa Occupazione (SIRIO), con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione degli indirizzi generali dei ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni, di concerto con le parti sociali, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;

b) creare una rete permanente di collegamento tra centri di eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica e privata e imprese che intendano sviluppare iniziative innovative di evidente rilievo tecnico-scientifico con prospettive di valorizzazione economica e sociale nel contesto di piani di sviluppo locale;

c) individuare filiere tecnologiche in relazione alle vocazioni di sviluppo dei diversi territori e alle risorse disponibili nel campo dell'innovazione;

d) selezionare i livelli di eccellenza della ricerca pubblica e privata disponibili ad operare in tali filiere;

e) individuare e promuovere gli attori imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative produttive ad alto contenuto di innovazione;

f) valutare, monitorare e individuare le fonti pubbliche e private di copertura del fabbisogno finanziario dei progetti ad alto contenuto di innovazione;

g) determinare gli obiettivi, gli strumenti, i punti di eccellenza, nonché le priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) promuovere e sostenere la diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;

i) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dal programma triennale (SIRIO) di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'Università della Ricerca Scientifica, della Salute, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni;

a ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e a favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, prevedendo altresì che l'ISST provveda a definire metodologie e sistemi di « *rating* tecnologico » allo scopo di consentire un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal piano SIRIO nonché a valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di uno specifico settore produttivo;

ad attribuire all'ISST la funzione di studio, analisi e valutazione dello « stato della tecnica » nelle diverse aree del paese; a prevedere che esso operi inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese;

a prevedere che l'ISST operi come « nucleo di valutazione degli investimenti innovativi » e che esso offra servizi di

assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, nell'intento di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili sulle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, a prevedere che il l'ISST provveda a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti;

a prevedere, per tali finalità, che la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti dovrà essere autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse;

a disporre che tali importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti affluiscano in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione ISST, in modo da costituirne il patrimonio iniziale;

a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti;

a disporre a favore dell'ISST, ai fini della sua valorizzazione, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014 e a prevedere che tali somme possano essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto

9/4447/**151.** Pinotti, Burlando, Labate.

La Camera,

premesso che:

in relazione all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato particolarmente l'attenzione sui contenuti di tale norma che prevede modalità nuove per il trattamento dei dati relativi alle prescrizioni farmaceutiche ed alle prestazioni specialistiche;

nella relazione che accompagna il decreto si sottolinea che l'articolo 50 prevede disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori dei servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria;

tali finalità sicuramente apprezzabili per l'obbiettivo di un più razionale controllo della spesa sanitaria, sono tuttavia perseguite attraverso una strumentazione che rischia di violare il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali giustamente considerate dal legislatore come particolarmente « sensibili » e quindi assistite da particolari e forti garanzie;

la costituzione di banche dati centralizzate, su cui confluirebbero tutti i dati riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche appare in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone, una valutazione del rapporto tra finalità perseguite e mezzi adoperati;

simili banche dati non esistono in alcun altro paese;

la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria ma che non possono tradursi in una compressione del diritto alla protezione dei dati personali;

una scelta del genere contrasta con l'orientamento assunto da Governo e Parlamento attraverso il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e con quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva europea 95/46;

nella norma in questione, in particolare, viene prevista la costituzione di una separata banca dati contenente il codice fiscale di tutti gli assistiti;

della pericolosità di tale banca dati sembra consapevole il legislatore tanto che al comma 10 si dispone che al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla tessera del cittadino;

questa garanzia appare tuttavia del tutto insufficiente dal momento che la semplice esistenza di tale archivio conserva nel sistema la possibilità di risalire all'identità dell'assistito e quindi all'intera sua storia sanitaria documentata da ricette mediche e prescrizioni specialistiche;

impegna il Governo:

a mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali attraverso soluzioni che escludano il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli assistiti costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi;

a concordare con le regioni la strumentazione prevista al fine di evitare il disordine e la confusione esistenti nel settore delle tessere o carte elettroniche identificative dove una quarta tessera si aggiungerebbe a quelle già annunciate o in via di sperimentazione (carta di identità elettronica, carta dei servizi, carte sanitarie) con possibili rischi di indebolimento della protezione dei dati personali a causa della loro disseminazione.

9/4447/**152.** Labate.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447, articolo 39, comma 12-*bis*;

considerato che:

l'articolo 39, comma 12-*bis*, estende ai concessionari incaricati della raccolta delle scommesse sportive le misure agevolative inerenti il versamento rateale di debiti pregressi così come previsto dall'articolo 8, commi 5, 6, 7, 8, 9 della legge 1° agosto 2003, n. 200 per i concessionari incaricati della raccolta di scommesse ippiche;

l'articolo 8, comma 8 della legge n. 200, prevede la sospensione degli effetti dei provvedimenti di decadenza che determinano la cessazione dei rapporti di concessione, e la loro successiva estinzione nei riguardi dei concessionari che aderiscono alle condizioni economiche stabilite dalla nuova normativa;

numerosi concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive sono stati dichiarati decaduti, ed è loro preclusa attualmente la possibilità di raccolta di scommesse;

i tempi tecnici necessari per l'adesione, da parte dei concessionari decaduti, alle nuove condizioni economiche previste dall'articolo 39, comma 12-*bis*, determineranno conseguenze economiche e finanziarie di particolare gravità e rilevanza sotto il profilo del mancato gettito a favore dell'Erario e degli Enti concedenti;

impegna il Governo

affinché impartisca adeguate istruzioni alle amministrazioni competenti per l'immediato ripristino del collegamento telematico con il totalizzatore sportivo nazionale nei confronti dei concessionari che ne fossero ad oggi privi, e ciò fino alla avvenuta adesione alle condizioni economiche previste dall'articolo 39, comma 12-*bis*.

9/4447/**153.** Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

l'ulteriore abbattimento del prezzo dell'alloggio è concesso ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo

almeno il 50 per cento o l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;

tale possibilità è preclusa agli acquirenti degli alloggi militari stante le esclusioni dovute alla tipologia delle unità residenziali ed allo *status* giuridico degli utenti – in servizio o in quiescenza –;

a causa delle limitazioni sopra riportate non potrà mai verificarsi la vendita in blocco dell'intero fabbricato;

impegna il Governo

a considerare valido, per il calcolo del 50 per cento o dell'80 per cento per l'acquisto a mezzo mandato collettivo, il numero delle unità residenziali effettivamente individuate per l'alienazione nell'ambito di ogni fabbricato.

9/4447/**154.** Giorgio Conte, Ascierto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2002 disponeva, a decorrere dal 2001, la possibilità di utilizzare quota non inferiore a 15 miliardi di lire del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'erogazione di contributi ad associazioni di volontariato, o ad Onlus, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e, limitatamente alle Onlus, per l'acquisto dei medesimi beni strumentali ai fini della loro donazione alle strutture sanitarie pubbliche;

l'articolo 20 del decreto-legge n. 269 in esame prevede che tale possibilità possa essere esercitata anche mediante riduzione del 20 per cento del prezzo praticato dal venditore, che poi si rivarrà in sede di compensazione fiscale a valere sulle risorse assegnate, ma limitatamente al solo acquisto di ambulanze;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere in via interpretativa le facoltà concesse dalla norma, senza oneri per la finanza pubblica.

9/4447/**155.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Arnoldi.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 269/03 recante « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici »;

premesso che:

l'articolo 27 introduce una procedura per la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare pubblico;

la verifica suddetta ha per oggetto l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dei beni pubblici, è affidato alle soprintendenze e prevede la procedura del silenzio-assenso, secondo la quale se entro 120 giorni dalla richiesta di verifica non avviene comunicazione da parte della sovrintendenza stessa, i beni pubblici vengono considerati a tutti gli effetti privi di interesse culturale e possono essere alienati;

in caso di esito negativo della verifica la norma incide direttamente sul patrimonio appartenente al demanio dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, ivi compresi quei beni e interessi indisponibili e costituzionalmente tutelati;

la formulazione di bene culturale (che si rifà all'articolo 2 del T.U. dei Beni CC.AA.) è quanto mai ampia, e comprende praticamente tutto: dalle ville, parchi e giardini di valore artistico e storico alle cose mobili (collezioni, pinacoteche, archivi, manoscritti); dalle cose che documentano vicende storiche e militari ai reperti archeologici; dai singoli manufatti ai complessi storici e monumentali;

con questa norma si pongono quindi le premesse per il potenziale « svincolo » di una gran parte di questo patrimonio e alla possibile successiva alienazione a privati;

impegna il Governo:

a prevedere il silenzio-diniego in luogo del silenzio-assenso previsto dalla norma, al fine di dare maggiori certezze e garanzie circa la verifica di interesse culturale del patrimonio pubblico;

a prevedere al comma 2, l'emanazione di un regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da trasmettere alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

a prevedere che nella predisposizione degli indirizzi di carattere generale di cui al comma 2, a cui si dovranno attenere le soprintendenze, gli immobili di cui al comma 1 siano comunque dichiarati inalienabili quando siano:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b),* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come « Ministro », anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi;

e) beni di interesse paesaggistico e ambientale;

f) immobili situati all'interno dei parchi e delle aree protette;

a prevedere con apposite norme che i provvedimenti motivati di cui al comma 10 siano depositati presso le soprintendenze regionali competenti per la durata di quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, e che fino a 15 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le associazioni ambientaliste e di tutela del patrimonio culturale e ambientale dello Stato nonché gli altri enti pubblici e le istituzioni interessate. Dopodiché la soprintendenza regionale, può modificare il provvedimento motivato dandone comunicazione immediata all'agenzia richiedente.

9/4447/**156.** Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Capitelli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 257 del 27 marzo 1993 ha previsto tra l'altro la concessione di benefici previdenziali per i lavoratori che hanno avuto la sventura di essere esposti all'amianto;

il problema dell'amianto e delle conseguenze sulla salute dei lavoratori esposti a questo rischio rappresenta un problema sociale di vaste proporzioni e come tale va affrontato avendo presente che i suoi effetti hanno carattere progressivo;

in questi anni decine e decine di migliaia di lavoratori hanno presentato domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto;

molti di loro sono già in possesso dell'attestato dell'INAIL che riconosce loro l'avvenuta esposizione all'amianto;

altri stanno aspettando sia la decisione dell'INAIL che della magistratura;

impegna il Governo

a ripristinare la situazione precedente al decreto-legge n. 269/2003, riprendendo il confronto in sede parlamentare per la revisione della 257/93.

9/4447/**157.** Innocenti, Cordoni, Ruzzante, Buffo, Diana, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Montecchi, Gambini, Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

il tragico attentato di Nassiriya ha messo ancora una volta in luce l'eroico sacrificio dei nostri cittadini migliori;

questi cittadini, lavorando delle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, in patria e all'estero, vigilano sulla sicurezza della intera popolazione italiana e garantiscono, con il loro operato, l'esistenza stessa dei presidi della democrazia e dei valori universali di pace e di libertà che sono condivisi dalla umanità intera;

questi cittadini che rischiano, come purtroppo dimostrano i fatti di Nassiriya e gli attentati terroristici in Italia, ogni giorno la loro vita in patria ed all'estero contro la criminalità ed il terrorismo, non godono, per antiche omissioni, di trattamenti economici e normativi adeguati ai rischi che corrono ed alla loro professionalità, sicuramente tra le più elevate nell'ambito del pubblico impiego;

verso questi cittadini, militari delle Forze Armate e operatori delle Forze di Polizia, l'intera nazione è in debito;

il Parlamento ed il Governo devono onorare questo debito stanziando congrue risorse per gli aumenti stipendiali e l'ammodernamento delle strutture e dei mezzi che devono essere adeguati alle sfide che la criminalità ed il terrorismo impongono, recuperando da capitoli di bilancio e finalizzazioni, somme che molto spesso non vengono impiegate e finiscono in economia negli esercizi finanziari successivi;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare congrue risorse da destinare ai miglioramenti stipendiali ed all'ammodernamento di mezzi e strutture delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

9/4447/**160**. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Lo Presti, Alberto Giorgetti.

La Camera,

premesso che:

il comma 22 dell'articolo 32 prevede l'aumento del 300 per cento dei canoni demaniali, sulla base delle tariffe citate dal decreto-legge n. 342 del 5 agosto 1998;

l'applicazione di una simile disposizione rischia di danneggiare gravemente oltre i concessionari di spiagge anche il consumatore finale e cioè il turista balneare sul quale ovviamente ricadranno le conseguenze del anzidetto aumento;

impegna il Governo

a « diluire » in 12 anni ovvero 6+6 equivalenti a due rinnovi di licenza come stabilito dall'articolo 10 della legge n. 88 del 16 marzo 2001 e a finalizzare il detto aumento all'ottenimento del diritto reale di superficie per 99 anni per le aree dove insistono le strutture ricettive balneari recando le norme dei PRG dei vari comuni.

9/4447/**161** Ruggieri, Rusconi.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4447, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni ur-

genti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, i canoni annui delle concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei sono determinati, a decorrere dal 1º gennaio 1994, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n, 449 del 1997, i canoni, come determinati ai sensi del citato articolo 3, comma 1, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997;

l'articolo 04, comma 1, del citato decreto-legge n. 400 del 1993 dispone che i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime siano aggiornati annualmente con decreto del ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici dei prezzi determinati dall'ISTAT;

il decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, ha determinato i canoni per le concessioni turistico-ricreative;

l'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 400 stabilisce in sei anni la durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative, prevedendone l'automatico rinnovo alla scadenza;

il comma 21 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 dispone che i canoni annui delle concessioni con finalità turistico-ricreative siano rideterminate con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze;

al contempo, il comma 22 del medesimo articolo 32 del decreto-legge stabilisce che, dal 1º gennaio 2004 i canoni per le concessioni d'uso siano rivalutati in misura pari al 300 per cento;

impegna il Governo

1. a chiarire in termini inequivocabili, eventualmente anche mediante successivi interventi normativi, che la rideterminazione nella misura del 300 per cento, disposta dal comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge in discussione, dei canoni per le concessioni d'uso non si applica alle concessioni con finalità turistico-ricreative, per le quali il comma 21 del medesimo articolo 32 detta una specifica previsione, stabilendo che i relativi canoni siano rideterminati con apposito decreto ministeriale;

2. a precisare che il decreto ministeriale di ridetenninazione dei canoni previsto dal comma 21 dell'articolo 32 dcl decreto-legge è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

3. a coordinare le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 dell'articolo 32 con le citate disposizioni del decreto-legge n. 400, le quali, prevedendo il rinnovo automatico delle concessioni con finalità turistico-ricreative, stabilivano altresì l'automatico adeguamento annuale dei canoni.

9/4447/**162** La Malfa.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

premesso che:

l'intervento normativo di cui all'articolo 29 del decreto esaminato si prefigge il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici, per i quali non sia stato accettato un interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo gratuito degli immobili di-

smessi e comporta, conseguentemente, il ricorso, per le pubbliche amministrazioni occupanti, alla formula della locazione passiva;

per provvedere a tali spese di locazione, la norma in esame prevede l'istituzione di un fondo apposito, determinato a partire dal 2005 con legge di bilancio, mentre, per l'anno 2004, tale fondo viene alimentato, in parte, con i ricavi realizzati dalle dismissioni, e, per la restante parte, riutilizzando una quota delle risorse stanziate per i programmi infrastrutturali per le Agenzie fiscali e il Corpo della Guardia di finanza, di cui agli articoli, rispettivamente, 28, comma 3 *(Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze)*, e 29, comma 4 *(Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza)* della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

le somme non impegnate nell'ambito dei segnalati programmi infrastrutturali al termine dell'esercizio finanziario 2003 vanno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al citato fondo, secondo procedure diversificate relativamente alle risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della citata legge, già stanziate per l'anno 2000 per gli impegni pluriennalì in limiti di impegno ventennali e non utilizzate entro il 31 dicembre 2003;

con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota delle risorse suddette da far affluire sia al fondo per le spese di locazione degli immobili per la Guardia di finanza, sia, per differenza, da destinare, con successiva variazione di bilancio, all'incremento delle dotazioni finanziarie per il programma infrastrutturale del Corpo;

valutato che:

la finalità della norma introdotta è quella di non pregiudicare il consolidamento sul territorio del dispositivo di contrasto ai crimini finanziari ed economici, assicurando le esigenze infrastrutturali della Guardia di finanza, è che, allo scopo, è stato introdotto un vincolo di destinazione del fondo, per la parte alimentata con le risorse originariamente destinate dalla legge n. 28 del 1999 al programma di costruzione e acquisizione di immobili per il Corpo e non impegnate alla fine del 2003;

tali somme, una volta determinate dal ministro, dovranno incrementare, per quota parte, il corrispondente capitolo di parte corrente finalizzato alle spese di locazione degli immobili della Guardia dì finanza e per la restante parte delle dotazioni finanziarie non utilizzate di cui ai limiti di impegno ventennali decorrenti dall'anno 2000, portandola ad incremento del pertinente capitolo di bilancio relativo al programma infrastrutturale del Corpo;

le risorse così confluite vengono impiegate per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, per l'assunzione di limiti di impegno pluriennali da parte dell'amministrazione interessata;

impegna il Governo

ad adottare, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 269 del 2003, i pertinenti provvedimenti necessari ad interpretare le disposizioni suddette nel senso descritto in premessa e ad assicurare il perseguimento delle sopra specificate finalità della norma.

9/4447/**163**. Stradella.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.